1ª SERIE SPECIALE

Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I (70%)

Anno 132° — Numero 28

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Mercoledì, 17 luglio 1991** SI PUBBLICA IL MERCOLEDÌ

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

CORTE COSTITUZIONALE

SOMMARIO

SENTENZE ED ORDINANZE DELLA CORTE

N. **309.** Sentenza 19 giugno-5 luglio 1991.

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Elezioni - Cause di ineleggibilità ed incompatibilità alle cariche di consigliere regionale, provinciale, comunale e circoscrizionale - Domanda di dimissione da parte di chi sia in rapporto di servizio con la p.a. - Efficacia dal quinto giorno successivo a quello della presentazione anziché immediatamente - Ingiustificata disparità di trattamento rispetto ad altre ipotesi per le quali è prevista l'immediata efficacia delle dimissioni - Incidenza sul diritto di elettorato passivo - Esclusione - Non fondatezza della questione.

(Legge 23 aprile 1981, n. 154, art. 2, secondo e quinto comma).

(Cost., artt. 3 e 51) . . . . . *Pag.* 11

N. **310.** Sentenza 19 giugno-5 luglio 1991.

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Elezioni - Cause di ineleggibilità alla carica di sindaco - Ineleggibilità delle persone che abbiano riportato condanna superiore a sei mesi, anche se condizionalmente sospesa, per reato commesso nella qualità di pubblico ufficiale - Prospettata disparità di trattamento rispetto ad altre cariche elettive (deputato e senatore) per le quali è prevista l'eleggibilità nel caso di condanna a pena sospesa - Incidenza sul diritto di elettorato passivo - Esclusione, in considerazione della non comparabilità delle cariche elettive poste a raffronto - Non fondatezza della questione.

(D.P.R. 16 maggio 1960, n. 570, art. 6, ultimo cpv.).

(Cost., artt. 3 e 51) . . . . . » 15

N. **311.** Sentenza 19 giugno-5 luglio 1991.

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Processo penale - Vecchio codice - Procedimento di revisione - Imposizione al giudice della revisione dell'obbligo di confermare la sentenza di condanna ove si verifichi una situazione di insufficienza probatoria *ex* art. 479, terzo comma, del c.p.p. 1930 - Ingiustificata disparità di trattamento, con incidenza sul diritto di difesa, rispetto ai condannati il cui giudizio di revisione sia stato trattato secondo le norme del nuovo codice, prevedenti, nel caso di insufficienza probatoria, la possibilità di ottenere una assoluzione con formula ampia - Esclusione in considerazione dell'applicabilità anche ai giudizi di revisione trattati secondo le norme dell'abrogato codice delle nuove norme concernenti le formule di proscioglimento con conseguente possibilità di far luogo al giudizio di revisione anche nel caso in cui si verifichi una situazione di insufficienza probatoria - Non fondatezza della questione nei sensi di cui in motivazione.

(C.P.P. 1930, art. 566, secondo comma).

(Cost., artt. 3 e 24) . . . . . » 19

N. 312. Ordinanza 19 giugno-5 luglio 1991.

Imposta sul reddito delle persone fisiche (I.R.PE.F.) - Lavoratori autonomi - Costi ed oneri non documentati - Esclusione della deduzione forfettaria del 3% degli oneri e spese professionali per l'anno 1982 - Questione già dichiarata manifestamente infondata - Manifesta infondatezza.

(D.-L. 30 dicembre 1982, n. 953, art. 1, come modificato dalla legge di conversione 28 febbraio 1983, n. 53).

(Cost., artt. 3, 23 e 53) . . . . . *Pag.* 25

N. 313. Ordinanza 19 giugno-5 luglio 1991.

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Misure di prevenzione (nella specie: sorveglianza speciale di p.s.) - Procedimento in grado di appello per l'applicazione della misura - Prevista sospensione dello stesso procedimento fino alla definizione del giudizio penale a carico del proposto - Mancata previsione anche della sospensione dell'esecuzione della misura di prevenzione applicata in primo grado - Intervenuta abrogazione della norma impugnata - Manifesta inammissibilità della questione.

(Legge 19 marzo 1990, n. 55, art. 9, terzo comma).

(Cost., artt. 3, 24 e 101) . . . . . » 27

N. 314. Ordinanza 19 giugno-5 luglio 1991.

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Pensioni - Pensioni I.N.P.S. - Prevista impignorabilità diversamente da quanto stabilito per le retribuzioni, pignorabili fino ad un quinto - Questione già dichiarata infondata - Manifesta infondatezza.

(R.D.-L. 4 ottobre 1935, n. 1827, art. 128; legge 30 aprile 1969, n. 153, art. 69).

(Cost., art. 3) . . . . . » 28

N. 315. Ordinanza 19 giugno-5 luglio 1991.

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Processo penale - Procedimento pretorile - Richiesta di applicazione della pena - Termini - Ritenuta incongruità - Ragionevolezza della scelta legislativa - Manifesta inammissibilità e manifesta infondatezza.

(C.D. degli artt. 446, primo comma, 549, 563, primo e quarto comma, del c.p.p., art. 563, quarto comma, del c.p.p.).

(Cost., artt. 76 e 25, primo comma) . . . . . » 29

N. 316. Ordinanza 19 giugno-5 luglio 1991.

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Impiego pubblico - Dipendenti del Ministero dei trasporti - Benefici economici e normativi previsti per i dipendenti del Ministero delle finanze - Mancata estensione al personale del Ministero dei trasporti - Inapplicabilità delle norme impugnate nel giudizio *a quo* in quanto relative al solo personale del Ministero delle finanze - Manifesta inammissibilità della questione.

(D.-L. 19 dicembre 1984, n. 853, art. 4, comma 14-*bis*, convertito in legge 17 febbraio 1985, n. 17; legge 24 maggio 1989, n. 193, art. 1).

(Cost., artt. 3, 36 e 97) . . . . . » 31

N. **317.** Ordinanza 19 giugno-5 luglio 1991.

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Processo penale - Formazione del fascicolo per il dibattimento - Ritenuta mancata previsione dell'inserimento in detto fascicolo dell'atto di denuncia all'autorità giudiziaria e del «rapporto penale» - Mera prospettazione di dubbi interpretativi - Manifesta inammissibilità della questione.

[C.P.P., art. 431, lett. *a)*].

(Cost., artt. 2, 3 e 97) . . . . . *Pag.* 33

N. **318.** Ordinanza 19 giugno-5 luglio 1991.

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Processo penale - Formazione del fascicolo per il dibattimento - Non consentito inserimento in esso del verbale dell'udienza preliminare, del decreto di irreperibilità dell'imputato emesso dal g.i.p. e della relata di notifica del medesimo decreto al difensore dell'imputato - Rilevanza meramente ipotetica della questione - Manifesta inammissibilità.

(C.P.P., art. 431).

(Cost., artt. 2, 3, 97 e 101) . . . . . » 34

N. **319.** Sentenza 8-10 luglio 1991.

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Previdenza e assistenza sociale - Impiegato degli enti locali - Indennità premio di servizio erogata dall'Inadel ai superstiti - Omessa previsione, in mancanza di superstiti aventi diritto all'attribuzione in forma indiretta di tale indennità (vedovi o vedove non separati, figli e/o genitori ultrasessantenni, già a carico del dipendente, ecc.), della possibilità di successione *ex lege* (nella specie in favore di nipoti) - Ingiustificata disparità di trattamento rispetto agli eredi legittimi del lavoratore subordinato privato - Sussistenza - Illegittimità costituzionale *in parte qua*.

(Legge 8 marzo 1968, n. 152, art. 3, secondo comma).

(Cost., art. 3) » 35

ATTI DI PROMOVIMENTO DEL GIUDIZIO DELLA CORTE

N. **454.** Ordinanza della commissione tributaria di primo grado di Napoli del 3 marzo 1988.

Imposta sul reddito delle persone giuridiche (I.R.PE.G.) - Accertamento e riscossione - Pagamento di soprattasse e pene pecuniarie - Soggetti obbligati - Rappresentanti del soggetto passivo inadempiente (nella specie: *ex* amministratori di società) - Notificazione ad essi dell'avviso di accertamento - Omessa previsione - Incidenza sul principio di eguaglianza e di difesa in giudizio - Violazione dei principi contenuti nella legge di delega che non legittima, ad avviso del giudice rimettente, alcuna possibilità di sostituzione tributaria in assenza di avviso di accertamento.

(D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, art. 55; d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, art. 98, sesto comma).

(Cost., artt. 3, 24 e 76) . . . . . » 39

N. **455.** Ordinanza della commissione tributaria di primo grado di Napoli del 3 marzo 1988.

Imposta sul reddito delle persone giuridiche (I.R.PE.G.) - Accertamento e riscossione - Pagamento di soprattasse e pene pecuniarie - Soggetti obbligati - Rappresentanti del soggetto passivo inadempiente (nella specie: *ex* amministratori di società) - Notificazione ad essi dell'avviso di accertamento - Omessa previsione - Incidenza sul principio di eguaglianza e di difesa in giudizio - Violazione dei principi contenuti nella legge di delega che non legittima, ad avviso del giudice rimettente, alcuna possibilità di sostituzione tributaria in assenza di avviso di accertamento.

(D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, art. 55; d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, art. 98, sesto comma).

(Cost., artt. 3, 24 e 76) . . . . . » 40

N. **456.** Ordinanza della commissione tributaria di primo grado di Napoli del 3 marzo 1988.

Imposta sul reddito delle persone giuridiche (I.R.PE.G.) - Accertamento e riscossione - Pagamento di soprattasse e pene pecuniarie - Soggetti obbligati - Rappresentanti del soggetto passivo inadempiente (nella specie: *ex* amministratori di società) - Notificazione ad essi dell'avviso di accertamento - Omessa previsione - Incidenza sul principio di eguaglianza e di difesa in giudizio - Violazione dei principi contenuti nella legge di delega che non legittima, ad avviso del giudice rimettente, alcuna possibilità di sostituzione tributaria in assenza di avviso di accertamento.

(D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, art. 55; d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, art. 98, sesto comma).

(Cost., artt. 3, 24 e 76) . . . . . *Pag.* 41

N. **457.** Ordinanza della commissione tributaria di primo grado di Napoli del 3 marzo 1988.

Imposta sul reddito delle persone giuridiche (I.R.PE.G.) - Accertamento e riscossione - Pagamento di soprattasse e pene pecuniarie - Soggetti obbligati - Rappresentanti del soggetto passivo inadempiente (nella specie: *ex* amministratori di società) - Notificazione ad essi dell'avviso di accertamento - Omessa previsione - Incidenza sul principio di eguaglianza e di difesa in giudizio - Violazione dei principi contenuti nella legge di delega che non legittima, ad avviso del giudice rimettente, alcuna possibilità di sostituzione tributaria in assenza di avviso di accertamento.

(D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, art. 55; d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, art. 98, sesto comma).

(Cost., artt. 3, 24 e 76). » 42

N. **458.** Ordinanza del tribunale amministrativo regionale delle Marche del 9 gennaio 1991.

Impiego pubblico - Stato giuridico del personale delle uu.ss.ll. - Medici in posizione apicale - Collocamento a riposo al compimento del sessantacinquesimo anno di età come il restante personale medico delle uu.ss.ll. - Mancata previsione del trattenimento in servizio fino al settantesimo anno di età come per i dirigenti civili dello Stato ed i professori - Ingiustificata disparità di trattamento di situazioni analoghe - Incidenza sul diritto alla retribuzione (anche differita) proporzionata ed adeguata, nonché sui principi di imparzialità e buon andamento della p.a. - Riferimento alle sentenze della Corte costituzionale nn. 207/1986, 461/1989 e 440/1990.

(D.P.R. 20 dicembre 1979, n. 761, art. 53; d.-l. 27 dicembre 1989, n. 413, art. 1, comma 4-*quinquies*, convertito in legge 28 febbraio 1990, n. 37).

(Cost., artt. 3, 38 e 97) . . . . . » 42

N. **459.** Ordinanza del pretore di Roma del 28 dicembre 1990.

Previdenza e assistenza sociale - Settore siderurgico - Prepensionamento - Trattamento di quiescenza calcolato in base all'anzianità contributiva aumentata di un periodo pari a quello compreso tra la data di risoluzione del rapporto di lavoro e quella del compimento del sessantesimo anno di età per gli uomini, e del cinquantacinquesimo per le donne - Ingiustificata disparità di trattamento delle lavoratrici del settore siderurgico rispetto ai lavoratori.

(D.-L. 1° aprile 1989, n. 120, art. 2, secondo comma, convertito in legge 15 maggio 1989, n. 181).

(Cost., artt. 3 e 37) . . » 44

N. **460.** Ordinanza del pretore di Reggio Emilia del 13 marzo 1991.

Regione Emilia-Romagna - Inquinamento - Insediamenti produttivi - Scarichi di liquami in acque superficiali - Esclusione dall'ambito della fattispecie penalmente rilevante, di cui all'art. 21 della legge statale n. 319/1976, dello scarico di liquami non preceduto da domanda di autorizzazione e/o eccedente i limiti tabellari previsti negli allegati alla legge stessa, nell'ipotesi di provenienza da imprese agricole - Asserita indebita invasione della sfera di competenza statale in materia penale.

[Legge regione Emilia-Romagna 28 novembre 1986, n. 42, art. 11, primo comma, lett. *a)*, n. 2].

(Cost., artt. 25 e 117) . . . . . » 41

461. Ordinanza del pretore di Reggio Emilia del 13 marzo 1991.

Regione Emilia-Romagna - Inquinamento - Insediamenti produttivi - Scarichi di liquami in acque superficiali - Esclusione dall'ambito della fattispecie penalmente rilevante, di cui all'art. 21 della legge statale n. 319/1976, dello scarico di liquami non preceduto da domanda di autorizzazione e/o eccedente i limiti tabellari previsti negli allegati alla legge stessa, nell'ipotesi di provenienza da imprese agricole - Asserita indebita invasione della sfera di competenza statale in materia penale.

[Legge regione Emilia-Romagna 28 novembre 1986, n. 42, art. 11, primo comma, lett. *a)*, n. 2].

(Cost., artt. 25 e 117) . . . . . *Pag.* 49

462. Ordinanza del pretore di Reggio Emilia del 13 marzo 1991.

Regione Emilia-Romagna - Inquinamento - Insediamenti produttivi - Scarichi di liquami in acque superficiali - Esclusione dall'ambito della fattispecie penalmente rilevante, di cui all'art. 21 della legge statale n. 319/1976, dello scarico di liquami non preceduto da domanda di autorizzazione e/o eccedente i limiti tabellari previsti negli allegati alla legge stessa, nell'ipotesi di provenienza da imprese agricole - Asserita indebita invasione della sfera di competenza statale in materia penale.

[Legge regione Emilia-Romagna 28 novembre 1986, n. 42, art. 11, primo comma, lett. *a)*, n. 2].

(Cost., artt. 25 e 117) . . . . . » 49

463. Ordinanza del pretore di Reggio Emilia del 13 marzo 1991.

Regione Emilia-Romagna - Inquinamento - Insediamenti produttivi - Scarichi di liquami in acque superficiali - Esclusione dall'ambito della fattispecie penalmente rilevante, di cui all'art. 21 della legge statale n. 319/1976, dello scarico di liquami non preceduto da domanda di autorizzazione e/o eccedente i limiti tabellari previsti negli allegati alla legge stessa, nell'ipotesi di provenienza da imprese agricole - Asserita indebita invasione della sfera di competenza statale in materia penale.

[Legge regione Emilia-Romagna 28 novembre 1986, n. 42, art. 11, primo comma, lett. *a)*, n. 2].

(Cost., artt. 25 e 117) . . . . . » 50

464. Ordinanza del pretore di Reggio Emilia del 10 aprile 1991.

Regione Emilia-Romagna - Inquinamento - Insediamenti produttivi - Scarichi di liquami in acque superficiali - Esclusione dall'ambito della fattispecie penalmente rilevante, di cui all'art. 21 della legge statale n. 319/1976, dello scarico di liquami non preceduto da domanda di autorizzazione e/o eccedente i limiti tabellari previsti negli allegati alla legge stessa, nell'ipotesi di provenienza da imprese agricole - Asserita indebita invasione della sfera di competenza statale in materia penale.

[Legge regione Emilia-Romagna 28 novembre 1986, n. 42, art. 11, primo comma, lett. *a)*, n. 2].

(Cost., artt. 25 e 117) . . . . . » 50

465. Ordinanza del pretore di Reggio Emilia del 17 aprile 1991.

Regione Emilia-Romagna - Inquinamento - Insediamenti produttivi - Scarichi di liquami in acque superficiali - Esclusione dall'ambito della fattispecie penalmente rilevante, di cui all'art. 21 della legge statale n. 319/1976, dello scarico di liquami non preceduto da domanda di autorizzazione e/o eccedente i limiti tabellari previsti negli allegati alla legge stessa, nell'ipotesi di provenienza da imprese agricole - Asserita indebita invasione della sfera di competenza statale in materia penale.

[Legge regione Emilia-Romagna 28 novembre 1986, n. 42, art. 11, primo comma, lett. *a)*, n. 2].

(Cost., artt. 25 e 117) . . . . . » 51

N. 466. Ordinanza del tribunale di Milano del 19 marzo 1991.

Processo penale - Persona già sottoposta ad indagini preliminari e assoggettata a misura cautelare - Successiva archiviazione - Testimonianza da rendere su reato connesso - Incompatibilità - Omessa previsione - Violazione dei principi e delle direttive della legge delega.

[C.P.P. 1988, artt. 60, 197, primo comma, lett. *a)*, e 405].

(Cost., art. 76) . . . . . ***Pag.* 51**

N. 467. Ordinanza presso il giudice per le indagini preliminari presso il tribunale di Ivrea del 16 maggio 1991.

Processo penale - Indagini preliminari - Termini: sei mesi - Richiesta di proroga - Possibilità di autorizzazione solo prima della scadenza - Lamentata omessa previsione di richiesta prima della scadenza e di disposizione anche a termine scaduto - Disparità di trattamento tra imputati - Irrazionale lesione dei principi di buona amministrazione della giustizia, dell'obbligatorietà dell'azione penale e della soggezione del giudice soltanto alla legge.

(C.P.P. 1988, art. 406, primo comma).

(Cost., artt. 3, 97, 101 e 112) . . . . . **» 52**

N. 468. Ordinanza del tribunale dei minorenni di Catania del 28 febbraio 1991.

Processo penale - Procedimento a carico di minorenne - Riesame del provvedimento di custodia cautelare richiesta «in via esclusiva» dal p.m.m. - Possibilità per il giudice di disporla o di rimettere in libertà l'imputato - Impossibilità di applicare al minore una misura più idonea - Irragionevole egual trattamento di situazioni diverse - Violazione dell'obbligo di corretta motivazione dei provvedimenti giurisdizionali - Lesione di principi di soggezione del giudice alla sola legge e di protezione e sviluppo dell'adolescenza.

(D.Lgs. 14 gennaio 1991, n. 12, art. 12).

(Cost., artt. 3, 31, 101 e 111) . . . . . **» 54**

N. 469. Ordinanza del tribunale militare di Padova del 5 marzo 1991.

Reati militari - Allontanamento illecito - Reato punibile su richiesta del comandante di Corpo - Ritenuta natura sostanziale e non processuale della richiesta - Conseguente antigiuridicità del fatto in dipendenza di valutazioni rimesse al comandante - Contrasto con il principio della riserva di legge in materia penale - Prospettata violazione dei diritti fondamentali della persona con incidenza sullo spirito democratico cui è informato l'ordinamento delle Forze armate.

(C.P.M.P., artt. 147, in relazione al c.p.m.p., art. 260).

(Cost., artt. 2, 13, 25 e 52) . . . . . **» 56**

N. 470. Ordinanza del tribunale militare di Padova del 6 febbraio 1991.

Reati militari - Mancanza alla chiamata - Punibilità anche se la omessa presentazione sia dovuta all'erronea convinzione da parte dell'imputato, determinata da errate comunicazioni dell'autorità militare, di non essere tenuto a presentarsi ma di dover attendere l'esito del concorso per il centoquarantesimo corso di a.u.c. per il quale aveva presentato domanda - Prevista inescusabilità della ignoranza di norme concernenti i doveri dello stato militare - Contrasto con il principio affermato dalla Corte costituzionale (sentenza n. 364/1988) secondo il quale l'ignoranza inevitabile ha efficacia scriminante - Ingiustificata disparità di trattamento con incidenza sui diritti di libertà e sui principi democratici cui risulta ispirato l'ordinamento delle Forze armate.

(C.P.M.P., artt. 39, in relazione al c.p., art. 5).

(Cost., artt. 2, 3, 13, 25, 27 e 52) . . . . . **» 59**

N. 471. Ordinanza del pretore di Sassari del 5 dicembre 1990.

Depenalizzazione - Mancata estensione della depenalizzazione alla omessa custodia di bestiame bovino, tuttora prevista come reato dal r.d. 14 luglio 1898, n. 404, con riferimento alla Sardegna - Ingiustificata disparità di trattamento rispetto all'ipotesi di omessa custodia di animali di cui all'art. 672 del c.p. (dal giudice *a quo* ritenuta più grave) per la quale, a seguito della legge sulla depenalizzazione, è oggi prevista la sola sanzione amministrativa.

(Legge 24 novembre 1981, n. 689, art. 33).

(Cost., art. 3) . . . . . *Pag.* 62

N. 472. Ordinanza del pretore di Pescara del 2 maggio 1991.

Previdenza e assistenza sociale - Diritto all'indennità di accompagnamento in sostituzione della pensione per i ciechi assoluti di età inferiore a diciotto anni - Mancata previsione della spettanza della indennità di accompagnamento in aggiunta alla pensione come per gli invalidi civili assoluti, per cause diverse dalla cecità, di età inferiore a diciotto anni - Ingiustificata disparità di trattamento di situazioni analoghe - Incidenza sul principio dell'assicurazione di mezzi adeguati alle esigenze di vita in caso di invalidità.

(Legge 21 novembre 1988, n. 508, art. 5).

(Cost., artt. 3 e 38) . . . . . » 63

N. 473. Ordinanza della corte di appello di Milano del 5 febbraio 1991.

Regione Calabria - Sanità pubblica - Regime degli interessi debitori dovuti dalle uu.ss.ll. - Qualificazione di tutti gli interessi da ritardo quali interessi di mora, comprensivi del risarcimento del danno ai sensi dell'art. 1224, secondo comma, del c.c. - Adozione con legge regionale di una disciplina delle obbligazioni contrattuali derogatoria rispetto a quella nazionale ed esorbitante dalla competenza legislativa regionale.

(Legge regione Calabria 17 dicembre 1981, n. 21, art. 62).

(Cost., artt. 3 e 117) . . . . . » 65

N. 474. Ordinanza del giudice per le indagini preliminari presso la pretura di Udine del 4 giugno 1991.

Regione Friuli-Venezia Giulia - Inquinamento - Stoccaggio provvisorio di rifiuti tossici e nocivi - Ammasso temporaneo di rifiuti tossici e nocivi all'interno dell'azienda - Necessità dell'autorizzazione regionale - Esercizio abusivo penalmente sanzionato dalla normativa statale - Previsione, con legge regionale, della possibilità di continuare l'esercizio abusivo previa presentazione di istanza di autorizzazione - Illegittima interferenza legislativa della regione in materia penale - Ingiustificata disparità di trattamento.

(Legge regione Friuli-Venezia Giulia 28 agosto 1989, n. 23, art. 7, primo e secondo comma; legge regione Friuli-Venezia Giulia 3 dicembre 1990, n. 53, art. 2).

(Cost., artt. 3, 25 e 116; statuto Friuli-Venezia Giulia, art. 6, n. 3) . . . . . » 66

N. 475. Ordinanza del giudice per le indagini preliminari presso il tribunale di Firenze del 14 maggio 1991.

Processo penale - Norme di coordinamento - Reati tributari - Competenza per materia attribuita al tribunale - Mantenimento della validità di tali disposizioni di legge anche in deroga alla disciplina codicistica - Ritenuto eccesso di delega - Richiamo alla sentenza n. 68/1991.

(D.Lgs. 28 luglio 1989, n. 271, art. 210).

(Cost., art. 77; legge 16 febbraio 1987, n. 81, art. 2, punto 12) . . . . . » 68

N. 476. Ordinanza del giudice per le indagini preliminari presso il tribunale di Reggio Emilia dell'8 maggio 1991.

Processo penale - Udienza preliminare - Parte offesa - Notifica dell'avviso solo se già identificata in atti - Possibilità per il g.i.p. di procedere all'identificazione o di richiederla al p.m. - Omessa previsione - Lesione del diritto di difesa.

(C.P.P. 1988, art. 419, primo comma).

(Cost., art. 24) . . . . . *Pag.* 69

N. 477. Ordinanza del giudice per le indagini preliminari presso la pretura di Verona del 16 marzo 1991.

Processo penale - Indagini preliminari - Termine: sei mesi - Richiesta di proroga - Possibilità di autorizzazione solo prima della scadenza - Lamentata omessa previsione di adozione di tale ordinanza anche dopo la scadenza ma entro i quindici giorni dal decorso dei cinque giorni dalla notifica del p.m. all'indagato - Lesione del principio di obbligatorietà dell'azione penale - In alternativa: violazione del principio di buon andamento dell'amministrazione della giustizia - In subordine: violazione dell'art. 3 della Costituzione - Richiesta di illegittimità costituzionale conseguenziale.

(C.P.P. 1988, art. 406, primo comma).

(Cost., artt. 3, 97 e 112) . . . . . » 70

N. 478. Ordinanza del giudice per le indagini preliminari presso il tribunale di Ancona del 23 febbraio 1991.

Processo penale - Udienza preliminare - Contestazione da parte del p.m. di nuovi fatti non enunciati nella originaria richiesta *ex* art. 416 e ss. del c.p.p. - Ammissibilità - Condizione: necessità del consenso dell'imputato - Lamentata mancata previsione di un congruo termine a difesa a fronte delle nuove contestazioni - Violazione del principio di buon andamento dell'amministrazione della giustizia, attesa la necessità di un nuovo procedimento per far luogo alla contestazione suppletiva - Violazione del diritto di difesa della controparte pubblica (p.m.) e del principio di soggezione del giudice alla sola legge - Riproposizione di questione già dichiarata inammissibile dalla Corte costituzionale con decisione n. 11/1991, ritenuta, peraltro, allo stato attuale della procedura, superabile dal giudice *a quo*.

(C.P.P. 1988, art. 423, secondo comma).

(Cost., artt. 2, 3, 24, 97 e 101) . . . . . » 72

N. 479. Ordinanza del tribunale militare di sorveglianza di Roma del 10 giugno 1991.

Ordinamento penitenziario - Beneficio della detenzione domiciliare - Ritenuta impossibilità di concederlo nei confronti dei condannati militari in quanto la reclusione militare è giuridicamente distinta dalla pena detentiva per la quale è ammesso il beneficio - Ingiustificata violazione dei principi della funzione rieducativa della pena, dei diritti della famiglia ed alla salute, che sono alla base dell'istituto della detenzione domiciliare.

(Legge 26 luglio 1975, n. 354, art. 47-*ter*; legge 10 ottobre 1986, n. 663, art. 13).

(Cost., artt. 2, 3, 27, 29, 31 e 32) . . . . . » 74

N. 480. Ordinanza del pretore di Padova del 3 giugno 1991.

Controlli amministrativi - Controllo sugli atti degli enti locali - Controllo di legittimità del Co.Re.Co. sulle deliberazioni della giunta comunale solo in seguito ad iniziativa di una percentuale minima di consiglieri comunali - Ingiustificata deroga al principio della sottoposizione al controllo di legittimità degli atti degli enti locali.

(Legge 8 giugno 1990, n. 142, art. 45).

(Cost., art. 130) . . . . . » 77

N. 481. Ordinanza della commissione tributaria di primo grado di Civitavecchia del 10 aprile 1987.

Imposta sull'incremento del valore degli degli immobili (IN.V.IM.) - Previsione di identico trattamento sanzionatorio per le diverse ipotesi di omessa e tardiva presentazione della dichiarazione - Irragionevolezza - Prospettata violazione dei principi e criteri direttivi contenuti nella legge delega secondo i quali le sanzioni devono essere commisurate alla effettiva entità delle violazioni.

(D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 643, art. 23, primo comma).

(Cost., artt. 3 e 76) . . . . . *Pag.* 78

N. 482. Ordinanza del pretore di Pescara del 27 febbraio 1991.

Previdenza e assistenza sociale - Diritto all'indennità di accompagnamento in sostituzione della pensione per i ciechi assoluti di età inferiore a 18 anni - Mancata previsione della spettanza della indennità di accompagnamento in aggiunta alla pensione come per gli invalidi civili assoluti, per cause diverse dalla cecità, di età inferiore a 18 anni - Ingiustificata disparità di trattamento di situazioni analoghe - Incidenza sul principio dell'assicurazione di mezzi adeguati alle esigenze di vita in caso di invalidità.

(Legge 21 novembre 1988, n. 508, art. 5).

(Cost., artt. 3 e 38) . . . . . » 79

N. 483. Ordinanza del tribunale di Firenze dell'8 maggio 1991.

Previdenza e assistenza sociale - Pensioni I.N.P.S. - Cumulo di pensioni - Diritto all'integrazione al minimo, secondo la giurisprudenza della Cassazione, per una sola pensione e, nel caso di cessazione di tale diritto per superamento del limite di reddito, alla conservazione dell'importo erogato fino al suo riassorbimento per effetto della perequazione automatica - Incidenza sul principio di uguaglianza nonché su quello della retribuzione (anche differita) proporzionata ed adeguata - Riferimento alla sentenza della Corte costituzionale n. 822/1988.

(D.-L. 12 settembre 1983, n. 463, art. 6, settimo comma, convertito, con modificazioni, nella legge 11 novembre 1983, n. 638).

(Cost., artt. 3 e 38) . . . . . » 81

N. 484. Ordinanza del giudice per le indagini preliminari presso il tribunale dei minorenni di Catania del 9 marzo 1991.

Processo penale - Procedimento a carico di minorenne - Custodia cautelare richiesta «in via esclusiva» dal p.m.m. - Possibilità per il giudice di disporla o di rimettere in libertà l'imputato - Impossibilità di applicare al minore una misura più idonea - Irragionevole egual trattamento di situazioni diverse - Violazione dell'obbligo di corretta motivazione dei provvedimenti giurisdizionali - Lesione del principio di soggezione del giudice alla sola legge - Limitazione della libertà personale del minore disposta con provvedimento motivato in modo contraddittorio o apparente - Lesione di principi della legge delega - Limitazione del potere giurisdizionale dell'organo giudicante.

(D.Lgs. 14 gennaio 1991, n. 12, art. 12).

(Cost., artt. 3, 13, 70, 76, 101, 102 e 111; legge 16 febbraio 1987, n. 81, artt. 2, n. 59, e 7) . . . . » 82

N. 485. Ordinanza del tribunale militare di sorveglianza di Roma del 13 marzo 1991.

Ordinamento penitenziario - Affidamento in prova al servizio sociale - Concessione - Condizioni - Previsione per i condannati militari della previa osservazione di almeno un mese da effettuarsi indefettibilmente nello stabilimento militare di pena - Ingiustificata disparità di trattamento rispetto ai condannati civili, i quali possono usufruire del beneficio, indipendentemente dalla previa osservazione, per effetto della sentenza della Corte costituzionale n. 569/1989 - Incidenza sul principio della funzione rieducativa della pena.

(Legge 29 aprile 1983, n. 167, art. 2, primo comma, sostituito dalla legge 23 dicembre 1986, n. 897, art. 1, n. 1).

(Cost., artt. 3 e 27) . . . . . » 86

N. **486.** Ordinanza del tribunale di sorveglianza di Palermo del 16 maggio 1991.

Ordinamento penitenziario - Beneficio della liberazione anticipata - Concessione - Prevista valutabilità anche del periodo trascorso in stato di custodia cautelare nella forma degli arresti domiciliari - Impossibilità in tal caso, di far luogo all'osservazione del comportamento del detenuto, presupposto della concessione del beneficio - Ingiustificata disparità di trattamento rispetto ai detenuti ristretti in carcere che a tale osservazione sono soggetti - Violazione del principio della funzione rieducativa della pena.

(Legge 26 luglio 1975, n. 354, art. 54, primo comma, modificato dalla legge 10 ottobre 1986, n. 663, art. 18).

(Cost., artt. 3 e 27) . . . . . *Pag.* 89

N. **487.** Ordinanza del tribunale di sorveglianza di Palermo del 9 maggio 1991.

Ordinamento penitenziario - Beneficio della liberazione anticipata - Concessione - Prevista valutabilità anche del periodo trascorso in stato di custodia cautelare nella forma degli arresti domiciliari - Impossibilità in tal caso, di far luogo all'osservazione del comportamento del detenuto, presupposto della concessione del beneficio - Ingiustificata disparità di trattamento rispetto ai detenuti ristretti in carcere che a tale osservazione sono soggetti - Violazione del principio della funzione rieducativa della pena.

(Legge 26 luglio 1975, n. 354, art. 54, primo comma, modificato dalla legge 10 ottobre 1986, n. 663, art. 18).

(Cost., artt. 3 e 27) . . . . . » 90

N. **488.** Ordinanza della comm. riordin. usi civici dell'Abruzzo del 16 aprile 1991.

Usi civici - Facoltà della regione Abruzzo di sclassificare terreni demaniali soggetti ad uso civico - Violazione dei principi della imprescrittibilità dei diritti di uso civico, nonché della inusucapibilità ed indisponibilità dei terreni sottoposti ad uso civico, sanciti dalla legge nazionale n. 1766 del 1927 - Eccedenza dai limiti della competenza regionale - Violazione del principio dell'equo indennizzo in caso di espropriazione - Riferimento alla sentenza della Corte costituzionale n. 31/1990.

(Legge regione Abruzzo 3 marzo 1988, n. 25, art. 10).

(Cost., artt. 42, 117 e 118) . . . . . » 94

SENTENZE ED ORDINANZE DELLA CORTE

N. 309

Sentenza 19 giugno-5 luglio 1991

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Elezioni - Cause di ineleggibilità ed incompatibilità alle cariche di consigliere regionale, provinciale, comunale e circoscrizionale - Domanda di dimissione da parte di chi sia in rapporto di servizio con la p.a. - Efficacia dal quinto giorno successivo a quello della presentazione anziché immediatamente - Ingiustificata disparità di trattamento rispetto ad altre ipotesi per le quali è prevista l'immediata efficacia delle dimissioni - Incidenza sul diritto di elettorato passivo - Esclusione - Non fondatezza della questione.

(Legge 23 aprile 1981, n. 154, art. 2, secondo e quinto comma).

(Cost., artt. 3 e 51).

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente: prof. Ettore GALLO;

Giudici: dott. Aldo CORASANITI, dott. Francesco GRECO, prof. Gabriele PESCATORE, avv. Ugo SPAGNOLI, prof. Francesco Paolo CASAVOLA, prof. Antonio BALDASSARRE, prof. Vincenzo CAIANIELLO, avv. Mauro FERRI, prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI, dott. Renato GRANATA;

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 2, secondo e quinto comma, della legge 23 aprile 1981, n. 154 (Norme in materia di ineleggibilità ed incompatibilità alle cariche di consigliere regionale, provinciale, comunale e circoscrizionale e in materia di incompatibilità degli addetti al Servizio sanitario nazionale), promosso con ordinanza emessa il 22 gennaio 1991 dal Tribunale di Foggia nel procedimento civile vertente tra Pietrocola Luigi e De Leo Salvatore, iscritta al n. 142 del registro ordinanze 1991 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, n. 11, prima serie speciale, dell'anno 1991;

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

Udito nell'udienza pubblica del 21 maggio 1991 il Giudice relatore Mauro Ferri;

Uditi l'avv. Costanzo De Michele per Pietrocola Luigi e l'avvocato dello Stato Giorgio D'Amato per il Presidente del Consiglio dei ministri;

Ritenuto in fatto

1. — Il Tribunale di Foggia, con ordinanza emessa il 22 gennaio 1991, ha sollevato, in riferimento agli artt. 3 e 51 della Costituzione, questione di legittimità dell'art. 2, secondo e quinto comma, della legge 23 aprile 1981 n. 154 (Norme in materia di ineleggibilità ed incompatibilità alle cariche di consigliere regionale, provinciale, comunale e circoscrizionale, e in materia di incompatibilità degli addetti al S.S.N.), nella parte in cui prevede che le dimissioni di chi sia in rapporto di servizio con la pubblica amministrazione abbiano effetto, se non prima accettate dall'Amministrazione, dal quinto giorno successivo alla presentazione (sempreché accompagnate dall'effettiva cessazione dalle funzioni), anziché immediatamente.

2. — In particolare il giudice *a quo* ritiene che il secondo ed il quinto comma del citato art. 2 determinino, senza ragionevole fondamento, una discriminazione tra i soggetti che versano in una delle situazioni di ineleggibilità previste dai nn. 4, 9 e 10 e quelli per i quali, invece, sussistono cause di ineleggibilità ipotizzate dai restanti numeri. Ciò in quanto nella prima ipotesi le dimissioni hanno effetto immediato, al momento della loro presentazione, restando la relativa domanda sottratta alle operatività del disposto del quinto comma, sicché esse possono essere presentate fruttuosamente fino al termine ultimo fissato per la presentazione delle candidature. Altrettanto non è possibile nei casi tipizzati dagli altri numeri poiché la rimozione della causa di ineleggibilità deve essere anticipata almeno al sesto giorno che precede detto termine.

Quanto al secondo profilo, un'oggettiva compromissione del diritto di elettorato passivo sarebbe ipotizzabile per il fatto che la rimozione della causa di ineleggibilità deve necessariamente avvenire con congruo anticipo rispetto alla presentazione delle liste dei candidati: il che esporrebbe l'interessato all'evenienza della rinuncia alla propria carica ancor prima di acquisire la certezza dell'inserimento nella lista da lui prescelta; laddove l'art. 51 della Costituzione assicura l'accesso di tutti i cittadini alle cariche elettive in condizioni di effettiva eguaglianza, senza possibili restrizioni per determinate categorie di soggetti.

3. — E intervenuto nel giudizio il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato dall'Avvocatura generale dello Stato, che ha concluso per l'inammissibilità, o in subordine per l'infondatezza, della questione.

La difesa del governo osserva in primo luogo che, ove pure la questione venisse dichiarata fondata, rimarrebbe come motivo preclusivo dell'eleggibilità il fatto della mancata cessazione dalle funzioni, continuate, a quanto emergerebbe dall'ordinanza di rimessione, anche dopo la proclamazione dell'elezione da parte dell'ufficio elettorale centrale.

Ad avviso dell'Avvocatura, cioè, la questione sarebbe risultata rilevante solo in quanto, contestualmente alla presentazione delle dimissioni, l'interessato avesse cessato l'esercizio delle funzioni inerenti alla carica costituente motivo ostativo all'eleggibilità.

Nel merito l'Avvocatura rileva che l'accettazione delle dimissioni è richiesta non dalle norme censurate, che anzi consentono di prescinderne ove trascorra il brevissimo termine da esse stabilito, bensì, secondo un principio di generale applicazione nel campo giuspubblicistico, dalle disposizioni concernenti lo specifico rapporto la cui prosecuzione non è dal legislatore ritenuta compatibile col *munus* elettorale.

Ciò posto, e ferma la discrezionalità del legislatore nel disciplinare in modo differenziato situazioni diverse nel rispetto del citato art. 51 della Costituzione, non si potrebbe, per altro verso, neanche escludere che il giudice remittente muova da un'inesatta lettura delle norme censurate.

Ciò in quanto il secondo comma dell'art. 2 della legge n. 154 del 1981 dispone che «le cause di ineleggibilità previste nei numeri 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10 e 11 non hanno effetto se l'interessato cessa dalle funzioni per dimissioni, trasferimento, revoca dall'incarico o del comando, collocamento in aspettativa non oltre il giorno fissato per la presentazione delle candidature».

A sua volta il quinto comma dello stesso articolo parla di «domanda di dimissioni o aspettativa accompagnata dall'effettiva cessazione delle funzioni».

Con il che potrebbe ritenersi che a rimuovere l'impedimento all'eleggibilità sia sufficiente — entro il termine ultimo fissato per la presentazione delle candidature — l'effettiva cessazione delle funzioni titolata dalla domanda a provvedere in ordine allo *status* connesso alla carica cui le funzioni ineriscono.

Infine, l'Avvocatura osserva che è del tutto omesso nell'ordinanza di rimessione il richiamo al primo comma, n. 11, della norma impugnata, il cui disposto (stabilendo l'ineleggibilità a consigliere comunale degli amministratori di aziende dipendenti dal Comune) costituisce la premessa normativa e logica dell'impugnazione.

4. — Si è costituito nel giudizio Pietrocola Luigi, ricorrente nel giudizio *a quo*, svolgendo le seguenti considerazioni:

a) inammissibilità della questione per genericità e carenza assoluta di motivazione dell'ordinanza di rimessione;

b) ancora inammissibilità per irrilevanza perché, ai sensi dell'art. 18 del d.P.R. n. 102 del 1986 gli amministratori di aziende municipalizzate dovrebbero comunque rimanere in carica fino all'insediamento dei successori.

Inoltre, a suo avviso, il Tribunale avrebbe omesso di verificare se il De Leo abbia effettivamente cessato dalle funzioni di amministratore, come prescrivono gli artt. 2 e 6 della legge n. 154 del 1981.

Nel merito la questione dovrebbe comunque ritenersi infondata poiché le norme impugnate rientrano nella discrezionalità del legislatore che avrebbe rispettato i principi posti da questa Corte con la sentenza n. 46 del 1969.

Considerato in diritto

1. — Il Tribunale di Foggia con ordinanza del 22 gennaio 1991 ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell'art. 2, secondo e quinto comma, della legge 23 aprile 1981, n. 154, in riferimento agli artt. 3 e 51 della Costituzione.

Il primo comma del citato art. 2 elenca, raggruppandole sotto dodici numeri, una serie di cause di ineleggibilità a consigliere regionale, provinciale, comunale e circoscrizionale, concernenti soggetti che ricoprono cariche elettive, uffici, impieghi o funzioni diverse amministrative e dirigenziali. Come si evince dall'ordinanza di rimessione, nel

giudizio *a quo* è stata impugnata l'elezione a consigliere comunale di Foggia di un componente della commissione amministratrice di un'azienda municipalizzata, ritenuta dal tribunale remittente azienda dipendente dal comune, come tale rientrante nelle cause di ineleggibilità previste sotto il n. 11 del richiamato primo comma dell'art. 2.

Il secondo comma dell'art. 2 prevede che le cause di ineleggibilità non hanno effetto se l'interessato cessa dalle funzioni per dimissioni non oltre il giorno fissato per la presentazione delle candidature; a sua volta il quinto comma dispone che, entro cinque giorni dalla richiesta, la pubblica amministrazione debba adottare i provvedimenti relativi e che, in mancanza, le dimissioni accompagnate dalla effettiva cessazione dalle funzioni abbiano effetto dal quinto giorno successivo alla loro presentazione.

Ad avviso del giudice *a quo*, le disposizioni suddette sarebbero in contrasto con l'art. 3 della Costituzione in quanto creerebbero una ingiustificata disparità di trattamento fra coloro i quali versano in una ipotesi di ineleggibilità che viene meno solo in seguito a provvedimento della pubblica amministrazione, o comunque dopo il decorso di cinque giorni dalle dimissioni o dalla richiesta dell'interessato, e coloro i quali trovandosi in una condizione di ineleggibilità che non ha rapporti con la pubblica amministrazione (nn. 4, 9 e 10) possono farla cessare con effetto immediato all'atto della presentazione delle dimissioni. Vi sarebbe altresì una violazione dell'art. 51 della Costituzione attraverso «un'obbiettiva compromissione del diritto di elettorato passivo» derivante dalla necessità che la rimozione della causa di ineleggibilità avvenga «con congruo anticipo rispetto alla presentazione delle liste dei candidati».

2. — La questione sottoposta all'esame della Corte è circoscritta alla disposizione risultante dal combinato disposto del secondo e del quinto comma dell'art. 2, in forza del quale — come si è visto — le dimissioni dalla carica o ufficio che è causa di ineleggibilità hanno effetto dopo che la pubblica amministrazione abbia adottato i provvedimenti di sua competenza, (ed essa è tenuta a farlo entro cinque giorni dalla richiesta), ovvero, in difetto di essi, dal quinto giorno successivo alla presentazione delle dimissioni stesse. In buona sostanza si prospetta che sia costituzionalmente illegittima la previsione di detto termine di cinque giorni che viene, per dir così, ad anticipare quello del giorno fissato per la presentazione delle candidature.

Tanto risulta chiaramente dall'ordinanza di rimessione: ogni altra questione relativa alla causa di ineleggibilità la cui preesistenza non è controversa nel giudizio *a quo* è quindi estranea al tema sui cui questa Corte è chiamata a pronunciarsi.

3. — La difesa della parte ricorrente nel giudizio di merito ha eccepito l'inammissibilità della questione per tre motivi. Identica eccezione ha formulato l'Avvocatura generale dello Stato sotto il profilo dell'irrilevanza per motivi che coincidono col terzo di quelli prospettati dalla parte privata.

L'eccezione non può essere accolta.

L'ordinanza di rimessione è formulata in modo preciso ed è sufficientemente motivata: non ha quindi alcun fondamento il primo motivo con cui si prospetta l'inammissibilità per genericità e carenza assoluta di motivazione.

Parimenti inconsistente è il secondo motivo avanzato dalla difesa di parte, secondo cui la questione sarebbe irrilevante perché alle dimissioni degli amministratori di aziende municipalizzate si applicherebbero le disposizioni di cui all'art. 18 del d.P.R. n. 102 del 1986 che prevede la permanenza in carica dei predetti fino all'insediamento dei successori.

Il giudice *a quo*, al contrario, ha correttamente ritenuto che le norme censurate prevalgono comunque, configurandosi come «legge di carattere eccezionale a tutela del diritto di elettorato passivo costituzionalmente garantito».

Si sostiene, infine, anche dall'Avvocatura dello Stato, che la questione sarebbe in ogni caso irrilevante perché, ove anche venisse dichiarata l'illegittimità costituzionale della norma impugnata, la pronuncia non spiegherebbe efficacia nel caso di specie a causa del fatto «della mancata cessazione dalle funzioni, continuate» — così rileva l'Avvocatura — «a quanto emerge dall'ordinanza in epigrafe, anche dopo la proclamazione dell'elezione da parte dell'Ufficio elettorale». Siffatta affermazione non trova riscontro nel testo dell'ordinanza stessa. Il giudice *a quo* si limita a riportare «in fatto» la tesi del ricorrente secondo cui «malgrado la lettera di dimissioni, [l'eletto] non era cessato dalle funzioni entro la data dell'11 aprile 1990 stabilita per la presentazione della candidatura... né era cessato entro dieci giorni dal 12 giugno 1990 (data della sua proclamazione a consigliere comunale, da parte dell'ufficio elettorale centrale): giorno in cui la carica dal medesimo rivestita si sarebbe concretata, comunque in una causa di incompatibilità».

Ma tale tesi è contraddetta dalla successiva motivazione sulla rilevanza dove si afferma che l'eventuale pronunzia di illegittimità costituzionale della norma censurata renderebbe valida l'elezione essendo state presentate le dimissioni in tempo utile per rimuovere la causa di ineleggibilità. Tanto basta perché, anche sotto questo profilo, l'eccezione vada respinta.

4.1 — La questione è dunque ammissibile, ma non è fondata.

Non sussiste la dedotta violazione dell'art. 3 della Costituzione. È vero che tutti i soggetti che rivestono le cariche o gli uffici, elettivi o non, enunciati nel primo comma dell'art. 2 si trovano in eguale condizione di ineleggibilità; ma la differenziazione che viene a crearsi agli effetti della eliminazione della causa di ineleggibilità fra coloro la cui posizione ha carattere pubblico e coloro che ricoprono invece uffici ecclesiastici, ovvero soggetti a disciplina privatistica, non può essere ritenuta discriminatoria, trattandosi di situazioni non comparabili. Per la cessazione dalle cariche o uffici pubblici è, per regola generale, richiesta la presa d'atto ovvero l'accettazione da parte dell'amministrazione: il quinto comma dell'art. 2 ha dettato una disciplina speciale intesa a garantire in modo rigoroso l'operatività delle dimissioni mediante la determinazione di un termine brevissimo allo scadere del quale, se la pubblica amministrazione non ha adottato l'atto di sua competenza, le dimissioni hanno ugualmente l'effetto di far venir meno la causa di ineleggibilità. Misure analoghe non sono previste per coloro che versano nelle ipotesi di cui ai numeri 4, 9 e 10 (ecclesiastici e ministri di culto, legali rappresentanti e dirigenti di strutture convenzionate e di società per azioni), per i quali vanno quindi applicate le normative vigenti nelle rispettive materie, che peraltro non è detto siano più favorevoli nel senso dell'immediatezza o quanto meno della previsione di termini tassativi. Ma la differenza di regolamentazione discende come naturale conseguenza dalla diversità delle posizioni, e pertanto non dà luogo ad alcuna violazione del precetto contenuto nell'art. 3 della Costituzione.

4.2 — Non sussiste nemmeno violazione dell'art. 51 della Costituzione. Come si è visto, il giudice *a quo* prospetta «un'obbiettiva compromissione del diritto di elettorato passivo» per il fatto che il candidato debba presentare le dimissioni (dalla carica o dall'ufficio che costituisce causa di ineleggibilità) cinque giorni prima del termine di presentazione della lista per essere sicuro che le dimissioni abbiano effetto in tempo utile, anche in mancanza del provvedimento di accettazione ó di presa di atto da parte della pubblica amministrazione. «Ciò potrebbe realmente esporre l'interessato — così recita l'ordinanza di rimessione — all'evenienza della rinuncia alla propria carica ancor prima di acquisire la certezza dell'inserimento nella lista da lui prescelta». Ma tale rischio, è per così dire, *in re ipsa:* infatti il candidato deve comunque rimuovere la causa dell'ineleggibilità prima della presentazione della lista dei candidati, che — come è noto —, non può essere effettuata dal candidato stesso, ma soltanto da chi è a ciò abilitato dalle vigenti leggi sul procedimento elettorale.

Che il legislatore abbia usato del proprio potere in modo costituzionalmente corretto risulta dal richiamo ai principi enunciati nella sentenza di questa Corte n. 46 del 1969. In detta sentenza, dopo aver enunciato le regole relative alla determinazione delle cause di ineleggibilità, la Corte ha precisato, con riferimento alle ipotesi nelle quali rientra il caso cui il giudizio *a quo* si riferisce, che «è manifestamente ultroneo richiedere per far cessare l'ineleggibilità che le dimissioni di chi aspiri alla candidatura siano state accettate, senza d'altronde che alcun termine sia prescritto per l'accettazione», in quanto, in tali ipotesi, la eleggibilità finisce «per dipendere da un'estranea volontà, per giunta discrezionale almeno in ordine al quando». Ed in conclusione la predetta sentenza afferma che nella sua discrezionalità il legislatore «può variamente determinare, purché secondo criteri razionali, la data entro la quale deve verificarsi la cessazione della causa di ineleggibilità», che, in nessun caso, «può essere successiva a quella prescritta per l'accettazione della candidatura che rappresenta il primo atto di esercizio del diritto elettorale passivo». Alla luce di tali principi si deve riconoscere che il legislatore, prescrivendo alla pubblica amministrazione il termine di cinque giorni per adottare il provvedimento di accettazione e prevedendo espressamente che in mancanza di tale provvedimento le dimissioni hanno effetto dopo cinque giorni dalla presentazione, non è incorso in alcuna violazione dell'art. 51 della Costituzione.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 2, secondo e quinto comma, della legge 23 aprile 1981, n. 154 (Norme in materia di ineleggibilità ed incompatibilità alle cariche di consigliere regionale, provinciale, comunale e circoscrizionale e in materia di incompatibilità degli addetti al Servizio sanitario nazionale), sollevata in riferimento agli artt. 3 e 51 della Costituzione, dal Tribunale di Foggia con l'ordinanza in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 19 giugno 1991.

Il Presidente: GALLO
Il redattore: FERRI
Il cancelliere: MINELLI

Depositata in cancelleria il 5 luglio 1991.

Il direttore della cancelleria: MINELLI

91C0846

N. 310

Sentenza 19 giugno-5 luglio 1991

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Elezioni - Cause di ineleggibilità alla carica di sindaco - Ineleggibilità delle persone che abbiano riportato condanna superiore a sei mesi, anche se condizionalmente sospesa, per reato commesso nella qualità di pubblico ufficiale - Prospettata disparità di trattamento rispetto ad altre cariche elettive (deputato e senatore) per le quali è prevista l'eleggibilità nel caso di condanna a pena sospesa - Incidenza sul diritto di elettorato passivo - Esclusione, in considerazione della non comparabilità delle cariche elettive poste a raffronto - Non fondatezza della questione.

(D.P.R. 16 maggio 1960, n. 570, art. 6, ultimo cpv.).

(Cost., artt. 3 e 51).

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente: prof. Ettore GALLO;

Giudici: dott. Aldo CORASANITI, prof. Gabriele PESCATORE, avv. Ugo SPAGNOLI, prof. Francesco Paolo CASAVOLA, prof. Antonio BALDASSARRE, prof. Vincenzo CAIANIELLO, avv. Mauro FERRI, prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI, dott. Renato GRANATA, prof. Giuliano VASSALLI;

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 6, ultimo capoverso, del d.P.R. 16 maggio 1960, n. 570 (Testo unico delle leggi per la composizione e la elezione degli organi delle Amministrazioni comunali), promosso con ordinanza emessa l'11 dicembre 1990 dal Tribunale di Como sul ricorso in materia elettorale proposto da Charrey Franco per l'annullamento della delibera 19 luglio 1990 del Consiglio comunale di Campione d'Italia, iscritta al n. 111 del registro ordinanze 1991 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, n. 10, prima serie speciale, dell'anno 1991;

Visto l'atto di costituzione di Charrey Franco nonché l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

Udito nell'udienza pubblica del 4 giugno 1991 il Giudice relatore Mauro Ferri;

Udito l'Avvocato dello Stato Gaetano Zotta per il Presidente del Consiglio dei ministri;

Ritenuto in fatto

Con delibera del 19 luglio 1990 il Consiglio comunale di Campione d'Italia, preso atto dell'avvenuta decadenza di Charrey Franco dalla carica di sindaco a seguito di condanna penale irrevocabile alla pena di otto mesi di reclusione per il delitto di falso ideologico in atto pubblico con il beneficio della sospensione condizionale della pena (condanna da ultimo confermata con sentenza del 3 aprile 1990 della Corte di cassazione), eleggeva un nuovo Sindaco.

Il Charrey impugnava la delibera consiliare innanzi al Tribunale di Como chiedendone l'annullamento per non essersi verificata alcuna decadenza dalla carica di Sindaco; in subordine eccepiva l'illegittimità costituzionale dell'art. 271 del T.U. della legge comunale e provinciale del 1934, come sostituito dall'art. 4 della legge 1 giugno 1977 n. 286, nonché dell'art. 6, ultimo capoverso, del d.P.R. 16 maggio 1960 n. 570 per violazione degli artt. 3 e 51 Cost. (nonché anche dell'art. 97 Cost.).

Si costituiva la Prefettura di Como sostenendo, nel merito, l'infondatezza della questione di costituzionalità.

Il Tribunale di Como, con ordinanza dell'11 dicembre 1990, sollevava questione incidentale di legittimità costituzionale dell'art. 6, ultimo capoverso, del d.P.R. 16 maggio 1960 n. 570, in relazione agli artt. 3 e 51 della Costituzione.

Osservava il Tribunale, in ordine alla rilevanza della questione di costituzionalità, quanto segue:

a) L'art. 6, ultimo capoverso, del d.P.R. 16 maggio 1960 n. 570 (secondo cui non può essere nominato sindaco chi ha subito condanna, per qualsiasi reato commesso nella qualità di pubblico ufficiale o con abuso di ufficio, ad una pena restrittiva della libertà personale superiore a sei mesi) è ancora in vigore.

Non può giovare al ricorrente il disposto dell'art. 64, primo comma, lettera *c)*, della legge 8 giugno 1990 n. 142 (sul nuovo ordinamento delle autonomie locali), che — nell'abrogare l'art. 271 sopra cit. — non ha però travolto l'art. 6 cit., anche perché l'art. 31 della medesima legge riserva ad altro intervento legislativo la materia relativa alle elezione dei consigli comunali (e provinciali) e allo *status* dei componenti. Né rileva il successivo art. 40 che riguarda solo i poteri discrezionali di rimozione e sospensione degli amministratori locali attribuiti all'Autorità centrale.

b) La decadenza di diritto dalla carica di Sindaco opera anche in caso di sospensione condizionale della pena.

Vero è che l'art. 166 c.p., nel nuovo testo introdotto dalla legge 7 febbraio 1990 n. 19 estende gli effetti della sospensione condizionale della pena alle pene accessorie; ma la decadenza dalla carica di Sindaco non costituisce pena accessoria sia perché l'art. 6 cit. non la qualifica tale, sia perché l'istituto si atteggia a requisito negativo, per coloro che siano chiamati a far parte di organi elettivi, affinché sia tutelato il normale e corretto svolgimento del rapporto elettorale. Ove anche poi fosse da qualificare come effetto penale della condanna non sarebbe comunque estensibile per analogia il disposto dell'art. 166 del codice penale, considerato che il secondo comma di tale norma, nello stabilire che la condanna a pena sospesa non può costituire in alcun caso, di per sé sola, motivo d'impedimento all'accesso a posti di lavoro pubblici e privati, ha fatto salvi «i casi specificamente previsti dalla legge». D'altra parte la posizione di chi aspiri ad un impiego pubblico o privato è diversa da quella di chi aspiri ad una carica elettiva, essendo previsto solo nel primo caso un procedimento disciplinare all'esito del quale poter infliggere la misura sanzionatoria massima.

Il giudice *a quo* osservava poi in ordine alla non manifesta infondatezza della questione di costituzionalità:

vi è un'ingiustificata disparità di trattamento (art. 3 della Costituzione) ed un'irragionevole limitazione del diritto di accesso alle cariche elettive (art. 51 della Costituzione).

Per effetto della citata legge n. 19 del 1990 chi è condannato per un reato che comporta l'applicazione della pena accessoria dell'interdizione dai pubblici uffici, nel caso di concessione del beneficio della sospensione condizionale della pena, conserva (oltre all'elettorato attivo, anche) l'elettorato passivo e quindi può accedere a tutte le cariche elettive dello Stato e a (quasi) tutte quelle degli enti locali. Peraltro la legge 22 maggio 1980 n. 193, abrogando il n. 7 dell'art. 2 del T.U. delle leggi recanti norme per la disciplina dell'elettorato attivo e per la tenuta e la revisione delle liste elettorali (d.P.R. n. 223 del 1967), che escludeva per un periodo di cinque anni la capacità elettorale dei condannati per una serie di delitti, tra i quali il falso, ha soppresso la causa di perdita del diritto elettorale attivo (e passivo) che discendeva dalla condanna in quanto tale.

Pertanto, mentre prima della legge n. 19 del 1990 non poteva configurarsi alcuna disparità di trattamento, perché per tutti i condannati per reati comportanti l'applicazione della pena accessoria dell'interdizione dai pubblici uffici, ancorché fosse stato concesso il beneficio della sospensione condizionale della penà, veniva meno l'elettorato e l'eleggibilità, dopo l'entrata in vigore di tale legge, tutti coloro che godono della sospensione condizionale della pena non perdono in generale l'elettorato passivo (oltre che attivo) e quindi possono accedere alle più elevate cariche, quale ad es. quella di Presidente della Giunta regionale; rimane però preclusa soltanto la possibilità di essere nominati alla carica di sindaco e, in caso di precedente nomina, si verifica la decadenza di diritto, con conseguente irragionevole disparità di trattamento che non si giustifica con la diversa natura di tale carica.

2. — È intervenuto il Presidente del Consiglio dei Ministri, rappresentato dall'Avvocatura generale dello Stato, concludendo per l'infondatezza della questione sulla base dei seguenti rilievi:

a) La circostanza che la vigente normativa prescriva più rigorosi requisiti per l'accesso alla carica di sindaco, e per la permanenza in essa, rispetto ad altre cariche elettive non comporta alcuna illegittima disparità di trattamento.

Ciò in considerazione della natura e del carattere peculiare della carica stessa cui fanno capo rilevantissime funzioni (ad esempio come ufficiale di governo con potere di adozione di provvedimenti contingibili ed urgenti in materia di sanità, igiene, edilizia e polizia locale). D'altra parte l'art. 15 legge 19 marzo 1990 n. 55 (che ha dettato disposizioni per la prevenzione della delinquenza di tipo mafioso) ha previsto consimili ipotesi di ineleggibilità, sospensione e decadenza anche dalle cariche di presidente della giunta regionale e di assessore regionale.

b) Non sussiste neppure la violazione dell'art. 51 Cost., che riserva alla legge la determinazione dei requisiti di volta in volta necessari per l'ammissione a pubbliche cariche elettive; tali requisiti possono anche essere negativi, quale quello (diretto ad assicurare la trasparenza e la correttezza dell'attività del sindaco) di non essere incorso in una sentenza irrevocabile di condanna per particolari tipi di reati.

3. — Con ordinanza pronunciata nell'udienza del 4 giugno 1991, questa Corte dichiarava inammissibile, per tardività, la costituzione in giudizio della parte privata Charrey.

Considerato in diritto

1. — Il Tribunale di Como ha sollevato questione di legittimità costituzionale, in relazione agli artt. 3 e 51 della Costituzione, dell'art. 6, ultimo capoverso, del d.P.R. 16 maggio 1960, n. 570. Tale norma stabilisce che non può essere nominato sindaco chi ha riportato condanna superiore a sei mesi per reato commesso nella qualità di pubblico ufficiale o con abuso d'ufficio, e non inferiore a un anno per qualsiasi altro delitto.

Secondo la prospettazione del tribunale remittente, la norma si porrebbe in contrasto con l'art. 3 della Costituzione per ingiustificata disparità di trattamento rispetto ad altre cariche pubbliche elettive quali quelle di deputato o senatore, di consigliere regionale, provinciale o comunale: infatti in seguito all'art. 4 della legge 7 febbraio 1990, n. 19, che ha sostituito l'art. 166 del codice penale, la sospensione condizionale della pena si estende anche alle pene accessorie con la conseguenza che i condannati per delitti che comportano l'interdizione dai pubblici uffici, se beneficiano della sospensione condizionale, rimangono eleggibili alle cariche anzidette e, in linea generale, a qualsiasi altra carica pubblica; tuttavia in forza della norma censurata, che si configura come legge speciale, sono ineleggibili alla carica di sindaco e, se la condanna definitiva interviene successivamente alla elezione, incorrono nella decadenza *ope legis* dalla carica medesima.

La irrazionalità e il carattere ingiustamente discriminatorio della norma anzidetta — sempre ad avviso del giudice *a quo* — concreterebbe anche una violazione dell'art. 51, primo comma, della Costituzione.

2. — La questione non è fondata.

L'art. 6 del d.P.R. n. 570 del 1960 stabilisce che non può essere nominato sindaco chi si trova in una serie di condizioni successivamente elencate, l'ultima delle quali consiste, come si è detto, nell'avere riportato condanna per qualsiasi reato commesso nella qualità di pubblico ufficiale o con abuso d'ufficio ad una pena restrittiva della libertà personale superiore a sei mesi, ovvero per qualsiasi altro delitto, alla pena della reclusione non inferiore ad un anno.

Chi si trova in siffatta condizione viene pertanto ad essere colpito da una vera e propria incapacità legale ad assumere l'ufficio di sindaco, incapacità che cessa soltanto in seguito a riabilitazione. Trattasi evidentemente di una legge speciale che si riferisce ad una carica pubblica che è sì elettiva, ma elettiva di secondo grado, disciplinata quindi in modo distinto e autonomo rispetto ai requisiti prescritti per la eleggibilità alle Assemblee primarie cui si accede per elezione diretta, siano esse la Camera dei deputati e il Senato, ovvero i Consigli regionali, provinciali e comunali.

Tale normativa concernente il sindaco risale molto indietro nel tempo, e, almeno per quanto riguarda l'ultimo capoverso dell'art. 6, è la riproduzione pressoché letterale di precedenti testi legislativi. La si trova infatti nell'ultimo capoverso dell'art. 146 del Testo Unico approvato con regio decreto 4 febbraio 1915, n. 148, punto d'arrivo dell'elaborazione legislativa dello Stato liberale in materia di comuni e province. Ma anche il Testo Unico della legge comunale e provinciale approvato con regio decreto 3 marzo 1934 n. 383, in pieno ventennio fascista, riproduce all'art. 46, ultimo capoverso, n. 11 la medesima disposizione, naturalmente riferita al Podestà o al Vice Podestà, che pure erano nominati dall'autorità governativa (ministro dell'interno o prefetto), di guisa che si sarebbe anche potuto ritenere superfluo stabilire per legge in tali casi il divieto di nomina.

Caduto il regime autoritario, il decreto legislativo luogotenenziale 7 gennaio 1946, n. 1, disponendo la ricostituzione delle amministrazioni comunali su base elettiva, ripristinò sostanzialmente, nell'art. 7, l'art. 146 del Testo Unico del 1915. E identica norma è rimasta nell'art. 6 del Testo Unico approvato (in seguito a delega legislativa conferita dall'art. 21 della legge 24 febbraio 1951, n. 84) con d.P.R. 5 aprile 1951, n. 203, riprodotto infine in identico tenore nell'art. 6 del Testo Unico approvato con d.P.R. 16 maggio 1960, n. 570. Vale la pena poi di sottolineare che la legge 23 aprile 1981, n. 154 che ha disciplinato organicamente la normativa concernente l'eleggibilità a consigliere regionale, provinciale, comunale e circoscrizionale, abrogando esplicitamente le disposizioni precedenti, nulla ha innovato per quanto riguarda le norme sopraricordate che attengono specificamente ai requisiti richiesti per essere eletto sindaco.

3. — Resta perciò confermato il carattere assolutamente speciale della normativa anzidetta che costituisce eccezione alla regola generale, valida ugualmente in linea di principio per le elezioni di secondo grado, per cui chi è elettore è anche eleggibile.

La ragione di tale speciale disciplina va ricercata nelle caratteristiche particolari che contraddistinguono la carica di sindaco.

Infatti al sindaco sono attribuite, insieme alle importantissime funzioni propriamente attinenti alle competenze del comune quale ente di autonomia locale (art. 36 della legge 8 giugno 1990 n. 142: «ordinamento delle autonomie locali»), ulteriori funzioni di competenza statale, nell'esercizio delle quali il sindaco agisce come ufficiale del governo: tali funzioni già preesistenti nell'ordinamento dello Stato liberale (vedi il citato Testo Unico n. 148 del 1915) sono oggi regolate dall'art. 38 della legge n. 142 citata. Per apprezzare appieno l'importanza e la delicatezza di dette attribuzioni basterà ricordare, fra quelle elencate nel citato art. 38, la disposizione del secondo comma concernente i provvedimenti contingibili e urgenti in materia di sanità ed igiene, edilizia e polizia locale. Ma oltre a queste vanno menzionate le funzioni attribuite al sindaco da leggi speciali in ordine alla tenuta dei registri di stato civile e di popolazione, agli adempimenti in materia elettorale, di leva militare e di statistica, in materia di pubblica sicurezza e di polizia giudiziaria, ed altre menzionate nel predetto art. 38. Trattasi, come osserva l'Avvocatura dello Stato, di poteri che incidono direttamente sullo svolgimento delle attività e sugli interessi primari della comunità locale. Ne deriva come non sia configurabile, sotto il profilo della disparità di trattamento, il raffronto con altre cariche pubbliche elettive anche al più alto livello politico, per le quali il legislatore si è in genere attenuto al principio secondo cui, salvo il requisito dell'età nel caso del Parlamento, l'elettorato passivo coincide con l'elettorato attivo.

Per le medesime considerazioni attinenti all'importanza, delicatezza e peculiarità dei poteri attribuiti e delle funzioni esercitate non può nemmeno tacciarsi di irragionevolezza la scelta operata dal legislatore di mantenere la rigorosa normativa preesistente in ordine ai requisiti per l'eleggibilità a sindaco, nonostante sia stata effettuata direttamente o indirettamente una revisione «liberalizzatrice» in materia di godimento del diritto all'elettorato attivo, e conseguentemente anche passivo (vedi in proposito la legge 22 maggio 1980 n. 193 che ha abrogato il numero 7 del primo comma dell'art. 2 del Testo Unico delle leggi recanti norme per la disciplina dell'elettorato attivo, approvato con d.P.R. 20 marzo 1967 n. 223 e la legge 7 febbraio 1990 n. 19, già ricordata, che con l'art. 4 ha sostituito l'art. 166 del codice penale).

Si deve pertanto concludere che nella norma in esame non è ravvisabile alcuna violazione dell'art. 3 della Costituzione.

4. — Quanto al secondo profilo prospettato dal tribunale remittente, vale a dire l'incostituzionalità della norma per contrasto con l'art. 51 della Costituzione, le argomentazioni in precedenza svolte valgono ad escluderne la fondatezza.

Invero, una volta riconosciuto che le limitazioni speciali previste per escludere l'eleggibilità a sindaco di chiunque abbia riportato condanne per determinati reati a determinate pene detentive non costituiscono una ingiustificata disparità di trattamento rispetto ad altre cariche elettive non comparabili, né sono caratterizzate da irragionevolezza, ne consegue che le predette limitazioni non contraddicono nemmeno l'art. 51 della Costituzione. È infatti insegnamento costante di questa Corte che, fermo restando essere l'eleggibilità la regola e l'ineleggibilità l'eccezione, la legge che determina i requisiti necessari, sia in positivo che in negativo, non è censurabile sul piano della legittimità costituzionale, purché le cause di ineleggibilità in rapporto alle diverse cariche rispondano a motivi di pubblico interesse e siano contenute in limiti razionali: non può dirsi sicuramente che tali canoni non siano stati rispettati dalla norma in esame.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 6, ultimo capoverso, del d.P.R. 16 maggio 1960 n. 570 (Testo Unico delle leggi per la composizione e la elezione degli organi delle Amministrazioni comunali) sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 51 della Costituzione, dal Tribunale di Como con l'ordinanza in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 19 giugno 1991.

Il Presidente: GALLO

Il redattore: FERRI

Il cancelliere: MINELLI

Depositata in cancelleria il 5 luglio 1991.

Il direttore della cancelleria: MINELLI

91C0847

N. 311

Sentenza 19 giugno-5 luglio 1991

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Processo penale - Vecchio codice - Procedimento di revisione - Imposizione al giudice della revisione dell'obbligo di confermare la sentenza di condanna ove si verifichi una situazione di insufficienza probatoria *ex* art. 479, terzo comma, del c.p.p. 1930 - Ingiustificata disparità di trattamento, con incidenza sul diritto di difesa, rispetto ai condannati il cui giudizio di revisione sia stato trattato secondo le norme del nuovo codice, prevedenti, nel caso di insufficienza probatoria, la possibilità di ottenere una assoluzione con formula ampia - Esclusione in considerazione dell'applicabilità anche ai giudizi di revisione trattati secondo le norme dell'abrogato codice delle nuove norme concernenti le formule di proscioglimento con conseguente possibilità di far luogo al giudizio di revisione anche nel caso in cui si verifichi una situazione di insufficienza probatoria - Non fondatezza della questione nei sensi di cui in motivazione.

(C.P.P. 1930, art. 566 secondo comma).

(Cost., artt. 3 e 24).

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente: dott. Aldo CORASANITI;

Giudici: dott. Francesco GRECO, prof. Gabriele PESCATORE, avv. Ugo SPAGNOLI, prof. Francesco Paolo CASAVOLA, prof. Antonio BALDASSARRE, prof. Vincenzo CAIANIELLO, avv. Mauro FERRI, prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI, dott. Renato GRANATA, prof. Giuliano VASSALLI;

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 566, secondo comma, del codice di procedura penale del 1930, promosso con ordinanza emessa il 22 dicembre 1990 dalla Corte di Assise di appello di Venezia nel procedimento penale a carico di Carlotto Massimo, iscritta al n. 197 del registro ordinanze 1991 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 14, prima serie speciale, dell'anno 1991;

Visti gli atti di costituzione di Carlotto Massimo, Magello Carlo, Rossi Maria Giuseppina, nonché l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

Udito nell'udienza pubblica del 4 giugno 1991 il Giudice relatore Giuliano Vassalli;

Uditi gli avvocati Rodolfo Bettiol e Giorgio Tosi per Carlotto Massimo, Piero Longo per Magello Carlo, Franco Antonelli per Rossi Maria Giuseppina e l'Avvocato dello Stato Paolo Di Tarsia di Belmonte per il Presidente del Consiglio dei ministri;

Ritenuto in fatto

1. — La Corte di Assise di appello di Venezia, chiamata a giudicare in sede di rinvio sulla istanza di revisione proposta dai difensori di Massimo Carlotto, ha sollevato, con ordinanza del 22 dicembre 1990, questione di legittimità costituzionale «dell'art. 566, secondo comma, del codice di procedura penale del 1930, in relazione agli artt. 3 e 24 della Costituzione, nella parte in cui la norma denunciata impone al giudice della revisione di confermare la sentenza di condanna, anche nel caso in cui gli elementi (o alcuni di essi), per i quali fu ammessa la revisione, siano risultati fondati o pienamente provati ed essi, valutati unitariamente agli elementi raccolti nel corso del processo, realizzino la situazione probatoria, non sufficiente per una condanna, di cui all'art. 479, comma 3° c.p.p. 1930».

La Corte rimettente ha così sintetizzato la vicenda processuale dalla quale ha tratto origine il giudizio *a quo*.

A seguito dell'omicidio aggravato consumato in Padova ai danni di Margherita Magello, Massimo Carlotto veniva tratto a giudizio, quale autore materiale del crimine, davanti alla Corte di assise di Padova e da questa assolto per insufficienza di prove con sentenza del 5 maggio 1978. Interposto gravame da parte del pubblico ministero, la Corte di assise di appello di Venezia riformava la sentenza di primo grado e, riconosciuta la responsabilità del Carlotto in ordine al delitto ascrittogli, lo condannava alla pena di anni 18 di reclusione.

La sentenza diveniva irrevocabile il 19 dicembre 1982, essendo stato rigettato dalla Corte di cassazione il ricorso proposto dall'imputato avverso la sentenza del giudice di appello.

Il 20 giugno 1988, la difesa del condannato ha proposto istanza di revisione davanti alla Suprema Corte, deducendo tre elementi di prova. Delibata favorevolmente «l'evidenza» e la «novità» delle prove, con sentenza del 30 gennaio 1989, la Corte di cassazione ha annullato la sentenza di condanna e ha rinviato per nuovo giudizio alla Corte di assise di appello di Venezia, odierna rimettente.

Instaurato il giudizio rescissorio (la cui prima udienza è stata celebrata il 20 ottobre 1989) e all'esito di copiosa attività svolta in sede di rinnovazione del dibattimento, la Corte rimettente è pervenuta alla conclusione di ritenere che dei tre elementi di prova dedotti a fondamento della istanza di revisione, solo il primo sia rimasto pienamente provato; ma tale circostanza, valutata congiuntamente agli altri elementi favorevoli al condannato emersi nel corso del processo, ha indotto la Corte a ritenere, conclusivamente, che il complessivo quadro probatorio determina una «condizione di insuperabile incertezza obiettiva che legittimerebbe una lettura della prospettazione accusatoria in termini di insufficienti prove per condannare». Tenuto conto, quindi, dei limiti posti dal legislatore del 1930 all'istituto della revisione, l'unica statuizione possibile dovrebbe essere la conferma nella sentenza di condanna, posto che l'art. 566, secondo comma, del codice abrogato non prevede la formula dubitativa tra le ipotesi di assoluzione.

La difesa del condannato, si precisa nella ordinanza, nel sollevare eccezione di illegittimità costituzionale della norma impugnata, ha sostenuto che l'art. 254 del decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, recante le norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del nuovo codice di rito, avrebbe abrogato nella sua interezza l'art. 479 del codice di procedura penale del 1930, sicché la formula del dubbio non potrebbe essere utilizzata neppure in negativo agli effetti di quanto previsto dall'art. 566, secondo comma, dello stesso codice. Ma una simile tesi è stata disattesa dal giudice *a quo* in quanto, avendo le Sezioni unite della Corte di cassazione affermato, con sentenza del 3 febbraio 1990, che le disposizioni transitorie del nuovo codice non si applicano al procedimento di revisione, ne consegue che anche l'art. 254 del citato decreto legislativo n. 271 del 1989 non può incidere sul precetto sancito dall'art. 566, secondo comma, c.p.p. 1930.

Delibando la «fondatezza» della eccezione di costituzionalità, la Corte rimettente ha osservato che, alla luce della ricordata sentenza delle Sezioni unite, se ne deve concludere che, nel caso in cui l'istanza di revisione sia stata presentata alla Corte di cassazione prima della entrata in vigore del nuovo codice e, sempre prima di tale data, la Corte non ne abbia iniziato la trattazione, vanno applicate le norme del nuovo codice. Sicché — osserva la Corte rimettente — se il Carlotto avesse presentato l'istanza di revisione dopo l'entrata in vigore del codice ovvero la Corte di cassazione avesse trattato l'istanza successivamente a quella data, il Carlotto dovrebbe essere in base alle nuove norme assolto, tenendo conto della insufficienza di prove risultata all'esito del giudizio rescissorio.

Tutto ciò premesso, il giudice *a quo* osserva che, se il legislatore è libero di calibrare ipotesi specifiche in presenza delle quali può essere rimossa l'intangibilità del giudicato, non gli è consentito, però, travalicare dalla discrezionalità nel mero arbitrio e, quindi, determinare una ingiustificata disparità di trattamento. Analogamente, sempre al legislatore è riservato il potere di dettare la disciplina transitoria nel caso di successione nel tempo di norme processuali; tuttavia, rileva l'ordinanza, poiché è assente qualsiasi norma che regoli il regime transitorio nel procedimento di revisione e dovendosi, pertanto, fare appello alla disciplina generale sancita dall'art. 245 del decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, si genera una irragionevole disparità di trattamento tra condannati ammessi alla revisione, nel senso che «a parità di condizioni temporali (sentenza di condanna pronunciata prima dell'entrata in vigore del nuovo codice) e situazioni probatorie caratterizzate da incertezza, l'assoluzione del condannato è fatta dipendere, non già da una situazione rigorosamente predeterminata dalla legge, bensì dalla circostanza, meramente estrinseca e contingente, che la Corte di cassazione abbia iniziato la concreta trattazione del procedimento di revisione della sentenza (pronunciata prima della entrata in vigore del nuovo codice di rito) prima o dopo la data del 24 ottobre 1989».

Si deduce, quindi, oltre che la violazione del principio di uguaglianza, anche la violazione del principio di inviolabilità del diritto di difesa, apparendo quest'ultimo «del tutto impedito e frustrato... con riferimento alla giuridica impossibilità di provare, nel giudizio di revisione, l'insufficienza o la contraddittorietà della prova».

2. — Nel giudizio è intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dalla Avvocatura Generale dello Stato, chiedendo che la questione sia dichiarata inammissibile. Nell'atto di intervento, l'Avvocatura osserva che la sentenza delle Sezioni unite della Corte di cassazione del 3 febbraio-16 marzo 1990, alla quale, pure, il rimettente ha fatto riferimento, chiarisce in modo assolutamente inequivoco che al procedimento di revisione non si applica la disciplina transitoria prevista dal titolo III del decreto legislativo n. 271 del 1989, con la conseguenza che gli atti da compiere al momento della entrata in vigore del nuovo codice, sono disciplinati dalla nuova legge in base al principio *tempus regit actum*. Tuttavia, e limitatamente alla individuazione del giudice competente, tale principio soffre un temperamento in ossequio all'altro della *perpetuatio iurisdictionis*, per il quale la competenza resta radicata davanti al giudice indicato dalla normativa abrogata se lo stesso, al momento della successione delle norme, abbia già concretamente iniziato la trattazione del procedimento. L'unica eccezione, dunque, alla immediata applicazione della

nuova disciplina, è rappresentata dalla competenza, sicché — afferma l'Avvocatura — nel caso di specie trova applicazione non l'art. 566 del codice abrogato, ma l'art. 631 del nuovo codice, con tutto quel che ne consegue sul piano della rilevabilità del dubbio ai fini della revoca della sentenza di condanna.

La questione, pertanto, conclude l'Avvocatura, è, prima che infondata, irrilevante, in quanto la norma denunciata non troverebbe applicazione nel giudizio *a quo*.

3. — Costituitasi in giudizio, la difesa del condannato ha sostenuto che la più volte richiamata sentenza delle Sezioni unite prende essenzialmente in considerazione il punto della competenza avendo riguardo alla fase rescindente, mentre alla fase rescissoria, tenuto conto della sua natura di procedimento di cognizione, devono applicarsi — come in effetti è avvenuto, salvo che per la formula di assoluzione — le norme transitorie del nuovo codice. Poiché l'art. 245 di tali norme stabilisce che nei procedimenti in corso alla data di entrata in vigore del nuovo codice, che proseguono con l'applicazione delle norme anteriormente vigenti, si osserva, fra le altre, la disposizione dell'art. 254, e considerato che in tale articolo si stabilisce che le sentenze di proscioglimento possono essere pronunciate solo con le formule previste dal codice (tra le quali, come è noto, non compare più la formula dubitativa), se ne desume l'abrogazione dell'art. 479, terzo comma, del codice del 1930 e la modifica, quanto al suo contenuto sostanziale, dell'art. 566, secondo comma, dello stesso codice.

In via principale, quindi, la difesa del condannato chiede dichiararsi che nei procedimenti della specie trovino applicazione la regola di giudizio e la formula assolutoria prevista dagli artt. 631 e 530 del nuovo codice di rito, stante la lettura che deve farsi dell'art. 566, secondo comma, del codice abrogato; in via gradata, sollecita l'accoglimento della eccezione di illegittimità costituzionale sollevata nel giudizio *a quo*.

Con una diffusa memoria depositata il 21 maggio 1991, i medesimi difensori hanno poi sviluppato analiticamente l'assunto secondo il quale non è possibile distinguere tra formula della sentenza e regola di giudizio, giacché altrimenti il giudice si troverebbe a dover utilizzare una regola di cui manca la formula terminativa, e da ciò hanno desunto che la modifica o la eliminazione della formula comporta la modifica o la eliminazione della regola. Dal fatto che non può darsi formula senza regola e viceversa, consegue necessariamente — si afferma nella memoria — che anche alla «revisione transitoria» si applica l'art. 254 del decreto legislativo n. 271 del 1989. In conclusione, l'art. 245 dello stesso decreto, nell'elencare una serie di norme indistintamente applicabili ai «procedimenti in corso alla data di entrata in vigore del codice» (compresi, quindi, quelli pendenti davanti alla Corte di cassazione o in sede di rinvio anche a seguito di revisione), indica esplicitamente l'art. 254, la cui operatività deve ritenersi estesa a tutto l'arco della vicenda processuale e a tutti i processi pendenti. Sicché la regola stabilita dal codice del 1930, secondo la quale l'insufficienza di prove precludeva la revisione, è stata sostituita da quella opposta, in virtù della quale il giudicato può essere travolto anche da una prova insufficiente e contraddittoria.

4. — Nel giudizio di costituzionalità si sono costituite anche le parti civili Maria Giuseppina Rossi e Carlo Magello. Nei rispettivi atti di costituzione, identici nel contenuto, è stata anzitutto dedotta l'inammissibilità della questione, sul presupposto che le norme eventualmente da denunciare dovevano essere gli artt. 245 e 254 del decreto legislativo n. 271 del 1989; in subordine, è stato chiesto che la questione venga dichiarata infondata. Si è osservato, in proposito, che l'art. 566 del codice abrogato non viola gli artt. 3 e 24 della Costituzione, anche se posto a raffronto con la diversa disciplina dettata dal nuovo codice; e ciò «in ragione delle profonde, ma non irragionevoli, diversità di struttura del processo inquisitorio rispetto a quello accusatorio e della diversa valenza nell'uno e nell'altro caso del valore attribuito al giudicato».

Considerato in diritto

1. — La Corte di assise d'appello di Venezia dubita che l'art. 566, secondo comma, del codice di procedura penale del 1930 sia compatibile con gli artt. 3 e 24 della Costituzione, nella parte in cui impone al giudice della revisione la conferma della sentenza di condanna, anche quando gli elementi (o alcuni di essi), per i quali fu ammessa la revisione, siano risultati fondati o pienamente provati e gli stessi, valutati unitariamente agli altri elementi raccolti nel processo, realizzino la situazione probatoria, non sufficiente per una condanna, a norma dell'art. 479, terzo comma, del codice di procedura penale del 1930.

2. — Sia il rimettente che l'Avvocatura Generale dello Stato hanno posto in risalto, per sostenere la rispettiva ed antitetica ricostruzione del quadro normativo applicabile nel giudizio *a quo*, singole affermazioni contenute in una recente sentenza delle Sezioni unite della Corte di cassazione (Cass., Sez. un., 3 febbraio 1990, n. 1), così isolando fra loro, all'interno del tessuto argomentativo in cui si articola quella pronuncia, aspetti parziali, che, al contrario, si sostengono solo nell'alveo di una lettura unitaria.

L'eccezione di inammissibilità per irrilevanza sollevata dalla Avvocatura Generale dello Stato si fonda, infatti, sull'assunto, paradigmaticamente enucleato dalla sentenza della Corte di cassazione ora ricordata, secondo il quale nel procedimento di revisione non si applica la disciplina transitoria prevista dal titolo terzo del decreto legislativo n. 271 del 1989, con la conseguenza che gli atti da compiere al momento della entrata in vigore del nuovo codice sono disciplinati dalla nuova legge in base al principio *tempus regit actum*. Tale principio — sostiene l'Avvocatura — soffre un temperamento in ossequio all'altro della *perpetuatio iurisdictionis*, per il quale la competenza resta radicata davanti al giudice indicato dalla normativa abrogata se lo stesso, al momento della successione delle norme, abbia già concretamente iniziato la trattazione del procedimento. L'unica eccezione, dunque, alla immediata applicazione della nuova disciplina — conclude l'Avvocatura — è rappresentata dalla competenza, sicché, nel caso di specie, trova applicazione non l'art. 566 del codice abrogato, ma l'art. 631 del nuovo codice, con l'ovvio epilogo di rendere rilevante la situazione del dubbio ai fini della revoca della sentenza di condanna.

3. — La tesi della Avvocatura non può essere condivisa, giacché essa, non dando sufficiente risalto alle conclusioni cui è pervenuta la Corte regolatrice, omette di trarne le necessarie conseguenze sul piano logico-sistematico. Chiamata infatti a dirimere un contrasto giurisprudenziale insorto proprio su tale aspetto, la Corte a Sezioni unite ha statuito che per ritenere operante il principio della *perpetuatio iurisdictionis* non può farsi riferimento alla semplice presentazione di un'istanza, «ma è necessario che il giudice al quale l'istanza è rivolta ne abbia iniziato concretamente la trattazione prima dell'entrata in vigore delle nuove norme», sicché, ove «l'istanza di revisione sia stata presentata alla Corte di cassazione in data anteriore alla entrata in vigore del nuovo codice di procedura penale, ma la Corte non ne abbia, prima di tale data, iniziato la trattazione, si rendono applicabili le norme del nuovo codice di rito». La conclusione inversa, dunque, si impone ove sia data l'ipotesi reciproca: vale a dire che se la Corte di cassazione ha iniziato a trattare l'istanza di revisione prima dell'entrata in vigore del nuovo codice di rito, *ibi et finem accipere debet*, sicché il giudizio, ormai iniziato, resta radicato sino al suo esaurirsi davanti al giudice competente secondo le norme anteriormente vigenti.

4. — Ma una volta ammessa la validità del principio della *perpetuatio iurisdictionis*, ne consegue che il giudice «prorogato» nella competenza deve applicare il rito proprio di quel tipo di giudizio che è stato «prorogato»: se la competenza, quindi, deve essere riconosciuta alla Corte di cassazione quando questa ha «ritenuto» l'istanza prima del 24 ottobre 1989, ne deriva che la stessa Corte deve procedere al giudizio rescindente secondo le norme del vecchio codice; e sempre il vecchio codice deve applicare il giudice di rinvio in fase rescissoria.

Qualora, invece, si volesse aderire alla tesi della Avvocatura portandola al naturale epilogo, le conseguenze sarebbero davvero paradossali: se per ipotesi, infatti, la Corte di cassazione avesse iniziato la trattazione della istanza prima del 24 ottobre 1989 ma avesse dovuto assumere la decisione dopo tale data, osservando rigorosamente il principio *tempus regit actum* non vi sarebbe «un codice» applicabile in quel momento; non il vecchio, infatti, essendo lo stesso ormai abrogato, ma neppure il nuovo, visto che per quest'ultimo la cognizione della revisione è devoluta solo alla Corte di appello. È proprio la *perpetuatio iurisdictionis*, quindi, ad evidenziare come, salvo le deroghe previste dalla disciplina transitoria, sia assegnata ultravigenza a tutte le norme che attengono a «quella» giurisdizione (e, quindi, all'intero rito applicabile) e non solo — riduttivamente — alle regole sulla competenza.

5. — D'altra parte, che non si tratti solo di un problema di competenza, è reso evidente dal fatto che la «nuova» revisione presenta peculiarità che vanno ben oltre la semplice individuazione di un diverso giudice chiamato a pronunciarsi sulla istanza. Tra le non poche differenze, infatti, che connotano la disciplina della revisione dettata dagli artt. 629 e seguenti del nuovo codice rispetto a quanto prevedevano gli artt. 553 e seguenti del codice abrogato, la prima, e più appariscente, attiene alla mutata dinamica del procedimento ed alla soppressione della struttura bifasica che ne caratterizzava le cadenze sotto la vigenza del codice del 1930. In luogo, infatti, della precedente dicotomia tra la fase rescindente, devoluta alla cognizione della Corte di cassazione e la fase rescissoria attribuita al giudice di merito individuato in ragione delle varie ipotesi descritte dall'art. 561, secondo comma, del codice del 1930, il nuovo codice assegna il vaglio sulla ammissibilità della richiesta e la conseguente cognizione del merito alla corte di appello nel cui distretto si trova il giudice che ha pronunciato la sentenza di condanna di primo grado. Muta, quindi, rispetto al passato sistema, non solo il criterio di determinazione della competenza, ma la stessa struttura del procedimento, ormai «unificato» nelle sue cadenze davanti ad un solo giudice (la corte di appello) individuato *ratione loci* nei modi di cui si è detto.

Anche per ciò che attiene al rito applicato in sede «rescissoria» non mancano significative diversità tra il vecchio e il nuovo impianto codicistico. Mentre, infatti, l'art. 565, ultimo comma, del codice abrogato stabiliva che «quando il giudizio è stato rinviato ad un giudice di appello, questi provvede in ogni caso alla rinnovazione totale del dibattimento», l'art. 636, secondo comma, del nuovo codice, in luogo della rinnovazione della istruzione

dibattimentale, stabilisce che nel giudizio di revisione si applicano le disposizioni previste per il giudizio di primo grado «in quanto siano applicabili e nei limiti delle ragioni indicate nella richiesta di revisione», giustificandosi tale scelta — precisa la Relazione al progetto preliminare — con la ritenuta «necessità, nei limiti dettati dalla richiesta di revisione, di svolgere tutte le attività istruttorie necessarie, che non sono proprie di un giudice di appello».

Ma l'aspetto che maggiormente risalta ai fini del presente giudizio concerne le «formule» con le quali può essere prosciolto il condannato in sede di revisione. Stabiliva, infatti, l'art. 566, secondo comma, del codice abrogato che il giudice poteva assolvere nel giudizio di rinvio soltanto quando avesse ritenuto la sussistenza di «una causa di assoluzione ai sensi della prima parte o terzo capoverso dell'articolo 479», dovendo in ogni altro caso confermare la sentenza di condanna: sicché quest'ultimo epilogo era imposto, qualora il giudice fosse pervenuto alla conclusione di ritenere applicabile nella specie la formula del dubbio, prevista dall'art. 479, secondo capoverso, dello stesso codice. Essendo scomparsa tale formula dal nuovo codice, coerentemente stabilisce l'art. 631 che gli elementi in base ai quali si chiede la revisione devono «essere tali da dimostrare, se accertati, che il condannato deve essere prosciolto a norma degli articoli 529, 530 o 531». Poiché l'art. 530, secondo comma, stabilisce a sua volta che «il giudice pronuncia sentenza di assoluzione anche quando manca, è insufficiente o è contraddittoria la prova che il fatto sussiste, che l'imputato lo ha commesso, che il fatto costituisce reato o che il reato è stato commesso da persona imputabile», ne consegue che, in presenza di una prova insufficiente o contraddittoria, la revisione, esclusa dal vecchio codice, viene ad essere nel nuovo testualmente ammessa.

È, quindi, proprio l'assoluta diversità di regime che connota l'istituto della revisione nel vecchio e nel nuovo codice a non poter sopportare la meccanica sovrapposizione di disciplina che verrebbe ineluttabilmente a scaturire ove fosse rigorosamente osservato il principio *tempus regit actum*, dal momento che, al contrario, sono proprio i parametri costituzionali invocati dal rimettente ad imporre una lettura delle norme che consenta di ritenere applicabili i necessari istituti di raccordo intertemporale previsti dal titolo III del decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271. Sicché, anche per questa via, deve pervenirsi alla conclusione di ritenere applicabile la disciplina transitoria.

6. — A questa conclusione, d'altra parte, deve pervenirsi anche sulla base di argomenti testuali. Occorre infatti rilevare, a tale riguardo, che se, da un lato, la tipologia degli atti, al cui previo compimento l'art. 241 delle disposizioni transitorie del nuovo codice subordina l'applicazione delle norme anteriormente vigenti, appare esaurire la rassegna dei diversi epiloghi che definiscono la fase istruttoria, ciò non toglie che anche il giudizio di revisione pendente alla data di entrata in vigore del nuovo codice debba essere a pieno titolo annoverato fra i «procedimenti in corso che si trovano in una fase diversa da quella istruttoria», ai quali, pure, è significativamente dedicata la rubrica dell'articolo ora ricordato. In altri termini, se il compimento di taluni atti tipici costituisce il presupposto necessario perché il procedimento prosegua con l'osservanza delle norme anteriormente vigenti e se, ancora, tali atti valgono a segnalare la conclusione della fase istruttoria, ne deriva che gli stessi rappresentano il requisito «minimo» — rispetto agli ulteriori stadi del processo — che determina l'ultravigenza del vecchio regime, senza peraltro esaurire la portata del principio: sicché, ove il procedimento in corso alla data di entrata in vigore del nuovo codice si trovi in una fase diversa da quella istruttoria perché è la fase stessa a difettare, come nel caso del giudizio di revisione, il procedimento medesimo deve proseguire con l'osservanza delle norme anteriormente vigenti, salvo le deroghe espressamente previste dal titolo III del decreto legislativo n. 271 del 1989.

Né è possibile far leva, come mostra di fare il rimettente, sulla considerazione che, inquadrandosi la revisione al di fuori del procedimento di cognizione propriamente detto, la stessa non potrebbe iscriversi nel novero dei procedimenti rispetto ai quali può trovare applicazione l'art. 241 delle disposizioni transitorie, con la conseguenza di rendere inoperanti le disposizioni del nuovo codice richiamate dall'art. 245. Isolandosi, infatti, dal contesto, una affermazione di principio pur contenuta nella più volte richiamata sentenza delle Sezioni unite, se ne perde il reale significato, che — come si è già accennato — è solo quello di rimarcare come la competenza e il rito siano stabiliti in funzione della disciplina processuale vigente non alla data in cui è stata proposta l'istanza di revisione, ma a quella in cui il giudice ne ha concretamente iniziato la trattazione. D'altra parte, neppure va sottaciuta la circostanza che nel procedimento *a quo* non solo si è integralmente esaurita, prima della data di entrata in vigore del nuovo codice di rito, l'intera fase rescindente, ma, sempre anteriormente a tale data, ha avuto inizio lo stesso giudizio rescissorio, la cui prima udienza si è infatti celebrata il 20 ottobre 1989. Introdotta, quindi, la fase rescissoria, e poiché questa — come correttamente ha rilevato la difesa del condannato — «prevede la rinnovazione del dibattimento con l'assunzione di nuove prove», sicché «durante il suo svolgimento i giudici "conoscono" la causa ordinando la rinnovazione del dibattimento, disponendo perizie, interrogando testimoni...», appare evidente come tale fase si snodi secondo le regole che disciplinano l'ordinario procedimento di cognizione nel corrispondente grado di giudizio, rendendo quindi vano qualsiasi sforzo volto ad escludere, sulla base dei riferiti argomenti, l'applicazione del regime transitorio.

Posto, dunque, che anteriormente alla data del 24 ottobre 1989 ha avuto inizio il giudizio di rinvio davanti alla Corte rimettente e che, quindi, sempre anteriormente a tale data, è stato emesso il relativo atto introduttivo nella forma del decreto di citazione, e considerato che proprio il «decreto di citazione a giudizio» è annoverato fra gli atti al cui compimento l'art. 241 delle disposizioni transitorie subordina l'applicazione delle norme anteriormente vigenti, con le deroghe previste dall'art. 245, se ne può concludere che, anche su di un piano rigorosamente formale, sussistono nel procedimento *a quo* tutti i presupposti per ritenere applicabile l'art. 254 del decreto legislativo n. 271 del 1989, in quanto espressamente richiamato dall'art. 245.

7. — Le conseguenze che devono trarsi dai rilievi dianzi svolti sono a questo punto di agevole individuazione, considerato che la portata dell'art. 254 delle norme transitorie, a tenore del quale «le sentenze di proscioglimento possono essere pronunciate solo con le formule previste dal codice», non lascia spazio a dubbi circa gli effetti che vengono a riverberarsi sulla norma oggetto di denuncia. Come traspare da una analisi squisitamente lessicale del riprodotto enunciato normativo e come d'altra parte è fatto palese nella Relazione al progetto preliminare delle disposizioni transitorie del nuovo codice, il legislatore delegato ha infatti «inteso escludere la possibilità, nei procedimenti che proseguono con l'osservanza» del codice abrogato «che vengano adottate formule di proscioglimento per insufficienza di prove». Una esclusione, questa, incisivamente ribadita dalla Corte di cassazione, la quale, in una pronuncia richiamata dalla difesa del condannato (Sezioni unite, 3 febbraio 1990, n. 3974), ha affermato il principio che «l'unica regola di decisione applicabile dopo l'entrata in vigore del nuovo codice è quella che impone l'assoluzione con formula piena "anche quando ... è insufficiente o è contraddittoria la prova che il fatto sussiste, che l'imputato lo ha commesso, che il fatto costituisce reato o che il reato è stato commesso da persona imputabile"».

Al fondamento della richiamata disposizione transitoria non vi è, dunque, per stare alla interpretazione del giudice di legittimità ed alla stessa *ratio legis*, una semplice equiparazione tra formule alla quale fa eco una «combinazione» tra le corrispondenti regole di giudizio, ma la scelta più radicale di espellere dal sistema la formula di proscioglimento per insufficienza di prove, già prevista, per ciò che rileva ai fini del presente giudizio, dall'art. 479, secondo capoverso, del codice abrogato, la cui regola di giudizio («Se non risultano sufficienti prove per condannare...») è stata coerentemente riformulata negli innovativi termini che compaiono nell'art. 530, secondo comma, del codice vigente.

8. — Dovendosi pertanto concludere che, anche nei procedimenti che proseguono con l'osservanza delle norme del vecchio rito, l'art. 479, secondo capoverso, del codice abrogato non può trovare applicazione, dal momento che le sentenze di proscioglimento possono essere pronunciate solo con le formule previste dal nuovo codice, e tenuto conto, pertanto, che anche agli effetti della norma denunciata la sentenza di assoluzione segue le formule e le regole di giudizio stabilite dall'art. 530 del codice vigente, ne deriva che il dubbio di legittimità costituzionale avanzato dal rimettente è infondato, proprio perché la situazione di insufficienza di prove circa la commissione del fatto, accertata nel giudizio di rinvio, non può che determinare l'assoluzione con la corrispondente formula prevista dall'art. 530, non diversamente da ciò che sarebbe avvenuto ove il procedimento di revisione fosse stato celebrato con l'osservanza delle norme previste dal nuovo codice di rito.

9. — Le considerazioni dianzi svolte escludono la fondatezza della eccezione di inammissibilità della questione dedotta dai difensori delle parti civili sotto il profilo della errata individuazione della norma da denunciare, giacché il quesito sottoposto all'esame di questa Corte è stato correttamente enucleato dal giudice rimettente in base alla prospettata ricostruzione del quadro normativo. A sostegno della indicata eccezione, d'altra parte, non può neppure valere il rilievo che, essendo stabilito nell'art. 562, primo comma, del codice abrogato che l'annullamento della sentenza di condanna da parte della corte di cassazione «è sottoposto alla condizione che nel giudizio di rinvio venga accertato che il condannato deve essere assolto ai sensi della prima parte o terzo capoverso dell'articolo 479», sarebbe questa la fonte normativa che costituisce la regola imposta al giudice di rinvio (e quindi l'unica disposizione eventualmente da denunciare), mentre la previsione dettata dall'art. 566, secondo comma, dello stesso codice rappresenterebbe rispetto alla prima null'altro che una mera specificazione, priva di reale autonomia precettiva. Ad escludere la fondatezza di un simile rilievo sta il fatto che, a differenza delle ordinarie ipotesi di annullamento con rinvio, nel caso della revisione la corte di cassazione si trova in presenza di una sentenza passata in giudicato, sicché ben si comprende la ragione per la quale — postulandosi un rinvio per l'esame del merito, ed essendo questo a devoluzione circoscritta — l'annullamento non determini la «cancellazione» automatica della condanna ma sia condizionato all'accertamento da compiere in sede rescissoria. Ma ciò non toglie che la sentenza del giudice di rinvio sia concettualmente e strutturalmente autonoma rispetto a quella della corte di cassazione. Nell'art. 562, dunque, si individuano i limiti dell'annullamento, mentre nell'art. 566 si stabiliscono i limiti della assoluzione: e che i due concetti siano fra loro diversi è dimostrato dal fatto che il giudice di rinvio, quando non pronuncia assoluzione, «deve confermare la sentenza di condanna». Conferma, questa, della quale non vi sarebbe alcun bisogno ove dovesse annettersi rilievo assorbente ed esclusivo all'annullamento condizionato della corte di cassazione, giacché, non avverandosi la «condizione», cadrebbe l'annullamento della condanna che non dovrebbe essere in alcun modo confermata.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara non fondata, nei sensi di cui in motivazione, la questione di legittimità costituzionale dell'art. 566, secondo comma, del codice di procedura penale del 1930, sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione, dalla Corte di assise d'appello di Venezia con ordinanza del 22 dicembre 1990.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 19 giugno 1991.

Il Presidente: CORASANITI

Il redattore: VASSALLI

Il cancelliere: MINELLI

Depositata in cancelleria il 5 luglio 1991.

Il direttore della cancelleria: MINELLI

91C0848

N. 312

Ordinanza 19 giugno-5 luglio 1991

Imposta sul reddito delle persone fisiche (I.R.PE.F.) - Lavoratori autonomi - Costi ed oneri non documentati - Esclusione della deduzione forfettaria del 3% degli oneri e spese professionali per l'anno 1982 - Questione già dichiarata manifestamente infondata - Manifesta infondatezza.

(D.-L. 30 dicembre 1982, n. 953, art. 1, come modificato dalla legge di conversione 28 febbraio 1983, n. 53).

(Cost., artt. 3, 23 e 53).

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente: prof. Ettore GALLO;

Giudici: dott. Aldo CORASANITI; dott. Francesco GRECO, prof. Gabriele PESCATORE, avv. Ugo SPAGNOLI, prof. Francesco Paolo CASAVOLA, prof. Antonio BALDASSARRE, prof. Vincenzo CAIANIELLO, avv. Mauro FERRI, prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI, dott. Renato GRANATA, prof. Giuliano VASSALLI;

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nei giudizi di legittimità costituzionale dell'art. 2 (*rectius* 1) del decreto-legge 30 dicembre 1982, n. 953 (Misure in materia tributaria), convertito in legge 28 febbraio 1983, n. 53, promossi con le seguenti ordinanze:

1) ordinanza emessa il 23 maggio 1985 dalla Commissione tributaria di secondo grado di Ancona sul ricorso proposto da Vincenzo Stronati contro l'Intendenza di Finanza di Ancona, iscritta al n. 187 del registro ordinanze 1991 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 14, prima serie speciale, dell'anno 1991;

2) ordinanza emessa il 17 ottobre 1985 dalla Commissione tributaria di secondo grado di Ancona sul ricorso proposto da Ciriaco Sciarrillo contro l'Intendenza di Finanza di Ancona, iscritta al n. 188 del registro ordinanze 1991 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 14, prima serie speciale, dell'anno 1991;

Visti gli atti di intervento del Presidente del consiglio dei ministri;

Udito nella camera di consiglio del 5 giugno 1991 il Giudice relatore Gabriele Pescatore;

Ritenuto che la Commissione tributaria di primo grado di Ancona, con ordinanze in data 23 maggio 1985 e 17 ottobre 1985, pervenute a questa Corte il 18 marzo 1991 (R.O. nn. 187 e 188 del 1991) ha sollevato, in riferimento gli artt. 3, 23 e 53 della Costituzione, questioni di legittimità costituzionale dell'art. 2 (*rectius* 1) del d.-l. 30 dicembre 1982, n. 953 — così come convertito con modificazioni dalla legge 28 febbraio 1983, n. 53 — nella parte in cui abolisce retroattivamente, per l'anno 1982, la detrazione forfettaria del tre per cento degli oneri e delle spese professionali, prevista dall'art. 50, terzo comma, del d.P.R. n. 597 del 1973;

che, secondo il giudice *a quo* la norma impugnata contrasterebbe: *a)* con l'art. 3 della Costituzione, avendo posto in essere una situazione di disparità tra professionisti, a seconda che abbiano o meno conservato la documentazione delle spese in precedenza detraibili in modo forfettario, nonché tra questi e la generalità degli altri contribuenti; *b)* con gli artt. 23 e 53 della Costituzione, per il carattere retroattivo dell'eliminazione della detrazione forfettaria del tre per cento, che, impedendo la detrazione dall'imponibile delle spese di cui non sia stata conservata la documentazione, lederebbe il principio della capacità contributiva e della riserva di legge;

Considerato che è opportuno riunire i giudizi, data la identità delle questioni sollevate;

che le questioni sono analoghe ad altre, risolte nel senso della manifesta infondatezza con ordinanze n. 51 del 1988 e n. 206 del 1991, con le quali questa Corte ha affermato che: *a)* la determinazione degli oneri deducibili, considerato il necessario collegamento con la produzione del reddito e il nesso di proporzionalità con il gettito generale, costituisce materia di scelta discrezionale riservata al legislatore; *b)* la retroattività della norma impugnata non risulta in contrasto con il principio della capacità contributiva, né con quello della riserva di legge; *c)* la eventuale mancata documentazione degli oneri sopportati costituisce una circostanza di mero fatto che, come tale, non può dar luogo a censure di illegittimità costituzionale;

che non sono stati addotti argomenti nuovi che possano indurre ad una diversa decisione.

Visti gli artt. 26, della legge 11 marzo 1953, n. 87 e 9 delle Norme integrative per i giudizi innanzi alla Corte costituzionale;

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

Riuniti i giudizi, dichiara la manifesta infondatezza delle questioni di legittimità costituzionale dell'art. 1 del decreto-legge 30 dicembre 1982, n. 953 (Misure in materia tributaria), nel testo modificato dalla legge di conversione 28 febbraio 1983, n. 53, sollevate, in riferimento agli artt. 3, 23 e 53 della costituzione, dalla Commissione tributaria di secondo grado di Ancona, con le ordinanze indicate in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 19 giugno 1991.

Il Presidente: GALLO

Il redattore: PESCATORE

Il cancelliere: MINELLI

Depositata in cancelleria il 5 luglio 1991.

Il direttore della cancelleria: MINELLI

91C0849

N. 313

Ordinanza 19 giugno-5 luglio 1991

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Misure di prevenzione (nella specie: sorveglianza speciale di p.s.) - Procedimento in grado di appello per l'applicazione della misura - Prevista sospensione dello stesso procedimento fino alla definizione del giudizio penale a carico del proposto - Mancata previsione anche della sospensione dell'esecuzione della misura di prevenzione applicata in primo grado - Intervenuta abrogazione della norma impugnata - Manifesta inammissibilità della questione.

(Legge 19 marzo 1990, n. 55, art. 9, terzo comma).

(Cost., artt. 3, 24 e 101).

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente: prof. Ettore GALLO;

Giudici: dott. Aldo CORASANITI; dott. Francesco GRECO, prof. Gabriele PESCATORE, avv. Ugo SPAGNOLI, prof. Francesco Paolo CASAVOLA, prof. Antonio BALDASSARRE, prof. Vincenzo CAIANIELLO, avv. Mauro FERRI, prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI, dott. Renato GRANATA, prof. Giuliano VASSALLI;

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 9, comma terzo, della legge 19 marzo 1990, n. 55 (Nuove disposizioni per la prevenzione della delinquenza di tipo mafioso e di altre gravi forme di manifestazione di pericolosità sociale), promosso con ordinanza emessa il 3 luglio 1990 dalla Corte d'appello di Catania nel procedimento di prevenzione nei confronti di D'Agata Marcello, iscritta al n. 635 del registro ordinanze 1990 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 41, prima serie speciale, dell'anno 1990;

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

Udito nella camera di consiglio del 5 giugno 1991 il Giudice relatore Ugo Spagnoli;

Ritenuto che con l'ordinanza indicata in epigrafe la Corte d'appello di Catania dubita della legittimità costituzionale dell'art. 9, terzo comma, della legge 19 marzo 1990, n. 55, in quanto dispone la sospensione del procedimento per l'applicazione di una misura di prevenzione ove sulla decisione di esso influisca la cognizione dei diritti di cui agli artt. 416-*bis* del codice penale e 75 della legge 22 dicembre 1975, n. 685 per i quali sia iniziato o penda procedimento penale, ma non prevede che in caso di sospensione del procedimento di prevenzione in grado di appello debba essere sospesa anche l'esecuzione della misura di prevenzione applicata in primo grado (esecutiva ai sensi dell'art. 4, ottavo comma, della legge 27 dicembre 1956, n. 1423);

che ad avviso della Corte rimettente tale omessa previsione darebbe luogo a violazione degli artt. 3, 24 e 101 della Costituzione, perché comporterebbe una disparità di trattamento tra i soggetti sottoposti al procedimento di prevenzione a seconda che la sospensione di esso intervenga in primo ovvero in secondo grado — cioè prima o dopo l'applicazione della misura — e perché ne risulterebbe frustrata la finalità garantista della sospensione medesima;

che il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, ha chiesto che la questione sia dichiarata non fondata;

Considerato che, successivamente all'ordinanza, la norma impugnata è stata espressamente abrogata con i decreti-legge 13 novembre 1990, n. 324 (art. 26), 12 gennaio 1991, n. 5 (art. 21, ultimo comma), 13 marzo 1991, n. 76 (art. 23, ultimo comma) — non convertiti in legge — e da ultimo col decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152 (art. 23, ultimo comma), attualmente in fase di conversione;

che, essendo questa una disposizione avente forza di legge immediatamente applicabile nel giudizio pendente perché di natura processuale, la proposta eccezione di incostituzionalità della norma che — pur se solo provvisoriamente — è stata caducata deve essere dichiarata manifestamente inammissibile per sopravvenuto difetto di rilevanza;

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale;

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 9, terzo comma, della legge 19 marzo 1990, n. 55 (Nuove disposizioni per la prevenzione della delinquenza di tipo mafioso e di altre gravi forme di manifestazione di pericolosità sociale), in riferimento agli artt. 3, 24 e 101 della Costituzione, sollevata dalla Corte d'appello di Catania con ordinanza del 3 luglio 1990.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 19 giugno 1991.

Il Presidente: GALLO

Il redattore: SPAGNOLI

Il cancelliere: MINELLI

Depositata in cancelleria il 5 luglio 1991.

Il direttore della cancelleria: MINELLI

91C0850

N. 314

Ordinanza 19 giugno-5 luglio 1991

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Pensioni - Pensioni I.N.P.S. - Prevista impignorabilità diversamente da quanto stabilito per le retribuzioni, pignorabili fino ad un quinto - Questione già dichiarata infondata - Manifesta infondatezza.

(R.D.-L. 4 ottobre 1935, n. 1827, art. 128; legge 30 aprile 1969, n. 153, art. 69).

(Cost., art. 3).

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente: dott. Aldo CORASANITI;

Giudici: dott. Francesco GRECO, prof. Gabriele PESCATORE, avv. Ugo SPAGNOLI, prof. Francesco Paolo CASAVOLA, prof. Antonio BALDASSARRE, prof. Vincenzo CAIANIELLO, avv. Mauro FERRI, prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI, dott. Renato GRANATA, prof. Giuliano VASSALLI;

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 128 del regio decreto-legge 4 ottobre 1935, n. 1827 (Perfezionamento e coordinamento legislativo della previdenza sociale) e dell'art. 69 della legge 30 aprile 1969, n. 153 (Revisione degli ordinamenti pensionistici e norme in materia di sicurezza sociale), promosso con ordinanza emessa il 18 dicembre 1990 dal Pretore di Chieti nella procedura esecutiva promossa da Salvatore Lidia ed altri nei confronti di Febo Luigi ed altro, iscritta al n. 226 del registro ordinanze 1991 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 16, prima serie speciale, dell'anno 1991;

Udito nella camera di consiglio del 19 giugno 1991 il Giudice relatore Mauro Ferri;

Ritenuto che il Vice Pretore di Chieti ha sollevato, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, questione di legittimità degli artt. 128 del r.d.-l. 4 ottobre 1935 n. 1827, e 69 della legge 30 aprile 1969 n. 153: «nella parte in cui non prevedono, analogamente all'art. 2 del d.P.R. 5 gennaio 1950 n. 180 ed all'art. 545 del codice di procedura civile, la pignorabilità fino ad un quinto, per ogni credito, delle pensioni erogate dall'INPS, diverse da quella sociale».

Considerato, in primo luogo, che il presupposto sul quale il giudice remittente fonda la questione, è manifestamente errato in quanto nessuna delle norme indicate come *tertium comparationis* (art. 2 del d.P.R. 5 gennaio 1950 n. 180 ed art. 545 del codice di procedura civile) consente, allo stato, la pignorabilità delle pensioni per crediti non qualificati;

che, nel merito, questione identica è stata già decisa da questa Corte nel senso della infondatezza con sentenza n. 55 del 1991, la quale, dopo aver premesso che il diverso regime della pignorabilità delle pensioni non incide sul contenuto sostanziale della responsabilità patrimoniale del debitore, che resta sempre quello disciplinato dall'art. 2740 del codice civile (v. anche sent. n. 580 del 1989), ha affermato che detta disciplina non può comunque ritenersi irragionevole «poiché trova fondamento nella intrinseca diversità di due situazioni giuridiche [diritto alla retribuzione e diritto alla pensione] che rispondono a principi e finalità diversi, quali quelli espressi, rispettivamente, dagli artt. 36 e 38 della Costituzione»;

che, pertanto, anche la proposta questione va dichiarata manifestamente infondata;

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale degli artt. 128 del r.d.-l. 4 ottobre 1935 n. 1827 (Perfezionamento e coordinamento legislativo della previdenza sociale) e 69 della legge 30 aprile 1969 n. 153 (Revisione degli ordinamenti pensionistici e norme in materia di sicurezza sociale), sollevate, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, dal Vice Pretore di Chieti con l'ordinanza in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 19 giugno 1991.

Il Presidente: CORASANITI

Il redattore: FERRI

Il cancelliere: MINELLI

Depositata in cancelleria il 5 luglio 1991.

Il direttore della cancelleria: MINELLI

91C0851

N. **315**

Ordinanza 19 giugno-5 luglio 1991

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Processo penale - Procedimento pretorile - Richiesta di applicazione della pena - Termini - Ritenuta incongruità - Ragionevolezza della scelta legislativa - Manifesta inammissibilità e manifesta infondatezza.

(C.D. degli artt. 446, primo comma, 549, 563, primo e quarto comma, del c.p.p., art. 563, quarto comma, del c.p.p.).

(Cost., artt. 76 e 25, primo comma).

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente: dott. Aldo CORASANITI;

Giudici: dott. Francesco GRECO, prof. Gabriele PESCATORE, avv. Ugo SPAGNOLI, prof. Francesco Paolo CASAVOLA, prof. Antonio BALDASSARRE, prof. Vincenzo CAIANIELLO, avv. Mauro FERRI, prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI, dott. Renato GRANATA, prof. Giuliano VASSALLI;

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nei giudizi di legittimità costituzionale dell'art. 563, quarto comma, del codice di procedura penale, «e, in ipotesi, del combinato disposto degli artt. 446, primo comma, 549 e 563, primo comma, dello stesso codice», promossi con n. 5 ordinanze emesse il 23, 24, 25 e 9 gennaio 1991 dal Pretore di Perugia nei procedimenti penali a carico di Bardassini

Achille, Bizzarri Marco, Millucci Adriano, Bellini Brunello e Pasquini Flora, iscritte rispettivamente ai nn. 233, 234, 235, 236 e 237 del registro ordinanze 1991 e pubblicate nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 16, prima serie speciale, dell'anno 1991;

Visti gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

Udito nella camera di consiglio del 19 giugno 1991 il Giudice relatore Mauro Ferri;

Ritenuto che il Pretore di Perugia, con cinque ordinanze di contenuto identico, ha sollevato — in riferimento agli artt. 76 e 25, primo comma, della Costituzione — questione di legittimità costituzionale dell'art. 563, quarto comma, del codice di procedura penale, «e, in ipotesi, del combinato disposto degli artt. 446, primo comma, 549 e 563, primo comma, del codice di procedura penale», nella parte in cui consente all'imputato, anche nel procedimento pretorile, di presentare la richiesta prevista nell'art. 444, primo comma, dello stesso codice dopo la scadenza del termine di 15 giorni dalla notificazione del decreto di citazione a giudizio (art. 555, primo comma, lett. *e)*, e fino alla dichiarazione di apertura del dibattimento;

che il giudice remittente osserva, innanzitutto, in punto di rilevanza, che a suo avviso è unicamente l'art. 563, quarto comma, del codice di procedura penale (secondo cui «Se la richiesta è formulata dopo la scadenza del termine previsto nell'art. 555, comma 1, lettera *e)*, è competente a decidere il pretore del dibattimento») a consentire all'imputato la anzidetta facoltà, ma che, tuttavia, ove la disposizione impugnata dovesse ritenersi meramente esplicativa della disciplina comunque applicabile al giudizio pretorile in virtù del richiamo operato dagli artt. 549 e 563, primo comma, all'art. 446, primo comma, del codice di procedura penale, la sollevata questione di costituzionalità andrebbe, in tale ipotesi, estesa anche al combinato disposto di queste ultime norme;

che, in punto di non manifesta infondatezza, il giudice *a quo* osserva che la normativa in esame viola, in primo luogo, l'art. 76 della Costituzione, per contrasto con la direttiva n. 103 della legge-delega 16 febbraio 1987, n. 81, la quale renderebbe necessitata un'ulteriore semplificazione degli istituti del giudizio pretorile rispetto a quelli previsti per il procedimento dinanzi al tribunale e, in particolare, richiederebbe, quanto all'istituto dell'applicazione della pena su richiesta, l'eliminazione della possibilità per l'imputato di formulare tale richiesta fino all'apertura del dibattimento — come stabilito nei giudizi di tribunale — anziché entro il più ristretto termine di 15 giorni dalla notificazione del decreto di citazione;

che il prolungamento del termine fino alla dichiarazione di apertura del dibattimento, prosegue il giudice remittente, sarebbe del tutto incongruo nel giudizio pretorile, stante l'assenza in tale procedimento dell'udienza preliminare e la cristallizzazione dell'accusa nel decreto di citazione, per cui il detto prolungamento avrebbe l'unica conseguenza di rendere necessario il compimento di una serie di incombenti finalizzati alla celebrazione del dibattimento e tuttavia suscettibili di essere posti nel nulla da una successiva richiesta di patteggiamento avanzata dall'imputato col consenso del pubblico ministero;

che, infine, la norma impugnata violerebbe anche il principio del giudice naturale precostituito di cui all'art. 25, primo comma, della Costituzione, consentendo all'imputato di scegliere il giudice competente a decidere sulla richiesta (giudice per le indagini preliminari o pretore del dibattimento) sulla base della semplice opzione in ordine alla fase del giudizio in cui formulare la richiesta stessa;

che è intervenuto nei presenti giudizi il Presidente del Consiglio dei ministri, concludendo per l'infondatezza della questione;

Considerato che i giudizi, concernendo identica questione, vanno riuniti e decisi congiuntamente;

che la questione, già sollevata nei medesimi termini dallo stesso giudice *a quo* con precedenti ordinanze, è stata da questa Corte, con ord. n. 208 del 1991, dichiarata manifestamente inammissibile quanto al combinato disposto degli artt. 446, primo comma, 549 e 563, primo e quarto comma, del codice di procedura penale, e manifestamente infondata quanto all'art. 563, quarto comma, dello stesso codice;

che le ordinanze di cui ai presenti giudizi, come detto, non adducono argomenti nuovi;

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale;

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

Riuniti i giudizi,

a) dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale del combinato disposto degli artt. 446, primo comma, 549 e 563, primo e quarto comma, del codice di procedura penale, in riferimento agli artt. 76 e 25, primo comma, della Costituzione, sollevata dal Pretore di Perugia con le ordinanze in epigrafe;

b) *dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 563, quarto comma, del codice di procedura penale, in riferimento agli artt. 76 e 25, primo comma, della Costituzione, sollevata dal Pretore di Perugia con le medesime ordinanze.*

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 19 giugno 1991.

Il Presidente: CORASANITI

Il redattore: FERRI

Il cancelliere: MINELLI

Depositata in cancelleria il 5 luglio 1991.

Il direttore della cancelleria: MINELLI

91C0852

N. **316**

Ordinanza 19 giugno-5 luglio 1991

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Impiego pubblico - Dipendenti del Ministero dei trasporti - Benefici economici e normativi previsti per i dipendenti del Ministero delle finanze - Mancata estensione al personale del Ministero dei trasporti - Inapplicabilità delle norme impugnate nel giudizio *a quo* in quanto relative al solo personale del Ministero delle finanze - Manifesta inammissibilità della questione.

(D.-L. 19 dicembre 1984, n. 853, art. 4, comma 14-*bis*, convertito in legge 17 febbraio 1985, n. 17; legge 24 maggio 1989, n. 193, art. 1).

(Cost., artt. 3, 36 e 97).

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente: dott. Aldo CORASANITI;

Giudici: dott. Francesco GRECO, prof. Gabriele PESCATORE, avv. Ugo SPAGNOLI, prof. Francesco Paolo CASAVOLA, prof. Antonio BALDASSARRE, prof. Vincenzo CAIANIELLO, avv. Mauro FERRI, prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI, dott. Renato GRANATA, prof. Giuliano VASSALLI;

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 4, comma 14-*bis* del d.l. 19 dicembre 1984, n. 853, convertito con modificazioni nella legge 17 febbraio 1985, n. 17, (Disposizioni in materia di imposta sul valore aggiunto e di imposte sul reddito e disposizioni relative all'Amministrazione finanziaria) e dell'art. 1 della legge 24 maggio 1989, n. 193 (Interpretazione autentica dell'art. 4, comma 14-*bis*, del decreto-legge 19 dicembre 1984, n. 853, recante disposizioni in materia di imposta sul valore aggiunto e di imposte sul reddito e disposizioni relative all'Amministrazione finanziaria, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 febbraio 1985, n. 17), promosso con ordinanza emessa l'11 gennaio 1991 dal Tribunale amministrativo regionale del Lazio, Sezione distaccata di Latina, sul ricorso proposto da Tesei Mario contro il Ministero dei Trasporti, iscritta al n. 238 del registro ordinanze 1991 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 16, prima serie speciale, dell'anno 1991;

Visto l'atto di costituzione di Tesei Mario;

Udito nella camera di consiglio del 19 giugno 1991 il Giudice relatore Luigi Mengoni;

Ritenuto che, nel corso di un giudizio promosso da Mario Tesei contro il Ministero dei Trasporti, del quale è dipendente con la qualifica di Ispettore aggiunto principale, per ottenere l'annullamento del provvedimento con cui è stata respinta la domanda di passaggio nella carriera direttiva, in estensione dei benefici concessi al personale di

concetto del Ministero delle finanze col d.P.R. 1° giugno 1972, n. 319 e con la legge 24 maggio 1989, n. 193, il T.A.R. del Lazio - Sezione distaccata di Latina, con ordinanza dell'11 gennaio 1991, ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell'art. 4, comma 14-*bis*, del d.l. 19 dicembre 1984, n. 853, convertito con modificazioni nella legge 17 febbraio 1985, n. 17, e dell'art. 1 della citata legge n. 193 del 1989, «nella parte in cui, nell'attribuire taluni benefici di carriera al personale dipendente dal Ministero delle finanze, non vi hanno ricompreso anche il personale, nel quale rientra il ricorrente, dipendente dal Ministero dei trasporti»;

che, ad avviso del giudice remittente, la diversità dell'Amministrazionedi appartenenza non è criterio sufficiente per giustificare la disparità di trattamento di posizioni di lavoro oggettivamente uguali, dato che il ricorrente è in possesso di tutti i requisiti indicati nell'art. 4, comma 14-*bis*, del d.l. n. 853 del 1984 per l'ammissione ai benefici normativi ed economici previsti dal d.P.R. n. 319 del 1972;

che, pertanto, il menzionato art. 4, comma 14-*bis*, e la relativa norma di interpretazione autentica, contenuta nell'art. 1 della legge n. 193 del 1989, sono giudicati contrastanti col principio di eguaglianza di cui all'art. 3 Cost., nonché col principio di proporzionalità della retribuzione alla qualità e quantità del lavoro prestato, di cui all'art. 36 Cost., e col principio di buon andamento dell'Amministrazione di cui all'art. 97 Cost.;

Considerato che le norme impugnate, in quanto dettano una disciplina speciale per il personale di concetto del Ministero delle finanze, non sono applicabili nel caso oggetto del giudizio principale, come premette lo stesso giudice *a quo*, sicché manca il primo presupposto di rilevanza della sollevata questione di costituzionalità;

che, essendo le medesime norme addotte come *tertium comparationis* ai fini del principio di eguaglianza, l'impugnazione doveva essere rivolta contro le norme generali che regolano lo stato giuridico degli impiegati civili dello Stato, nella parte da cui dipende il trattamento normativo ed economico del ricorrente;

che, comunque, la giurisprudenza costante di questa Corte esclude che da una disciplina speciale, portante un trattamento più favorevole, si possa desumere un termine di paragone utile per impugnare la disciplina generale in riferimento all'art. 3 Cost. (cfr. sent. nn. 46 del 1983, 6 e 769 del 1988, 427 del 1990, e spec. ord. n. 582 del 1988);

che nemmeno il preteso contrasto con gli artt. 36 e 97 Cost. può essere prospettato in relazione alle norme denunciate, le quali, appunto in ragione del loro carattere di specialità, non possono essere censurate per non avere considerato anche il personale di Amministrazioni diverse da quella finanziaria;

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9 delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale;

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

*Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale, dell'art. 4, comma 14-*bis*, del d.l. 19 dicembre 1984, n. 853 (Disposizioni in materia di imposta sul valore aggiunto e di imposte sul reddito e disposizioni relative all'Amministrazione finanziaria), convertito nella legge 17 febbraio 1985, n. 17, e dell'art. 1 della legge 24 maggio 1989, n. 193 (Interpretazione autentica dell'art. 4, comma 14-*bis*, del decreto-legge 19 dicembre 1984, n. 853, recante disposizioni in materia di imposta sul valore aggiunto e di imposte sul reddito e disposizioni relative all'Amministrazione finanziaria, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 febbraio 1985, n. 17), sollevata, in riferimento agli artt. 3, 36 e 97 della Costituzione, dal Tribunale amministrativo regionale per il Lazio - Sezione distaccata di Latina, con l'ordinanza indicata in epigrafe.*

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 19 giugno 1991.

Il Presidente: CORASANITI

Il redattore: MENGONI

Il cancelliere: MINELLI

Depositata in cancelleria il 5 luglio 1991.

Il direttore della cancelleria: MINELLI

91C0853

N. 317

Ordinanza 19 giugno-5 luglio 1991

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Processo penale - Formazione del fascicolo per il dibattimento - Ritenuta mancata previsione dell'inserimento in detto fascicolo dell'atto di denuncia all'autorità giudiziaria e del «rapporto penale» - Mera prospettazione di dubbi interpretativi - Manifesta inammissibilità della questione.

[C.P.P., art. 431, lett. *a)*].

(Cost., artt. 2, 3 e 97).

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente: prof. Ettore GALLO;

Giudici: dott. Aldo CORASANITI; dott. Francesco GRECO, prof. Gabriele PESCATORE, avv. Ugo SPAGNOLI, prof. Francesco Paolo CASAVOLA, prof. Antonio BALDASSARRE, prof. Vincenzo CAIANIELLO, avv. Mauro FERRI, prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI, dott. Renato GRANATA, prof. Giuliano VASSALLI;

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 431, lett. *a)*, del codice di procedura penale, promosso con ordinanza emessa il 7 dicembre 1990 dal Giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Ancona nel procedimento penale a carico di Lucia Soprani, iscritta al n. 144 del registro ordinanze 1991 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 11 prima serie speciale dell'anno 1991;

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

Udito nella camera di consiglio del 5 giugno 1991 il Giudice relatore Enzo Cheli;

Ritenuto che, nel corso del procedimento penale a carico di Lucia Soprani, il Giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Ancona, dopo l'emanazione del decreto di rinvio a giudizio, con ordinanza del 7 dicembre 1990 (r.o. n. 144 del 1991), ha sollevato questione di legittimità costituzionale, in riferimento agli artt. 2, 3 e 97 della Costituzione, dell'art. 431, lett. *a)*, del codice di procedura penale, nella parte in cui non consente l'inserimento nel fascicolo per il dibattimento dell'atto di denuncia all'autorità giudiziaria e del «rapporto penale»;

che, secondo il giudice *a quo*, la norma impugnata, che consente l'inserimento nel fascicolo per il giudice del dibattimento degli atti relativi alla procedibilità dell'azione penale e all'esercizio dell'azione civile, dovrebbe essere coordinata con quelle di cui agli artt. 511 e 514 del codice di procedura penale, che consentono al giudice del dibattimento di disporre la lettura dei verbali relativi alle dichiarazioni orali di querela o istanza, seppure allo scopo esclusivo di accertare l'esistenza della condizione di procedibilità, in modo da consentire la lettura, e comunque l'acquisizione nel fascicolo, del «rapporto penale» o della denuncia, ai fini della constatazione dei fatti e della situazione concreta che ha originato il procedimento penale;

che la diversa interpretazione della norma impugnata, che esclude la possibilità di inserimento nel fascicolo del «rapporto penale» o della denuncia, violerebbe gli artt. 2, 3 e 97 della Costituzione, rendendo difficoltoso l'accertamento della verità materiale e meno celere il dibattimento, nonché ledendo il principio di buon andamento dell'amministrazione della giustizia;

che nel giudizio davanti a questa Corte è intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, chiedendo che la questione sia dichiarata inammissibile e infondata;

Considerato che il giudice remittente, da un lato, prospetta una interpretazione estensiva della norma impugnata ritenendo che essa consenta, se coordinata con quanto disposto dagli artt. 511 e 514 del codice di procedura penale, l'inserimento della denuncia e del «rapporto penale» nel fascicolo del dibattimento, mentre, dall'altro, rileva che la diversa interpretazione della norma medesima, che esclude l'inserimento nel fascicolo del dibattimento degli atti suddetti, violerebbe gli artt. 2, 3 e 97 della Costituzione;

che, pertanto, nell'ordinanza il giudice *a quo* non fa propria nessuna delle due interpretazioni della norma impugnata e prospetta come eventuale il dubbio di costituzionalità in relazione a quella che, a suo avviso, contrasterebbe con gli artt. 2, 3 e 97 della Costituzione;

che, come più volte affermato da questa Corte (v. sentt. nn. 472 e 473 del 1989), spetta al giudice *a quo*, ai fini dell'ammissibilità della questione, la scelta tra due (o più) interpretazioni alternative della norma impugnata e l'individuazione di quella ritenuta applicabile nel caso concreto, così da consentire l'identificazione del *thema decidendi* e della rilevanza della questione di costituzionalità;

che, nella specie, l'assenza palese di tale requisito rende la questione manifestamente inammissibile;

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 431, lett. a), del codice di procedura penale, in riferimento agli artt. 2, 3 e 97 della Costituzione, sollevata dal Giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Ancona con l'ordinanza indicata in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 19 giugno 1991.

Il Presidente: GALLO
Il redattore: CHELI
Il cancelliere: MINELLI

Depositata in cancelleria il 5 luglio 1991.

Il direttore della cancelleria: MINELLI

91C0854

N. **318**

Ordinanza 19 giugno-5 luglio 1991

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Processo penale - Formazione del fascicolo per il dibattimento - Non consentito inserimento in esso del verbale dell'udienza preliminare, del decreto di irreperibilità dell'imputato emesso dal g.i.p. e della relata di notifica del medesimo decreto al difensore dell'imputato - Rilevanza meramente ipotetica della questione - Manifesta inammissibilità.

(C.P.P., art. 431).

(Cost., artt. 2, 3, 97 e 101).

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente: prof. Ettore GALLO;

Giudici: dott. Aldo CORASANITI; dott. Francesco GRECO, prof. Gabriele PESCATORE, avv. Ugo SPAGNOLI, prof. Francesco Paolo CASAVOLA, prof. Antonio BALDASSARRE, prof. Vincenzo CAIANIELLO, avv. Mauro FERRI, prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI, dott. Renato GRANATA, prof. Giuliano VASSALLI;

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 431 del codice di procedura penale, promosso con ordinanza emessa il 17 dicembre 1990 dal Giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Ancona nel procedimento penale a carico di Angelo Salvioni, iscritta al n. 180 del registro ordinanze 1991 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 13 prima serie speciale dell'anno 1991;

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

Udito nella camera di consiglio del 5 giugno 1991 il Giudice relatore Enzo Cheli;

Ritenuto che nel corso del procedimento penale contro Angelo Salvioni, il Giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Ancona, dopo aver emesso decreto di irreperibilità dell'imputato, ai fini della notificazione degli atti introduttivi dell'udienza preliminare, con ordinanza del 17 dicembre 1990 (R.O. n. 180 del 1991), ha sollevato, in riferimento gli artt. 2, 3, 97 e 101, secondo comma, della Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell'art. 431 del codice di procedura penale, nella parte in cui non consente l'inserimento nel fascicolo per il dibattimento del verbale dell'udienza preliminare, del decreto di irreperibilità dell'imputato emesso dal giudice per le indagini preliminari e della relata di notifica al difensore dell'imputato del decreto medesimo;

che, secondo il giudice *a quo*, nell'eventualità che venga disposto il rinvio a giudizio dell'imputato, il giudice del dibattimento potrebbe dichiarare la nullità del decreto di rinvio a giudizio per omissione della notifica all'imputato

dichiarato irreperibile, ritenendo che il decreto di irreperibilità emesso ai fini della notificazione degli atti introduttivi dell'udienza preliminare abbia cessato la sua efficacia con il provvedimento conclusivo dell'udienza medesima, mentre l'inserimento degli atti processuali suddetti nel fascicolo per il dibattimento potrebbe, invece, evitare il rischio del verificarsi di nullità processuali;

che nel giudizio davanti a questa Corte è intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, chiedendo che la questione sia dichiarata inammissibile e infondata;

Considerato che la questione è stata prospettata in linea soltanto ipotetica dal momento che, nel giudizio *a quo*, all'atto della proposizione della stessa questione il rinvio a giudizio dell'imputato si presentava come una mera eventualità;

che, pertanto, la questione va dichiarata manifestamente inammissibile per assoluto difetto di rilevanza;

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale;

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 431 del codice di procedura penale, in riferimento agli artt. 2, 3, 97 e 101, secondo comma, della Costituzione, sollevata dal Giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Ancona con l'ordinanza indicata in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 19 giugno 1991.

Il Presidente: GALLO
Il redattore: CHELI
Il cancelliere: MINELLI

Depositata in cancelleria il 5 luglio 1991.

Il direttore della cancelleria: MINELLI

91C0855

N. **319**

Sentenza 8-10 luglio 1991

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Previdenza e assistenza sociale - Impiegato degli enti locali - Indennità premio di servizio erogata dall'Inadel ai superstiti - Omessa previsione, in mancanza di superstiti aventi diritto all'attribuzione in forma indiretta di tale indennità (vedovi o vedove non separati, figli e/o genitori ultrasessantenni, già a carico del dipendente, ecc.), della possibilità di successione *ex lege* (nella specie in favore di nipoti) - Ingiustificata disparità di trattamento rispetto agli eredi legittimi del lavoratore subordinato privato - Sussistenza - Illegittimità costituzionale *in parte qua*.

(Legge 8 marzo 1968, n. 152, art. 3, secondo comma).

(Cost., art. 3).

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente: dott. Aldo CORASANITI;

Giudici: dott. Francesco GRECO, prof. Gabriele PESCATORE, avv. Ugo SPAGNOLI, prof. Francesco Paolo CASAVOLA, prof. Antonio BALDASSARRE, prof. Vincenzo CAIANIELLO, avv. Mauro FERRI, prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI, dott. Renato GRANATA, prof. Giuliano VASSALLI;

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nei giudizi di legittimità costituzionale dell'art. 3, secondo comma, della legge 8 marzo 1968, n. 152 (Nuove norme in materia previdenziale per il personale degli enti locali), promossi con le seguenti ordinanze:

1) ordinanza emessa il 23 novembre 1990 dal Pretore di Bologna nel procedimento civile vertente tra Moschetta Paolo ed altra e l'I.N.A.D.E.L., iscritta al n. 189 del registro ordinanze 1991 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 14, prima serie speciale, dell'anno 1991;

2) ordinanza emessa il 5 novembre 1990 dal Pretore di Bologna nel procedimento civile vertente tra Della Casa Marika e l'I.N.A.D.E.L., iscritta al n. 206 del registro ordinanze 1991 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 14, prima serie speciale, dell'anno 1991;

Visti gli atti di costituzione di Moschetta Paolo e Lucia, di Della Casa Marika e dell'I.N.A.D.E.L.;

Udito nell'udienza pubblica del 4 giugno 1991 il Giudice relatore Francesco Greco;

Udito l'avv. Felice Assennato per Moschetta Paolo e Lucia e Della Casa Marika;

Ritenuto in fatto

1. — Nel procedimento promosso da Paolo e Lucia Moschetta nei confronti dell'I.N.A.D.E.L., per sentir dichiarare il loro diritto (quali nipoti superstiti ed unici eredi legittimi di Luigi Diolaiti, iscritto al detto Istituto e deceduto, senza testamento, in attività di servizio, il 10 novembre 1989) di ottenere l'erogazione, in forma indiretta, dell'indennità premio di servizio maturata da quest'ultimo, il Pretore di Bologna (con ordinanza del 23 novembre 1990, R.O. n. 189 del 1991), accogliendo l'eccezione formulata dagli stessi attori, ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell'art. 3, secondo comma, della legge 8 marzo 1968, n. 152, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, nella parte in cui non prevede che, in caso di morte del titolare del diritto alla menzionata indennità, questa, in mancanza di altri superstiti aventi titolo o di eredi testamentari, sia devoluta ai nipoti, quali eredi *ex lege* dello stesso titolare.

Il giudice *a quo* ha ritenuto la rilevanza della questione, in considerazione del contenuto della domanda e dell'impedimento, da parte della disposizione censurata, all'accoglimento della stessa ed, inoltre, la sua non manifesta infondatezza.

Ha osservato che:

l'attuale testo dell'art. 3 della legge n. 152 del 1968, a seguito della parziale declaratoria di illegittimità costituzionale con sentenza di questa Corte n. 471 del 1989, prevede la possibilità di disporre per testamento dell'indennità premio di servizio, nel caso in cui manchino superstiti tutelati in via principale (e cioè, il coniuge o, in difetto, i figli minorenni in concorso con quelli maggiorenni, inabili a proficuo lavoro, nullatenenti ed a carico dell'iscritto; nonché, per effetto delle sentenze di questa stessa Corte nn. 115 del 1979, 110 del 1981 e 821 del 1988, i collaterali ed i genitori ultrasessantenni, che versino nelle condizioni ora indicate);

tuttavia, non prevede la sua devoluzione secondo le norme della successione legittima, in difetto di disposizioni del *de cuius*;

l'assenza di siffatta previsione discrimina gli eredi legittimi dell'iscritto all'I.N.A.D.E.L. rispetto a quelli del lavoratore privato, per i quali l'art. 2122 del codice civile stabilisce, invece, la possibilità della suddetta devoluzione dell'indennità di anzianità; la discriminazione è priva di giustificazione per le medesime ragioni che hanno già indotto questa Corte, con la sopra citata sentenza, ad estendere all'indennità premio di servizio la regola della disponibilità per testamento.

2. — Identica questione è stata sollevata dallo stesso Pretore di Bologna con ordinanza del 5 novembre 1990, pervenuta alla Corte successivamente (R.O. n. 206 del 1991), nel procedimento civile promosso, con uguale domanda, da Marika Della Casa nei confronti dell'I.N.A.D.E.L.

3. — Entrambe le ordinanze, ritualmente notificate e comunicate, sono state altresì pubblicate nella *Gazzetta Ufficiale*.

3.1. — Nei giudizi davanti alla Corte si sono costituite le parti private; in quello introdotto con l'ordinanza n. 189 del 1991 si è costituito anche I.N.A.D.E.L..

4. — La difesa delle parti private ha concluso per la fondatezza della questione, sottolineando che l'accoglimento della tesi dell'illegittimità della disposizione censurata appare, in buona sostanza, un mero corollario delle statuizioni di cui alla citata sentenza n. 471 del 1989.

4.1. — Di tenore opposto sono le conclusioni rassegnate dalla difesa I.N.A.D.E.L., che ha sottolineato la mancanza di omogeneità delle situazioni poste a raffronto, sull'assunto che l'indennità premio di servizio, a differenza del trattamento di fine rapporto dovuto ai lavoratori privati, ha finalità essenzialmente ed esclusivamente previdenziali, in ragione delle quali può essere legittimamente assoggettata a condizioni che ne limitino l'erogazione, in modo diversificato rispetto a quanto stabilito per il detto trattamento.

Considerato in diritto

1. — La Corte è chiamata a verificare se l'art. 3, secondo comma, della legge 8 marzo 1968, n. 152, nella parte in cui non prevede che possano avere diritto, quali eredi *ex lege*, alla indennità premio di servizio, in mancanza di altri superstiti aventi titolo all'attribuzione in forma indiretta o di eredi testamentari, i nipoti del dipendente iscritto all'I.N.A.D.E.L. deceduto in attività di servizio, violi l'art. 3 della Costituzione, per il deteriore trattamento che, in tal modo, determina in danno della testé menzionata categoria di soggetti, rispetto agli eredi legittimi del lavoratore subordinato privato, ai quali l'art. 2122 del codice civile consente siffatta successione, con riguardo al trattamento di fine rapporto maturato dal loro dante causa.

2. — I due giudizi, siccome prospettano la stessa questione, possono essere riuniti e decisi con un unico provvedimento.

3. — La questione è fondata.

Si è già ritenuto (Corte cost., sent. n. 471 del 1989) che la indennità premio di servizio ha subito una radicale evoluzione, sia per effetto della nuova legislazione (specie dell'art. 22 della legge 29 ottobre 1987, n. 440, di conversione del decreto-legge n. 359 del 1987), sia per effetto dei numerosi interventi di questa Corte (in ispecie, sent. n. 208 del 1986 e n. 763 del 1988). La si deve, ormai, considerare un trattamento di fine rapporto ed, in particolare, un diritto del lavoratore da lui conseguito durante la prestazione della sua attività lavorativa, della quale è frutto.

La sua natura è mista e cioè retributiva, assistenziale e previdenziale; in altri termini, è retributiva con funzione previdenziale.

3.1. — Con la norma impugnata il legislatore ha tutelato l'interesse di coloro che, per essere integrati nel nucleo familiare del dipendente, dalla retribuzione che egli percepiva durante il rapporto di impiego, ricevevano un sostentamento, del quale, dopo la sua morte, sono rimasti privi in tutto o in parte. Essi sono: la vedova non separata legalmente per sentenza passata in giudicato e pronunciata per di lei colpa oppure, nel caso di morte della iscritta, il vedovo non separato legalmente per sentenza passata in giudicato e pronunciata per di lui colpa; la prole (figli legittimi, legittimati, naturali, riconosciuti o giudizialmente dichiarati, affiliati o adottivi, sempre che il relativo atto sia avvenuto prima della cessazione dal servizio dell'iscritto) minorenne e, in concorso con essa, la prole maggiorenne permanentemente inabile a proficuo lavoro, nullatenente e a carico dell'iscritto alla data del decesso; le orfane che siano nubili o vedove; i superstiti dell'iscritto cessato dal servizio senza diritto a pensione, deceduto entro il triennio dalla data della detta cessazione; i collaterali; i genitori ultrasessantenni inabili a proficuo lavoro, nullatenenti ed a carico dell'iscritto.

La detta indennità, siccome entra nel patrimonio del dipendente, nel caso in cui manchino le suddette persone tutelate in via principale, può essere oggetto di successione e, come si è ritenuto (Corte cost., sent. n. 471 del 1989), anche di disposizione testamentaria, a somiglianza di quanto avviene, per effetto dell'art. 2122 del codice civile (Corte cost., sent. n. 8 del 1972), per l'indennità di fine rapporto.

3.2. — Per quanto innanzi affermato, sempre nel caso in cui vengono a mancare le dette persone, trovano anche applicazione le regole della successione *ex lege*, sempre alla stessa stregua di quanto l'art. 2122, terzo comma, del codice civile dispone per la suddetta indennità.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

Riunisce i giudizi;

Dichiara la illegittimità costituzionale dell'art. 3, secondo comma, della legge 8 marzo 1968, n. 152 (Nuove norme in materia previdenziale per il personale degli enti locali), nella parte in cui non prevede la possibilità, per la indennità premio di servizio, della successione ex lege, *qualora manchino le persone indicate nella stessa norma.*

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, l'8 luglio 1991.

Il Presidente: CORASANITI

Il redattore: GRECO

Il cancelliere: MINELLI

Depositata in cancelleria il 10 luglio 1991.

Il direttore della cancelleria: MINELLI

91C0891

ATTI DI PROMOVIMENTO DEL GIUDIZIO DELLA CORTE

N. 454

Ordinanza emessa il 3 marzo 1988 (pervenuta alla Corte costituzionale il 24 giugno 1991) dalla commissione tributaria di primo grado di Napoli sul ricorso proposto dalla S.p.a. LI.XE.MA contro l'esattoria comunale di Napoli

Imposta sul reddito delle persone giuridiche (I.R.PE.G.) - Accertamento e riscossione - Pagamento di soprattasse e pene pecuniarie - Soggetti obbligati - Rappresentanti del soggetto passivo inadempiente (nella specie: *ex* amministratori di società) - Notificazione ad essi dell'avviso di accertamento - Omessa previsione - Incidenza sul principio di eguaglianza e di difesa in giudizio - Violazione dei principi contenuti nella legge di delega che non legittima, ad avviso del giudice rimettente, alcuna possibilità di sostituzione tributaria in assenza di avviso di accertamento.

(D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, art. 55; d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, art. 98, sesto comma).

(Cost., artt. 3, 24 e 76).

LA COMMISSIONE TRIBUTARIA DI PRIMO GRADO

Ha emesso la seguente ordinanza sul ricorso prodotto da S.p.a. LI.XE.MA avverso c/ruolo 1980, esercizio 1984;

Letti gli atti;

Sentito le parti;

Udito il relatore dott. Marone;

RITENUTO IN FATTO

I ricorrenti impugnano l'iscrizione a ruolo loro notificata dall'esattoria comunale di Napoli, quali responsabili ai sensi dell'art. 98 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, per il pagamento delle penalità, interessi e sopratasse, irrogate nei confronti della Società di cui erano amministratori, per infrazioni alla disciplina del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, e ne chiedono l'annullamento, sostenendo che la responsabilità *de quo* non può essere loro attribuita dato che mai hanno ricevuto alcuna notifica di accertamento, né alcun atto di irrogazione di sanzioni e che, comunque, non solo è arbitraria la determinazione da parte dell'esattoria delle persone obbligate e dei relativi periodi, ma che la norma di cui al sesto comma dell'art. 98 del d.P.R. n. 602/1973 è costituzionalmente illegittima.

DIRITTO

Preliminare all'esame del merito è la eccezione di illegittimità costituzionale.

Essa, oltre ad apparire non manifestamente infondata è anche rilevante nel presente giudizio.

Ed infatti la controversia ha per oggetto il pagamento di penalità, sopratasse ed interessi (irrogati nei confronti della società) da parte degli *ex* amministratori. E siccome il comportamento dell'esattoria è conforme a legge il ricorso dovrebbe, allo stato, essere rigettato; mentre la relativa denuncia di incostituzionalità delle norme applicate (ove fondata) importa, solo essa; l'accoglimento del ricorso.

E l'eccezione non appare manifestamente infondata così come già affermato in due ordinanze (che questo collegio condivide) della Commissione tributaria di primo grado di Roma (ordinanza 10 luglio 1984, in *Gazzetta Ufficiale* n. 179 del 31 luglio 1985) e della Commissione tributaria di secondo grado di Napoli (sez. XVII, ordinanza 17 gennaio 1987), per quanto concerne gli artt. 55 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, e 98, sesto comma, del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, per contrasto con gli artt. 3 e 24 della Costituzione, allorquando l'ufficio esecuta coloro che hanno avuto la rappresentanza di una società per l'assolvimento di una obbligazione determinatasi in conseguenza di una rettifica, divenuta definitiva per inerzia del soggetto di imposta senza dare al coobbligato la possibilità di esercitare le azioni da lui ritenute opportune per la tutela dei suoi diritti.

Il ricordato d.P.R. n. 600/1973, nulla dispone circa l'eventuale notifica degli accertamenti agli amministratori che erano in carica all'epoca in cui gli accertamenti stessi si riferiscono, con la conseguenza che un soggetto, che è stato amministratore di una società alla quale, dopo anni, viene rettificato il reddito, senza legale notizia di accertamenti, si vede esecutato a norma del sesto comma del menzionato art. 98 del d.P.R. n. 602/1973 per le soprattasse, interessi e penalità senza avere la possibilità di intervenire nella procedura di accertamento (nemmeno nella fase contenziosa).

Ciò comporta uno stridente contrasto tra le norme relative all'accertamento e la riscossione delle imposte da una parte e dall'altra gli artt. 3 (principio di eguaglianza) e 24 (diritto di difesa) della Costituzione.

Questa commissione, inoltre, ritiene rilevante e non manifestamente infondata l'eccezione di legittimità costituzionale, che va sollevata di ufficio, dell'art. 98, sesto comma, del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, per contrasto con l'art. 76 (delega per la formazione delle leggi) della Costituzione.

In proposito osserva che l'art. 10 della legge 9 ottobre 1971, n. 825, contenente delega al Governo per la riforma tributaria, non legittima alcuna possibilità di sostituzione tibutaria in assenza di avviso di accertamento.

Alla luce di tale normativa, non sembra potersi escludere la violazione dell'art. 76 della Costituzione per eccesso dai limiti della delega, ravvisabile nel ricordato art. 98. Alla stregua di quanto innanzi, gli atti debbono essere rimessi alla Corte costituzionale ai sensi dell'art. 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87.

P. Q. M.

Dichiara rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale degli artt. 55 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, e 98, sesto comma, del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, per contrasto con gli artt. 3, 24 e 76 della Costituzione, nella parte in cui non prevedono la notifica agli ex *amministratori di società degli addebiti contestati per il periodo in cui erano in carica e delle conseguenti sanzioni pecuniarie di cui saranno, in sede di riscossione, dichiarati responsabili;*

Dispone l'immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale;

Ordina che, a cura della segreteria, la presente ordinanza venga notificata alle parti in causa ed al Presidente del Consiglio dei Ministri e comunicata ai Presidenti del senato della Repubblica e della Camera dei deputati.

Napoli, addì 3 marzo 1988

Il presidente: VALENTE

Il relatore: MARONE

91C0856

N. 455

Ordinanza emessa il 3 marzo 1988 (pervenuta alla Corte costituzionale il 24 giugno 1991) dalla commissione tributaria di primo grado di Napoli sul ricorso proposto dalla S.p.a. E.L.S.A. contro l'esattoria comunale di Napoli

Imposta sul reddito delle persone giuridiche (I.R.PE.G.) - Accertamento e riscossione - Pagamento di soprattasse e pene pecuniarie - Soggetti obbligati - Rappresentanti del soggetto passivo inadempiente (nella specie: *ex* amministratori di società) - Notificazione ad essi dell'avviso di accertamento - Omessa previsione - Incidenza sul principio di eguaglianza e di difesa in giudizio - Violazione dei principi contenuti nella legge di delega che non legittima, ad avviso del giudice rimettente, alcuna possibilità di sostituzione tributaria in assenza di avviso di accertamento.

(D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, art. 55; d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, art. 98, sesto comma).

(Cost., artt. 3, 24 e 76).

LA COMMISSIONE TRIBUTARIA DI PRIMO GRADO

Ha emesso la seguente ordinanza sul ricorso prodotto da S.p.a. E.L.S.A. avverso c/ruolo I.R.P.E.G./I.L.O.R. 1976, 1977 e 1980;

Letti gli atti;

Sentito le parti;

Udito il relatore dott. Marone;

RITENUTO IN FATTO

I ricorrenti impugnano l'iscrizione a ruolo loro notificata dall'esattoria comunale di Napoli, quali responsabili ai sensi dell'art. 98 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, per il pagamento delle penalità, interessi e sopratasse, irrogate nei confronti della Società di cui erano amministratori, per infrazioni alla disciplina del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, e ne chiedono l'annullamento, sostenendo che la responsabilità *de quo* non può essere loro attribuita dato che mai hanno ricevuto alcuna notifica di accertamento, né alcun atto di irrogazione di sanzioni e che, comunque, non solo è arbitraria la determinazione da parte dell'esattoria delle persone obbligate e dei relativi periodi, ma che la norma di cui al sesto comma dell'art. 98 del d.P.R. n. 602/1973 è costituzionalmente illegittima.

DIRITTO

Il seguito del testo dell'ordinanza è perfettamente uguale a quello dell'ordinanza pubblicata in precedenza (Reg. ord. n. 454/1991).

91C0857

N. **456**

Ordinanza emessa il 3 marzo 1988 (pervenuta alla Corte costituzionale il 24 giugno 1991) dalla commissione tributaria di primo grado di Napoli sul ricorso proposto dalla S.p.a. S.P.A.N. Partenopea di navigazione contro l'esattoria comunale di Napoli.

Imposta sul reddito delle persone giuridiche (I.R.PE.G.) - Accertamento e riscossione - Pagamento di soprattasse e pene pecuniarie - Soggetti obbligati - Rappresentanti del soggetto passivo inadempiente (nella specie: *ex* amministratori di società) - Notificazione ad essi dell'avviso di accertamento - Omessa previsione - Incidenza sul principio di eguaglianza e di difesa in giudizio - Violazione dei principi contenuti nella legge di delega che non legittima, ad avviso del giudice rimettente, alcuna possibilità di sostituzione tributaria in assenza di avviso di accertamento.

(D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, art. 55; d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, art. 98, sesto comma).

(Cost., artt. 3, 24 e 76).

LA COMMISSIONE TRIBUTARIA DI PRIMO GRADO

Ha emesso la seguente ordinanza sul ricorso prodotto da S.p.a. S.P.A.N. Partenopea di Navigazione avverso c/ruolo I.R.P.E.G./I.L.O.R. anni 1974 e 1975 esercizio 1983;

Letti gli atti;

Sentito le parti;

Udito il relatore dott. Marone;

RITENUTO IN FATTO

I ricorrenti impugnano l'iscrizione a ruolo loro notificata dall'esattoria comunale di Napoli, quali responsabili ai sensi dell'art. 98 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, per il pagamento delle penalità, interessi e sopratasse, irrogate nei confronti della Società di cui erano amministratori, per infrazioni alla disciplina del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, e ne chiedono l'annullamento, sostenendo che la responsabilità *de quo* non può essere loro attribuita dato che mai hanno ricevuto alcuna notifica di accertamento, né alcun atto di irrogazione di sanzioni e che, comunque, non solo è arbitraria la determinazione da parte dell'esattoria delle persone obbligate e dei relativi periodi, ma che la norma di cui al sesto comma dell'art. 98 del d.P.R. n. 602/1973 è costituzionalmente illegittima.

DIRITTO

Il seguito del testo dell'ordinanza è perfettamente uguale a quello dell'ordinanza pubblicata in precedenza (Reg. ord. n. 454/1991).

91C0858

N. 457

Ordinanza emessa il 3 marzo 1988 (pervenuta alla Corte costituzionale il 24 giugno 1991) dalla commissione tributaria di primo grado di Napoli sul ricorso proposto dalla S.r.l. D.P. 1 contro l'esattoria comunale di Napoli

Imposta sul reddito delle persone giuridiche (I.R.PE.G.) - Accertamento e riscossione - Pagamento di soprattasse e pene pecuniarie - Soggetti obbligati - Rappresentanti del soggetto passivo inadempiente (nella specie: *ex* amministratori di società) - Notificazione ad essi dell'avviso di accertamento - Omessa previsione - Incidenza sul principio di eguaglianza e di difesa in giudizio - Violazione dei principi contenuti nella legge di delega che non legittima, ad avviso del giudice rimettente, alcuna possibilità di sostituzione tributaria in assenza di avviso di accertamento.

(D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, art. 55; d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, art. 98, sesto comma).

(Cost., artt. 3, 24 e 76).

LA COMMISSIONE TRIBUTARIA DI PRIMO GRADO

Ha emesso la seguente ordinanza sul ricorso prodotto dalla S.r.l. D.P. 1 Data processing System avverso c/ruolo 1979, 1980 e 1981 esercizio 1984;

Letti gli atti;

Sentito le parti;

Udito il relatore dott. Marone;

RITENUTO IN FATTO

I ricorrenti impugnano l'iscrizione a ruolo loro notificata dall'esattoria comunale di Napoli, quali responsabili ai sensi dell'art. 98 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, per il pagamento delle penalità, interessi e sopratasse, irrogate nei confronti della Società di cui erano amministratori, per infrazioni alla disciplina del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, e ne chiedono l'annullamento, sostenendo che la responsabilità *de quo* non può essere loro attribuita dato che mai hanno ricevuto alcuna notifica di accertamento, né alcun atto di irrogazione di sanzioni e che, comunque, non solo è arbitraria la determinazione da parte dell'esattoria delle persone obbligate e dei relativi periodi, ma che la norma di cui al sesto comma dell'art. 98 del d.P.R. n. 602/1973 è costituzionalmente illegittima.

DIRITTO

Il seguito del testo dell'ordinanza è perfettamente uguale a quello dell'ordinanza pubblicata in precedenza (Reg. ord. n. 454/1991).

91C0859

N. 458

Ordinanza emessa il 9 gennaio 1991 dal tribunale amministrativo regionale delle Marche sul ricorso proposto da Picciotti Giuseppe contro l'u.s.l. n. 24 di Ascoli Piceno

Impiego pubblico - Stato giuridico del personale delle uu.ss.ll. - Medici in posizione apicale - Collocamento a riposo al compimento del sessantacinquesimo anno di età come il restante personale medico delle uu.ss.ll. - Mancata previsione del trattenimento in servizio fino al settantesimo anno di età come per i dirigenti civili dello Stato ed i professori - Ingiustificata disparità di trattamento di situazioni analoghe - Incidenza sul diritto alla retribuzione (anche differita) proporzionata ed adeguata, nonché sui principi di imparzialità e buon andamento della p.a. - Riferimento alle sentenze della Corte costituzionale nn. 207/1986, 461/1989 e 440/1990.

(D.P.R. 20 dicembre 1979, n. 761, art. 53; d.-l. 27 dicembre 1989, n. 413, art. 1, comma 4-*quinquies*, convertito in legge 28 febbraio 1990, n. 37).

(Cost., artt. 3, 38 e 97).

IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE

Ha pronunciato la seguente ordinanza sui ricorsi n. 24/1987 proposto da Picciotti Giuseppe, rappresentato e difeso dall'avv. Nicola Sbano, presso lo stesso elettivamente domiciliato in Ancona, via San Martino, 23, contro l'unità sanitaria locale n. 24, con sede in Ascoli Piceno, in persona del presidente *pro-tempore* del comitato di gestione,

rappresentata e difesa dall'avv. Vincenzo Aliberti, con domicilio eletto in Ancona, corso Garibaldi, 110, studio avv. Franco Carile, per l'annullamento della deliberazione 10 dicembre 1986, n. 1649, con cui il comitato di gestione dell'u.s.l. n. 24 di Ascoli Piceno ha respinto la domanda del ricorrente volta al trattenimento in servizio oltre il sessantacinquesimo anno d'età per raggiungere il massimo di servizio utile a pensione, nonché degli atti di collocamento a riposo del medesimo al compimento del detto limite di età;

Visto il ricorso con i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio dell'u.s.l. n. 24 di Ascoli Piceno;

Viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle rispettive difese;

Visti gli atti tutti della causa;

Udito, alla pubblica udienza del 5 dicembre 1990, il magistrato relatore cons. Mario Di Giuseppe e udito, altresì, l'avv. Vincenzo Aliberti per l'amministrazione resistente;

Ritenuto e considerato in fatto e in diritto quanto segue:

FATTO

Con atto notificato in data 5 gennaio 1987 il ricorrente, quale dirigente medico dell'u.s.l. n. 24 di Ascoli Piceno ed *ex* medico condotto, ha impugnato la deliberazione 10 dicembre 1986, n. 1649, con cui il comitato di gestione della detta u.s.l. ha respinto la sua domanda volta ad ottenere il trattenimento in servizio oltre il sessantacinquesimo anno d'età e fino al raggiungimento di quaranta anni di servizio utile a fini pensionistici.

Contestualmente il ricorrente ha impugnato gli atti concernenti il proprio collocamento a riposo per compimento del sessantacinquesimo anno d'età decorrente dal 25 gennaio 1987.

A sostegno del gravame sono stati dedotti:

1) Violazione e falsa applicazione della legge 7 maggio 1965, n. 459, e della legge 2 aprile 1968, n. 517.

Essendo medico condotto interinale sin dal 1947 ed essendo divenuto titolare di condotta medica dal 24 aprile 1954, il ricorrente aveva chiesto di poter beneficiare delle epigrafate leggi e sostiene, in sintesi ed avverso l'impugnato diniego, che l'articolo unico della legge n. 517/1968 citata, allorché precisa, in via di interpretazione autentica della legge n. 459/1965 citata, che «il requisito dell'ingresso in carriera fino al 31 dicembre 1952», quale condizione per il trattenimento in servizio ai fini predetti dei sanitari condotti, comunque in servizio all'entrata in vigore della detta legge, deve intendersi riferito «all'ingresso in carriera, per pubblico concorso, nei ruoli del personale sanitario, sia dello Stato che degli enti locali». Tanto consegue all'impossibilità di dare interpretazione alla norma, se non nel senso che la titolarità (per pubblico concorso) del ruolo va spostata dal 31 dicembre 1952 ad una data posteriore da individuarsi, o alla data di entrata in vigore della citata legge del 1965 — analogicamente a quanto previsto dalla legge n. 336/1964, interpretata dalla legge n. 627/1982, riguardante i medici ospedalieri in posizione apicale —, oppure a data ancora successiva purché anteriore alla domanda.

Diversamente opinando, per il ricorrente, non si riuscirebbe a spiegare logicamente la contraddizione, contenuta nella stessa norma interpretativa, che, da un lato, richiede il conseguimento dell'ingresso in ruolo al 31 dicembre 1952, e, dall'altro, stabilisce che, alla successiva data (22 maggio 1965) di entrata in vigore di essa norma, il sanitario sia «comunque» in servizio (e cioè a qualsivoglia titolo e qualifica).

2) Violazione dei principi in tema d'equiparazione del servizio non di ruolo a quello ruolo: del t.u. 30 settembre 1938, n. 1631, d.P.R. 27 marzo 1969, n. 130, delle disp. trans. della legge 23 dicembre 1978, n. 833, art. 24 del d.P.R. 20 dicembre 1979, n. 761, art. 21 del d.m. 30 gennaio 1982, n. 10.

Secondo il ricorrente appare contrastante col sistema una interpretazione che annulli la valenza del servizio prestato per incarico anteriormente al 31 dicembre 1952, quando lo stesso viene assunto dalla citata legge del 1965 come requisito (anche se non esclusivo) ai fini del diritto al beneficio.

Con memoria depositata in data 21 novembre 1990 il ricorrente ha insistito per l'accoglimento del gravame, nel contempo sollevando questione di costituzionalità delle leggi nn. 459/1965 e 517/1968 per contrasto con gli artt. 3 e 97 delle Costituzioni a causa del diverso trattamento riservato ai medici condotti rispetto ai sanitari contemplati dalla legge n. 336/1964.

Alla pubblica udienza del 5 dicembre 1990 il ricorso è stato posto in decisione.

DIRITTO

Il ricorso prospetta l'illegittimità del collocamento a riposo del proponente, dipendente da unità sanitaria locale con qualifica apicale, al compimento del sessantacinquesimo anno di età senza aver conseguito il diritto al massimo della pensione, riservato a coloro che abbiano maturato l'anzianità di quaranta anni di servizio.

Fondamentale è la censura di incostituzionalità dell'articolo unico della legge 2 aprile 1968, n. 517, e della legge 7 maggio 1965, n. 459, dal predetto autenticamente interpretata, nella misura in cui esse effettivamente precludano nel caso specifico del ricorrente — il quale non era (medico condotto) di ruolo al 31 dicembre 1952 — il trattenimento in servizio oltre il sessantacinquesimo anno di età e, comunque, non oltre il settantesimo, ai fini del conseguimento del menzionato diritto.

Ciò comporta che, sebbene con il ricorso si chieda, in principalità, l'annullamento dei provvedimenti impugnati, siccome illegittimi per violazione di legge, assume assorbente rilevanza la censura di illegittimità costituzionale riferita alle citate norme che tale accoglimento precludono, stante l'impossibilità, ad avviso del collegio, di condividere la interpretazione del loro contenuto precettivo propugnata con l'atto introduttivo.

Ugualmente è impossibile, ad avviso del collegio, aderire alle argomentazioni poste a sostegno della questione di costituzionalità con riferimento alla disparità di trattamento rispetto ai sanitari contemplati dalla legge 10 maggio 1964, n. 336, essendo quest'ultima riferita ad una particolare categoria di sanitari e non alla generalità di essi.

Il collegio rileva, peraltro, che il quadro legislativo, nel quale la Corte costituzionale ha dichiarato manifestamente infondate analoghe questioni, è radicalmente mutato, come è stato posto in luce dal tribunale amministrativo regionale per la Lombardia, sezione staccata di Brescia, e da quello per la Campania, con le ordinanze, rispettivamente, nn. 510 del 27 aprile 1990 e 708 del 17 luglio 1990.

Al mutamento di tale quadro ha concorso da ultimo, l'art. 1, comma 4-*quinquies*, introdotto dalla legge 28 febbraio 1990, n. 37, in sede di conversione del d.l. 27 dicembre 1989, n. 413, il quale ha stabilito che, dalla data di entrata in vigore del decreto stesso, le disposizioni di cui all'art. 15, secondo e terzo comma, della legge 30 luglio 1973, n. 477 e all'art. 10, sesto comma, del d.-l. 6 novembre 1989, n. 357, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 1989, n. 417 «sono estese ai dipendenti civili dello Stato».

Come è stato posto in evidenza, in particolare, nella citata ordinanza dal tribunale amministrativo per la Campania, con tale ultimo ampliamento della sfera dei destinatari del beneficio del trattenimento in servizio fino al settantesimo anno di età, ai fini sopra ricordati, sono venute meno quelle ragioni equitative (assicurare un regime transitorio nel passaggio da un regime più favorevole ad uno meno favorevole) che erano state evidenziate, per il personale della scuola in servizio alla data del 1° ottobre 1974, dalla stessa Corte costituzionale nelle sentenze n. 207 del 9-24 settembre 1986 e n. 461 del 19-27 luglio 1989.

Senza riproporre in questa sede le argomentazioni già svolte nelle recenti richiamate ordinanze del giudice amministrativo, sembra soltanto opportuno ribadire che la logica delle deroghe, di cui un lungo elenco (di tipo esemplificativo) si rinviene nella sentenza della Corte costituzionale n. 134/1986 e nelle stesse ordinanze dei tribunali amministrativi regionali per la Lombardia e per la Campania, ancorata a principi di salvaguardia di posizioni acquisite (come è stato detto a proposito del personale del comparto della scuola), ha ceduto il passo a diverse esigenze, tra cui quella, di valenza costituzionale, evidenziata dalla stessa Corte costituzionale nella sentenza n. 444 del 12 ottobre 1990, della più compiuta attuazione dell'art. 38, secondo comma, della Costituzione, auspicata dal giudice delle leggi in precedenti occasioni (n. 461/1989).

Il medesimo giudice, nella più recente pronuncia sopra richiamata, ha rilevato, per un verso, come sia «meritevole di considerazione» l'interesse del lavoratore ad essere trattenuto in servizio per il tempo necessario «al conseguimento della pensione normale ...», tenuto conto che «la presunzione secondo cui al compimento dei sessantacinque anni si pervenga a una diminuita disponibilità di energie incompatibile con la prosecuzione del rapporto è destinata ad essere vieppiù inficiata dai riflessi positivi del generale miglioramento delle condizioni di vita e di salute dei lavoratori sulla capacità di lavoro», e, per altro verso, proprio riferendosi all'intervenuta legislazione di estensione ai dirigenti civili dello Stato della legislazione già in vigore in favore del personale della scuola in servizio alla data del 1° ottobre 1974, che tale legislazione «mira ad estendere ad altre categorie le norme derogatorie dettate per il personale scolastico», nella ricordata ottica della più compiuta attuazione del diritto garantito dall'art. 38 della Costituzione.

Con quest'ultima pronuncia la Corte ha riconosciuto che l'esclusione del personale ultrasessantacinquenne, assunto dopo la ripetuta data del 1° ottobre 1974, dal trattenimento in servizio, sia pure fino al conseguimento del diritto alla pensione minima (e comunque non oltre il settantesimo anno di età) «non risponde, nell'attuale quadro normativo, al precetto contenuto nel parametro costituzionale dianzi citato», quadro che, viceversa, si considerava di realizzazione dell'equilibrio faticosamente raggiunto allorché la ripetuta Corte venne investita della questione di legittimità costituzionale della legge 3 settembre 1982, n. 627 (sentenza 4 giugno 1986, n. 134).

In tale rinnovato contesto di valutazioni a fondamento della deroga al pensionamento dei pubblici dipendenti al raggiungimento del sessantacinquesimo anno di età non sembra manifestamente infondato al collegio il dubbio di legittimità costituzionale dell'art. 53 del d.P.R. n. 761/1979 (in base al quale il ricorrente è stato collocato a riposo al compimento del sessantacinquesimo anno di età, giusta deliberazione 10 ottobre 1986, n. 1275) e/o dell'art. 1, comma 4-*quinquies*, della legge n. 413/1989, che priva i dipendenti delle unità sanitarie locali con funzioni primariali, in servizio al 1° ottobre 1974, della possibilità di permanere in servizio fino al conseguimento del diritto al massimo della pensione, come è, invece, consentito, ora, a tutti i dirigenti delle amministrazioni statali. Né per questi ultimi, in difetto di qualsiasi ausilio ermeneutico desumibile dagli atti parlamentari, è dato rintracciare una *ratio legis* diversa da quella della considerazione del normale ritardo dell'ingresso in carriera, dipendente dal completamento di un più ampio ciclo di studi, tanto più verificabile per il personale sanitario di qualifica apicale, attesa la lunghezza della durata del corso di laurea in medicina e la necessità di specializzazione.

Conclusivamente sembra al collegio che il citato art. 53 del d.P.R. n. 761/1979 ovvero l'art. 1, comma 4-*quinquies* del d.-l. n. 413/1989, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 37/1990, nella parte in cui non estende al personale medico o veterinario in posizione apicale il beneficio ivi previsto, contrasti:

con l'art. 3 della Costituzione, poiché il deteriore trattamento per il personale di che trattasi con qualifica dirigenziale non si dimostra né logico né razionale a confronto della situazione del personale dirigente dello Stato;

con l'art. 97, primo comma, della Costituzione, poiché in tal modo la pubblica amministrazione viene a privarsi di esperienza e professionalità di personale qualificato, la cui formazione ha richiesto ingenti costi per la collettività;

con l'art. 38, secondo comma, della Costituzione, in quanto la mancata estensione al personale sanitario dirigente delle unità sanitarie locali dell'art. 15, secondo e terzo comma della legge n. 477/1973, la cui finalità è anche quella di incrementare la base stipendiale pensionabile, rappresenta una minore garanzia del diritto alla pensione sotto forma del diritto alla giusta retribuzione differita, riconosciuto a tutti i lavoratori (Corte cost. n. 238/1988).

P. Q. M.

Visti gli artt. 134 della Costituzione, 1 della legge costituzionale 9 febbraio 1948, n. 1, e 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87;

*Ritenuta rilevante e non manifestamente infondata in relazione agli artt. 3, 38, secondo comma, e 97, primo comma, della Costituzione, la questione di costituzionalità dell'art. 53 del d.P.R. 20 dicembre 1979, n. 761 e dell'art. 1 comma 4-*quinquies*, del d.-l. 27 dicembre 1989, n. 413, come convertito dalla legge 28 febbraio 1990, n. 37, nella parte in cui non prevede l'estensione delle disposizioni dell'art. 15, secondo e terzo comma, della legge 30 luglio 1973, n. 477, e dell'art. 10, sesto comma, del d.-l. 6 novembre 1989, n. 357, come convertito dalla legge 27 dicembre 1989, n. 417, anche al personale medico delle unità sanitarie locali in posizione apicale;*

Sospende il giudizio e ordina la immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale;

Dispone che a cura della segreteria la presente ordinanza sia notificata a tutte le parti in causa e al Presidente del Consiglio dei Ministri e comunicata ai Presidenti delle due Camere del Parlamento.

Così deciso in Ancona, nelle camere di consiglio del 5 e 19 dicembre 1990.

Il presidente: GRASSI

Il consigliere estensore: DI GIUSEPPE

Il consigliere: RANALLI

91C0860

N. 459

Ordinanza emessa il 28 dicembre 1990 (pervenuta alla Corte costituzionale il 24 giugno 1991) dal pretore di Roma nel procedimento civile vertente tra Bedello Rossana ed altre e l'I.N.P.S.

Previdenza e assistenza sociale - Settore siderurgico - Prepensionamento - Trattamento di quiescenza calcolato in base all'anzianità contributiva aumentata di un periodo pari a quello compreso tra la data di risoluzione del rapporto di lavoro e quella del compimento del sessantesimo anno di età per gli uomini, e del cinquantacinquesimo per le donne - Ingiustificata disparità di trattamento delle lavoratrici del settore siderurgico rispetto ai lavoratori.

(D.-L. 1° aprile 1989, n. 120, art. 2, secondo comma, convertito in legge 15 maggio 1989, n. 181).

(Cost., artt. 3 e 37).

IL PRETORE

Sciogliendo la riserva che precede, osserva:

che le ricorrenti lamentano l'illegittimità costituzionale dell'art. 2, secondo comma, del d.-l. 1° aprile 1989, n. 120, convertito in legge 15 maggio 1989, n. 181, in quanto operante un'arbitraria discriminazione tra lavoratori di sesso maschile e femminile;

che il d.-l. n. 120/1989 prevede per i lavoratori del settore siderurgico che abbiano compiuto il cinquantesimo anno d'età il diritto, in presenza di determinati presupposti, al pensionamento anticipato;

che il citato secondo comma dell'art. 2 prevede che il trattamento di pensione venga calcolato sull'anzianità contributiva aumentata di un periodo pari a quello compreso tra la data della risoluzione del rapporto di lavoro e quello del compimento del sessantesimo anno d'età per gli uomini, e del cinquantacinquesimo per le donne;

che la disparità di trattamento nel riconoscimento dell'anzianità contributiva appare effettivamente arbitraria in relazione agli artt. 3 e 37 della Costituzione;

che infatti in base a dette norme sia l'uomo che la donna hanno il diritto di lavorare sino alla stessa età e, in caso di eccezionale cessazione anticipata del rapporto, hanno il diritto di vedersi riconosciuta la medesima anzianità contributiva;

che i principi suesposti sono stati più volte affermati dalla Corte costituzionale (sentenze nn. 137/1986, 498/1988 e 371/1989);

che la questione, oltre che non manifestamente infondata, appare rilevante in quanto l'eventuale dichiarazione di illegittimità della norma comporterebbe il riconoscimento per le ricorrenti della maggiore anzianità contributiva richiesta in ricorso;

che deve essere quindi ordinata la trasmissione degli atti alla Corte costituzionale e disposta la sospensione del processo;

P. Q. M.

Visti gli artt. 134 della Costituzione e 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87;

Solleva eccezione di legittimità costituzionale sull'art. 2, secondo comma, del d.-l. 1° aprile 1989, n. 120, convertito in legge 15 maggio 1989, n. 181, in relazione agli artt. 3 e 37 della Costituzione nella parte in cui non prevede in favore delle lavoratrici del settore siderurgico, in caso di pensionamento anticipato al compimento del cinquantesimo anno d'età, il conseguimento della medesima anzianità contributiva fino a sessanta anni come per il lavoratore;

Dispone l'immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale e sospende il giudizio in corso;

Ordina la notifica della presente ordinanza alle parti ed al Presidente del Consiglio dei Ministri, nonché la sua comunicazione ai Presidenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica.

Roma, addì 28 dicembre 1990

Il pretore: BOCHICCHIO

91C0861

N. 460

Ordinanza emessa il 13 marzo 1991 dal pretore di Reggio Emilia nel procedimento penale a carico di Davoli Giuseppe

Regione Emilia-Romagna - Inquinamento - Insediamenti produttivi - Scarichi di liquami in acque superficiali - Esclusione dall'ambito della fattispecie penalmente rilevante, di cui all'art. 21 della legge statale n. 319/1976, dello scarico di liquami non preceduto da domanda di autorizzazione e/o eccedente i limiti tabellari previsti negli allegati alla legge stessa, nell'ipotesi di provenienza da imprese agricole - Asserita indebita invasione della sfera di competenza statale in materia penale.

[Legge regione Emilia-Romagna 28 novembre 1986, n. 42, art. 11, primo comma, lett. *a)*, n. 2].

(Cost., artt. 25 e 117).

IL PRETORE

Ha pronunziato la seguente ordinanza, della quale ha dato lettura in dibattimento, all'udienza dibattimentale del 13 marzo 1991, nel procedimento penale n. 11905/90 a carico di Davoli Giuseppe, nato a Reggio Emilia l'8 maggio 1938, ivi residente in via Beato Angelico n. 49, imputato del reato p. e p. dall'art. 21, terzo comma della legge 10 maggio 1976, n. 319, con successive modificazioni, perché, nella sua qualità di presidente della società cooperativa a responsabilità limitata «Latteria sociale Montericco Canali», insediamento da ritenersi produttivo per difetto di complementarietà funzionale tra l'attività di allevamento del bestiame di pertinenza dei singoli soci sui rispettivi terreni e quella di lavorazione del latte conferito dai soci, di esclusiva pertinenza della distinta società cooperativa, effettuava uno scarico di reflui derivanti dall'attività del caseificio in acque superficiali (fosso stradale), eccedente nei parametri di BOD e COD i limiti di accettabilità di cui alla tabella *A* allegata alla legge citata; accertato in Reggio Emilia il 9 giugno 1989.

Nel procedimento penale di cui in epigrafe, all'udienza dibattimentale del 13 marzo 1991, il p.m. ha sollevato eccezione di legittimità costituzionale dell'art. 11, primo comma, lett. *A*), n. 2 della legge regionale Emilia-Romagna 28 novembre 1986, n. 42, per contrasto con gli artt. 25 e 117 della Costituzione.

All'odierna udienza dibattimentale, il difensore dell'imputato si rimetteva a giudizio.

Secondo quanto sostenuto, il denunziato vizio di illegittimità costituzionale si configurerebbe, più specificamente «... in riferimento alla legge 10 maggio 1976, n. 319, con successive modifiche, la quale ha per dichiarato oggetto la disciplina degli scarichi di qualsiasi tipo, pubblici e privati, diretti ed indiretti, in tutte le acque superficiali e sotterranee, interne e marine, sia pubbliche che private, nonché in fognature, sul suolo e nel sottosuolo (art. 1), delegando alle regioni, al di fuori dell'ambito di materie tassativamente indicate dall'art. 117 della Costituzione come oggetto di legislazione regionale autonoma, la sola definizione della disciplina degli scarichi delle pubbliche fognature e degli insediamenti civili che non recapitano in pubbliche fognature, e nel prescritto rispetto di una serie di parametri tra i quali, espressamente previsti, i limiti di accettabilità fissati nelle tabelle allegate alla legge (cfr. art. 14, secondo comma, infine, della legge n. 319/1976 cit.)».

«È evidente», sostiene il p.m., «che l'intervento di definizione disciplinatrice degli scarichi delle pubbliche fognature e degli insediamenti civili non recapitanti in pubbliche fognature, da attuarsi con i prescritti piani regionali, tenendo conto dei limiti di qualità degli scarichi sanciti nelle tabelle allegate alla legge statale, non può risolversi nella sostanziale eversione dei precetti fondamentali (previsti per tutti i tipi di scarichi) dalla legge statale, con il disposto corredo di sanzioni penali, trattandosi di materia non costituzionalmente riservata alla legislazione regionale, la quale si profila illegittimamente interferente con la predetta disciplina statale e intrinsecamente inosservante dello stesso strumento normativo delegato, determinato dalla legge statale come "piano" (norma *sub*-primaria di attuazione o atto amministrativo generale di normazione secondaria) e non come legge regionale, unica fonte (quest'ultima) abilitata a disporre sanzioni amministrative insieme alla legge statale (art. 1 della legge 24 novembre 1981, n. 689)».

«Vi è dunque», secondo il p.m., «una illegittimità costituzionale innanzitutto formale della normativa regionale, essendosi rivestita del rango di legge (norma primaria) e non di quello di semplice «piano» (nord *sub*-primaria di attuazione della legge statale), in contrasto con la disposizione costituzionale (art. 117, primo comma, della Costituzione), che riserva alla Costituzione e a legge costituzionali l'indicazione delle materie soggette alla potestà legislativa autonoma delle regioni, affidando alle leggi della Repubblica la possibilità di demandare alle regioni il solo potere di emanare norme per la loro attuazione (art 117, secondo comma, della Costituzione). E ancora, sarebbe da riscontrare «... un'illegittimità di contenuto sostanziale delle predette norme regionali, le quali non si limitano a perseguire obiettivi di risanamento delle acque con il piano (e non la legge) oggetto della delega statale, ma, formulando autonomamente l'intera disciplina degli scarichi civili, arbitrariamente escludono dall'ambito della fattispecie

penalmente rilevante di cui all'art. 21 della legge n. 319/1976 lo scarico non preceduto da domanda di autorizzazione e/o eccedente i limiti tabellari previsti negli allegati alla stessa legge statale, solo perché proveniente da imprese agricole equiparate all'insediamento civile». Si determinerebbe «... così, una illegittima interferenza riduttiva del contenuto del precetto statale penalmente sanzionato, in contratto con l'art. 25, secondo comma, della Costituzione, che riserva esclusivamente alla legge dello Stato la definizione dei fatti di rilievo penale». Ha rilevato, il p.m., che «... in proposito, la Corte costituzionale ha più volte precisato che la fonte del potere punitivo risiede nella sola legislazione statale e che le Regioni non hanno la possibilità di comminare, rimuovere o variare con proprie leggi le pene previste in una data materia; non possono, cioé, interferire negativamente con le norme penali statali, disciplinando e considerando lecita un'attività che invece l'ordinamento statale sanziona penalmente (sentenza della Corte costituzionale n. 79/1977, n. 370/1989, nn. 43 e 309 del 1990)». Conclusivamente, ha denunciato «un'illegittimità delle sanzioni amministrative introdotte dalla legge regionale E.R. n. 42/1986 citato, per intrinseca radicale illegittimità della legge regionale in materia non rientrante in alcuna previsione costituzionale di legislazione regionale autonoma (violazione del principio di riserva costituzionale — art. 117 della Costituzione cit. — delle materie attribuite alla legislazione regionale), e, ancora, per illegittima interferenza della disciplina regionale sanzionatoria in una materia (tutela delle acque dall'inquinamento) oggetto di legge dello Stato con previsione di principi generali di disciplina degli scarichi di qualsiasi tipo (cfr., in particolare, l'art. 9, primo, secondo ed ultimo comma, della ripetuta legge n. 319/1976) e correlative sanzioni penali (cfr., in particolare, gli artt. 21, 22, 23 e 23-*bis* della legge n. 319/1976), non modificabili da una disciplina regionale espressamente prevista come attuativa di quegli stessi principi (art. 14, secondo comma, della legge citata) attraverso lo strumento del piano di risanamento delle acque, nella vincolante cornice di principi e parametri, con relativo corredo sanzionatorio penale, adottati con legge dello Stato (art. 25 della Costituzione)».

Il processo in corso non può essere definito indipendentemente dalla risoluzione della proposta eccezione di legittimità costituzionale, dacché questo pretore ritiene che, nella specie, per il rinvio operato dall'art. 14 della legge 10 maggio 1976, n. 319, sia da ravvisarsi non il contestato illecito penale, ma quello amministrativamente sanzionato dall'art. 11 della legge regione Emilia-Romagna n. 42/1986, del quale si denunzia l'incostituzionalità.

Infatti, sulla base dei documenti prodotti in data odierna dallo stesso p.m., l'insediamento descritto nel capo di imputazione come produttivo presenta tutti i requisiti per essere classificato, contrariamente alla tesi principale dell'accusa, come civile a norma dell'art. 6, ultimo alinea, della legge regionale 29 gennaio 1983, n. 7, con la modifica apportata alla stessa norma dall'art. 2 della legge regionale 23 marzo 1984, n. 13.

La proposta eccezione non appare manifestamente infondata, sembrando evidente che, così come sostenuto dal p.m., la regione Emilia-Romagna ha legiferato eccedendo tanto i limiti di materia imposti dall'art. 117 della Costituzione, quanto quelli dei principi fondamentali stabiliti dalla legge statale 10 maggio 1976, n. 319 (limiti dei quali lo stesso art. 117 della Costituzione impone l'osservanza), finendo per «rimuovere» o per «ridurre», con l'emanazione della norma della quale si eccepisce l'illegittimità, la disposizione penale statale (art. 21 della legge n. 319/1976).

P. Q. M.

Letti gli artt. 134 della Costituzione, 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87;

Dichiara rilevante, nel giudizio di cui in epigrafe, e non manifestamente infondata la questione di illegittimità costituzionale dell'art. 11, primo comma, lett. a), *n. 2, della legge regionale Emilia-Romagna 28 novembre 1986, n. 42, in relazione agli artt. 25 e 117 della Costituzione italiana;*

Dispone l'immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale;

Sospende il giudizio in corso;

Ordina che, a cura della cancellaria, questa ordinanza sia notificata al Presidente del Consiglio dei Ministri e al Presidente della giunta regionale e comunicata ai presidente delle due Camere del Parlamento e al presidente del consiglio regionale Emilia-Romagna.

Reggio Emilia, addì 13 marzo 1991

Il pretore: BASSARELLI

Il collaboratore di cancelleria: (firma illeggibile)

91C0862

N. **461**

Ordinanza emessa il 13 marzo 1991 dal pretore di Reggio Emilia nel procedimento penale a carico di Gualdi Giovanni

Regione Emilia-Romagna - Inquinamento - Insediamenti produttivi - Scarichi di liquami in acque superficiali - Esclusione dall'ambito della fattispecie penalmente rilevante, di cui all'art. 21 della legge statale n. 319/1976, dello scarico di liquami non preceduto da domanda di autorizzazione e/o eccedente i limiti tabellari previsti negli allegati alla legge stessa, nell'ipotesi di provenienza da imprese agricole - Asserita indebita invasione della sfera di competenza statale in materia penale.

[Legge regione Emilia-Romagna 28 novembre 1986, n. 42, art. 11, primo comma, lett. *a)*, n. 2].

(Cost., artt. 25 e 117).

IL PRETORE

Ha pronunziato la seguente ordinanza, della quale ha dato lettura in dibattimento, all'udienza dibattimentale del 13 marzo 1991, nel procedimento penale n. 11909/90 a carico di Gualdi Giovanni, nato a Cadelbosco di Sopra il 3 settembre 1938, residente a Reggio Emilia in via Madonna della Neve, 1, imputato del reato p. e p. dall'art. 21, terzo comma, della legge 10 maggio 1976, n. 319, con successive modificazioni, perché, nella sua qualità di presidente della società cooperativa a responsabilità limitata «Caseificio sociale del centro di Villa Gavasseto», insediamento da ritenersi produttivo per difetto di complementarietà funzionale tra l'attività di allevamento del bestiame di pertinenza dei singoli soci (e non dell'impresa collettiva come tale) e l'attività di lavorazione del latte conferito dai soci, costituente l'unico oggetto della società cooperativa, effettuava uno scarico di reflui derivanti del caseificio in acque superficiali (canale Ariola), eccedente nei parametri dei solidi sedimentabili, BOD e COD i limiti di accettabilità di cui alle tabelle *C* e/o *A* allegata alla legge citata; accertato il 28 settembre 1989 in Reggio Emilia.

Il seguito del testo dell'ordinanza è perfettamente uguale a quello dell'ordinanza pubblicata in precedenza (Reg. ord. n. 460/1991).

91C0863

N. **462**

Ordinanza emessa il 13 marzo 1991 dal pretore di Reggio Emilia nel procedimento penale a carico di Pedroni Vittorio

Regione Emilia-Romagna - Inquinamento - Insediamenti produttivi - Scarichi di liquami in acque superficiali - Esclusione dall'ambito della fattispecie penalmente rilevante, di cui all'art. 21 della legge statale n. 319/1976, dello scarico di liquami non preceduto da domanda di autorizzazione e/o eccedente i limiti tabellari previsti negli allegati alla legge stessa, nell'ipotesi di provenienza da imprese agricole - Asserita indebita invasione della sfera di competenza statale in materia penale.

[Legge regione Emilia-Romagna 28 novembre 1986, n. 42, art. 11, primo comma, lett. *a)*, n. 2].

(Cost., artt. 25 e 117).

IL PRETORE

Ha pronunziato la seguente ordinanza, della quale ha dato lettura in dibattimento, all'udienza dibattimentale del 13 marzo 1991, nel procedimento penale n. 11903/90 N.R. a carico di Pedroni Vittorio, nato a Reggio Emilia il 20 febbraio 1927, ivi residente in via Cantù n. 32/1, imputato del reato p. e p. dall'art. 21, terzo comma della legge 10 maggio 1976, n. 319, con successive modificazioni, perché, nella sua qualità di presidente della società cooperativa a responsabilità limitata «Latteria sociale Piazza di Sabbione», insediamento da ritenersi produttivo per difetto di complementarietà funzionale tra l'attività di allevamento del bestiame esercitata dai singoli soci sui terreni di rispettiva pertinenza e l'attività di lavorazione del latte conferito dai soci, costituente l'unico oggetto della distinta società cooperativa, effettuava uno scarico di reflui derivanti dall'attività del caseificio in acque superficiali (fosso irriguo), eccedente nel parametri di PH, solidi sedimentali, BOD e COD i limiti di accettabilità di cui alle tabelle *C* e/o *A* allegate alla legge citata, in Reggio Emilia il 26 luglio 1989.

Il seguito del testo dell'ordinanza è perfettamente uguale a quello dell'ordinanza pubblicata in precedenza (Reg. ord. n. 460/1991).

91C0864

N. 463

Ordinanza emessa il 13 marzo 1991 dal pretore di Reggio Emilia nel procedimento penale a carico di Giroldini Giuseppe

Regione Emilia-Romagna - Inquinamento - Insediamenti produttivi - Scarichi di liquami in acque superficiali - Esclusione dall'ambito della fattispecie penalmente rilevante, di cui all'art. 21 della legge statale n. 319/1976, dello scarico di liquami non preceduto da domanda di autorizzazione e/o eccedente i limiti tabellari previsti negli allegati alla legge stessa, nell'ipotesi di provenienza da imprese agricole - Asserita indebita invasione della sfera di competenza statale in materia penale.

[Legge regione Emilia-Romagna 28 novembre 1986, n. 42, art. 11, primo comma, lett. *a)*, n. 2].

(Cost., artt. 25 e 117).

IL PRETORE

Ha pronunziato la seguente ordinanza, della quale ha dato lettura in dibattimento, all'udienza dibattimentale del 13 marzo 1991, nel procedimento penale n. 11899/90 N.R. a carico di Giroldini Giuseppe, nato a Reggio Emilia il 1° febbraio 1923, ivi residente in via Prank n. 25, imputato del reato p. e p. dall'art. 21, terzo comma della legge 10 maggio 1976, n. 319, con successive modificazioni, perché, nella sua qualità di presidente (legale rappresentante) della società cooperativa a responsabilità limitata «Latteria sociale Giarola Sabbione», insediamento da ritenersi produttivo per difetto di complementarietà funzionale tra l'attività di allevamento del bestiame esercitata dai singoli soci sui terreni di rispettiva pertinenza e l'attività di lavorazione del latte conferito dai soci, costituente l'unico oggetto della distinta società cooperativa, effettuava uno scarico di reflui derivanti dall'attività del caseificio in acque superficiali (fosso irriguo), eccedente nel parametri del BOD e COD i limiti di accettabilità di cui alle tabelle *C* ed *A* allegate alla legge citata, in Reggio Emilia il 21 giugno 1989.

Il seguito del testo dell'ordinanza è perfettamente uguale a quello dell'ordinanza pubblicata in precedenza (Reg. ord. n. 460/1991).

91C0865

N. 464

Ordinanza emessa il 10 aprile 1991 dal pretore di Reggio Emilia nel procedimento penale a carico di Mornini Peppino ed altro

Regione Emilia-Romagna - Inquinamento - Insediamenti produttivi - Scarichi di liquami in acque superficiali - Esclusione dall'ambito della fattispecie penalmente rilevante, di cui all'art. 21 della legge statale n. 319/1976, dello scarico di liquami non preceduto da domanda di autorizzazione e/o eccedente i limiti tabellari previsti negli allegati alla legge stessa, nell'ipotesi di provenienza da imprese agricole - Asserita indebita invasione della sfera di competenza statale in materia penale.

[Legge regione Emilia-Romagna 28 novembre 1986, n. 42, art. 11, primo comma, lett. *a)*, n. 2].

(Cost., artt. 25 e 117).

IL PRETORE

Ha pronunziato la seguente ordinanza, della quale ha dato lettura in dibattimento, all'udienza dibattimentale del 10 aprile 1991, nel procedimento penale n. 14187/90 N.R. a carico di Mornini Peppino, nato a Castelnovo Monti il 3 novembre 1923, residente a Casina in via Beleo Centro n. 5, Mornini Ugo, nato a Castelnovo Monti il 25 agosto 1954, residente a Casina in via Beleo Centro n. 5, imputati del reato p. e p. dall'art. 21, primo e terzo comma, della legge 10 maggio 1976, n. 319, con successive modificazioni, perché, nelle rispettive qualità di legali rappresentanti (soci con firma disgiunta e congiunta per atti sia di ordinaria che di straordinaria amministrazione) della «M.C.M. di Mornini Peppino e C. - S.n.c.», insediamento produttivo con attività di raccolta, lavorazione e trasformazione del latte, allevamento di circa 180 suini e vendita di suini, nonché attività affini, effettuavano uno scarico di liquami in fosso Grisenda, affluente del Rio Beleo, attraverso un pozzetto di raccordo delle tubazioni dalla porcilaia alle vasche di contenimento dei liquami, pozzetto collegato con una fognatura sfociante in un fossetto di allontanamento delle acque piovane e da questo in fosso Grisenda, eccedente i limiti di accettabilità di cui alla tabella *A* allegata alla legge n. 3190/1976; accertato in Casina, in data 2 marzo 1989 a scarico non più attivo, ma evidenziato dalle caratteristiche organolettiche del corpo ricettore e della presenza evidente di crusca nel fossetto a valle della fognatura e sulle sponde del fosso Grisenda.

Il seguito del testo dell'ordinanza è perfettamente uguale a quello dell'ordinanza pubblicata in precedenza (Reg. ord. n. 460/1991).

91C0866

N. **465**

Ordinanza emessa il 17 aprile 1991 dal pretore di Reggio Emilia nel procedimento penale a carico di Copellini Michele

Regione Emilia-Romagna - Inquinamento - Insediamenti produttivi - Scarichi di liquami in acque superficiali - Esclusione dall'ambito della fattispecie penalmente rilevante, di cui all'art. 21 della legge statale n. 319/1976, dello scarico di liquami non preceduto da domanda di autorizzazione e/o eccedente i limiti tabellari previsti negli allegati alla legge stessa, nell'ipotesi di provenienza da imprese agricole - Asserita indebita invasione della sfera di competenza statale in materia penale.

[Legge regione Emilia-Romagna 28 novembre 1986, n. 42, art. 11, primo comma, lett. *a)*, n. 2].

(Cost., artt. 25 e 117).

IL PRETORE

Ha pronunziato la seguente ordinanza, della quale ha dato lettura in dibattimento, all'udienza dibattimentale del 17 aprile 1991, nel procedimento penale n. 14257/90 N.R. a carico di Copellini Michele, nato a Castelnovo Monti il 6 marzo 1958, residente in Casina in via loc. Beleo Case di Sotto n. 2, imputato del reato p. e p. dall'art. 21, primo e terzo comma, della legge 10 maggio 1976, n. 319, con successive modificazioni, perché, nella sua qualità di legale rappresentante (presidente) della «Cooperativa nuova Beleo - Soc. coop.va a r.l.», insediamento produttivo avente per oggetto la gestione in norma associata di terreni conferiti dai soci, l'allevamento del bestiame bovino e la gestione di qualsivoglia allevamento zootecnico, l'acquisto di terreni e macchinari, la trasformazione ed il commercio dei prodotti ottenuti dalle predette attività, effettuava, senza averne richiesto la preventiva autorizzazione, lo scarico di liquami in acque superficiali (fosso Grisenda confluente nel Rio Beleo) eccedente nei parametri dei solidi sedimentali, BOD, COD e azoto ammoniacale i limiti di accettabilità di cui alle tabelle *C* ed *A* allegate alla legge n. 319/1976 citata; accertato il 6 marzo 1989, in Beleo Casina.

Il seguito del testo dell'ordinanza è perfettamente uguale a quello dell'ordinanza pubblicata in precedenza (Reg. ord. n. 460/1991).

91C0867

N. **466**

Ordinanza emessa il 19 marzo 1991 dal tribunale di Milano nel procedimento penale a carico di Sottoferro Antonio ed altro

Processo penale - Persona già sottoposta ad indagini preliminari e assoggettata a misura cautelare - Successiva archiviazione - Testimonianza da rendere su reato connesso - Incompatibilità - Omessa previsione - Violazione dei principi e delle direttive della legge delega.

[C.P.P. 1988, artt. 60, 197, primo comma, lett. *a)*, e 405].

(Cost., art. 76).

IL TRIBUNALE

Ha pronunciato la seguente ordinanza sulla questione di legittimità costituzionale sollevata dalla difesa all'odierna udienza con riferimento agli artt. 60, 405 e 197, primo comma, lett. *a)* del codice di rito, in relazione all'art. 76 della Costituzione, per contrasto con l'art. 2, n. 36, della legge 16 febbraio 1987, n. 81;

Rilevato che sussiste contrasto fra il citato punto n. 36 della legge delega, laddove espressamente prevede «l'assunzione della qualità di imputato da parte della persona cui è attribuito un reato ... nella richiesta di una misura di coercizione reale o personale», ed i citati artt. 60 e 405 del c.p.p., che tale disposizione normativa non riproducono in relazione alla posizione della persona sottoposta ad indagini, nei cui confronti sia stata richiesta misura cautelare;

Rilevato che l'art. 197 del c.p.p., attesa l'attuale formulazione normativa della qualità di imputato, desumibile dai citati artt. 60 e 405 del c.p.p., consente, non prevedendo espressamnte tal causa di incompatibilità, l'assunzione quale teste della persona già sottoposta ad indagini, colpita da misura cautelare, e la cui posizione sia stata archiviata;

Rilevato che nel caso anzidetto non può essere applicata la disposizione estensiva di cui all'art. 61, comma secondo del codice di rito, atteso che tale norma fa riferimento all'attualità della veste di indagato, che viene meno in seguito al provvedimento di archiviazione;

Ritenuto che la questione in parola appare nel caso concreto particolarmente rilevante in considerazione del fatto che, laddove la legge delega fosse stata integralmente rispettata sul punto, la persona che si trovasse nella anzidetta condizione processuale non avrebbe potuto essere sentita come teste, bensì come soggetto imputato di reato connesso;

Considerato che Luigi Costanzo, della cui posizione si discute, è stato sentito come teste, pur essendo stato, in veste di indagato, sottoposto a misura cautelare, e ciò in forza della successiva archiviazione, non apparendo applicabile nei suoi confronti l'art. 197 del c.p.p.;

P. Q. M.

Visti gli artt. 134 della Costituzione e 34 della legge 11 marzo 1953, n. 87;

Dichiara rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale degli artt. 60, 405 e 197, comma secondo, lett. a) *del codice di procedura penale, per contrasto con l'art. 76 della Costituzione;*

Dispone la trasmissione degli atti alla Corte costituzionale;

Sospende il procedimento in corso;

Dispone che la presente ordinanza sia notificata al Presidente del Consiglio dei Ministri e comunicata ai Presidenti delle due camere del Parlamento.

Milano, addì 19 marzo 1991

Il presidente: (firma illeggibile)

91C0868

N. 467

Ordinanza emessa il 16 maggio 1991 dal giudice per le indagini preliminari presso il tribunale di Ivrea nel procedimento penale a carico di Bonato Roberto

Processo penale - Indagini preliminari - Termini: sei mesi - Richiesta di proroga - Possibilità di autorizzazione solo prima della scadenza - Lamentata omessa previsione di richiesta prima della scadenza e di disposizione anche a termine scaduto - Disparità di trattamento tra imputati - Irrazionale lesione dei principi di buona amministrazione della giustizia, dell'obbligatorietà dell'azione penale e della soggezione del giudice soltanto alla legge.

(C.P.P. 1988, art. 406, primo comma).

(Cost., artt. 3, 97, 101 e 112).

IL TRIBUNALE

Esaminati gli atti del procedimento penale n. 55/1991 r.g. g.i.p. a carico di Bonato Roberto, sulla eccezione di legittimità costituzionale proposta dal p.m. sull'art. 406 del c.p.p.

OSSERVA

Con rapporto in data 12 luglio 1990 il n.a.s. di Torino denunciò Bonato Roberto, odontotecnico, per il reato di esercizio abusivo della professione di odontoiatra (art. 348 c.p.), di competenza pretorile.

In data 20 luglio 1990 il p.m. formò un nuovo fascicolo con inserimento di copia del suddetto rapporto, e iscrisse il nome del Bonato nel registro delle notizie di reato della Procura della Repubblica presso il tribunale, quale persona sottoposta ad indagini per reati fiscali (art. 1 e 4 della legge 7 agosto 1982, n.516).

Nel corso delle indagini preliminari sino ad ora svolte il p.m. ha provveduto all'acquisizione di documenti tributari, contabili e bancari, ai fini di svolgere su di essi una consulenza tecnica contabile, che tuttavia non fu esperita perché il termine di sei mesi per le indagini preliminari, stabilito dall'art. 405, secondo comma del c.p.p. venne a scadenza prima ancora del giorno fissato per l'affidamento dell'incarico al consulente (8 marzo 1991).

Tuttavia nel frattempo con atto 18 febbraio 1991 il p.m. chiese la proroga per ulteriori sei mesi del termine per le indagini preliminari, dichiarando che il termine originario veniva a scadere (tenuto conto della sospensione feriale) il 7 marzo 1991, e che le difficoltà incontrate nell'acquisizione dei documenti bancari non avevano consentito la conclusione degli accertamenti entro il termine originario.

Detta richiesta è stata notificata a cura del p.m. sia al Ministero delle finanze, parte offesa, presso l'Avvocatura dello Stato (in data 23 febbraio 1991) sia all'indagato Bonato Roberto (in data 6 marzo 1991); essa è stata depositata nella cancelleria del g.i.p. il 20 febbraio 1991, ma le copie notificate alle parti (ed in particolare quella notificata all'indagato) sono pervenute allo stesso ufficio soltanto alla fine di marzo. Risulta infatti dalla attestazione 24 aprile 1991 del funzionario Gioia Di Muccio che l'atto portante la relata di notifica al Bonato, eseguita dal messo di conciliazione del comune di Agliè, è stato rispedito ad Ivrea a mezzo posta dall'ufficiale giudiziario della pretura di Strambino il 23 marzo 1991.

Poiché nel frattempo il termine per le indagini preliminari è scaduto, questo g.i.p. si troverrebbe nell'impossibilità di prorogare il termine (e per questo ha fissato udienza in camera di consiglio ai sensi dell'art. 406, quinto comma, del c.p.p., in cui la eccezione di legittimità costituzionale è stata sollevata), nonostante che la proroga sia in concreto giustificata dalle difficoltà incontrate dal p.m. nell'acquisizione della documentazione bancaria e contabile.

Infatti l'art. 406, primo comma, del c.p.p. riconosce al giudice il potere di prorogare detto termine solo «prima della scadenza».

Pare impossibile, a fronte del chiaro tenore letterale della norma, riferire la locuzione «prima della scadenza» alla formulazione di detta richiesta da parte del p.m., o alla sua trasmissione al g.i.p., o alla sua notifica all'indagato.

Peraltro è altrettanto certo che il g.i.p. prima di decidere sulla richiesta di proroga deve attendere e verificare la regolare notificazione della richiesta alle parti, essendo tra l'altro riconosciuta dall'art. 406, terzo comma, del c.p.p. al difensore della persona sottoposta alle indagini il diritto di presentare memorie entro cinque giorni dalla notificazione.

Ma se è così, è possibile (ed anzi con ogni probabilità può accadere assai frequentemente) che il termine per le indagini scade come nel caso di specie, prima che il g.i.p. possa decidere sulla richiesta di proroga, pur tempestivamente proposta.

Tale sistema appare irrazionale e contrastante con il buon andamento dell'amministrazione giudiziaria (art. 97, prima comma, della Costituzione), imponendo al pubblico ministero vincoli e impedimenti all'esercizio dell'azione penale, pur obligatoria (art. 112 della Costituzione), non stabiliti dalla legge (art. 101, secondo comma, della Costituzione), ma determinati da situazioni esterne contingenti e non prevedibili neppure dal p.m., quali un ritardo nella trasmissione a mezzo posta dell'atto notificato (come nel caso di specie) o la difficoltà di eseguire la notificazione.

Si pensi in particolare al caso di persona sottoposta alle indagini che risulti irreperibile all'indirizzo noto al p.m.; per quanto questi richieda con ampio anticipo la proroga, e la relativa notifica, la necessità di disporre ricerche e di reiterare la notifica ed altro indirizzo comporterà quasi certamente il superamento del termine per le indagini preliminari, che solo per questo non potrebbro più essere prorogate. Né può pretendersi dal p.m. di formulare la richiesta di proroga con un anticipo maggiore, che consenta di esaurire entro il termine tutte le ricerche eventualmente necessarie, perché allora egli dovrebbe formularle quando ancora non ne ravvisa l'esigenza e non sa se riuscirà a concludere le indagini entro i sei mesi.

Ciò evidenzia poi una grave disparità di trattamento (art. 3 della Costituzione) tra persone sottoposte ad indagini per fatti ed in situazioni processuali sostanzialmente identici, perché la possibilità di proroga del termine per le indagini, e quindi di esercizio dell'azione penale con possibilità di successo, discende irragionevolmente da condizioni che nulla hanno a che vedere con il fatto addebitato, né con l'attività svolta dal p.m., ma da situazioni contingenti, e persino dalla condotta dello stesso indagato.

La questione appare perciò a questo g.i.p. non manifestamente infondata.

Essa è altresì rilevante, perché se la proroga fosse consentita anche dopo la scadenza del termine per le indagini preliminari (sempre che la relativa richiesta sia stata proposta prima della scadenza), si potrebbe nel caso di specie disporre la proroga, che appare giustificata, ma non più consentita dal testo attuale dell'art. 406, primo comma, del c.p.p.

P. Q. M.

Visto l'art. 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87;

Dichiara rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 406, primo comma, del c.p.p., nella parte in cui consente la proroga del termine per le indagini preliminari solo «prima della scadenza», con riferimento agli artt. 3, 97, primo comma, 101 secondo comma, e 112 della Costituzione;

Ordina la sospensione del procedimento in corso;

Ordina l'immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale, la notifica della presente ordinanza al Presidente del Consiglio dei Ministri e la sua comunicazione ai Presidenti dei due rami del Parlamento.

Ivrea, addì 16 maggio 1991

Il giudice per le indagini preliminari: DE MARCHI

Il funzionario di cancelleria: DI MUCCIO

91C0869

N. 468

Ordinanza emessa il 28 febbraio 1991 dal tribunale per i minorenni di Catania sull'istanza proposta da Ciuna Amnia

Processo penale - Procedimento a carico di minorenne - Riesame del provvedimento di custodia cautelare richiesta «in via esclusiva» dal p.m.m. - Possibilità per il giudice di disporla o di rimettere in libertà l'imputato - Impossibilità di applicare al minore una misura più idonea - Irragionevole egual trattamento di situazioni diverse - Violazione dell'obbligo di corretta motivazione dei provvedimenti giurisdizionali - Lesione di principi di soggezione del giudice alla sola legge e di protezione e sviluppo dell'adolescenza.

(D.Lgs. 14 gennaio 1991, n. 12, art. 12).

(Cost., artt. 3, 31, 101 e 111).

IL TRIBUNALE PER I MINORENNI

Il t.m. di Catania, nell'esercizio della funzione di cui agli artt. 309 del c.p.p. e 25 del d.lgs. 28 luglio 1989, n. 272,

OSSERVA

Il 18 febbraio 1991 il p.m. chiese al g.i.p. di esso t.m. oltre che convalida dell'arresto nel quale il minore Ciuna Amnia nata a Firenze il 18 gennaio 1977, era incorso in Paternò, il 16 detto mese, in Siracusa, in flagranza del delitto di tentato furto in abitazione, anche l'applicazione al detto minore, della misura della custodia cautelare in carcere: la quale richiesta fu formulata con espressa esclusione di alternative, come previsto dall'art. 12 del d.lgs. 14 gennaio 1991, n. 12. Riferì intanto l'equipe, che aveva osservato il minore nel centro di prima accoglienza, che la custodia in carcere sarebbe stata di certo e rilevante nocumento all'indagato «una risposta meramente contenitiva» fu scritto nella relazione «avrebbe vistose risonanze negative nel minore, considerato il momento evolutivo particolarmente delicato (è appena quattordicenne), ed il fatto che lo stesso già soffre della permanenza in c.p.a.» soggiungevano gli operatori (a.s. dell'USSM; educatore; psicologo; coordinatore) che il servizio sociale del comune di Paternò, nel quale dimoravano i genitori del minore, era stato contattato e si era dichiarato disponibile a seguirlo e ad inserirlo in un centro di animazione, gestito dalla «Arte scuola di Catania», e attivo in comune di Paternò; e che la madre oltre a visitare il minore in c.p.a. si era recata presso l'anzidetto ufficio locale di s.s. per aver notizie del figlio, mantener contatti con l'equipe e avere informazioni sull'*iter* personale. Senza opporsi alla convalida, il difensore chiese rimettersi in libertà l'indagato, con prescrizioni di intervento nei confronti del minore al comune di Paternò. Con provvedimento del 20 febbraio 1991 il g.i.p., ritenne la necessità di adottar misure, e constatò che il d.lgs. 14 gennaio 1991, n. 12, lo vincolava alla richiesta del p.m., di applicazione della custodia cautelare in carcere; per i quali motivi detta misura applicò.

Avverso tale atto ha proposto tempestiva istanza di revisione il difensore dell'indagato chiedendone l'annullamento, per insussistenza dell'opinato pericolo di commissione ad opera del Ciuna di reati della stessa specie, e comunque, per eccesso di coercizione della misura rispetto alle esigenze processuali e per la sussistenza della possibilità che il minore, posto in libertà trovi «effettive possibilità di inserimento controllato vuoi istituzionalmente (servizio sociale del comune di Paternò) vuoi familiari».

Nel corso dell'udienza camerale, fissata per il giorno di oggi, la difesa ha insistito nella istanza; il p.m. ne ha chiesto il rigetto.

Ora il collegio constata:

1) ricorrono i presupposti e le condizioni di legge perché si faccia luogo ad applicazione di misura cautelare (sussistenza e gravità degli indizi di colpevolezza, l'arresto essendo avvenuto in flagranza, e l'indagato avendo ammesso di voler commettere furto o pericolo che egli commetta, ove misure si pretermettano affatto, reati della stessa specie: come deve desumersi da specifiche modalità del fatto — esso Ciuna essendo stato colto all'interno di altrui abitazioni — e dalla di lui personalità, quale risulta dalle pendenze, sempre per furti, risultanti dalle annotazioni su registri della procura della Repubblica;

2) la misura di cui c'è ragione di fare applicazione non è la custodia cautelare, richiesta al g.i.p. dal p.m., e che il g.i.p. ha applicato, per il fatto, dichiarato in motivazione, di trovarsi vincolato alla richiesta medesima; ma altra e diversa, consistente in prescrizioni: nel quadro di coordinato intervento del s.s. minorile, del s.s. locale, e di altre entità

organizzate, ch'era stato già disegnato allorché si trovò di procedere, nei termini impostigli, dato il tenore dell'art. 12 del d.lgs. 14 gennaio 1991, n. 12. È infatti prevedibile che l'articolato intervento in parola — cui facilmente potrebbero aggiungersi gli apporti di c.f. e quelli, di materiale aiuto, del comune, avrebbe sul minore — mai stato oggetto, per quanto appare — di impegno d'assistenza, e sui genitori, tali effetti da modificare i comportamenti di lui, da far venire meno il pericolo di commissione di reati della stessa specie. Per contro, la custodia cautelare — che già alla luce di tali considerazioni deve ritenersi non conforme a legge, in quanto non necessaria — può esplicare effetti pregiudizievoli, suscitando attitudini di chiusura ai messaggi educativi, e di ulteriore opposizione, ai valori ch'essi vorrebbero proporre; e rinforzando, per tal via, la probabilità di condotte trasgressive;

3) ma la norma succitata, della quale il giudice è chiamato a fare applicazione (e senza applicazione della quale l'affare non può essere definito) impedisce di applicare la misura richiesta dalle circostanze; chiama ad applicarne altra, dal cui contrasto coi criteri di idoneità e proporzione, e col principio di residualità; per sottrasi alla necessità di applicare la quale, non giustificata, e dannosa all'indagato minorenne, il giudice dovrebbe non applicarne nessuna: compromettendo, così gli interessi della collettività, alla cui tutela le misure cautelari sono direttamente preordinate, e privando l'indagato del vantaggio che l'applicazione di una di esse, appropriata, gli arrecherebbe.

La norma in parola appare in contrasto:

A) con l'art. 3/1 della Costituzione, in quanto costringe il giudice, il quale non voglia sottrarsi all'obbligo, imposto dalle risultanze, di applicar misura cutelare, ad applicare quella sola, richiesta in via esclusiva dal p.m., tanto a soggetti, nei cui confronti essa sia giustificata quanto ad altri, nei confronti dei quali essa non lo è: perché inidonea e sproporzionata. In tal modo, situazioni anche profondamente diverse sono trattate in maniera uniforme: in violazione del principio di eguaglianza;

B) con lo stesso art. 3, sotto il profilo della irragionevolezza: in quanto costringe il giudice, nei casi come quello ch'è oggetto in riesame, o ad applicare misura non proporzionata, e incongrua, o a non applicarne nessuna, nonostante l'accertata necessità; e in quanto gli toglie, in ogni caso, di potere applicare la misura necessaria e congrua;

C) con l'art. 101 della Costituzione, che obbliga alla motivazione dei provvedimenti giurisdizionali: laddove una motivazione effettiva essa norma rende impossibile, in casi come quello in esame. Se infatti il motivare è render percettibile il rapporto tra la *voluntas* e la *ratio*, il giudice, obbligato ad adottare provvedimento diverso da quello che una corretta deduzione gli suggerisce, può esporre, non già le ragioni per cui vale ma quelle per le quali non dovrebbe valere; e insomma non può che illustrare l'irragionevolezza della violazione, alla quale, *coactis*, accade. Null'altro egli può enunciare che giustifichi la statuizione se non il mero fatto della richiesta del p.m. e della norma, che lo ha spogliato della possibilità di essere della richiesta stessa, giudice;

D) con l'art. 101/2 della Costituzione, in quanto assoggetta il giudice ad altra cosa che la legge: ossia alla determinazione del p.m.

In aggiunta a questi, sin qui enunciati, altri dubbi circa la costituzionalità della norma emergono in rapporto alle eventualità che — come nel caso — l'indagato sia minorenne. Contrasto si profila, infatti:

E) con l'art. 31/2 Costituzione perché invece di protegger l'infanzia e la gioventù, ne contraria e vulnera gli interessi allo sviluppo, perciò stesso che costringe il giudice a rendere, in casi come quello in esame, provvedimenti che assoggettano minorenni, anche senza necessità, a condizioni pregiudizievoli, di detenuti in istrutture carcerarie, o, in alternativa, a pretermettere l'applicazione di quelle altre diverse misure cautelari, che, attagliandosi al fatto, consentano insieme con il raggiungimento delle finalità, alle quali le misure cautelari sono direttamente preordinate, la protezione e tutela delle sue potenzialità di sviluppo;

F) con lo stesso art. 31/2 Costituzione, sotto il profilo della violazione di quel principio di residualità della carcerazione a fini processuali, che posto dal legislatore ordinario, come valido per ogni situazione (art. 274/4 del c.p.p.), e perciò stesso esposto a deroghe, quanto agli adulti) deve invece ritenersi, per i minorenni, per virtù della disposizione costituzionale soprarichiamata, come integrato alla struttura fondamentale dell'ordinamento: come un principio costituzionale. La detenzione in carcere è infatti talmente afflittiva, traumatizzante, e distortiva dello sviluppo, che il volerla infliggere, durante il processo, senza necessità, è cosa incompatibile con il compito di protezione della adolescenza, al quale la Repubblica si è impegnata con la norma costituzionale.

Ricorre pertanto di sospendere il procedimento — tale da non poter essere definito senza aplicazione della norma di dubitata costituzionalità — e di rimettere gli atti alla Corte costituzionale, per il giudizio di competenza.

P. Q. M.

Visto l'art. 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87;

Dichiara rilevante, per il procedimento in corso (n. 2/91 r.i.m. caut.) concernente l'indagato Ciuna Amnia, il dubbio che solleva d'ufficio, di illegittimità costituzionale dell'art. 12 del d.lgs. 14 genaio 1991, n. 12, in violazione agli artt. 3/1, 101/2, 111/1, 31/2 della Costituzione;

Ordina sospendersi il detto procedimento;

Ordina trasmettersi gli atti alla Corte costituzionale;

Ordina che per cura della cancelleria la presente ordinanza sia notificata alle parti, nonché al Presidente del Consiglio dei Ministri, al Presidente della Camera dei deputati ed al Presidente del Senato della Repubblica.

Catania, addì 28 febbraio 1991

Il presidente: SCIDÀ

Depositato in cancelleria il 2 marzo 1991.

Il dirigente della cancelleria: VALVO

91C0870

N. **469**

Ordinanza emessa il 5 marzo 1991 dal tribunale militare di Padova nel procedimento penale a carico di Mantellina Concetto

Reati militari - Allontanamento illecito - Reato punibile su richiesta del comandante di Corpo - Ritenuta natura sostanziale e non processuale della richiesta - Conseguente antigiuridicità del fatto in dipendenza di valutazioni rimesse al comandante - Contrasto con il principio della riserva di legge in materia penale - Prospettata violazione dei diritti fondamentali della persona con incidenza sullo spirito democratico cui è informato l'ordinamento delle Forze armate.

(C.P.M.P., artt. 147, in relazione al c.p.m.p., art. 260).

(Cost., artt. 2, 13, 25 e 52).

IL TRIBUNALE MILITARE

Ha pronunciato la seguente ordinanza nella causa contro Mantellina Concetto, nato il 5 ottobre 1970 a Piazza Armerina (Enna), atto di nascita n. 426/1/A, residente a Piazza Armerina (Enna) in via Contrada Piano Cannata n. 9/N, celibe, incensurato, manovale, soldato effettivo al quinto battaglione genio pionieri «Bolsena» in Udine, libero, imputato di:

a) allontanamento illecito (art. 147, del secondo comma del c.p.m.p.) perché, soldato nel quinto battaglione genio pionieri «Bolsena» in Udine, legittimamente assente dal corpo inviato il 29 settembre 1990 dal d.m. di Caltanissetta all'ospedale militare di Palermo, senza giusto motivo, si presentava allo stesso solo il 2 ottobre 1990;

b) diserzione (art. 148, secondo comma, del c.p.m.p.) perché, soldato, come sopra, legittimamente assente dal corpo fino al 4 ottobre 1990 quando veniva dimesso idoneo al servizio militare dall'ospedale militare di Palermo, senza giusto motivo, si presentava al reparto in Udine solo il 13 ottobre 1990.

Fatti uniti dal vincolo della continuazione (art. 81 cpv. del c.p.), essendo stati commessi in esecuzione di un medesimo disegno criminoso.

In esito al pubblico ed orale dibattimento.

FATTO E DIRITTO

A conclusione del dibattimento, il pubblico ministero ha chiesto che venga sollevata questione di legittimità costituzionale dell'art. 147 del c.p.m.p., in riferimento all'art. 260 del c.p.m.p., in relazione agli artt. 13 e 25, secondo comma, della Costituzione.

La difesa, da parte sua, si è associata alla richiesta e, in subordine, ha chiesto l'assoluzione dell'imputato.

Questo tribunale ritiene provato l'allontanamento illecito (art. 147, secondo comma, del c.p.m.p.) attribuito al soldato Mantellina Concetto per la sua assenza arbitraria dal 29 settembre al 2 ottobre 1990.

Si tratta di reato che, come ogni altro per il quale sia prevista la pena della reclusione militare non superiore nel massimo a sei mesi, non può essere punito se non a seguito di richiesta del comandante (art. 260, secondo comma, del c.p.m.p.); ma nella specie la richiesta è stata presentata (f.2).

La norma dell'art. 260, secondo comma, è stata più volte sottoposta al vaglio della Corte costituzionale, manifestando tuttavia un'inusitata capacità di resistenza. Con ben cinque sentenze (nn. 42/1985, 189/1976, 60/1978, 114/1982 e 397/1987) si è stabilito che essa non viola il principio di uguaglianza, né i diritti della persona, né i principi della diretta responsabilità penale del funzionario, della democraticità dell'ordinamento militare, dell'imparzialità della pubblica amministrazione, dell'obbligatorietà dell'azione penale.

Trovandosi di fronte ad un reato punibile a richiesta, questo giudice non intende sollevare ancora questioni già decise dalla Corte; ma, sulla base delle considerazioni svolte dal pubblico ministero, non può esimersi dal manifestare nuovi dubbi di legittimità che investono non tanto la richiesta di procedimento in sé considerata, quanto piuttosto la norma incriminatrice dell'art. 147 del c.p.m.p., dal momento che punisce l'assenza arbitraria, di durata superiore ad un giorno ed inferiore a cinque, a condizione che questa sia la volontà del comandante di corpo, o di litro «ente superiore» da cui dipende il colpevole. La richiesta di procedimento, in altri termini, ha una prevalente natura non processuale, bensí sostanziale, e perciò rende dubbia, sotto i profili che saranno esaminati, la legittimità della norma incriminatrice.

È noto che da tempo in dottrina e giurisprudenza si pone il problema se la querela, la richiesta e l'istanza di procedimento siano condizioni di punibilità, oppure di punibilità e procedibilità, o infine solamente di procedibilità, e che negli ultimi tempi si propende per quest'ultima soluzione. E questo Tribunale non puó di certo aggiungere nuovi argomenti di carattere generale e quelli, copiosissimi, già tradizionalmente proposti a favore delle varie concezioni. Si deve, tuttavia, rilevare come il prevalere della tesi della condizione di procedibilità lasci piuttosto insoddisfatti, dal momento che nella scolorita categoria processuale i tre cennati istituti vengono ad assimilarsi con quello dell'autorizzazionea procedere, e si dissolvono le differenze di origine e di funzione di querela istanza e richiesta, e la richiesta del comandante del corpo, quando non sia addirittura accomunata ad una querela, viene a confondersi con la richiesta del Ministro, con la quale probabilmente nulla ha in comune se non il nome.

Limitando ogni considerazione alla richiesta del comandante, l'aspetto sostanziale che non può essere sottaciuto, e che vale a comprendere l'istituto nel novero delle condizioni di punibilità, è la circostanza che il titolare del potere di richiesta è nel contempo titolare del potere disciplinare, di modo che (come già avveniva per i c.d. sostitutivi disciplinari anteriormente alla vigente codificazione penalmilitare) la presentazione, o meno, della richiesta al competente magistrato è espressione di una scelta del comandante in ordine alla sanzione, se disciplinare o penale, da irrogare per il fatto previsto dalla legge penale militare.

Questa concezione è stata a volte messa in dubbio nella considerazione che non vi sia affatto, per i reati punibili con la reclusione militare non superiore a sei mesi, l'asserita scelta e alternatività tra la sanzione penale e quella disciplinare, dal momento che per fatti del genere il comandante da un lato non sarebbe tenuto ad esercitare l'azione disciplinare nel caso in cui non abbia inoltrato la richiesta di procedimento, e dall'altro ben potrebbe promuovere il procedimento disciplinare (che verrebbe sospeso in attesa del giudizio penale) anche nel caso di sua precedente presentazione della richiesta di procedimento penale.

In realtà, l'alternatività tra sanzione disciplinare e sanzione penale trae fondamento da una consolidata prassi già esistente sotto la vigenza della normativa anteriore alla codificazione del 1941; ma attualmente sembra trovare riscontro anche nelle disposizioni del d.P.R. 18 luglio 1986, n. 545 (regolamento di disciplina militare), che dettano norme per l'esercizio dei poteri attribuiti al comandante dagli artt. 13 e 15 della legge 11 luglio 1978, n. 382 (norme di principio sulla disciplina militare). Innanzitutto, l'art. 58, settimo comma, del testo regolamentare stabilisce l'obbligo dell'esercizio dell'azione disciplinare nel caso di infrazioni punibili con la consegna di rigore, categoria che comprende i reati in genere, inclusi quelli punibili con la reclusione militare non superiore nel massimo a sei mesi (art. 65, settimo comma, e preambolo dell'allegato *C* al citato d.P.R.). Inoltre, come pure stabiliscono l'art. 65 settimo comma ed il preambolo dell'allegato *C*, la sanzione disciplinare per i reati punibili con la reclusione militare non superiore a sei mesi è irrogabile solo quando il comandante «non ritenga di chiedere il procedimento», e perciò esclusivamente quale alternativa alla sanzione penale.

Di modo che, volendo abbozzare talune linee fondamentali del potere disciplinare del comandante, risulta che l'azione disciplinare può, o in certi casi deve, essere esercitata per ogni fatto che, non rientrando nella previsione di alcuna norma penale militare, costituisca tuttavia violazione dei doveri del servizio o della disciplina militare; che l'azione disciplinare è invece sempre da esercitare per le violazioni dei doveri medesimi che siano anche previste come reato perseguibile d'ufficio; che tra le due categorie estreme v'è una fascia intermedia costituita dalle infrazioni ai detti doveri che nel contempo integrino la materialità di un reato punibile con la reclusione militare non superiore nel massimo a sei mesi, e che in quest'ultimo caso, in cui l'azione disciplinare è esperibile solamente quando non sia stata inoltrata al magistrato la richiesta di procedimento, al comandante è conferito proprio il potere di stabilire se per l'infrazione posta in essere del militare sia adeguata la sanzione penale oppure quella disciplinare.

Del resto, che la richiesta di procedimento operi innazitutto in un ambito di diritto sostanziale è concezione pacificamente accolta nella dottrina meno recente anteriore ed immediatamente successiva all'ultimo conflitto mondiale, nella quale si afferma che (propro perché in difetto della richiesta il fatto è privo di penale rilevanza) per il reato punibile a richiesta non v'è obbligo di rapporto giudiziario da parte del comandante, sin quanto egli non si sia eventualmente indotto a chiedere il procedimento penale. Quest'idea è senza difficoltà accolta nella giurisprudenza, nel cui ambito, sempre in linea con la concezione sostanzialistica, si rinviene, quale particolare applicazione del principio, la decisione secondo cui non è punibile come ricettazione l'acquisto di oggetti provenienti da reato militare per il quale non può procedersi poiché manca la richiesta del comandante del corpo (Cassazione, sezione terza, 25 ottobre 1954, in foro pen. 1955, 516).

Rispetto a quest'originario ordine di idee la successiva relegazione della richiesta di procedimento nel novero nelle norme di diritto processuale non è che un'astratta operazione dottrinaria, un tentativo di esorcizzazione dell'istituto, che di certo non fa venir meno ed anzi rimuove il dato essenziale: che il comandante sceglie il tipo di sanzione, penale ovvero disciplinare, da irrogare per il fatto previsto quale reato.

Altri elementi confermano che la richieta di procedimento deve considerarsi una condizione di punibilità; innanzitutto il fatto che l'art. 260 sia collocato nell'ambito del libro secondo «Dei reati militari» e rimanga estraneo al libro terzo «Della procedura penale militare».

Ma ancor più significativo è che la disposizione stessa (a differenza di quanto avviene per autorizzazione a procedere, querela, istanza e richiesta del Ministro) non riguardi reati indicati singolarmente o per l'appartenenza ad una determinata categoria, né i reati in genere commessi in determinate circostanze o da determinte persone, bensì indistintamente tutti i reati militari, nessuno escluso, punibili con la reclusione militare nella misura suindicata, a nulla rilevando il bene giuridico tutelato, o particolari qualifiche del colpevole, o le circostanze della realizzazione: quest'individuazione dei reati punibili a richiesta esclusivamente per il tramite della quantità della pena comminata per i medesimi dalla legge sta a segnalare che ci si trova nel contesto della punibilità. E la conclusione si rafforza nella considerazione che l'art. 260 si riferisce a tutti indistintamente i più lievi tra i reati militari, ai fatti bagattellari si direbbe con moderna terminologia, rispetto ai quali è ragionevole pensare che il legislatore, senza eccessive preoccupazioni dogmatiche, abbia avvertito l'esigenza di evitare una penalizzazione incondizionata.

Chiarita, dunque, la natura sostanziale del potere del comandante, risulta evidente che con quest'istituto si è delegata all'autorità militare una decisione che il principio costituzionale dell'art. 25, secondo comma, riserva in modo assoluto alla legge.

La rilevata inadeguatezza nei confronti del principio costituzionale di legalità non comporta, tuttavia, che debba essere sollevata questione di legittimità incentrata sulla disposizione che prevede la richiesta di procedimento, dal momento che con la sua caducazione si avrebbe il risultato, ancora in contrasto con il principio costituzionale, che la norma incriminatrice acquisirebbe un'incondizionata applicabilità, che il legislatore non ha mai inteso disporre. La questione di legittimità deve, invece, appuntarsi sulla norma dell'art. 147 del c.p.m.p., perché, con il suo collegamento all'art. 260, delega al comandante la penalizzazione dell'assenza arbitraria di durata superiore ad un giorno ed inferiore a cinque, e non possiede pertanto i requisiti che il principio costituzionale richiede per una norma incriminatrice.

Come ha bene messo in rilievo una dottrina non recente, ma già sensibile alle garanzie costituzionali, la discrezionalità insita nella richiesta di procedimento per il reato di allontanamento illecito costituisce, inoltre, un *camouflage* di un'altrettanto inammissibile discrezionalità: quella prevista nei codici previgenti e nel vigente codice penale militare di guerra (art. 155), per cui il militare arbitrariamente assente dal servizio può, sulla base di «particolari circostanze» liberamente valutabili dal comandante, essere dallo stesso «dichiarato» disertore o mancante alla chiamata prima che l'assenza abbia raggiunto la durata, due giorni, occorrente per il perfezionamento del reato artt. 145, 146, n. 2, e 151).

Pertanto, lo stesso allontanamento illecito configurato dall'art. 147 del c.p.m.p. non è che una diserzione (art. 148) discrezionalmente valutata ed anticipatamente dichiarata dal comandante, in evidente spregio del principio costituzionale di legalità. Viene con ciò ribadita l'illegittimità dell'art. 147, che si rivela anche più radicale di quanto non lasci supporre l'analisi sin qui svolta sulla disposizione dell'art. 260. La richiesta di procedimento riferita al fatto di assenza arbritraria non solo non è una mera condizione di procecidilità, ma anche in quanto condizione sostanziale di punibilità diviene la sommità dell'*iceberg*, l'aspetto terminale ed emergente di un'incostituzionalità che muove dal cuore stesso del reato, l'antigiuridicità valutata e dichiarata dal comandante, piuttosto che risultante da una norma di legge.

Ma, anche prescindendo dall'ambito dei principi costituzionali in materia penale, non è meno evidente che la stessa norma incriminatrice dell'art. 147, per quel suo collegamento all'istituto dell'art. 260, e per il potere di penalizzazione che ne deriva in capo al comandante militare, concorre a determinare un'illegittima limitazione dei diritti fondamentali della persona (artt. 2 e 13 della Costituizione), che nell'ordinamento militare non hanno meno valore che nell'ordinamento generale (art. 52, terzo comma, della Costituzione).

Sotto questo profilo, non si comprende anzi quale senso abbia che con la citata l. n. 382/1978 e poi con il d.P.R. n. 545/1986 si limitino e si disciplinino i poteri che al comandante spettano in vista del perseguimento dei compiti d'istituto delle Forze armate e per l'attuazione della normativa disciplinare, qualora poi si dovesse ammettere come legittimo che in capo allo stesso vi sia un potere, quale quello di penalizzare i fatti lesivi del servizio e della disciplina militare, che la Costituzione riserva in maniera esclusiva al legislatore.

Questo tribunale, in definitiva, in adesione alle richieste delle parti, ritiene di dover sollevare questione di legittimità costituzionale dell'art. 147 del c.p.m.p., in riferimento all'art. 260 del c.p.m.p., in relazione agli artt. 2, 13, 25, secondo comma, e 52, terzo comma, della Costituzione.

P. Q. M.

Letto l'art. 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87;

Dichiara non manifestamente infondata e rilevante la questione di legittimità costituzionale dell'art. 147 del c.p.m.p., in riferimento all'art. 260 del c.p.m.p, in relazione agli artt. 2, 13, 25, secondo comma, e 52, terzo comma, della Costituzione;

Dispone la sospensione del procedimento e la trasmissione degli atti alla Corte costituzionale;

Dispone che l'ordinanza sia notificata alle parti al presidente del Consiglio dei Ministri e comunicata ai Presidenti dei due rami del Parlamento.

Padova, addì 5 marzo 1991

Il presidente est.: ROSIN

Il collaboratore di cancelleria: DARIO

91C0871

N. **470**

Ordinanza emessa il 6 febbraio 1991 dal tribunale militare di Padova nel procedimento penale a carico di Girotto Giovanni

Reati militari - Mancanza alla chiamata - Punibilità anche se la omessa presentazione sia dovuta all'erronea convinzione da parte dell'imputato, determinata da errate comunicazioni dell'autorità militare, di non essere tenuto a presentarsi ma di dover attendere l'esito del concorso per il centoquarantesimo corso di a.u.c. per il quale aveva presentato domanda - Prevista inescusabilità della ignoranza di norme concernenti i doveri dello stato militare - Contrasto con il principio affermato dalla Corte costituzionale (sentenza n. 364/1988) secondo il quale l'ignoranza inevitabile ha efficacia scriminante - Ingiustificata disparità di trattamento con incidenza sui diritti di libertà e sui principi democratici cui risulta ispirato l'ordinamento delle Forze armate.

(C.P.M.P., artt. 39, in relazione al c.p., art. 5).

(Cost., artt. 2, 3, 13, 25, 27 e 52).

IL TRIBUNALE MILITARE

Ha pronunciato la seguente ordinanza nella causa contro Girotto Giovanni, nato il 3 agosto 1969 ad Anguillara Veneta (Padova), atto di nascita n. 53/I/A, residente ad Anguillara Veneta in via Bonomi n. 18, celibe, incensurato, studente; recluta nella scuola artiglieria di Bracciano (Roma), ora s.ten in servizio presso la scuola militare di paracadutismo di Pisa, libero imputato di mancanza alla chiamata (art. 151, primo comma, del c.p.m.p.) perché, chiamato alle armi per adempiere il servizio di ferma con cartolina precetto notificatagli il 6 aprile 1990 ed assegnato alla scuola militare di paracadutismo di Pisa, ove doveva presentarsi in data 21 aprile 1990, non si presentava sotto tale data al suddetto reparto senza giusto motivo, né lo faceva nei cinque giorni successivi, presentandosi poi solo in data 23 maggio 1990 al distretto militare di Padova.

FATTO E DIRITTO

Il sottotenente Girotto Giovanni nell'odierno dibattimento ha dichiarato di non essersi presentato alla scuola militare di paracadutismo di Pisa il 21 aprile 1990, come prescrittogli con cartolina-precetto (f.5), e di essersi invece presentato solamente il 23 maggio, a causa di erronea conoscenza della normativa militare.

Il 5 aprile gli era stata effettivamente notificato il precetto personale che gli stabiliva come data di assunzione del servizio il 21 aprile. Ma un paio di giorni dopo gli era giunta una comunicazione (f.7) del distretto militare di Padova, con la quale lo si informava che era risultato «idoneo ma non ammesso per ragioni di graduatoria» al 139° corso a.u.c. (allievo ufficiale di complemento); che, a seguito di domanda da presentarsi entro il 18 aprile, sarebbe stato incluso, senza bisogno di ulteriori accertamenti, tra i concorrenti per la partecipazione al 140° corso a.u.c.; che, infine, era interessato alla chiamata con il 3° scaglione 1990 con l'obbligo di intraprendere il servizio il 21 aprile. Il 10 aprile aveva fatto pervenire la detta domanda al distretto militare di Padova e si era poi recato presso quel comando per informarsi sul rapporto tra questa sua istanza e l'obbligo di presentarsi al reparto di Pisa il 21 aprile. Nell'occasione, gli era stato detto di rimanere presso la propria residenza in attesa dell'esito del concorso per il 140° corso a.u.c. Il 23 maggio, a seguito di specifica convocazione, si era presentato al ten. col. De Fazio Adamo, preposto all'ufficio reclutamento del distretto militare, che gli aveva chiesto le ragioni della sua mancata presentazione il 21 aprile al reparto di Pisa. Dopo che aveva esposto la sua convinzione di dover rimanere in attesa dell'esito del concorso per il 140° corso a.u.c., l'ufficiale l'aveva bene informato circa il suo obbligo militare, e particolarmente nel senso che, per la vigente normativa, solo una prima domanda di partecipazione al corso a.u.c., ma non anche una seconda, sospende l'obbligo di rispondere alla normale chiamata alle armi. Ciò appreso, subito intraprendeva il viaggio per Pisa, dove assumeva servizio nella stessa giornata del 23 maggio.

Il ten. col. De Fazio, esaminato in qualità di teste, ha confermato la circostanza del colloquio del 23 maggio e che nell'occasione il Girotto aveva effettivamente detto di aver ritenuto, per informazioni assunte in precedenza presso lo stesso distretto militare, di dover attendere nella propria residenza l'esito della seconda istanza per la partecipazione al corso a.u.c., senza essere immediatamente obbligato a presentarsi alle armi.

Il pubblico ministero, osservando che l'errore in cui è in corso l'imputato è irrilevante a norma dell'art. 39 c.p.m.p., ha chiesto la condanna.

La difesa ha concluso con la richiesta di assoluzione per mancanza di dolo, e in subordine ha eccepito l'illegittimità costituzionale dello stesso art. 39, in riferimento agli artt. 3 e 27 della Costituzione.

Questo tribunale, per poter giungere ad una sicura conclusione, dovrebbe esaminare anche il teste Napolione Alessandro già indicato nella lista testimoniale del pubblico ministero ma non comparso nell'odierno dibattimento, il quale verrebbe a riferire sul primo colloquio avvenuto con il Girotto nei locali del distretto militare di Padova. E questo completamento dell'indagine, in merito all'erronea informazione che nell'occasione sarebbe stata data, potrebbe riuscire veramente utile, dal momento che il testo della succitata comunicazione pure proveniente dal distretto militare di Padova presenta, sul problema del rapporto tra una nuova domanda di ammissione al corso a.u.c. e l'obbligo di rispondere alla chiamata, un'innegabile oscurità che il «comunque sia» contenuto nell'ultimo capoverso non riesce a superare. D'altronde, a favore della tesi dell'errore sta anche la circostanza che il Girotto non ha posto alcun ritardo alla presentazione al reparto di Pisa dopo che il ten. col. De Fazio gli aveva compiutamente chiarito il contenuto del suo obbligo militare.

Tuttavia, prima di disporre il nuovo mezzo di prova (art. 507 del c.p.p.), preliminarmente si deve stabilire quale sia la natura dell'errore prospettato dall'imputato con le sue dichiarazioni, e se esso veramente rientri tra i dati di rilievo nell'accertamento dell'elemento soggettivo del reato.

Secondo le surriferite discolpe, l'omessa presentazione alle armi in data 21 aprile 1990 è stata determinata dall'erronea convinzione, a sua volta cagionata da erronee comunicazioni dell'autorità, di non essere tenuto a presentarsi immediatamente alle armi, e perciò da ignoranza della vigente normativa secondo cui solo una prima domanda di ammissione ad un corso a.u.c., ma non anche una seconda, sospende l'obbligo di rispondere alla normale chiamata alle armi; normativa che, secondo quanto comunemente si afferma in giurisprudenza per casi analoghi, vale ad integrare non già il fatto costitutivo del reato, bensì il precetto penale dell'art. 151 del c.p.m.p.

L'art. 39 del c.p.m.p., per cui «Il militare non può invocare a propria scusa l'ignoranza dei doveri inerenti al suo stato militare», vale ad escludere ogni rilievo all'ignoranza di norme del genere, la quale invece sarebbe attualmente ammessa a norma dell'art. 5 del c.p., come modificato con la sentenza della Corte costituzionale n. 364/1988, alle condizioni nella medesima precisate. Del resto, proprio al disposto dell'art. 39, che non riguarda più (a seguito della sentenza n. 325/1989 della Corte costituzionale) i «doveri in concreto», ma solamente i «doveri in astratto» si è sempre riferita la giurisprudenza per negare in radice ogni possibile rilievo alla non conoscenza della normativa riguardante l'obbligo della presentazione alle armi, e più in generale di ogni norma legislativa o regolamentare o subregolamentare che configuri con un certo contenuto un dovere dello stato militare.

Pertanto, nonostante l'imputato nell'esercizio del suo diritto di difesa si sia discolpato allegando di non conoscere che era suo dovere presentarsi immediatamente alle armi, sulla base dell'art. 39 non si può in alcun modo prendere in esame le varie risultanze sul punto, e nemmeno eventualmente chiedersi se si sia trattato di ignoranza inevitabile, secondo i criteri enunciati nella già citata sentenza della Corte costituzionale n. 364/1988. Tanto meno sarebbe consentito disporre *ex* art. 507 del c.p.p. la citazione di Napolione Alessandro, altro testimone dei contatti tra l'imputato e l'autorità militare.

In definitiva, ancora una volta questo tribunale dovrebbe dare applicazione, già in questa fase, all'art. 39, che, come ha prospettato in numerose precedenti ordinanza, considera in contrasto con principi della Costituzione.

A seguito della citata sentenza della Corte costituzionale n. 325/1989, che ha dichiarato (peraltro con il blando strumento della decisione interpretiva di rigetto) la rilevanza in tema di doveri dello stato militare di ogni errore riconducibile alla previsione dell'art. 47 del c.p., il problema dell'incostituzionalità dell'art. 39 si pone attualmente solo in riferimento all'art. 5 del c.p. Del resto, proprio sotto questo profilo nel presente giudizio viene in considerazione la speciale norma penale militare.

Non si vede, anzitutto, quali valide giustificazioni possano prospettarsi a sostegno dell'attuale disciplina, che, mentre ormai prevede l'accennata eccezione al principio dell'inescusabilità del caso di ignoranza della legge penale e della legge extrapenale in genere che ad essa dia integrazione, ancora contempla un'inderogabile ed intransigente inescusabilità quando si tratti di norma fondante i doveri militari, e che nel contempo, come nella specie, alla legge penale dia integrazione. La diversità di trattamento, che opera a danno del militare, di certo non potrebbe trovare giustificazione nella considerazione che con l'art. 39 il principio dell'inescusabilità viene a riguardare una normativa che, per essere quella del proprio stato militare, comunque non può essere ignorata incolpevolmente. Questa considerazione può forse applicarsi a *status* personali e professionali acquisiti per libera scelta e il più delle volte dopo lunga e specifica preparazione, ma non alla situazione del militare che tale qualità assume automaticamente per il sol fatto di essere chiamato alle armi, e senza che sia necessaria una preventiva istruzione e nemmeno, come è avvenuto per il Girotto, l'effettiva presentazione alle armi (art. 3, primo comma, n. 2, del c.p.m.p.).

Ma, anche recependo l'istanza di una maggiore severità in quanto attiene alla conoscenza dei doveri del proprio stato, non si comprende come in questo modo si debba pervenire ad una giustificazione della norma dell'art. 39 e di eventuali altre del genere. Non essendo infatti possibile escludere che anche in questo campo abbiano a verificarsi situazioni di ignoranza incolpevole, l'esigenza di un maggior rigore può comportare solamente un corrispondente più rigoroso criterio di accertamento dell'inevitabilità dell'ignoranza, ma non una deroga alla norma che all'ignoranza inevitabile conferisce rilievo scusante.

Di recente si è sostenuto che sarebbe la «fondamentalità» dei doveri dello stato militare a giustificare l'inescusabilità di ogni errore e difetto di conoscenza al riguardo. L'argomentazione, se si vuole riferire ai contenuti di siffatti doveri, non muove da corrette premesse, in quanto i doveri dello stato militare richiamati dall'art. 39 non sono così generici da sconfinare nell'eticità (difendere la Patria, prestare servizio militare, essere fedeli alla Repubblica, ubbidire ai superiori, ecc.) e da non potersi nemmeno concepire un'ignoranza in merito, bensì, come anche nella specie si è visto, specifici al punto da assumere contenuto sulla base di positive ed articolate norme legislative e regolamentari.

Se, invece, ci si riferisce alla fondamentalità dei valori che con l'imposizione di tali doveri si intendono tutelare, l'argomentazioncappare senz'altro degna delle concezioni del Legislatore del 1941 (il quale per l'appunto con l'art. 39 intendeva offrire al giudice lo strumento per condannare anche in deroga all'art. 47 del c.p. pur in difetto dell'elemento soggettivo del reato), ma non più ammissibile alla luce della Costituzione.

Si è, dunque, innanzitutto in presenza di una violazione del principio di uguaglianza (art. 3 della Costituzione). Ma è altrettanto evidente che, come a suo tempo l'art. 5 del c.p., così l'art. 39 del c.p.m.p., che consente l'affermazione di penale responsabilità sulla base di un dolo in parte fittiziamente determinato ed anche quando non sia stato trasgredito il dovere strumentale di prendere conoscenza dei doveri dello stato militare, non può non apparire in contraddizione anche con l'art. 27, primo comma, e, come taluno mette in rilievo, con lo stesso art. 25, secondo comma, della Costituzione, in ragione di un particolare corollario del principio di legalità, che riafferma quella stessa esigenza che sta alla base del principio dell'art. 27, primo comma.

Il militare, per l'intensità dei suoi doveri politici (articoli 52, primo e secondo comma, e 54, secondo comma della Costituzione), appare intensamente collegato all'ordinamento giuridico ed alle istituzioni, più di quanto non avvenga per il cittadino qualsiasi. Ma ciò non può legittimare una responsabilità penale *sui generis*, quale ora si configura per la vigenza dell'art. 39 del c.p.m.p. Anzi, non v'è dubbio che nemmeno sotto questo profilo possano subire particolari deroghe i suoi fondamentali diritti di libertà (articoli 2 e 13 della Costituzione), del resto posti alla base dello stesso ordinamento militare (art. 52, terzo comma, della Costituzione).

In definitiva, ancora una volta questo tribunale deve sollevare questione di legittimità costituzionale dell'art. 39 del c.p.m.p., in riferimento all'art. 5 del c.p., in relazione agli articoli 2, 3, 13, 25 secondo comma, 27, primo comma e 52, terzo comma, della Costituzione.

P. Q. M.

Letto l'art. 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87;

Dichiara non manifestamente infondata e rilevante la questione di legittimità dell'art. 39 del c.p.m.p. in relazione all'art. 5 del c.p. in riferimento agli articoli 2, 3, 13, 25, secondo comma, 27, primo comma e 52, terzo comma, della Costituzione;

Dispone la sospensione del procedimento e la trasmissione degli atti alla Corte costituzionale;

Dispone che l'ordinanza sia notificata alle Parti e al Presidente del Consiglio dei Ministri e comunicata ai Presidenti dei due rami del Parlamento.

Padova, addì 6 febbraio 1991

Il presidente estensore: ROSIN

Il collaboratore di cancelleria: DARIO

91C0872

N. **471**

Ordinanza emessa il 5 dicembre 1990 (pervenuta alla Corte costituzionale il 24 giugno 1991) dal pretore di Sassari nel procedimento penale a carico di Saba Valentino

Depenalizzazione - Mancata estensione della depenalizzazione alla omessa custodia di bestiame bovino, tuttora prevista come reato dal r.d. 14 luglio 1898, n. 404, con riferimento alla Sardegna - Ingiustificata disparità di trattamento rispetto all'ipotesi di omessa custodia di animali di cui all'art. 672 del c.p. (dal giudice *a quo* ritenuta più grave) per la quale, a seguito della legge sulla depenalizzazione, è oggi prevista la sola sanzione amministrativa.

(Legge 24 novembre 1981, n. 689, art. 33).

(Cost., art. 3).

IL PRETORE

Ha pronunciato la seguente ordinanza nel procedimento penale n. 385/90 r.g. contro Saba Valentino.

Saba Valentino venne rinviato al giudizio di questo pretore a seguito di emissione di decreto di citazione del procuratore della Repubblica presso questa pretura per rispondere della violazione degli artt. 16 e 17 del r.d. 14 luglio 1898, n. 404, poiché, si legge nel capo di imputazione, ometteva di custodire convenientemente il bestiame bovino di sua proprietà.

Il pubblico ministero sollevava eccezione di legittimità costituzionale dell'art. 33 della legge n. 689/1981, sotto il profilo della disparità di trattamento, per contrasto con l'art. 3 della Costituzione in relazione al diverso trattamento sanzianatorio previsto, a seguito dell'entrata in vigore della detta legge n. 689/1981, dagli artt. 16 e 17 del r.d. n. 404/1898 e 672 del c.p.

Ritiene questo pretore non manifestamente infondata la detta questione che è altresì rilevante ai fini del giudizio in corso.

Invero si rileva come l'art. 672 del c.p. si occupi di distinte condotte: quella di colui che lascia liberi o non custodisce con le debite cautele o affida a persone inesperte animali pericolosi e chi in luoghi aperti abbandona a se stessi animali da tiro, da soma o da corsa, nelle due ipotesi che qui interessano.

L'art. 33 della legge n. 689/1981 ha, con previsione espressa, depenalizzato la norma indicata sostituendo la sanzione prevista di arresto fino a tre mesi o ammenda fino a L. 600.000, con la sanzione amministrativa, escludendo in tal modo che la condotta descritta abbia rilevanza penale.

Pertanto mentre chi non custodisce o lascia liberi animali pericolosi o da tiro, soma e corsa deve solo pagare una somma di denaro e chi invece nei propri fondi non custodisca convenientemente il proprio bestiame e in modo da evitare che sia danneggiata la altrui proprietà è punito, a seconda delle diverse interpretazioni sul punto, o con l'arresto fino a tre mesi o ammenda fino a L. 400.000 se si ritiene che l'art. 434 del c.p. abrogato sia stato sostituito dal vigente art. 650 del c.p., oppure fino alla pena massima dell'art. 636 del c.p. per chi ritenga invece che il riferimento vada fatto a questo articolo, pertanto perfino con la reclusione.

Sotto diversi profili ritiene questo pretore sia leso il principio di uguaglianza, posto che ben diversi sono gli effetti della comminatoria di una sanzione amministrativa e di una penale che può giungere fino alla pena detentiva, di fronte a condotte che sanzionate così diversamente dovrebbero avere diversa rilevanza sociale.

Viene così anzitutto in evidenza la disparità di trattamento tra i cittadini che vivono nelle regioni ove trova applicazione il r.d. n. 404/1898 e quelli che vivono altrove, ove per i secondi, la omessa custodia di bestiame è o una condotta punita con sanzione amministrativa o indifferente all'ordinamento.

La disparità di trattamento viene inoltre in evidenza sotto il profilo della irragionevolezza tra chi non custodisca convenientemente un leone — animale pericoloso — un cavallo imbizzarrito — animale da corsa (art. 672) — e chi un gregge di agnelli, o un allevamento di conigli o di maiali (vedi Cass. 4 dicembre 1951). In realtà è sufficiente che uno solo di questi animali sfugga alla custodia, prevedendo l'art. 17 la omessa custodia di bestiame in genere e non necessariamente di un gregge o una mandria (conf. Cass. 14 marzo 1962). Mentre deve rilevarsi non solo che la condotta è identica ma sicuramente un maggior allarme sociale e pericolo discende dalla prima, pertanto non si spiega la più grave sanzione inflitta invece per la seconda.

Altra lesione del principio di eguaglianza ben può verificarsi nell'ipotesi di bestiame, ad esempio bovino, lo sconfinamento del quale potendo lo stesso essere destinato anche al tiro o alla soma, può ricadere nella violazione degli artt. 16 e 17 del r.d. n. 404/1898 o nel 672 del c.p., pur senza reali differenze sostanziali.

Ritiene pertanto questo pretore che l'art. 33 della legge n. 689 nel depenalizzare il solo art. 672 del c.p. abbia leso il principio di uguaglianza sancito dall'art. 3 della Costituzione, giacchè per condotte analoghe o per condotte più gravi (672 del c.p.) la sanzione penale è stata sostituita da quella amministrativa, mentre è rimasta sanzionata penalmente una condotta sostanzialmente uguale o al limite meno grave sotto il profilo della tutela di beni rilevanti per l'ordinamento (r.d. n. 404/1898).

P. Q. M.

Visto l'art. 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87;

Dispone la trasmissione degli atti alla Corte costituzionale;

Sospende il giudizio in corso;

Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'ultimo comma dell'art. 23 della legge citata.

Sassari, 5 dicembre 1990

Il pretore: SORO

91C0873

N. **472**

Ordinanza emessa il 2 maggio 1991 dal pretore di Pescara sul ricorso proposto da De Laurentiis Patrizia, per conto di Cavallo Claudia contro il Ministero dell'interno

Previdenza e assistenza sociale - Diritto all'indennità di accompagnamento in sostituzione della pensione per i ciechi assoluti di età inferiore a diciotto anni - Mancata previsione della spettanza della indennità di accompagnamento in aggiunta alla pensione come per gli invalidi civili assoluti, per cause diverse dalla cecità, di età inferiore a diciotto anni - Ingiustificata disparità di trattamento di situazioni analoghe - Incidenza sul principio dell'assicurazione di mezzi adeguati alle esigenze di vita in caso di invalidità.

(Legge 21 novembre 1988, n. 508, art. 5).

(Cost., artt. 3 e 38).

IL PRETORE

A scioglimento della riserva;

RILEVA

Ai fini del decidere è determinante stabilire se la pensione per cecità assoluta *ex* art. 14-*septies* del d.-l. n. 663/1979 (convertito in legge n. 33/1980) siano cumulabili con l'assegno di accompagnamento per invalità totale *ex* legge n. 18/1980 con specifico riguardo agli invalidi infradiciottenni che versino nelle condizioni per aver diritto a ciascuna di tali provvidenze.

Infatti la ricorrente (che è, insieme, cieca assoluta ed invalida non deambulante e non autosufficiente, come risulta dalla espletata consulenza tecnica) contesta la legittimità del provvedimento con cui il Ministero dell'interno le ha soppresso la pensione per la cecità, ritenendo quest'ultima non più cumulabile con l'assegno di accompagnamento in forza dell'art. 5 della legge n. 508/1988.

È opportuno richiamare brevemente in quadro normativo nel quale si colloca il provvedimento in contestazione.

Il trattamento pensionistico per gli affetti da cecità assoluta o parziale è stato introdotto dalla legge n. 66/1962 in esclusivo favore dei ciechi ultra diciottenni e con specifico riguardo alle esigenze derivanti da tale menomazione.

Per la medesima categoria (e sempre limitatamente agli ultra diciottenni) è stata in seguito prevista, in via di tutela integrativa, anche l'erogazione dell'indennità di accompagnamento (legge n. 406/1968).

La successiva l. n. 382/1970 ha di nuovo regolamentato in modo organico i due benefici, continuando a condizionare l'operatività al compimento del diciottesimo anno di età.

Solo con la legge n. 663/1979 la pensione non reversibile per cecità assoluta o parziale è stata estesa anche agli infradiciottenni.

D'altra parte la legge n. 18/1980 ha a sua volta esteso anche agli infradiciottenni, invalidi non deambulanti o non autosufficienti, il diritto all'asssegno di accompagnamento.

Nel vigore delle leggi appena citate non v'erano dubbi sulla cumulabilità di entrambi i benefici, ove ne ricorressero contemporaneamente i presupposti.

Da ultimo, in materia di indennità di accompagnamento è intervenuta la legge n. 508/1988 (intesa ad una disciplina più organica dell'istituto) nella quale è stato transitoriamente previsto (all'art. 5) che in favore dei ciechi assoluti infradiciottenni l'indennità di accompagnamento fosse erogata in sostituizione della pensione non reversibile per cecità, con ciò escludendosi il cumulo dei due benefici.

Questa disposizione sovverte il criterio di specificità dei singoli trattamenti assistenziali (rispondenti ciascuno alle peculiari esigenti derivanti dalle malformazioni rispettivamente tutelate e perciò pienamente cumulabili) cui era improntata la legislazione previgente e finisce per ledere il precetto di cui all'art. 38 della costituzione nella misura in cui ne consegue, in danno dell'inabile, una parziale limitazione dei mezzi necessari per il mantenimento e l'assistenza in correlazione alle peculiari esigenze poste dalle sue specifiche malformazioni.

È da considerare inoltre che, per effetto di una tale disciplina, la perdita della pensione per cecità (sostituita dalla sola erogazione dell'assegno di accompagnamento) colpisce soltanto il cieco infradiciottenneche sia nel contempo cieco totale e invalido civile non deambulante o non autosufficiente, mentre il cieco parziale, che pure si ritrovi in medesime condizioni di invalidità civile, continua a ricevere le specifiche provvidenze per la cecità, di cui agli artt. 3 e 4 della legge n. 408/1988, in cumulo con l'indennità di accompagnamento.

Viene così a determinarsi una grave ed ingiustificata disparità di trattamento all'interno di una medesima categoria di invalidi, in danno dei soli soggetti più gravemente inabili e quindi più abbisognevoli di sostegno assistenziale, con manifesta violazione dei principi di eguaglianza sanciti dall'art. 3 della Costituzione.

Ad avviso di questo pretore, dunque, è da ritenere non manifestamente infondata la questione di illegittimità costituzionale dell'art. 5 della legge n. 508/1988, in relazione agli artt. 3 e 38 della Costituzione, nei sensi innanzi esplicitati.

P. Q. M.

Sospeso il presente procedimento, dispone la trasmissione degli atti alla Corte costituzionale per il conseguente giudizio di legittimità costituzionale;

Ordina altresì che a cura della cancelleria siano espletati gli adempimenti e le comunicazioni di cui all'art. 23 della legge n. 87/1953.

Pescara, addì 2 maggio 1991

Il pretore: DI PIETRO

Il collaboratore di cancelleria: (firma illeggibile)

91C0874

N. 473

Ordinanza emessa il 5 febbraio 1991 dalla corte d'appello di Milano nel procedimento civile vertente tra l'unità sanitaria locale n. 7 di Rossano e la S.p.a. Upjohn

Regione Calabria - Sanità pubblica - Regime degli interessi debitori dovuti dalle uu.ss.ll. - Qualificazione di tutti gli interessi da ritardo quali interessi di mora, comprensivi del risarcimento del danno ai sensi dell'art. 1224, secondo comma, del c.c. - Adozione con legge regionale di una disciplina delle obbligazioni contrattuali derogatoria rispetto a quella nazionale ed esorbitante dalla competenza legislativa regionale.

(Legge regione Calabria 17 dicembre 1981, n. 21, art. 62).

(Cost., artt. 3 e 117).

LA CORTE D'APPELLO

Ha pronunciato la seguente ordinanza, per deliberare nella causa n. 824/1989 r.g., promossa in grado d'appello dall'unità sanitaria locale n. 7 di Rossano, rappresentata e difesa dagli avvocati N. De Simone ed N. Minnicelli, appellante, contro l'Upjohn S.p.a., rappresentata a difesa dall'avv. F. Violi, appellata;

Letti gli atti ed i documenti della causa;

Premesso che non può essere attribuito alcun significativo rilievo all'affermazione, che si legge nella memoria di replica da ultimo depositata dal difensore dell'appellata in data 23 gennaio 1991, secondo la quale la materia del contendere sarebbe cessata avendo l'Upjohn ceduto il credito controverso ad altro soggetto: giacché tale circostanza non appare assolutamente documentata in atti, né del resto sarebbe, si per sé sola, idonea a determinare la cessazione della materia del contendere, atteso quanto dispone l'art. 111, primo comma, del c.p.c.;

Rilevato che uno dei motivi dell'appello proposto dall'unità sanitaria locale di Rossano investe il capo della sentenza di primo grado che ha condannato l'appellante a corrispondere alla creditrice Upjohn, oltre agli interessi legali, un ulteriore importo (determinato in misura percentuale sull'ammontare capitale del credito) a titolo di maggior danno per svalutazione della moneta, ai sensi del capoverso dell'art. 1224 del c.c.;

Considerato che l'anzidetta doglianza si basa sul disposto dell'art. 62 della legge 17 dicembre 1981, n. 21, della regione Calabria, che disciplina il regime degli interessi debitori dovuti dalle unità sanitarie locali di detta regione e prevede, in particolare, che «tutti gli interessi da ritardo sono interessi di mora, comprensivi del risarcimento del danno ai sensi dell'art. 1224, secondo comma, del c.c.»;

Reputato che, ai fini della decisione della presente causa, non sembra possa comunque prescindersi dall'applicazione dell'anzidetta normativa regionale, che è formulata in termini palesemente derogatori rispetto alla disciplina generale vigente nell'ordinamento nazionale, in tema di interessi legali e di risarcimento del maggior danno, e che sicuramente si attaglia al caso di specie, ove è appunto questione di crediti pecuniari vantati nei confronti di un'unità sanitaria locale calabra;

Considerato che, peraltro, appare dubbia la conformità al dettato costituzionale dell'indicata normativa emanata dalla regione calabra, in quanto:

a) l'art. 117, primo comma, della costituzione, che attribuisce alle regioni potestà legislativa in determinate materie, tra le quali è compresa l'assistenza sanitaria ed ospedaliera, non sembra poter essere interpretato in senso sì lato da farvi rientrare anche la disciplina delle obbligazioni nascenti da rapporti contrattuali di natura prettamente privatistica, instaurati con terzi dalle unità sanitarie locali, quasi fosse possibile creare in ogni regione delle aree territoriali di *jus singulare*, caratterizzate solo dal fatto che una delle parti del contratto di cui si tratta sia un'unità sanitaria locale;

b) una disposizione così concepita appare difficilmente conciliabile anche con il principio di uguaglianza enunciato dall'art. 3 della Costituzione, sembrando arduo attribuire una razionale giustificazione al fatto che coloro che stipulino identici contratti (di diritto privato) con varie unità sanitarie locali debbano sottostare ad una diversa disciplina, in tema di interessi debitori e di eventuale maggior danno conseguente al ritardo nel pagamento di quanto loro dovuto, sol perché i rispettivi debitori sono eventualmente dislocati in regioni diverse del territorio nazionale;

Ritenuto che i suaccennati dubbi di legittimità costituzionale, ancorché investano non già una norma dello Stato, bensì una legge di emanazione regionale, implicano pur sempre la necessità di sospendere il giudizio in corso e di rimettere la questione all'esame della Corte costituzionale (cfr., in proposito, Corte costituzionale 14 giugno 1990, n. 285);

P. Q. M.

Reputa rilevante ai fini della propria decisione, e non manifestamente infondata, la questione di legittimità costituzionale dell'art. 62 della legge della regione Calabria 17 dicembre 1981, n. 21, con riferimento agli artt. 3 e 117, primo comma, della Costituzione;

Dispone, conseguentemente, la trasmissione degli atti alla Corte costituzionale;

Ordina la sospensione del giudizio in corso sino a quando la Corte costituzionale si sarà pronunciato sulla suindicata questione;

Dà mandato al cancelliere perché provveda alla notificazione della presente ordinanza alle parti, nonché al presidente della giusta regione calabra, e perché ne dia comunicazione al presidente del consiglio regionale calabro, a norma dell'art. 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87.

Milano, addì 5 febbraio 1991

Il presidente: PAJARDI

91C0875

N. **474**

Ordinanza emessa il 4 giugno 1991 dal giudice per le indagini preliminari presso la pretura di Udine nel procedimento penale a carico di Gasparato Celestino

Regione Friuli-Venezia Giulia - Inquinamento - Stoccaggio provvisorio di rifiuti tossici e nocivi - Ammasso temporaneo di rifiuti tossici e nocivi all'interno dell'azienda - Necessità dell'autorizzazione regionale - Esercizio abusivo penalmente sanzionato dalla normativa statale - Previsione, con legge regionale, della possibilità di continuare l'esercizio abusivo previa presentazione di istanza di autorizzazione - Illegittima interferenza legislativa della regione in materia penale - Ingiustificata disparità di trattamento.

(Legge regione Friuli-Venezia Giulia 28 agosto 1989, n. 23, art. 7, primo e secondo comma; legge regione Friuli-Venezia Giulia 3 dicembre 1990, n. 53, art. 2).

(Cost., artt. 3, 25 e 116; statuto Friuli-Venezia Giulia, art. 6, n. 3).

IL GIUDICE PER LE INDAGINI PRELIMINARI

Letti gli atti del procedimento n. 4077/191 r.g. g.i.p. nei confronti di Gasparato Celestino, persona sottosposta ad indagini in ordine al reato p. e p. dall'art. 26 del d.P.R. 10 settembre 1982, n. 915, per avere esercitato presso la sede della Società «Trevi Friuli-Venezia Giulia S.r.l.» corrente in Remanzacco (Udine), e di cui risulta legale rappresentante, un'attività di stoccaggio provvisorio di rifiuti tossici e nocivi in assenza dell'autorizzazione regionale prescritta dall'art. 6, lett. *d)*, del d.P.R. citato, come accertato dall'istruttore ambientale della provincia di Udine nel corso del sopraluogo effettuato presso la citata ditta in data 24 maggio 1991, all'epoca del quale erano detenute presso i locali aziendali circa dieci batterie esauste da trazione;

Vista la richiesta del pubblico ministero dd. 30 maggio 1991 che insta per il giudizio di costituzionalità e, in via subordinata, per l'archiviazione per infondatezza della notizia di reato ai sensi dell'art. 554 del c.p.p.;

Rilevato che dalla lettura della documentazione acquisita agli atti emerge come la Società «Trevi S.r.l.» avesse presentato alla regione in data 17 marzo 1989 denuncia di ammasso temporaneo di rifiuti tossici e nocivi costituiti da olii esausti e batterie da trazione e di avviamento e, quindi, in data 15 febbraio 1990 avesse richiesto l'autorizzazione regionale allo stoccaggio provvisorio dei medesimi rifiuti ai sensi dell'art. 7 della l.r. 28 agosto 1989, n. 23, e succ. mod., peraltro non ancora rilasciata;

Osservato che tale ultima norma, approvata a seguito della sentenza n. 370 dd. 6 luglio 1989 con cui questa Corte dichiarava l'illegittimità costituzionale dell'art. 15, quinto comma del l.r. Friuli-Venezia Giulia 7 settembre 1987, n. 30 (escludente la necessità dell'autorizzazione regionale per l'ammasso temporaneo nella stessa azienda produttrice di rifiuti tossi e nocivi) viene a consentire, seppur in via del tutto temporanea e transitoria, alle ditte che già avevano presentato la denuncia d'ammasso in virtù della disciplina successivamente caducata, di proseguire in detta attività, purché venga presentata entro sei mesi dall'entrata in vigore della legge e, quindi, entro il 30 giugno 1990 (art. 100 della l.r. 7 febbraio 1990, n. 3) domanda di autorizzazione allo stoccaggio provvisorio ai sensi dell'art. 2 della l.r. n. 23/1989, attività consentita sino al pronunciamento della competente amministrazione regionale, e comunque sino al 31 dicembre 1990 (art. 7, secondo comma, della l.r. citata), termine quindi prorogato al 30 aprile 1991 (art. 2 della l.r. 3 dicembre 1990, n. 53);

Considerato che in tal modo il legislatore regionale, pur avendo recepito il principio della non differenziabilità a livello concettuale e normativo tra ammasso temporaneo e stoccaggio provvisorio di rifiuti tossici e nocivi (art. 2 della l.r. n. 23/1989 sostitutivo dell'art. 15, quinto comma, della l.r. n. 30/1987, dichiarato illegittimo), ma ciò nonostante riconosciuto la facoltà ai produttori di tali tipi di rifiuti di proseguire nell'attività di ammasso — pur con l'onere di richiedere la prescritta autorizzazione — sino al 30 aprile 1991 o alla diversa data del provvedimento di rilascio o di diniego della domanda autorizzazione amministrativa, così rendendo lecita, sino al suddetto termine, una attività altrimente penalmente sanzionata dall'ordinamento nazionale secondo il combinato disposto degli art. 16, primo comma, lett. *b)*, e 26 del d.P.R. n. 915/1982;

Rilevato che, come costantemente ribadito dalla Corte costituzionale, il legislatore regionale non dispone della possibilità di rimuovere o variare i precetti penali statuali o, comunque, di negativamente interferire con le pene da questi fissate (sentenze nn. 309/1990; 487/1989; 179/1986), tantomeno in materia di smaltimento dei rifiuti ove la potestà legislativa regionale «è destinata a cedere all'intervento statale legislativo ispirato a criteri di omogeneità ed univocità di indirizzo e generalità di applicazione in tutto il territorio nazionale con specifiche norme che riguardano anche i risvolti penali del problema ed aventi, comunque, lo spessore di leggi attuative di obblighi contratti in sede comunitaria» (così Corte costituzionale n. 370/1989; idem n. 43/1990; n. 117/1991 pronunciata in fattispecie analoga a quella in esame, consentendo l'art. 6, secondo comma, della l.r. Friuli-Venezia Giulia n. 23/1989, dichiarato in quella sede illegittimo di proseguire nell'attività di autorottamazione, pur in assenza della dovuta autorizzazione, a condizione di presentare apposita istanza entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge medesima);

Ritenuta, pertanto, la non manifesta infondatezza della questione poiché le norme di cui all'art. 7, primo e secondo comma, della l.r. n. 23/1989, come modificato dall'art. 2 della l.r. n. 53/1990, paiono violare l'art. 25, secondo comma, della Costituzione incidendo esse sulla esclusiva potestà punitiva dello Stato; l'art. 116 della Costituzione non disponendo la regione Friuli-Venezia Giulia di una potestà legislativa esclusiva in materia di smaltimento dei rifiuti ai sensi dell'art. 6, n. 3, dello statuto speciale di autonomia (legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1) ma di una mera potestà integrativa ed attuativa, nonché l'art. 3 della Costituzione discriminando favorevolmente e seppur in via temporanea i produttori di rifiuti tossici e nocivi operanti nell'ambito regionale rispetto a tutti gli altri che esercitano tale attività sul territorio nazionale;

Ritenuta altresì la rilevanza in fatto della questione intesa quale «semplice applicabilità nel giudizio *a quo* della legge di cui si contesta la legittimità» (Corte costituzionale n. 344/1990), poiché dalla sua supposta vigenza ne discenderebbe l'assoluta infondatezza della notizia di reato con la conseguente necessità di un'archiviazione del procedimento per tale ragione, avendo la Società «Trevi S.r.l.» proseguito, in modo apparentemente lecito, l'attività di ammasso temporaneo di batterie a seguito della tempestiva presentazione della domanda di autorizzazione per lo stoccaggio provvisorio di rifiuti tossici e nocivi, e questo perlomeno sino al 30 aprile 1991, ma pure successivamente essendo continuato l'ammasso nella legittima aspettativa della pronunzia sulla domanda di autorizzazione ad opera della competente amministrazione e nelle more della decisione sulla medesima; mentre altrettanto non potrebbe concludersi ove si accertasse la non conformità delle norme regionali al dettato costituzionale, ciò che si rifletterebbe nei motivi dell'archiviazione, pur non potendosi peraltro sanzionare o rimproverare la condotta del soggetto sottoposto ad indagine (Corte costituzionale nn. 124/1990; 148/1983);

P. Q. M.

Visti gli artt. 23 e segg. della legge 11 marzo 1953, n. 87;

Dichiara rilevante per la definizione del giudizio e non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 7, primo e secondo comma, della legge regionale Friuli-Venezia Giulia 28 agosto 1989, n. 23, nonché dell'art. 2 della legge regionale Friuli-Venezia Giulia 3 dicembre 1990, n. 53;

Dispone l'immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale con conseguente sospensione del procedimento nn. 7249 r.g.n.r. e 4077 del 1991 r.g.g.i.p.;

Ordina che la presente ordinanza venga, a cura della cancelleria, notificata al pubblico ministero, a Gasparato Celestino nonché al presidente della giunta regionale del Friuli-Venezia Giulia oltreché comunicata al presidente del medesimo consiglio regionale.

Udine, addì 4 giugno 1991

Il giudice: ROJA

Il cancelliere: NESCA

91C0876

N. 475

Ordinanza emessa il 14 maggio 1991 dal giudice per le indagini preliminari presso il tribunale di Firenze nel procedimento penale a carico di Dainelli Alberto

Processo penale - Norme di coordinamento - Reati tributari - Competenza per materia attribuita al tribunale - Mantenimento della validità di tali disposizioni di legge anche in deroga alla disciplina codicistica - Ritenuto eccesso di delega - Richiamo alla sentenza n. 68/1991.

(D.Lgs. 28 luglio 1989, n. 271, art. 210).

(Cost., art. 77; legge 16 febbraio 1987, n. 81, art. 2, punto 12).

IL GIUDICE PER LE INDAGINI PRELIMINARI

Ha pronunciato la seguente ordinanza.

All'odierna udienza preliminare, avente ad oggetto il reato di cui all'art. 1, secondo comma, nn. 1 e 2, del d.-l. 10 luglio 1982, n. 429, convertito con modificazioni nella legge 7 agosto 1982, n. 516, il difensore dell'imputato ha preliminarmente sollevato questione di legittimità costituzionale dell'art. 210 del d.lgs. 28 luglio 1989 n. 271, ritenendo che la disposizione sia inficiata da eccesso di delega; si è associato — con argomentazioni che saranno riprese dal giudicante — il pubblico ministero.

La questione riguarda la competenza per materia, e nella fattispecie risulta radicata quella del tribunale sulla base dell'art. 11 della legge n. 516/1982, che conserva vigore in forza dell'art. 210 delle disp. attuaz. e coordinamento: «Continuano ad osservarsi le disposizioni di leggi o decreti che regolano la competenza per materia o per territorio in deroga alla disciplina del codice (...)».

Il richiamato art. 210 riposa, a sua volta, sull'art. 6 della legge delega (legge 16 febbraio 1987, n. 81), che autorizza (o, più esattamente, delega) il Governo della Repubblica ad emanare le norme di attuazione delle disposizioni previste negli artt. 2, 3 e 5 della legge delega, e le norme di coordinamento delle stesse con tutte le altre leggi dello Stato.

Per quanto attiene alle norme vincolanti sulla competenza per materia, il punto 12 dell'art. 2 della legge n. 81/1987 è assai preciso, come si ricava dalla lettura, cui si rinvia; qui è sufficiente notare che:

la competenza del tribunale è, per così dire, residuale, elencandosi i reati di competenza del pretore e quelli che spettano alla corte d'assise (in questo caso lasciandosi la possibilità di escludere o includere delitti specificamente indicati);

al pretore, il legislatore delegante riserva le contravvenzioni e i delitti punibili con la multa o con la reclusione non superiore nel massimo a quattro anni;

alla competenza del pretore il legislatore delegato può, per espresso dettato delle delega, riservare delitti specificatamente indicati.

I princìpi sono stati rispettati nella redazione del nuovo codice di procedura penale, ma tale e tanta è la chiarezza del punto n. 12, dell'art. 2, della legge-delega che gli stessi princìpi rilevano per le norme di attuazione e coordinamento, che, al contrario, con la disposizione dettata all'art. 210 ha sottratto reati che in base al richiamato punto 12, dell'art. 2, sarebbero di competenza del pretore.

La sentenza n. 68 resa dalla Corte costituzionale il 28 gennaio-8 febbraio 1991 esime da ulteriori osservazioni sull'art. 6 della legge n. 81/1987, e solo si ripete che le norme di coordinamento non debbono mai porsi in contrasto con i princìpi elencati all'art. 2 per la competenza per materia.

Ne discende, ad avviso di questo giudice e come prospettato dalle parti, che la competenza del tribunale per il reato in premessa contrasta con quanto fissato dal legislatore delegato, e quindi la norma dalla quale detta competenza viene stabilita si presta al sospetto d'incostituzionalità, per eccesso di delega.

P. Q. M.

Visti gli artt. 1 della legge costituzionale 9 febbraio 1948, n. 1, e 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87;

Rilevato che la questione sollevata dal difensore dell'imputato non è manifestamente infondata e non potendo il giudizio essere definito indipendentemente dalla risoluzione della questione di legittimità costituzionale, attenendo essa alla competenza per materia;

Sospende il giudizio in corso, e dispone l'immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale, per la risoluzione della questione in oggetto, relativa alla incostituzionalità dell'art. 210 del d.lgs. 28 luglio 1989, n. 271, per violazione dell'art. 77 della Costituzione, in relazione all'art. 2, punto 12, della legge 16 febbraio 1987, n. 81;

Ordina che a cura della cancelleria la presente ordinanza di trasmissione degli atti alla Corte costituzionale sia notificata alla parte offesa assente, e alla Presidenza del Consiglio dei Ministri;

La presente ordinanza, infine, sarà comunicata, a cura della cancelleria, alla Presidenza delle due Camere del Parlamento.

Firenze, addì 14 maggio 1991

Il giudice per le indagini preliminari: PROPATO

91C0877

N. **476**

Ordinanza emessa l'8 maggio 1991 dal giudice per le indagini preliminari presso il tribunale di Reggio Emilia nel procedimento penale a carico di Zambelli Andrea

Processo penale - Udienza preliminare - Parte offesa - Notifica dell'avviso solo se già identificata in atti - Possibilità per il g.i.p. di procedere all'identificazione o di richiederla al p.m. - Omessa previsione - Lesione del diritto di difesa.

(C.P.P. 1988, art. 419, primo comma).

(Cost., art. 24).

IL GIUDICE PER LE INDAGINI PRELIMINARI

Ha pronunciato la seguente ordinanza nel procedimento penale n. 1619/1989 p.m. e 284/1991 g.i.p. nei confronti di Zambelli Andrea nato il 13 luglio 1969 in Reggio Emilia, res. in Scandiano (Reggio Emilia), via Torelli, 8, imputato del reato di cui all'art. 589, primo, secondo e terzo comma del c.p., per avere, per colpa consistita in imprudente, negligente, imperita ed irregolare condotta di guida della propria autovettura Fiat Uno tg. RE/524013, percorrendo la strada comunale via Molinazza, in località Fellegara del comune di Scandiano, con direzione di marcia Reggio Emilia-Arceto a velocità molto elevata nonostante la ridotta larghezza della sede stradale, talché, in seguito ad uno sbandamento del veicolo, ne perdeva il controllo e non riusciva a mantenerlo sulla carreggiata, dalla quale l'autovettura foriusciva totalmente, fino a schiantarsi contro un albero, cagionato la morte di Bortolani Cristiano e di Poli Daniele, entrambi trasportati sull'autovettura medesima e giunti cadaveri all'ospedale di Scandiano. In Scandiano, località Fellegara, via Molinazza, alle ore 22,15 circa del 27 settembre 1989;

Rilevato che in data 8 maggio 1991 il pubblico ministero ha chiesto il rinvio a giudizio di Andrea Zambelli per il reato di omicidio colposo in danno di Bortolani Cristiano e di Poli Daniele;

Ritenuto che nella detta richiesta le persone offese sono indicate, genericamente, come «Prossimi congiunti di Bortolani Cristiano, già residente in vita in Scandiano (Reggio Emilia) via Romoli, 6» e «Prossimi congiunti di Poli Daniele, già residente in vita in Scandiano (Reggio Emilia), via Buozzi, 4»;

che dagli atti risulta l'identità e il domicilio del (solo) padre del Bortolani (il quale ha presentato la dichiarazione *ex* art. 408 del c.p.p.);

che a norma dell'art. 419 del c.p.p., l'avviso dell'udienza preliminare deve essere notificato solo «alla persona offesa, della quale risulti agli atti l'identità e il domicilio», con ciò escludendosi implicitamente ogni potere del giudice di compiere atti volti all'identificazione delle persone offese ovvero di richiederne il compimento al pubblico ministero, pur in ipotesi in cui l'identificazione, come nel caso di specie, non presenti alcuna difficoltà;

che, discendendo il mancato intervento della persona offesa all'udienza preliminare dalla suddetta norma, nemmeno deve essere alla stessa (peraltro sempre non identificata e non ritualmente identificabile) notificato il decreto che dispone il giudizio, onde risulta altresì non operante la nullità di cui all'art. 178, lett. *c)*, del c.p.p., per la fase del giudizio;

che pertanto la norma citata appare gravemente lesiva del diritto di difesa della persona offesa del reato che può, senza colpa, rimanere all'oscuro del processo penale in corso;

che la questione è evidentemente rilevante nel presente processo, dovendo questo giudice, in caso di accoglimento, procedere all'identificazione dei prossimi congiunti delle vittime (per l'art. 90, ultimo comma, del c.p.p., equiparati alle persone offese).

P. Q. M.

Visti gli artt. 1 della legge costituzionale 9 febbraio 1948, n. 1, e 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87;

Dichiara non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 419, primo comma, del c.p.p., in relazione all'art. 24 della Costituzione nella parte in cui, al fine di farle notificare l'avviso di fissazione dell'udienza preliminare, non consente al giudice di procedere all'identificazione della persona offesa della quale non risulti agli atti l'identità e il domicilio ma che sia sicuramente identificabile, ovvero di richiederne l'identificazione al pubblico ministero;

Dispone l'immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale sospendendo il presente giudizio;

Ordina che a cura della cancelleria la presente ordinanza sia notificata al pubblico ministero e alle altre parti del processo, nonché al Presidente del Consiglio dei Ministri, e comunicata ai Presidenti delle due Camere del Parlamento.

Reggio Emilia, addì 8 maggio 1991

Il giudice per le indagini preliminari: FANILE

91C0878

N. **477**

Ordinanza emessa il 16 marzo 1991 dal giudice per le indagini preliminari presso la pretura di Verona nel procedimento penale a carico di Ferraro Natale

Processo penale - Indagini preliminari - Termine: sei mesi - Richiesta di proroga - Possibilità di autorizzazione solo prima della scadenza - Lamentata omessa previsione di adozione di tale ordinanza anche dopo la scadenza ma entro i quindici giorni dal decorso dei cinque giorni dalla notifica del p.m. all'indagato - Lesione del principio di obbligatorietà dell'azione penale - In alternativa: violazione del principio di buon andamento dell'amministrazione della giustizia - In subordine: violazione dell'art. 3 della Costituzione - Richiesta di illegittimità costituzionale conseguenziale.

(C.P.P. 1988, art. 406, primo comma).

(Cost., artt. 3, 97 e 112).

IL GIUDICE PER LE INDAGINI PRELIMINARI

Ha pronunciato la seguente ordinanza;

Il giudice, letta la richiesta di proroga del termine per il compimento delle indagini preliminari, tempestivamente proposta dal p.m. nel procedimento a carico di Ferraro Natale;

Ritenuto che nella specie sussisterebbero le condizioni per concedere la proroga richiesta, costituendo — a giudizio di questo ufficio — giusta causa il fatto che il p.m. è tuttora in attesa dell'espletamento delle indagini delegate a diversi organi di polizia giudiziaria;

Rilevato peraltro che la richiamata richiesta non risulta ancora notificata alla persona sottoposta alle indagini, nonostante siano trascorsi più di due mesi dalla consegna dell'atto agli ufficiali giudiziari competenti;

Rilevato che il giudice deve provvedere sulla richiesta prima della scadenza del termine, ai sensi dell'art. 406, primo comma, e 553.2 del c.p.p. e che il termine sta per scadere;

Rilevato che tale decisione non può essere adottata senza che vi sia in atti la prova dell'avvenuta notifica alla persona sottoposta alle indagini e che siano decorsi i cinque giorni di cui all'art. 496, terzo comma, prima parte, del c.p.p., giacché altrimenti appare senz'altro configurabile la nullità del provvedimento, *ex* artt. 178, lett. *c)*, e 180 del c.p.p.;

Rilevato che l'emanazione dell'ordinanza di proroga dopo la scadenza del termine si esporrebbe a fondate censure di carenza di potere e, comunque, renderebbe prospettabili fondati dubbi in ordine all'utilizzabilità degli atti compiuti dal p.m. dopo la scadenza del termine, non potendosi desumere dal sistema la natura ordinatoria della previsione;

Ritenuto comunque che il giudice ha l'obbligo di osservare tutte le norme processuali, secondo il disposto dell'art. 124 del c.p.p.

OSSERVA

L'attuale disciplina del procedimento per la proroga del termine delle indagini preliminari, quale risulta dal combinato disposto degli artt. 406 e 553 del c.p.p., si appalesa tale da giustificare dubbi di costituzionalità non manifestamente infondati, nella parte in cui prevede che il giudice per le indagini preliminari debba provvedere prima della scadenza del termine, anziché entro quindici giorni dallo scadere del termine di cinque giorni dalla notificazione prevista dall'art. 406.3, prima parte, del c.p.p. Di fatto, invero, l'attuale disciplina può impedire che il giudice prenda una tempestiva e quindi valida decisione, senza che alcun appunto possa essere ragionevolmente mosso al pubblico ministero, cui compete la richiesta. Il tempo necessario per la notifica è infatti situazione che sfugge e prescinde dalla diligenza del p.m.: si pensi in particolare alle ipotesi in cui, apparendo la potenziale irreperibilità del sottoposto alle

indagini, si debba doverosamente procedere agli accertamenti richiesti dagli artt. 159 del c.p.p. e 61 delle disp. att. del c.p.p. eventualmente anche all'estero. Né sembra adeguato richiamarsi alla possibilità di utilizzare la polizia giudiziaria per le notifiche, ai sensi dell'art. 151.1 del c.p.p.: da un lato ciò non risolve il problema, non essendo certo che la struttura della p.g. consenta notifiche utili e tempestive, dall'altro il ricorso alla polizia giudiziaria per le notifiche deve essere assolutamente eccezionale, ché altrimenti distrarrebbe dai propri compiti investigativi istituzionali uffici già oberati. Né si può pretendere che il p.m. inizi la procedura per la richiesta di proroga appena iscritto il nome della persona alla quale il reato è attribuito, intuendo la prevedibile complessità delle indagini; oltretutto, nel caso di richiesta «troppo» tempestiva, potrebbe addirittura difettare la giusta causa per la proroga.

La disarmonia che la disciplina manifesta non soddisfa, peraltro, alcuna esigenza di tutela di interessi apprezzabili delle altre parti (persona sottoposta alle indagini, persona offesa): il vero interesse che appare tutelabile (e riconosciuto dal legislatore) è che il p.m. sia costretto a render conto della gestione delle indagini, nei tempi scelti dal legislatore o concludendole con la richiesta di archiviazione o con l'esercizio dell'azione penale, ovvero chiedendone la proroga.

Ma tale interesse trova esaustiva soddisfazione nel fatto che la richiesta sia presentata entro il termine, non già nel fatto — del tutto diverso — che il giudice, terzo, decida entro quel termine (si abbia presente la sentenza della Corte n. 461 del 26 settembre - 16 ottobre 1990, relativa a problematica che presenta talune analogie). Nessun pregiudizio pare conseguire al fatto che il giudice possa provvedere anche dopo la scadenza del termine; delle due l'una, o concederà la proroga (con decorrenza retroattiva alla scadenza del termine; in questo caso gli atti di indagine eventualmente già compiuti dopo la scadenza potranno essere utilizzati) o respingerà la relativa richiesta (e in questo caso gli atti che il p.m. abbia eventualmente compiuto non potranno essere utilizzati, ai sensi dell'art. 407.3 del c.p.p.).

La soluzione proposta consentirebbe di conciliare le esigenze conseguenti all'obbligatorietà dell'azione penale ed il principio di buon andamento della pubblica amministrazione (con riguardo alla amministrazione della giustizia), con quelle derivanti dall'esercizio del diritto di difesa. Dal sistema si ricava anche il termine che il giudice dovrebbe osservare per la sua decisione: esso deve essere quello, residuale, di cui all'art. 121.2 del c.p.p. Il giudice dovrà quindi provvedere entro quindici giorni dallo spirare del termine di cinque giorni dalla notifica della richiesta di proroga alla persona sottoposta alle indagini.

Venendo, da ultimo solo per ragioni di convenienza espositiva, alla indicazione dei parametri di costituzionalità, essi possono essere indicati alternativamente negli artt. 97 e 112 della Costituzione. Il sistema attuale di fatto comporta la paralisi nell'esercizio dell'azione penale, senza che ciò dipenda dalla mancanza di diligenza del pubblico ministero e dalla soddisfazione di altri interessi costituzionalmente garantiti. Ove si ritenesse che, in teoria, il grave inconveniente segnalato potesse essere superato con una richiesta di archiviazione ed una successiva richiesta di riapertura delle indagini, evidente sarebbe la irrazionale lesione di elementari principi di buon andamento dell'amministrazione, nella specie della giustizia. Solo in via subordinata potrebbe affermarsi anche la violazione dell'art. 3 della Costituzione in un'esasperata lettura del processo quale confronto di parti necessariamente contrapposte.

La rilevanza della questione sollevata, nel presente procedimento, è data dal fatto che, ferma restando l'attuale disciplina, questo giudice dovrebbe respingere o dichiarare inammissibile la richiesta presentata dal p.m. o comunque restituirgli gli atti dichiarando la propria «incompetenza» nella decisione; ove la Corte accogliesse la questione di costituzionalità proposta, questo giudice potrebbe legittimamente decidere nel merito.

La soluzione proposta — prima indicata e nel dispositivo ancora precisata — si manifesta non frutto di scelta discrezionale, propria del legislatore, ma ricavabile dal sistema vigente.

Vanno pertanto adottati i provvedimenti ordinamentali di cui al dispositivo. Valuterà la Corte se l'eventuale declaratoria di incostituzionalità possa essere estesa, in applicazione dell'art. 27 della legge n. 87 dell'11 marzo 1953, anche al secondo comma dell'art. 406 del c.p.p.

P. Q. M.

Solleva d'ufficio questione di legittimità costituzionale, che dichiara rilevante e non manifestamente infondata in relazione agli artt. 3, 97 e 112 della Costituzione, dell'art. 406.1 del c.p.p., nella parte in cui prevede che il giudice possa adottare l'ordinanza di proroga solo prima della scadenza del termine, previsto dall'art. 406 del c.p.p., anziché entro quindici giorni dal decorso dei cinque giorni dalla notificazione della richiesta del p.m. alla persona sottoposta alle indagini. Sospende il presente procedimento;

Ordina la comunicazione della presente ordinanza al pubblico ministero ed ai Presidenti delle due Camere del Parlamento e la sua notifica alla persona sottoposta alle indagini, tramite polizia giudiziaria stante la urgenza, al suo difensore ed al Presidente del Consiglio;

Manda alla cancelleria per l'esecuzione.

Così deciso in Verona, il 16 marzo 1991

Il giudice per le indagini preliminari: CITTERIO

Il collaboratore di cancelleria: CAMINITI

91C0879

N. 478

Ordinanza emessa il 23 febbraio 1991 dal giudice per le indagini preliminari presso il tribunale di Ancona nel procedimento penale a carico di Rossini Luigi

Processo penale - Udienza preliminare - Contestazione da parte del p.m. di nuovi fatti non enunciati nella originaria richiesta *ex* art. 416 e ss. del c.p.p. - Ammissibilità - Condizione: necessità del consenso dell'imputato - Lamentata mancata previsione di un congruo termine a difesa a fronte delle nuove contestazioni - Violazione del principio di buon andamento dell'amministrazione della giustizia, attesa la necessità di un nuovo procedimento per far luogo alla contestazione suppletiva - Violazione del diritto di difesa della controparte pubblica (p.m.) e del principio di soggezione del giudice alla sola legge - Riproposizione di questione già dichiarata inammissibile dalla Corte costituzionale con decisione n. 11/1991, ritenuta, peraltro, allo stato attuale della procedura, superabile dal giudice *a quo*.

(C.P.P. 1988, art. 423, secondo comma).

(Cost., artt. 2, 3, 24, 97 e 101).

IL GIUDICE PER LE INDAGINI PRELIMINARI

Letta l'ordinanza n. 11 dell'8 gennaio 1991-10 gennaio 1991 emessa al riguardo dalla Corte costituzionale declaratoria di manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale sollevata dal giudice per le indagini preliminari del tribunale di Ancona con ordinanza 23 marzo 1990 statuizione pervenuta presso la cancelleria di detto giudice per le indagini preliminari il 21 gennaio 1991;

Atteso che con ordinanza in identica data 23 febbraio 1991 è stata fissata l'udienza preliminare;

Poiché tuttavia nella concreta fattispecie la relativa problematica giuridica non può dirsi esaurita, stante, sempre in sede di cit. ordinanza della consulta, la contestuale declaratoria di manifesta inammissibilità della ulteriore questione sollevata dal giudice per le indagini preliminari con ordinanza integrativa 27 marzo 1990, in quanto, ad avviso dell'adita Corte, redatta in un momento in cui il processo era già stato sospeso, ciò anche se l'estensore del provvedimento aveva chiarito trattarsi appunto non di modifica della tematica ma di mera motivazione integrativa;

Poiché comunque la consulta si è detta implicitamente disponibile a riesaminare la questione ove formalmente proposta con ritualità e comunque sotto il profilo di nuove ulteriori argomentazioni in diritto;

Dovendosi preliminarmente ricapitolare la precedente motivazione della Corte in materia di art. 423 del nuovo codice di procedura penale riguardo al secondo comma;

Preso atto che la consulta ha ritenuto, sotto questo profilo, non violati gli artt. 24, 27 e 112 della Costituzione, dal momento che il pubblico ministero, quando nel corso dell'udienza preliminare (o *motu propris* o su impulso della parte civile come nel caso in esame) risulti a carico dell'imputato un fatto nuovo che configuri un reato perseguibile d'ufficio, trovasi facoltizzato all'opzione fra l'esercizio di azione penale separata, successiva al procedimento in corso, e la nuova ulteriore contestazione nell'ambito del già corrente giudizio, con conseguente trattazione unitaria delle rispettive imputazioni, ed in quanto il subordinare a detto consenso la possibilità di nuove contestazioni nel corso della menzionata udienza tende ad evitare un concreto pregiudizio al diritto di difesa dell'imputato derivante, sempre ad avviso del legislatore e della stessa consulta, dalla inaspettata contestazione di fatti nuovi non enunciati in sede di originaria richiesta del pubblico ministero di rinvio a giudizio *ex* artt. 416 e segg. del nuovo codice di procedura penale, quel rinvio a giudizio meramente «tecnico», autentico esercizio dell'azione penale verso soggetto che soltanto ora diviene «imputato» (prima solo assoggettato alle indagini preliminari) finalizzato alla udienza preliminare, all'esito della quale il pubblico ministero *ex* artt. 326 e 358 del codice di procedura penale non è vincolato a richiedere il rinvio a giudizio in sede dibattimentale;

Poiché tuttavia detta impostazione, ad avviso dello scrivente, riconosce implicitamente trattarsi per il pubblico ministero di scelta non autentica, di soluzione «forzata», anche perché di fatto, molto difficilmente, il pubblico ministero si vedrà prestato il consenso da parte dell'imputato, intravvedendosi altrettanto difficilmente un autentico interesse, in capo all'imputato, a consentire in tal senso, ragion per cui l'applicazione in concreto dell'art. 423, secondo comma, del nuovo codice di procedura penale si presenta a priori quantomai rara, se non addirittura impossibile;

Dovendosi a tal punto, in sede di approfondita motivazione, ripercorrere l'«iter» logico ed ermeneutico di tutta la norma 423, onde meglio cogliere le significative differenze fra i due commi;

Poiché il primo comma del cit. art. consente che, allorché si sia instaurato rituale contraddittorio processuale fra le parti (pubblico ministero, imputato ed eventualmente anche la parte civile), l'imputazione possa essere integrata e modificata quando, nel corso della stessa udienza preliminare, il fatto venga a risultare, s'intende ad avviso del pubblico ministero titolare dell'azione penale, differente da come originariamente descritto in sede di capo d'imputazione ovvero emerga al riguardo apposita circostanza aggravante o si presenti infine un fatto nuovo inteso come reato commesso *ex* art. 12, lett. *b)*, del codice di procedura penale; (in tal caso la relativa contestazione viene effettuata nei confronti dell'imputato presente o in sua assenza al difensore che lo rappresenta);

Stante l'esattezza della interpretazione che consente la praticabilità di integrazioni e modifiche allorché, pur in assenza di fatti autenticamente nuovi occasionalmente emersi nel corso dell'udienza stessa, il pubblico ministero rilevi difetti e manchevolezze relativamente all'imputazione formulata in precedenza, terminando il primo comma a questo punto;

Intravvedendosi quindi radicale innovazione nel secondo comma, come già descritto e commentato, tenendosi conto che detto fatto «nuovo» può essere anch'esso emerso nel corso dell'udienza preliminare come pure essere stato acquisito nel corso delle indagini preliminari senza che, per una qualsiasi ragione, abbia dato luogo ad apposita formulazione di accusa;

Dovendosi rilevare, quale minimo comune denominatore intercorrente fra le due ipotesi, la mancata previsione legislativa di un termine a difesa a fronte delle nuove contestazioni, il che peraltro assume rilievo sostanziale soltanto con riguardo alle ipotesi di cui al primo comma, atteso che in detta casistica, a differenza di quella contenuta nel comma successivo, l'imputato è tenuto solamente a prendere atto di tali diversamente qualificate imputazioni (in quanto non autenticamente nuove), senza alcuna possibilità di rifiuto, non prevedendo la norma in alcun modo un suo consenso o del suo difensore;

Ritenendosi che dette limitazioni, di cui al primo comma, non lasciano impreparato e sprovveduto l'imputato, stante la già detta e ribadita carenza di sostanziale novità;

Ritenuto altresì che, quanto alla seconda ipotesi, la concessione di un termine, anche congruo, a difesa, in favore dell'imputato «sprovveduto», avvierebbe alla novità processuale, concretizzando il diritto di difesa di cui all'art. 24 della Costituzione, senza appunto sacrificarlo e senza al contrario neppure sacrificare il diritto di difesa della controparte pubblica (pubblico ministero) che si vede di fatto ritardata e procrastinata l'azione penale, con danno per l'economia processuale e la celerità del giudizio, violandosi in tal modo anche l'art. 97 della Carta costituzionale sul buon funzionamento e sull'efficiente organizzazione della pubblica amministrazione della giustizia, venendo la detta azione penale differita nel tempo; poiché a maggior ragione, in questa concreta fattispecie, i fatti nuovi si aggiungono ad altri fatti, e quindi come tali consentono anche e soprattutto allo stesso giudicante di avere una visione e conoscenza completa del fenomeno processuale, impregiudicata ovviamente ogni autonoma valutazione nel merito della questione, evitandosi il dannoso frazionamento dei capi d'accusa, e quindi della stessa posizione processuale dell'imputato, il quale oltretutto si vedrebbe processato una sola volta e potrebbe difendersi con maggiore prontezza e soprattutto coerenza, ciò a prescindere dalla sua contingente presa di posizione, che rispecchia ad ogni effetto l'infelice formulazione riduttiva del cit. secondo comma, senza quindi alcuna sostanziale lesione del suo diritto di difesa;

Poiché del resto l'art. 24 della Costituzione garantisce la difesa come diritto inviolabile in ogni stato e grado del procedimento, e non può certo esserne escluso il pubblico ministero parte pubblica nel senso processuale del termine, titolare delle indagini preliminari *ex* artt. 326 e 358 del nuovo codice di procedura penale, anche se parte più qualificata delle altre perché «imparziale» in quanto facente parte a tutti gli effetti dell'ordinamento giudiziario, ciò in quanto detto soggetto compie, nell'ambito delle proprie attribuzioni, le indagini necessarie per le determinazioni inerenti all'esercizio dell'azione penale, non essendo egli giudice ma rimanendo magistrato che, oltre a compiere ogni attività necessaria ai fini indicati nell'art. 326, svolge altresì accertamenti su fatti e circostanze a favore della persona sottoposta alle indagini;

Posto che quindi da una diversa formulazione dell'art. 423, secondo comma, il pubblico ministero non sarebbe vincolato a richiedere il rinvio a giudizio in sede dibattimentale, evidenziando la normativa che lo riguarda (i detti 326 e 358) la natura ordinamentale, giudiziaria e pubblica, dell'istituto e della funzione;

Poiché oltretutto il già detto frazionamento dell'esercizio effettivo dell'azione penale condurrebbe inevitabilmente non soltanto ad una pluralità di pronunce giudiziali ma ad una diversità e contraddittorietà dei giudicati, di contro ad una diversità meramente formale delle singole imputazioni, tuttavia riconducibili geneticamente ad un'unica denuncia delle parti lese, ad un unico contesto ambientale;

Posto che l'art. 24 della Costituzione non riguarda il bene protetto solo sotto il profilo passivo ma anche attivo-propulsivo;

Poiché deve salvaguardarsi anche l'esigenza della connessione di procedimenti allorché una persona sia imputata di più reati [art. 12, lett. *c*), nuovo codice di procedura penale], che in tal modo viene sacrificata dalla vincolante formulazione del 423, secondo comma;

Equivalendo il detto comma ad una separazione «informale» nell'ambito di un identico processo, al di fuori quindi dell'art. 18 che contempla la separazione di «processi» e non nel detto ambito (dato da un processo unico che viene forzatamente separato e scisso in una pluralità processuale);

Poiché da ultimo si appalesa violato anche l'art. 101, secondo comma, della Costituzione («i giudici sono soggetti soltanto alla legge») facendosi dipendere l'operato del giudice per le indagini preliminari dalla discrezionalità di una parte (l'imputato) essendo sì equo che il giudice autorizzi la contestazione se il pubblico ministero ne fa richiesta (non essendo egli titolare dell'azione penale), non altrettanta equa l'aggiunta inderogabile del consenso della parte privata;

Poiché infine la rimozioine degli eccessi «garantisti e formalisti» di cui al 423, secondo comma, potrebbe trovare corretta soluzione tecnica nell'introduzione, anche in sede di udienza preliminare, di un meccanismo del tipo di quello di cui all'art. 519, primo comma, del codice di procedura penale, valido in sede dibattimentale, che a sua volta richiama per esplicito i casi previsti dagli artt. 516, 517 e 518, secondo comma, stesso codice;

P. Q. M.

Letti gli att. 1 della legge costituzionale 9 febbraio 1948, n. 1, e 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87;

Dichiara la non manifesta infondatezza della questione di costituzionalità, rilevata d'ufficio e non manifestamente infondata, rilevante nel corrente giudizio, dell'art. 423, secondo comma, del nuovo codice di procedura penale laddove prevede il consenso dell'imputato in sede di udienza preliminare quale condizione obbligatoria e vincolante per consentire al pubblico ministero la contestazione di fatti nuovi non enunciati nella originaria richiesta del pubblico ministero di rinvio a giudizio ex *artt. 416 e segg. stesso codice, anziché prevedere esplicitamente un congruo termine a difesa come quello contemplato dall'art. 519 detto cod. in sede dibattimentale, stante la manifesta violazione degli artt. 2, 3, 24, 97 e 101, secondo comma, della Costituzione per le specifiche causali di cui in narrativa;*

Letto altresì l'art. 9 della legge costituzionale 11 marzo 1953, n. 1;

Stante l'esigenza di una sollecita definizione del presente procedimento penale nel merito in relazione alle particolari condizioni di tensione e conflittualità in cui versa da anni l'ambiente di lavoro e ricerca scientifica presso l'Università degli studi di Ancona facoltà di medicina e chirurgia;

Rivolge rispettosa istanza al presidente della consulta per la riduzione fino alla metà del termine del presente procedimento;

Dispone l'immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale;

Sospende il giudizio in corso;

Ordina che a cura della cancelleria la presente ordinanza venga notificata alle parti in causa ed al pubblico ministero nonché alla Presidenza del Consiglio dei Ministri e comunicata anche alla Presidenza delle due Camere del Parlamento.

Ancona, addì 23 febbraio 1991

Il giudice per le indagini preliminari: BONIVENTO

91C0880

N. **479**

Ordinanza emessa il 10 giugno 1991 dal tribunale militare di sorveglianza di Roma nel procedimento di sorveglianza nei confronti di Cappelluti Davide

Ordinamento penitenziario - Beneficio della detenzione domiciliare - Ritenuta impossibilità di concederlo nei confronti dei condannati militari in quanto la reclusione militare è giuridicamente distinta dalla pena detentiva per la quale è ammesso il beneficio - Ingiustificata violazione dei principi della funzione rieducativa della pena, dei diritti della famiglia ed alla salute, che sono alla base dell'istituto della detenzione domiciliare.

(Legge 26 luglio 1975, n. 354, art. 47-*ter*; legge 10 ottobre 1986, n. 663, art. 13).

(Cost., artt. 2, 3, 27, 29, 31 e 32).

IL TRIBUNALE MILITARE DI SORVEGLIANZA

Ha pronunciato, all'udienza del 10 giugno 1991, la seguente ordinanza.

1. — Con istanza in data 8 maggio 1991 il detenuto militare Cappelluti Davide, nato a Venezia il 24 giugno 1970, ivi residente in via Barbarigo n. 1, che sconta presso il carcere militare di Peschiera del Garda la pena di mesi quattro di reclusione sostituita con la reclusione militare per eguale durata inflittagli con sentenza del tribunale militare di Roma

in data 15 gennaio 1991 per il reato di rifiuto del servizio militare di leva, ha richiesto a questo tribunale di poter espiare il residuo pena in regime di detenzione domiciliare. L'istanza è motivata dalla esistenza di una «precaria situazione familiare» descritta e sufficientemente documentata: il Cappelluti risulta essere l'unico figlio di due persone, una delle quali, il padre, anziano, l'altra, la madre, afflitta da una grave malattia che le impedisce la deambulazione e ne richiede la continua assistenza.

Il provvedimento richiesto è evidentemente quello di cui all'art. 47-*ter* n. 4, della legge penitenziaria, quale introdotto dall'art. 13 della legge 10 ottobre 1986, n. 663.

2. — Il rappresentante del pubblico ministero eccepisce in via preliminare che l'istituto della detenzione domiciliare non è applicabile nei confronti del condannato militare e chiede di dichiarare inammissibile l'istanza in questione.

Rileva il procuratore generale che l'art. 47-*ter* della legge di ordinamento penitenziario oggi in vigore prevede il beneficio in parola non per qualsiasi pena detentiva ma soltanto per l'arresto, qualunque ne sia la durata, e per la reclusione, per una durata non superiore a due anni. Non vi è espressa menzione delle ipotesi di condanna alla pena della «reclusione militare», che invece si deve ritenere compresa (ai sensi dell'art. 23 del c.p.m.p.) nella generica dizione di «pena detentiva», cui altre volte fa ricorso la stessa legge di ordinamento penitenziario, per esempio nel caso della liberazione anticipata di cui all'art. 54. Tale rilievo letterale-sistematico preclude, per il rappresentante del p.m., ogni altra indagine e impone la dichiarazione di inammissibilità dell'istanza.

Sembra a questo collegio che il rilievo sia difficilmente superabile in via di interpretazione, soprattutto perché la «reclusione militare» è pena detentiva del tutto assimilabile alla reclusione, ma da questa giuridicamente distinta, stante la mancanza di una generica norma equiparata e, rinvenendosi nel sistema, al contrario, gli aspetti di differente ed autonoma disciplina: fra tutti, la diversa durata legale minima, quindici giorni per la reclusione (art. 23 del c.p.), un mese per la reclusione militare (art. 26 del c.p.m.p.).

Sembra quindi a questo collegio che, posta la autonoma rilevanza giuridica, nel sistema, della reclusione militare rispetto alla reclusione, sia compito del legislatore prevedere espressamente la disciplina riservata all'una e all'altra, quando viceversa non ritenga di affasciare i due istituti nella medesima disciplina attraverso il ricorso alla onnicomprensiva dizione «pena detentiva».

3. — Tuttavia, le cadenze argomentative del procuratore generale non possono essere seguite sino alla conseguenza della dichiarazione di inammissibilità, perché, rilevato l'ostacolo formale all'applicazione del beneficio nei confronti del condannato militare, vi è da dubitare che tale esclusione — verosimilmente dovuta alla consueta mera dimenticanza del settore penale militare nelle occasioni della riforma della legge penale comune — sia conforme al principio costituzionale di equaglianza come fissato all'art. 3 in relazione ai principi di pari livello di cui agli artt. 2, 27, 29, 31 e 32 della Costituzione, su cui si fonda l'istituto della detenzione domiciliare.

Invero, per dissipare il dubbio in parola si dovrebbe ravvisare nella reclusione militare una pena detentiva dai contenuti profondamente diversi rispetto a quelli riferibili alle pene detentive «comuni», e, inoltre ravvisare in tali specifici contenuti delle ragioni che impongano o giustifichino, quanto meno, una disciplina derogatoria che sacrifichi i principi o beni di rango costituzionale di cui il legislatore ha tenuto invece conto nel prevedere l'istituto della detenzione domiciliare.

Appare già sufficientemente improba la fatica di coloro che provino a connotare la reclusione militare con caratteri contenutistici differenziati da quelli della reclusione *tout court*, cioè che si cimentino a ravvisare nella distinzione formale imposta dal sistema di diritto positivo una corrispondente distinzione sostanziale.

La dottrina più avveduta ha già messo in guardia dai contorni fumosi, se non addirittura foschi e pericolosi, di cui è capace l'idea della «rieducazione militare» come separata e distinta dalla «rieducazione» *tout court* di cui parla l'art. 27 della Costituzione, formula in cui, parecchi anni orsono, si era cercato di ravvisare proprio quel carattere distintivo sostanziale. A prescindere, comunque, dalla accorata denuncia della dottrina e dal rilievo che dalla eventuale prospettiva della rieducazione militare sarebbero comunque esclusi i condannati per reati «determinati da obiezione di coscenza», come si ricava dal regime speciale per costoro predisposto in materia di affidamento in prova (art. 3, terzo comma, della legge 29 aprile 1983, n. 167), sarebbe difficile rintracciare nel sistema istituti propri della reclusione militare che si ricolleghino ad una idea di rieducazione «speciale» nel senso suddetto; ciò, a meno che non si voglia considerare tali quelle contenute nello scarno r.d. 10 febbraio 1943, n. 306, che genericamente parla di «istruzioni militari» da impartire ai detenuti militari (art. 12), o addirittura nel d. lgt. 27 ottobre 1918, n. 201 in cui l'unico

«trattamento» di cui si parla è quello di favore riservato agli ufficiali o *ex* ufficiali detenuti circa i pasti, la biancheria, l'attendente e i mobili (parr. 452-460), per il quale l'unico modo di uscire dal carcere diverso dalla pena scontata è costituito dalla «grazia sovrana» ottenibile dopo aver scontato due terzi di pena non breve (parr. 418-419), o secondo cui una delle sanzioni disciplinari è la c.d. «prigione di rigore con ferri». In base al prudente dosaggio di cui al par. 634 (che distingue i trattamenti con «ferri lunghi» da quelli con «ferri corti»).

In ogni caso, quand'anche si ammetta che la distinzione giuridico-formale tra reclusione militare e reclusione rimandi ad una speciale rieducazione cui la prima debba tendere, occorrerebbe dimostrare che detta rieducazione, per la cui attuazione non sembrano esistere istituti propri, imponga viceversa esigenze tali da cozzare irrimediabilmente con il finalismo rieducativo della pena comune, per attuare il quale si sono — dal 1945 ad oggi — creati strumenti normativi, impensabili prima del 1948.

Tale dimostrazione sembra non possa essere fornita: l'idea della rieducazione militare non può certo spingere la propria materializzazione sino al punto di negare per il condannato militare diritti, prospettive, premi previsti per il detenuto comune nell'ambito dell'esigenza rieducativa voluta dalla Costituzione; soprattutto non può in questo effetto derogatorio consumare l'intero suo contenuto.

Manca, quindi, ad avviso del collegio persino il parametro per un qualsiasi eventuale giudizio di bilanciamento tra interessi contrastanti, tramite il quale si possa «misurare» la forza dei principi su cui si fonda il beneficio richiesto dal condannato militare Cappelluti; non è certo lo *status* di militare a suggerire la possibilità o la doverosità di una minore attenzione verso il diritto al lavoro, i diritti della famiglia come verso il diritto al lavoro, i diritti della famiglia come formazione sociale cui si riconoscono «compiti» particolarmente delicati, ovvero verso il diritto alla salute; ne è certo lo *status* di militare in capo al condannato ad escludere che la pena che costui deve scontare debba consistere in trattamenti conformi al senso di umanità.

Si è piuttosto di fronte ad un trattamento deteriore del condannato militare rispetto al condannato comune del tutto irragionevole ed ingiustificato, che va rimosso dagli organi competenti.

Quanto, infine, alla rilevanza della questione coinvolgente l'applicabilità della detenzione domiciliare nella decisione del procedimento in esame, essa è di tutta evidenza poiché ove il beneficio fosse inapplicabile al detenuto militare l'istanza andrebbe dichiarata inammissibile, come richiesto dal pubblico ministero.

P. Q. M.

Sentite le richieste delle parti che hanno concluso come da separato verbale;

Visto l'art. 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87;

*Solleva d'ufficio la questione di legittimità costituzionale dell'art. 47-*ter *della legge 26 luglio 1975, n. 354, come introdotto dall'art. 13 della legge 10 ottobre 1986, n. 663, nella parte in cui esclude che la pena detentiva della reclusione militare possa essere espiata nella propria abitazione o in altro luogo pubblico di cura o di assistenza, in relazione agli artt. 2, 3, 27, 29, 31 e 32 della Costituzione, ritenendo tale questione rilevante nel presente giudizio e non manifestamente infondata;*

Ordina la trasmissione degli atti alla Corte costituzionale e sospende il giudizio in corso;

Ordina inoltre che, a cura della cancelleria, la presente ordinanza sia notificata al Presidente del Consiglio dei Ministri e comunicata ai Presidenti delle due Camere del Parlamento.

Roma, addì 10 giugno 1991

Il magistrato estensore: BRUNELLI

Il presidente: FABBRETTI

Il collaboratore di cancelleria: DE FILIPPIS

Depositata in cancelleria il 13 giugno 1991.

La presente ordinanza, ai sensi dell'art. 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87, è stata notificata al condannato il 18 giugno 1991; al Presidente del Consiglio dei Ministri il 14 giugno 1991 e comunicata al presidente della Camera dei deputati, al Presidente del Senato della Repubblica il 19 giugno 1991.

Il collaboratore di cancelleria: LAVEZZO

91C0881

N. 480

Ordinanza emessa il 3 giugno 1991 dal pretore di Padova nel procedimento civile vertente tra Ciesa Paolo ed altra e comune di Padova

Controlli amministrativi - Controllo sugli atti degli enti locali - Controllo di legittimità del Co.Re.Co. sulle deliberazioni della giunta comunale solo in seguito ad iniziativa di una percentuale minima di consiglieri comunali - Ingiustificata deroga al principio della sottoposizione al controllo di legittimità degli atti degli enti locali.

(Legge 8 giugno 1990, n. 142, art. 45).

(Cost., art. 130).

IL PRETORE

Ha pronunciato la seguente ordinanza nel procedimento civile iscritto al n. 2471 del r.g. proc. spec. dell'anno 1990 e promosso con ricorso depositato in data 12 luglio 1990 da: Ciesa Paolo e Ferro Giovannina, ricorrenti, con il procuratore e domiciliatario avv. Riccardo Furnò per procura a margine del ricorso contri il comune di Padova in persona del sindaco *pro-tempore*, resistente con i procuratori e domiciliatari avv. Ferdinando Sichel, Umberto Costa, Carlo De Simoni, Chiara Laverda e Paolo Rossini per procura in calce alla copia notificata del ricorso.

Il pretore — sciogliendo la riserva di cui al verbale di udienza che precede — osserva quanto segue.

Nel corso del procedimento in epigrafe indicato il patrocinio del comune di Padova ha depositato copia conforme all'originale del verbale 4 settembre 1990, relativo alla seduta della giunta municipale, la quale ha autorizzato il sindaco a costituirsi in giudizio, decidendo altresì l'immediata eseguibilità del provvedimento.

Nel punto n. 3 di tale verbale si legge che non viene sottoposta «al controllo la presente deliberazione ai sensi dell'art. 45 della legge 8 giugno 1990, n. 142».

Non è contestata tra le parti in causa la competenza della giunta a emettere il sopra citato provvedimento, *ex* art. 35 della legge 8 giugno 1990, n. 142.

È viceversa controverso se l'atto in questione debba essere sottoposto al controllo del comitato regionale di controllo previsto nell'art. 41 della legge n. 142/1990 citata.

In proposito non pare al pretore che possa essere condivisa l'interpretazione — prospettata dal procuratore alle liti dei ricorrenti — secondo la quale, posto che sarebbe riservato alla competenza della giunta «ciò che non è di competenza del Consiglio», il quale emana «le delibere fondamentali alla vita dell'ente», «... la giunta viene riportata al ruolo istituzionale di organo meramente esecutivo...»; di conseguenza dovrebbe essere ritenuto che la legge n. 142/1990 non avrebbe inteso contrapporsi al dettato dell'art. 130 della Costituzione, «sottraendo le delibere di giunta al controllo di legittimità», ma avrebbe previsto che tali delibere «siano esenti da controllo in quanto atti meramente esecutivi...».

Tale interpretazione, infatti, pare non convincente alla luce, anzitutto, dell'art. 35 della legge cit., nel quale si rinviene la distinzione tra atti che non rientrano nelle competenze del consiglio comunale e del sindaco o di altri organi (competenza residuale) e atti di attuazione degli indirizzi generali delineati dal consiglio. Nei primi vanno compresi provvedimenti non certo esecutivi di delibere consiliari, come ad esempio i contratti non previsti nelle lettere *i*) ed *m*) del secondo comma dell'art. 32.

Inoltre come è stato rilevato dagli stessi ricorrenti, nella memoria depositata in data 17 gennaio 1991, l'art. 45 della legge n. 142/1990 ha previsto che le deliberazioni delle giunte sono sottoposte al controllo del Co.Re.Co. solo quando sia stata inoltrata richiesta da una percentuale minima di consiglieri: ciò significa che, qualora una richiesta così qualificata non sia stata inoltrata, il controllo non viene esercitato.

Non pare inoltre dubbio, secondo lo scrivente, che gli atti menzionati nell'art. 45 non siano emessi in esecuzione di indirizzi generali dettati dal comune: tali sono, oltre i contratti sopra menzionati, anche le statuizioni su «assunzioni, stato giuridico e trattamento economico del personale», di cui alla lettera *c)* del secondo comma dell'art. 45; infatti il confronto tra quest'ultima disposizione e l'art. 32, secondo comma, lett. *c)* della legge 142 citata — che attribuisce ai consigli comunali la competenza a disciplinare lo stato giuridico e le assunzioni del personale, ossia di stabilire le norme in materia — indica che i provvedimenti non normativi, ma pur sempre discrezionali e riguardanti il personale componente tutte le piante organiche previste dal consiglio, tra i quali l'attribuzione delle qualifiche e le progressioni di carriera, sono di competenza della giunta.

Da quanto precede non sembra infondata la tesi prospettata dalla difesa del comune, secondo cui l'art. 45 più volte citato va interpretato nel senso che sono soggette al controllo di legittimità dal Co.Re.Co. solo le decisioni riservate alla competenza del consiglio comunale, mentre le deliberazioni in generale, che rientrano nella competenza della giunta comunale, possono essere sottoposte al controllo solo per discrezionale iniziativa diretta della giunta medesima. Senonché, così interpretato, l'art. 45 non sfugge al sospetto di incostituzionalità rispetto al disposto dell'art. 130 della Costituzione. Infatti il riferimento, nel primo comma di tale articolo, agli atti dei comuni — intesi in dottrina come atti degli organi collegiali — che devono essere sottoposti al controllo di legittimità, non si vede per quale motivo dovrebbe essere inteso come limitato alle deliberazioni del consiglio comunale e non comprensivo dei provvedimenti della giunta, tranne il caso di discrezionale richiesta di controllo, da parte di quest'ultima.

La rilevanza della questione circa il contrasto dell'art. 45 con l'art. 130 della Costituzione appare evidente: infatti sulla legittimità del procedimento di autorizzazione del sindaco a stare in giudizio va svolto un controllo ai sensi dell'art. 182 del c.p.p. nella prospettiva dell'esercizio dei doveri poteri previsti nel secondo comma di tale articolo; inoltre la verifica sulla capacità processuale è questione, secondo ripetuta giurisprudenza, di ordine pubblico e la soluzione che il giudice dà a tale questione, in presenza di contrasto tra le parti, può essere oggetto di gravame (tra le tante Cass. 26 ottobre 1983, n. 6315, in Foro It. 1984, I, 1945 ss.).

P. Q. M.

Dichiara non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 45 della legge 8 giugno 1990, n. 142, in relazione all'art. 130 della Costituzione, in quanto non prevede che le deliberazioni della giunta comunale siano sottoposte a controllo di legittimità da parte del comitato regionale di controllo se non a seguito di iniziativa discrezionale della giunta medesima;

Dispone che la presente ordinanza sia trasmessa alla Corte costituzionale;

Ordina la notifica alle parti in causa e al Presidente del Consiglio dei Ministri;

Dispone la comunicazione ai Presidenti delle due Camere del Parlamento;

Sospende il giudizio in corso.

Padova, addì 3 giugno 1991

Il pretore: DELLA ROCCA

Il direttore di cancelleria: BORIANI

91C0882

N. **481**

Ordinanza emessa il 10 aprile 1987 (pervenuta alla Corte costituzionale il 26 giugno 1991) dalla commissione tributaria di primo grado di Civitavecchia sul ricorso proposto da S.a.s. «La Lucchina» contro ufficio del registro di Civitavecchia

Imposta sull'incremento del valore degli immobili (IN.V.IM.) - Previsione di identico trattamento sanzionatorio per le diverse ipotesi di omessa e tardiva presentazione della dichiarazione - Irragionevolezza - Prospettata violazione dei principi e criteri direttivi contenuti nella legge delega secondo i quali le sanzioni devono essere commisurate alla effettiva entità delle violazioni.

(D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 643, art. 23, primo comma).

(Cost., artt. 3 e 76).

LA COMMISSIONE TRIBUTARIA DI PRIMO GRADO

Ha emesso la seguente ordinanza sul ricorso prodotto da La Lucchina S.a.s. avverso ufficio del registro;

Letti gli atti;

Sentito per il ricorrente il dott. Bruni Claudio;

Sentito il r. dell'ufficio dott. Mancini;

Udito il relatore avv. Montefiore;

Ritenuto con il ricorso in esame la immobiliare La Lucchina S.a.s. si oppone alla richiesta di pagamento della somma di L. 1.411.500 per soprattassa tardiva presentazione della dichiarazione Invim straordinaria *ex* art. 26 del d.-l. n. 55/1983.

Parte ricorrente non contesta il ritardo della presentazione rispetto al termine di legge (30 giugno 1983) bensì l'entità della sanzione applicata (100%) e solleva questione di legittimità costituzionale del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 643, per violazione dell'art. 76 della Costituzione, in relazione agli artt. 10 e 11 della legge delega 9 ottobre 1971, n. 825, non essendo prevista per la soprattassa la graduazione entro i limiti minimo e massimo, così da equiparare sul piano sanzionatorio — in quanto la soprattassa è commisurata esclusivamente in base all'ammontare dell'imposta — chi ha omesso deliberatamente la presentazione della dichiarazione e chi l'ha presentata sia pur tardivamente.

MOTIVAZIONE

La commissione, vista l'eccezione di incostituzionalità del d.P.R. n. 643/1972 sollevata dal contribuente con riferimento alla mancanza delle gradualità sanzionatorie ed il contrasto con la legge delega 9 ottobre 1971, n. 825; ritenuto che l'esame degli atti induce a sollevare d'ufficio — atteso che nel ricorso non è ben specificata la norma — l'eccezione di sospetta incostituzionalità del primo comma dell'art. 23 del d.P.R. n. 643/1972 per contrasto con gli artt. 3 e 76 della Costituzione perché si viene di fatto a parificare due situazioni diverse quali la tardiva dichiarazione e la omessa dichiarazione senza prevedere una ragionevole graduazione delle sanzioni, e perché il legislatore delegato ha violato con il citato art. 23, primo comma, le direttive della legge delega n. 825/1971, art. 10, secondo comma, sub 11 in cui è previsto che le sanzioni amministrative debbano essere commisurate alla effettiva entità oggettiva e soggettiva delle violazioni e ritenuta la rilevanza della norma nella fattispecie.

P. Q. M.

Visti gli artt. 134 della Costituzione e 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87;

Dichiara non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale del primo comma dell'art. 23 del d.P.R. n. 643/1972 per contrasto con gli artt. 3 e 76 della Costituzione;

Dispone la sospensione del giudizio e la trasmissione degli atti alla Corte costituzionale.

Ordina che a cura della segreteria della commissione la presente ordinanza sia notificata alle parti in causa nonché al Presidente del Consiglio dei Ministri e comunicata ai Presidenti delle due Camere del Parlamento.

Il presidente: COPPOLA

Il relatore: MONTEFIORE

91C0883

N. **482**

Ordinanza emessa il 27 febbraio 1991 dal pretore di Pescara sul ricorso proposto da Sbaraglia Roberto, per conto del minore Sbaraglia Giuliano, contro il Ministero dell'interno

Previdenza e assistenza sociale - Diritto all'indennità di accompagnamento in sostituzione della pensione per i ciechi assoluti di età inferiore a 18 anni - Mancata previsione della spettanza della indennità di accompagnamento in aggiunta alla pensione come per gli invalidi civili assoluti, per cause diverse dalla cecità, di età inferiore a 18 anni - Ingiustificata disparità di trattamento di situazioni analoghe - Incidenza sul principio dell'assicurazione di mezzi adeguati alle esigenze di vita in caso di invalidità.

(Legge 21 novembre 1988, n. 508, art. 5).

(Cost., artt. 3 e 38).

IL PRETORE

A scioglimento della riserva che precede

OSSERVA

Si pone all'attenzione dell'adito giudice questione inerente alla cumulabilità o meno, in favore dell'invalido infradiciottenne, delle provvidenze previste per la cecità assoluta con quelle connesse con l'invalidità civile. E ciò in quanto nei confronti del minore Sbaraglia, già titolare di pensione non reversibile *ex* art. 14-*septies* del d.-l. 30 dicembre 1979, n. 663 (convertito in legge 29 febbraio 1980, n. 33), in quanto affetto da cecità assoluta, nonché di indennità di accompagnamento *ex* legge n. 18/1980, in quanto non deambulante e non autosufficiente, il Ministero dell'interno ha soppresso il primo dei predetti trattamenti previdenziali, in applicazione dell'art. 5 della legge n. 508/1988, in forza del quale è stabilito che ai ciechi assoluti infradiciottenni sia erogata l'indennità di accompagnamento in sostituzione della pensione di cui al già richiamato art. 14-*septies*.

Com'è noto, la legge 10 febbraio 1962, n. 66 (artt. 7, 8 e 9) ha disciplinato la erogazione della pensione non reversibile, in considerazione delle specifiche esigenze derivanti dalla menomazione, in favore dell'ultradiciottenne affetto da cecità, assoluta o parziale.

La legge 28 marzo 1968, n. 406, ha introdotto, quale provvidenza integrativa, l'indennità di accompagnamento, pur essa limitatamente ai ciechi ultradiociottenni.

I due istituti sono stati quindi organicamente disciplinati con legge 27 maggio 1970, n. 382, che tuttavia ha mantenuto fermo il limite del compimento del diciottesimo anno di età ai fini della maturazione del relativo diritto.

Soltanto in forza dell'art. 14-*septies* del d.-l. n. 663/1979 è stato esteso al cieco civile infradiciottenne la provvidenza della pensione non reversibile.

Per contro, con legge n. 18/1980 è stata attribuita in favore dell'invalido civile non deambulante e/o non autosufficiente, anche se infradiciottenne, l'indennità di accompagnamento.

Tale provvidenza, da ultimo, è stata organicamente disciplinata con legge n. 508/1988 in riferimento delle varie categorie di invalidi civili assistibili.

L'art. 5, in particolare, ha transitoriamente stabilito che in favore del cieco assoluto infradiciottenne venga erogata l'indennità di accompagnamento in sostituzione della pensione non reversibile.

Tale disposizione, se per un verso si correla alla esigenza del legislatore di approntare un sistema assistenziale unitario ed omogeneo nei confronti di categorie affini di invalidi infradiciottenni (i quali, nell'ambito di tale regime, sebbene affetti da malformazioni aventi diversa natura ed incidenza invalidante, fruiscono tutti della indennità di accompagnamento), per altro verso non si raccorda con la condizione dell'infradiciottenne plurimalformato, il quale, proprio a causa di distinte infermità, abbia acquisito il diritto ad altrettante prestazioni assistenziali. Tale è il caso, come quello di specie sotto il vigore della legislazione preesistente alla legge n. 508/1988, dell'infradiciottenne affetto da cecità assoluta, e nel contempo non deambulante e/o non autosufficiente. Ed invero è principio consolidato in giurisprudenza quello secondo cui, in caso di plurimalformazione non è precluso il cumulo delle provvidenze previste per l'invalidità civile e per la cecità (o il sordomutismo), ove ricorrono i presupposti di ciascuna, purché il riconoscimento di tali invalidità avvenga in base a malattie o minorazioni diverse, e ciò al fine di evitare l'attribuzione al soggetto di più prestazioni assistenziali per la stessa causa (Corte costituzionale n. 346/1989).

E dunque la soppressione della pensione non reversibile per effetto della introduzione, in sostituzione di essa, dell'indennità di accompagnamento ai sensi dell'art. 5 della legge n. 508/1988 (con la ovvia conseguenza della impossibilità di cumulo, nel medesimo soggetto, di una duplice indennità di accompagnamento) appare confliggere con il precetto di cui all'art. 38 della Costituzione, nella misura in cui ne derivi una parziale limitazione, in danno dell'inabile, dei mezzi necessari al suo mantenimento ed alla sua assistenza.

E soprattutto, siffatto regime introduce, in violazione dell'art. 3 della Costituzione, un profilo di disparità di trattamento in senso favorevole a categorie di invalidi meno abbisognevoli di sostegno assistenziale. Tali sono quelle degli infradiciottenni ciechi parziali o sordomuti, contemporaneamente non deambulanti o non autosufficienti, in favore dei quali è consentito il cumulo dell'indennità di accompagnamento con le provvidenze di cui agli artt. 3 e 4 della legge n. 508/1988.

Ad avviso di questo pretore, dunque, è da ritenersi non manifestamente infondata la questione di illegittimità costituzionale dell'art. 5 della legge n. 508/1988, in relazione agli artt. 3 e 38 della Costituzione nei sensi innanzi esplicitati.

P. Q. M.

Sospeso il presente procedimento, dispone la trasmissione degli atti alla Corte costizionale per il conseguente giudizio di legittimità costituzionale;

Ordina altresì che a cura della cancelleria siano espletati gli adempimenti e le comunicazioni di cui all'art. 23 della legge n. 87/1953.

Pescara, addì 27 febbraio 1991

Il pretore: MAFFEI

91C0884

N. 483

Ordinanza emessa l'8 maggio 1991 dal tribunale di Firenze nel procedimento civile vertente tra I.N.P.S. e Fontanelli Ines

Previdenza e assistenza sociale - Pensioni I.N.P.S. - Cumulo di pensioni - Diritto all'integrazione al minimo, secondo la giurisprudenza della Cassazione, per una sola pensione e, nel caso di cessazione di tale diritto per superamento del limite di reddito, alla conservazione dell'importo erogato fino al suo riassorbimento per effetto della perequazione automatica - Incidenza sul principio di uguaglianza nonché su quello della retribuzione (anche differita) proporzionata ed adeguata - Riferimento alla sentenza della Corte costituzionale n. 822/1988.

(D.-L. 12 settembre 1983, n. 463, art. 6, settimo comma, convertito, con modificazioni, nella legge 11 novembre 1983, n. 638).

(Cost., artt. 3 e 38).

IL TRIBUNALE

All'udienza di discussione dell'8 maggio 1991 nella causa n. 164/1991 del ruolo generale tra l'Istituto nazionale della previdenza sociale (I.N.P.S.), appellante, contro Fontanelli Ines appellata ha pronunciato la seguente ordinanza dandone lettura.

Il pretore di Firenze, decidendo su ricorso proposto da Fontanelli Ines, titolare di due pensioni, entrambe integrate al minimo, con sentenza 7 dicembre-22 dicembre 1990 condannava l'Istituto nazionale della previdenza sociale a corrisponderle la pensione stessa integrata al 30 settembre 1983.

L'I.N.P.S. impugnava la decisione sostenendo cha la nuova normativa esclude il diritto alla «cristallizzazione», nel caso della integrazione al minimo di due pensioni.

La soluzione del contrasto interpretativo influisce, all'evidenza, sulla presente contesa.

La ricordata legge n. 638/1983 riconosce, come del resto tutta la normativa precedente, il diritto alla integrazione al minimo per una sola pensione, e, nel caso di cessazione di tale diritto per superamento del limite di reddito, al settimo comma dell'art. 6 prevede la conservazione dell'importo fino al suo riassorbimento per effetto della perequazione automatica, di cui al comma quinto dello stesso articolo.

La disposizione è dettata per l'unico caso di integrazione al minimo previsto dalla stessa legge, e non per quello di duplice integrazione, non contemplata dal legislatore, e venuta ad esistenza soltanto con la sentenza n. 314/1985 della Corte costituzionale.

Il giudice di legittimità si è pronunciato con le sentenze nn. 5720/1989 e 3749/1990 affermando, con la prima, che «l'art. 6 del d.-l. n. 463/1983, convertito, con modificazioni, nella legge n. 683 del 1983 ha dettato un generale regime di integrazione al minimo per l'ipotesi del cumulo di più pensioni, sicché risulta legittima la soppressione del diritto all'integrazione al minimo per il periodo successivo all'entrata in vigore della normativa indicata (1° ottobre 1983); è, tuttavia, fatta salva la corresponsione dell'integrazione, nella misura pagata al 30 settembre 1983, fino al suo riassorbimento conseguente alla rivalutazione automatica della pensione-base, in conformità di quanto dispone il settimo comma dell'art. 6 del d.-l. n. 463/1983», e dettando, con la seconda, il seguente principio.

«Dopo il 1° ottobre 1983 il diritto alla doppia integrazione al minimo delle pensioni aventi decorrenza anteriore cessa solo per effetto del superamento del limite reddituale».

Le motivazioni poste a base delle due sentenze non sembrano, a giudizio di questo tribunale, persuasive, e tali, comunque, da costituire «diritto vivente».

Con la prima decisione la suprema Corte ritiene di rinvenire nella stessa legge n. 683/1983 il principio della doppia «cristallizzazione», principio che il legislatore ha dettato, come si è detto, per l'unico caso di integrazione che ha inteso regolare, non essendosi mai posto nel corso dell'*iter* formativo della legge, il problema di una integrazione plurima. Neppure la lettura coordinata delle norme inducono in tale conclusione, poiché si ripete il tutto ruota intorno a un'unica integrazione.

Né la disposizione del comma settimo dell'art 6, ove non si potesse riferire alla ipotesi della duplice integrazione, sarebbe «inutiliter data», perché trova il suo chiaro punto di riferimento nel caso di perdita del diritto alla integrazione per effetto del superamento del limite di reddito.

Con la sentenza 5 maggio 1990, n. 37497 i giudici del diritto vanno addirittura al di là della «cristallizzazione», affermando il diritto alla doppia integrazione al minimo anche per il periodo successivo al 1° ottobre 1983, il che sembra potersi sicuramente escludere contenendo la nuova legge esplicito riferimento ad una sola ipotesi di integrazione.

In un tale contesto il tribunale non ritiene di poter accogliere la domanda proposta da Fontanelli Ines, intesa ad ottenere il riconoscimento del proprio diritto alla «cristallizzazione» del trattamento pensionistico in godimento al 30 settembre 1983, data di cessazione del diritto alla seconda integrazione al minimo.

Ciò comporta, però, questione, non manifestamente infondata, di legittimità costituzionale della nuova normativa, specie del comma settimo dell'art. 6 del d.-l. n. 463/1987, convertito, con modificazioni, nella legge n. 638/1983, in relazione agli artt. 3 e 38 della Costituzione.

Non si vede, infatti, la ragione della diversità di trattamento tra titolari di una sola pensione integrata al minimo e titolari di due pensioni, pur esse integrate al minimo, ove si consideri che la *ratio* che ha indotto il legislatore a sancire con il settimo comma dell'art. 6, il diritto alla c.d. cristallizzazione, con riferimento ad una sola integrazione, dovrebbe essere comune ad entrambi i casi.

Essendo noto che i trattamenti pensionistici sono destinati a soddisfare primarie esigenze della vita quotidiana dei titolari e delle loro famiglie, il legislatore ha inteso evitare un brusco e drastico ridimensionamento del reddito del pensionato, con le immancabili gravi conseguenze sul tenore di vita suo e della famiglia.

E del resto è lo stesso giudice delle leggi che, con la sentenza n. 822/1988, nell'escludere che il potere del legislatore di modificare l'ordinamento delle pensioni possa essere assolutamente discrezionale, afferma che non è consentita «una modifica normativa che, intervenendo in una fase avanzata del rapporto di lavoro o addirittura quando sia subentrato lo stato di quiescenza, peggiori in misura notevole e in maniera definitiva il trattamento pensionistico già attribuito dalla normativa precedente con grave irrimediabile sacrificio delle legittime aspettative nutrite dal lavoratore per il tempo successivo alla cessazione del rapporto».

P. Q. M.

Letti gli artt. 1 della legge costituzionale 9 febbraio 1948, n. 1 e 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87:

a) *dispone la rimessione degli atti alla Corte costituzionale per la decisione della questione di legittimità costituzionale del settimo comma dell'art. 6 del d.-l. 12 settembre 1983, n. 463, convertito, con modificazioni, nella legge 11 novembre 1983, n. 638, laddove non contempla la conservazione dell'importo erogato alla data di cessazione del diritto alla integrazione anche per il caso di doppia integrazione al minimo, in relazione agli artt. 3 e 38 della Costituzione. Trattasi di questione non manifestamente infondata e rilevante ai fini del giudizio che viene sospeso;*

b) *manda alla cancelleria per la comunicazione della presente ordinanza alla Presidenza del Consiglio dei Ministri e ai Presidenti della Camera dei Deputati e del Senato della Repubblica.*

Firenze, addì 8 maggio 1991

Il presidente: CALVISI

91C0885

N. **484**

Ordinanza emessa il 9 marzo 1991 dal giudice per le indagini preliminari presso il tribunale per i minorenni di Catania nel procedimento di sorveglianza nei confronti di Bonaccorsi Pietro

Processo penale - Procedimento a carico di minorenne - Custodia cautelare richiesta «in via esclusiva» dal p.m.m. - Possibilità per il giudice di disporla o di rimettere in libertà l'imputato - Impossibilità di applicare al minore una misura più idonea - Irragionevole egual trattamento di situazioni diverse - Violazione dell'obbligo di corretta motivazione dei provvedimenti giurisdizionali - Lesione del principio di soggezione del giudice alla sola legge - Limitazione della libertà personale del minore disposta con provvedimento motivato in modo contraddittorio o apparente - Lesione di principi della legge delega - Limitazione del potere giurisdizionale dell'organo giudicante.

(D.Lgs. 14 gennaio 1991, n. 12, art. 12).

(Cost., artt. 3, 13, 70, 76, 101, 102 e 111; legge 16 febbraio 1987, n. 81, artt. 2, n. 59, e 7).

IL GIUDICE PER LE INDAGINI PRELIMINARI

Esaminata la richiesta del p.m. in data 5 marzo 1991 di applicazione della misura della custodia cautelare nei confronti di Bonaccorsi Pietro, nato a Catania il 21 maggio 1973, residente a Catania, in via Castagnola n. 14, scala N;

OSSERVA

Il Bonaccorsi risulta indagato per i seguenti reati, che sarebbero stati commessi il 5 febbraio 1991:

a) porto illegale, in concorso con i maggiorenni Messina Santo, Scuderi Pasquale e Saia Daniele, di una pistola semiautomatica, calibro 9 corto, con matricola abrasa e munizionata;

b) porto di arma clandestina, in concorso come *sub A)*, dovendosi così ritenere la predetta pistola, ai sensi dell'art. 23 della legge n. 110/1975;

c) ricettazione, in concorso come *sub A)*, della Fiat Ritmo, originariamente targata CT-617114 (cui era stata apposta la targa CT-521471), di provenienza illecita, perché sottratta al proprietario, Moschetto Antonio;

d) furto pluriaggravato ai sensi dei numeri 5 e 7 dell'art. 625 del c.d., in concorso come *sub A)*, della targa CT-521471, sottratta all'autovettura Fiat Ritmo di proprietà di Licciardello Salvatore.

Gli indizi di colpevolezza esposti dal p.m. appaiono gravi; invero, il Bonaccorsi fu trovato dai cc. operanti a casa del Messina, con capo e mani escoriati e vistose tracce di erba e terra sugli indumenti; in seguito all'inseguimento, la Fiat Ritmo degli indagati si era capovolta e mentre due degli occupanti fuggivano, i militari riuscivano ad arrestare solo il Saia; i due fuggitivi è da ritenere debbano identificarsi nello Scuderi (bloccato, avviate le primissime ricerche) e nel Bonaccorsi, che trovò rifugio (con le tracce sul proprio corpo dell'incidente appena prima occorsogli) presso l'abitazione del Messina, che abitante nello stesso condominio dello Scuderi (a casa del quale i militari s'erano prontamente recati per perquisizione), aveva avuto appena il tempo di lasciare davanti al portone di ingresso la Fiat 126 (ancora col motore caldo e lo stereo acceso) con la quale seguiva la Ritmo dei suoli complici; l'arma, fu rinvenuta celata nel tettuccio della Ritmo.

La personalità del Bonaccorsi (ormai prossimo alla maggiore età), il quale annovera numerosi precedenti giudiziali e le modalità del fatto (assai grave in sé, ma che appare come propedeutico ad una intrapresa malavitosa di notevole pericolosità — nella Fiat sono stati rinvenuti due cappucci di lana, il cui uso per travisamento è notorio —), inducono questo giudice a valutare sussistente il concreto pericolo delineato dalla let. *c)* dell'art. 274, del c.p.p. e prospettato dal p.m.

L'art. 23 del d.P.R. n. 448/1988, così come sostituito dall'art. 42 del d.lgs. n. 12/1991, consentirebbe custodia cautelare a riguardo del fatto indicato *sub D)* e non anche di quello *sub A)*, come ritenuto dal p.m., poiché trattandosi del porto di una sola arma non ricorre l'ipotesi di cui alla let. *g)* dell'art. 380, secondo comma, richiamata dall'art. 23 citato e d'altronde la pena nel massimo si colloca al di sotto del limite generale posto da quest'ultima norma per la irrogabilità della custodia cautelare.

Tuttavia ritiene questo giudice, confermando orientamento già espresso (ord. del 19 febbraio 1991 nel proc. n. 171/1991 reg. n.r. p.m.), che la nuova formulazione del citato art. 23 non può trovare applicazione riguardo a fatti accaduti prima della sua entrata in vigore (trentesimo giorno successivo alla avvenuta pubblicazione — 16 gennaio 1991 — nella *Gazzetta Ufficiale*.

Il reiterarsi di richiesta da parte dell'accusa, impone, pur breve, sunteggiamento delle ragioni di tale opinare (in buona parte ritenute implicite nell'altra occasione).

1. — Il cd. principio *tempus regit actum* — che non ha alcun fondamento costituzionale —, al contrario di quanto possa apparire ad una osservazione non adeguatamente penetrante, non contrasta con la disposizione di cui all'art. 11 delle preleggi, la quale dispone la generale regola di civiltà che la norma (salvo le eccezioni consentite) debba disporre per l'avvenire, ma ne è, di esso principio, esplicitazione: l'atto che si compie oggi è regolato dalle leggi di oggi. Ciò implica, alcune volte, che un fatto avvenuto ieri, ove si abbia necessità di compiere un atto o una serie di atti funzionalmente collegati (processo) venga «trattato», quanto a procedura con le norme vigenti (com'è ovvio che sia). Ciò non significa, come erroneamente può semplificarsi, che questo effetto — indiretto, quasi casuale — per misteriosa sua forza interna sussuma a principio generale che tutto travolge, ineluttabile e inarrestabile, pur in presenza di segni normativi opposti, che proprio per il fatto di esistere ne comportano contenimento.

2. — Proprio a risolvere tali conflitti (quindi, ben possibili) sono volte le c.d. norme transitorie (così fino alle ultime di cui agli artt. 241 e segg. del d.lgs. n. 271/1989, che hanno accompagnato il nuovo codice di procedura penale) o espresse disposizioni di legge, inserite in nuove norme processuali (si veda ad es. l'art. 11 della legge n. 152/1975). Nel silenzio, il limite ad una interpretazione retroattiva (nel senso che s'è detto) si rinviene a riguardo di quegli effetti della legge del tempo dell'atto, che esorbitano la mera predisposizione delle nuove modalità procedimentali, finendo con l'incidere sui diritti sostantivi. Ciò è notissimo in dottrina (è una idea radicata e antica che risale all'ottocento, giungendo per i migliori autori, fino agli studi più recenti).

3. — La questione, a ben vedere, è assai diversa da quella affrontata dalla corte costituzionale con sentenza n. 15/1982. In quella ipotesi fu sollevata questione di costituzionalità dell'art. 11 del d.-l. 15 dicembre 1979, n. 625, convertito, con modificazioni, nella legge 6 febbraio 1980, n. 15, il quale dichiarava applicabile l'aumento dei termini massimi della custodia preventiva, introdotto per taluni delitti dall'art. 10 stesso decreto-legge, anche ai procedimenti in corso alla data di entrata in vigore del decreto-legge.

In sostanza, si trattava di vagliare la legittimità di norma che espressamente dava efficacia retroattiva ad un aggravamento «quantitativo» di regime cautelare, già previsto per determinati fatti.

Pur non condividensosi, nel complesso, le argomentazioni della Corte, la quale per ragioni di politica criminale («l'emergenza terrorismo») non valorizzò la natura non solo extraprocessuale delle misure cautelari — così smentendo sua stessa giurispredenza (nn. 17/1974 e 1/1980), della Cassazione (almeno fino al 1974), radicata opinione dottrinaria, solidi appigli ai lavori preparatori della Costituzione e la stessa relazione al re sulle norme di attuazione e transitorie del codice di procedura penale abrogato —, il richiamo a detta pronuncia non è pertinente. Nel caso in esame non si tratta di dubitare della costituzionalità di una norma; nel qual caso una sola via avrebbe questo giudice: quella di sollevare questione di costituzionalità. Ma, di vedere se, oggi, il p.m. possa legittimamente richiedere l'applicazione della misura cautelare più restrittiva che un ordinamento civile possa prevedere (la custodia cautelare) per un fatto, commesso in un tempo nel quale l'erogazione di una simile misura non era consentita.

4. — Cioè, si tratta di sciogliere uno di quei conflitti di cui si è accennato *sub* 2).

Ritiene questo giudice che non possa negarsi la natura anche extraprocessuale delle misure cautelari, specie a riguardo della ipotesi di cui alla lett. *c)* dell'art. 273 del c.p.p. Né possa negarsi la estrema afflittività della custodia cautelare (specie a riguardo di un minorenne, per il quale è cautela assolutamente residuale); di talché chi si ponga, in illecito, non solo deve poter conoscere la sanzione (pur in astratto) che lo aspetta, ma anche la misura cautelare (pur in astratto) che gli è applicabile.

Ora, mentre un aggravamento solo «quantitativo» della misura cautelare, pur arrecandogli pregiudizio incide sull'«impoderabilia» della durata, la previsione del carcere (perché di questo si tratta) in attesa di giudizio, è fatto qualitativamente del tutto diverso, conoscendo la possibilità del quale si sarebbe anche potuto astenere dal delinquere.

In conclusione, in assenza di norma transitoria *ad hoc*, l'applicazione della legge del tempo dell'atto trova limite invalicabile, a riguardo dei suoi effetti sostantivi, nell'art. 2, terzo comma, del c.p., 13, secondo comma, e 25, secondo comma, della Costituzione:

a) la misura cautelare vien computata in pena espiata e, pertanto, ha chiara natura penale e, comunque, afflittiva — art. 2, terzo comma, del c.p. —;

b) non appare logico ammettere restrizioni alla libertà personale con modalità non consentite al tempo del fatto — art. 13, secondo comma, della Costituzione —;

c) sarebbe facile eludere il principio *nullum crimen sine proevia lege*, intraducendosi nell'ordinamento, ad es., misure cautelari estreme, per fatti blandamente puniti, delle quali poi si chiederebbe, magari dopo mesi (conservandosi gelosamente la segreta minaccia) la irrogazione ora per allora — art. 25, secondo comma, della Costituzione —.

Le svolte ragioni implicano il rigetto della chiesta misura cautelare avanzata in via esclusiva, poiché inammissibile.

La formulazione attuale dell'art. 291 del c.p.p., impedisce a questo giudice di far applicazione della misura del collocamento in comunità, che, invece, per quanto già svolto si appalesa cautela processuale necessaria, adeguata e proporzionale.

Detta formulazione (introdotta dall'art. 12 del d.lgs. n. 12/1991) nella parte in cui impedisce al giudice di applicare misura cautelare meno grave, ove il p.m. ha richiesto in via esclusiva determinata misura, suscita dubbi di costituzionalità non manifestamente infondati.

Invero, il primo comma-*bis*, dell'art. 291 del c.p.p. impone l'irriducibile dilemma di adeguarsi alla vincolante richiesta del p.m., ledendo il diritto di liberta del sottoposto ad indagini, o rigettare *tout court* ogni cautela processuale, ledendo il diritto dello Stato di gingere a giusta decisione in ordine alla colpevolezza (art. 274, let. *a)*, o a eseguire la eventuale condanna (art. 274, let. *b*), o mettendo in pericolo l'interesse della collettività a non essere nuovamente aggredita dall'indagato durante il tempo occorrente per il processo (art. 274, let. *c*).

Questione di costituzionalità sul punto risulta esser già stata sollevata da questo tribunale per i minorenni, in funzione di giudice del riesame (ord. del 28 febbraio 1991), con argomenti che qui integralmente si condividono, pur apparendo alcuno d'essi non rilevante nella fattispecie e pertanto non richiamabile.

Poiché, come s'è detto, si appalesa necessario far applicazione di una misura cautelare diversa da quella richiesta per via esclusiva dal p.m. (che è inammissibile) e la norma indicata vieta detta applicazione in maniera tassativa, di talché non si possa decidere prima di verificare la costituzionalità della detta norma, la questione è rilevante.

Né può trovare applicazione la formulazione dell'art. 291 del c.p.p., *ante* riforma operata dal d.lgs. 14 gennaio 1991, n. 12, dovendo farsi applicazione della norma oggi vigente, cui non contrastata alcun segno normativo che ne riduca vigenza solo a fatti accaduti dopo la sua entrata in vigore (come al contrario s'è detto per quelle disposizioni che, pur strumentali, producono effetti sostantivi).

A) Contrasto con l'art. 3, primo comma, della Costituzione, poiché la richiesta vincolante del p.m. costringe il giudice, ove non possa (come nella specie) o non ritenga adeguato e approporzionato per applicazione della misura proposta dal p.m., a negare l'erogazione di altra misura meno grave, che pur ritiene necessaria: cosicché, situazioni anche profondamente diverse (quella di colui il quale abbisogna di misura e quella di colui il quale non ne abbisogna affatto) finiscono irragionevolmente per avere trattamento uniforme in violazione del principio di eguaglianza.

B) Contrasto con l'art. 3, primo comma, della Costituzione, sotto il profilo della irragionevolezza «in quanto costringe il giudice, nei casi come quello che è oggetto di esame, o ad applicare misura non consentita, o a non applicarne nessuna, nonostante l'accertata necessità; e in quanto gli toglie, in ogni caso, la possibilità di potere applicare misura ammissibile, necessaria e congrua».

C) Contrasto con l'art. 111, primo comma, della Costituzione. La denunciata norma elude l'obbligo di motivazione dei provvedimenti giurisdizionali: «laddove una motivazione effettiva essa norma rende impossibile, in casi come quello in esame. Se infatti il motivare è render percettibile il rapporto tra la *voluntas* e la *ratio*, il giudice, obbligato ad adottare un provvedimento diverso da quello che una corretta deduzione gli suggerisce, può esporre, non già le ragioni per cui vale ma quelle per le queli non dovrebbe valere; e insomma non può che illustrare l'irragionevolezza della violazione, alla quale, *coactis* accede. Null'altro egli può enunciare che giustifichi la statuizione se non il mero fatto della richiesta del p.m. e della norma, che lo ha spogliato della possibilità di essere della richiesta stessa, giudice». Né, a proposito della norma che ci occupa può valere l'osservazione che si coglie nella sentenza n. 313/1990 della Corte costituzionale a proposito dell'art. 444, secondo comma, del c.p.p. Quest'ultima norma, infatti, lascia un pur modesto spazio, nel quale ha senso motivare (in ordine alla qualificazione giuridica del fatto e alla sussistenza e ponderazione delle circostanze), anche al di là dell'intervento «creativo» operato dalla Corte costituzionale con la predetta sentenza.

D) Contrasto con l'art. 101, secondo comma, della Costituzione. Semipiena è la giurisdizione esercitata dal giudice, ove il p.m. gli faccia vincolante richiesta cautelare. Il giudice viene assoggettato non alla legge, ma alla determinazione, che può esser anche immotivata, del p.m. Anche a questo proposito gli argomenti spesi dalla Corte costituzionale nella sentenza n. 313/1990 non sono risolutivi. Non è certo qui in gioco il principio dispositivo, pur temperato, che accede al nuovo processo penale, caratterizzato dalla particolare valorizzazione delle parti, le quali patteggiano pena o rito. Vi è, invece, attribuzione di un vincolante potere di chiedere determinata misura cautelare in capo al p.m., niente affatto connesso ad un patteggiamento, di fronte al quale al giudice non resta che aderire immotivatamente o dissentire rigettando *tout court*. Cosicché, poiché il giudice viene privato di un suo potere caratterizzante, non in virtù di una situazione rigorosamente predeterminata dalla legge, ma a cagione di un discrezionale potere attribuito al p.m., riemergono in pieno le considerazioni in passato svolte dalla Corte costituzionale (n. 8/1962) in simili casi.

E) Contrasto con l'art. 13, secondo comma, della Costituzione. Ove nel caso di specie, per salvaguardare le esigenze cautelari (sussistenti) il giudice accedesse alla richiesta di custodia cautelare avanzata dal p.m., dovrebbe farlo immotivatamente, (*rectius*: con motivazione contradditoria o apparente).

F) Contrasto col comb. disp. degli artt. 7 e 2, n. 59 della legge 16 febbraio 1987, n. 81, in relazione agli artt. 70 e 76, della Costituzione.

La seconda previsione di cui al n. 59 dell'art. 2 della legge-delega di cui detto, impone all'esecutivo di emanare norme delegate le quali individuino «il potere-dovere del p.m. di richiedere, presentando al giudice gli elementi su cui si fonda la sua richiesta, e del giudice di disporre, con provvedimento motivato, le misure di coercizione personale (...)».

La norma introdotta con il d.lgs. n. 12/1991 ha ecceduto la delega poiché:

1) ha introdotto richiesta vincolante niente affatto preveduta dalla pur puntuale previsione della legge-delega;

2) ha attribuito al p.m. il potere di immotivatamente richiedere una determinata misura in via esclusiva;

3) per le ragioni già chiarite il giudice non ha possibilità di svolgere alcuna effettiva motivazione.

G) Contrasto con l'art. 102, prima comma, della Costituzione. La novella censurata espropria il magistrato giudicante (giudice ordinario) della piena giurisdizione, lasciandogli residuare una sorta di semipiena giurisdizione, sottoposta alla vincolante richiesta di una parte (seppur pubblica). Ricorre, pertanto, necessità di sospedere il procedimento — che non può esser deciso sul punto della irrogabilità di misura cautelare diversa da quella vincolativamente richiesta dal p.m. — e di rimettere gli atti alla Corte costituzionale, per il competente giudizio.

P. Q. M.

Visti gli artt. 273 e segg., del c.p.p., 19 e segg. del d.P.R. n. 448/1988;

Rigetta la misura della custodia cautelare richiesta nei confronti di Bonaccorsi Pietro, perché inammissibile;

Visto l'art. 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87, e l'art. 134 della Costituzione;

Dichiara rilevante per il procedimento in corso (n. 195/1991 reg. g.i.p.) concernente l'indagato Bonaccorsi Pietro e non manifestamente infondato il dubbio che solleva d'ufficio, di illegittimità costituzionale dell'art. 12 del d.lgs 14 gennaio 1991, n. 12, per violazione degli artt. 3, primo comma, 111, primo comma, 101, secondo comma, 13, secondo comma, 70 e 76 (in relazione al comb. disp. degli artt. 7 e 2, n. 59 della legge 16 febbraio 1987, n. 81) e 102, primo comma, della Costituzione;

Ordina sospendersi il detto procedimento poer il prosieguo;

Ordina trasmettersi gli atti alla Corte costituzionale;

Ordina per cura della cancelleria che la presente ordinanza venga comunicata al p.m., nonché al Presidente del Consiglio dei Ministri, al Presidente della Camera dei deputati ed al Presidente del Senato della Repubblica.

Catania, addì 9 marzo 1991

Il giudice per le indagini preliminari: GRASSO

91C0886

N. **485**

Ordinanza emessa il 13 marzo 1991 dal tribunale militare di sorveglianza di Roma nel procedimento penale a carico di Reitano Francesco

Ordinamento penitenziario - Affidamento in prova al servizio sociale - Concessione - Condizioni - Previsione per i condannati militari della previa osservazione di almeno un mese da effettuarsi indefettibilmente nello stabilimento militare di pena - Ingiustificata disparità di trattamento rispetto ai condannati civili, i quali possono usufruire del beneficio, indipendentemente dalla previa osservazione, per effetto della sentenza della Corte costituzionale n. 569/1989 - Incidenza sul principio della funzione rieducativa della pena.

(Legge 29 aprile 1983, n. 167, art. 2, primo comma, sostituito dalla legge 23 dicembre 1986, n. 897, art. 1, n. 1). (Cost., artt. 3 e 27).

IL TRIBUNALE MILITARE DI SORVEGLIANZA

Ha pronunciato, all'udienza del 13 maggio 1991, la seguente ordinanza.

1. — In data 14 marzo 1991 il difensore del militare Reitano Francesco, nato a Torino il 21 maggio 1971 e residente a Nome in via Monviso n. 5, condannato con sentenza 20 febbraio 1991 dal giudice dell'udienza preliminare presso il tribunale militare di Napoli (irrevocabile il 18 marzo 1991) alla pena di mesi quattro di reclusione, sostituita con la reclusione militare per uguale durata, per il reato di rifiuto del servizio militare di leva (art. 8 della legge n. 772/1972), ha chiesto, con istanza diretta al procuratore militare della Repubblica presso il predetto tribunale, che il suo assistito, previa sospensione dell'emissione dell'ordine di esecuzione della pena, venisse affidato in prova al servizio sociale, senza procedere alla preventiva osservazione in carcere, e che gli atti fossero trasmessi a questo tribunale, competente a decidere sull'istanza di affidamento. In subordine la difesa, tenuto conto delle statuizioni della sentenza n. 569/1989 della Corte costituzionale, ha sollecitato il predetto procuratore militare a sollevare la questione di legittimità costituzionale dell'art. 2 della legge n. 167/1983 (che prevede la indefettibile osservazione per almeno un mese nello stabilimento militare di pena) per contrasto con gli artt. 3 e 27, secondo comma (*rectius:* terzo comma) della Costituzione.

Con provvedimento in data 25 marzo 1991 il citato procuratore militare, ritenendo non manifestamente infondata la prospettata questione di legittimità costituzionale, ha sospeso ai sensi dell'art. 47, quarto comma, legge n. 354/1975 l'emissione dell'ordine di esecuzione di pena detentiva nei confronti del Reitano e ha trasmesso gli atti a questo tribunale di sorveglianza.

2. — Ritiene il tribunale che nella fattispecie l'art. 47 della legge n. 354/1975 non può trovare applicazione; ed invero sembra in proposito appena il caso di rilevare che l'istituto dell'affidamento in prova del condannato dall'autorità giudiziaria militare risulta autonomamente disciplinato con la speciale normativa dettata dalla legge 29

aprile 1983, n. 167, che, tra l'altro, prevede indefettibilmente, per l'adozione del provvedimento, l'osservazione per almeno un mese nello stabilimento militare di pena (art. 2, primo comma, della legge ultima citata). Consegue da quanto precede che alla stregua della vigente normativa l'istanza principale inoltrata difensore di fiducia del Reitano dovrebbe dichiararsi inammissibile per difetto delle condizioni di legge.

3. — Peraltro, prima di pervenire alla sopraindicata conclusione il tribunale ritiene di dover considerare rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale proposta dal difensore dell'instante in via subordinata e, quindi, di dover prospettare il dubbio circa la conformità dell'art. 2, primo comma, della legge n. 167/1983 agli artt. 3 e 27, terzo comma, della Costituzione. In proposito appare illuminane la motivazione della citata sentenza 13-22 dicembre 1989, n. 569 con la quale la Corte costituzionale ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 47, terzo comma, della legge n. 354/1975, così come modificato dall'art. 11 della legge 10 ottobre 1986, n. 663, nella parte in cui non prevede che, anche indipendentemente dalla detenzione per espiazione di pena o per custodia cautelare, il condannato possa essere ammesso all'affidamento in prova al servizio sociale se, in presenza delle altre condizioni, abbia serbato un comportamento tale da consentire il giudizio di cui al precedente secondo comma dello stesso articolo.

Nella sopraindicata decisione si legge che nel corso degli anni l'istituto dell'affidamento in prova al servizio sociale, così come introdotto dall'art. 47 della legge n. 354/1975, ha subito numerose e rilevanti modificazioni che ne hanno attenuato gli originari caratteri provocando una sostanziale trasformazione della sua stessa natura. Ed invero, ha soggiunto la Corte, a parte le modifiche intervenute in ordine alla soppressione di talune preclusioni (art. 4 della legge 12 gennaio 1977, n. 1, e 7 della legge 13 settembre 1982, n. 646), già con l'art. 4-*bis*, inserito nel decreto legge 22 aprile 1985, n. 144, al momento della conversione nella legge 21 giugno 1985, n. 297, il periodo di osservazione venne diminuito da tre a un mese, e con l'art. 4-*ter*, pure inserito in sede di conversione, venne formulato l'art. 47-*bis* della legge n. 354/1975 che, consentendo al tossicodipendente o alcooldipendente, che avesse già in corso un programma di recupero, di chiedere l'affidamento in prova senza osservazione in carcere, ha sconvolto la stessa filosofia dall'istituto privandolo del suo carattere originario, che lo voleva riservato ai detenuti in espiazione carceraria. Ma, ha osservato ancora la Corte, fu, infine, l'art. 11 della legge 10 ottobre 1986, n. 663, che riformando totalmente il testo dell'art. 47, portò a termine l'opera di progressiva demolizione attribuendo alla linea generale dell'istituto una natura ibrida e contraddittoria. Ed infatti, mentre i primi due commi del nuovo art. 47 mantenevano in sostanza integro l'originario istituto, riservato ai detenuti in espiazione carceraria della pena, i due commi successivi introducevano una nuova specie di affidamento, che prescinde del tutto dall'osservazione in carcere e la sposta, invece, sul comportamento tenuto dal condannato nel periodo di libertà successivo ad una eventuale custodia cautelare, di qualsiasi durata. A questo punto, prosegue la sentenza della Corte, deve evidenziarsi che la nuova formulazione dell'art. 47, terso comma, ha dato vita a gravissimi problemi; ed invero, se il periodo di custodia cautelare non serve all'osservazione che viene spostata su quello successivo della libertà, e se, per questo, non occorre nemmeno più che sia rispettato il termine di almeno un mese stabilito dal comma precedente appare oscuro il significato di questa condizione che si pone come inutile pesupposto della grave deroga alla disciplina generale, rimasta ferma nei primi due commi.

Una deroga che fa dell'affidamento previsto nei commi terzo e intermedio, dopo una custodia cautelare, anche di brevissima durata, abbia tenuto un comportamento tale da consentire un giudizio prognostico favorevole in termini rieducativi. Ma, ha avvertito ancora la Corte, l'elemento della custodia cautelare, che dovrebbe giustificare il diverso e sfavorevole trattamento riservato a chi non ha avuto la ventura di incorrervi, è privo di significato ai fini del giudizio di idoneità del soggetto alla rieducazione, specialmente quando si tratti di un periodo brevissimo; il che significa che è anche privo di significato in termini di art. 27, terzo comma, della Costituzione. Ed invero, a parte la considerazione che la custodia cautelare può dipendere da varie e imprevedibili circostanze (art. 274, lettere *a), b)* e *c* del c.p.p.) deve comunque rilevarsi che poiché le misure cautelari coercitive possono essere applicate soltanto quando si proceda per delitti per i quali la legge prevede la pena dell'ergastolo o della reclusione superiore nel massimo a tre anni, l'affidamento finirebbe per essere riservato a coloro che, avendo commesso reati più gravi o avendo dimostrato maggiore pericolosità, sono stati sottoposti alle misure predette. Ma, si legge ancora nella decisione, sembra, difficile sostenere che questi posseggano maggiore idoneità alla rieducazione rispetto a chi non abbia sperimentato la custodia cautelare. Ne consegue, ad avviso della Corte, che l'unico elemento significativo rimasto a contraddistinguere la disciplina comune dell'affidamento, vuoi del detenuto in espiazione, vuoi del condannato ancora in libertà, vuoi del condannato tossico o alcooldipendente è l'osservazione del comportamento ai fini del giudizio prognostico di idoneità del soggetto alla rieducazione: osservazione che il legislatore ha ormai riconosciuto poter utilmene avvenire tanto durante l'espiazione carceraria della pena (47, secondo comma), quanto in libertà (47, terzo comma, e 47-*bis*). Pertanto, conclude la sentenza, il punto di discrimine incentrato su una custodia cautelare, anche di brevissima durata, per ammettere o escludere l'affidamento di chi non si trovi in espiazione di pena, si presenta incompatibile con i principi di cui agli artt. 3 e 27 della Costituzione.

4. — Esposto tutto quanto al punto che precede con l'ampiezza resa necessaria dall'importanza della questione trattata, osserva il tribunale che la speciale normativa dettata dalla legge 29 aprile 1983, n. 147, è stata introdotta proprio al fine di estendere al condannato dall'autorità giudiziaria militare, con gli indispensabili adattamenti richiesti dalla particolare finalità della pena militare, l'istituto previsto dall'art. 47 della legge n. 354/1975. Tale speciale normativa, peraltro, se si prescinde dall'adeguamento della durata dell'osservazione nello stabilimento militare di pena (ridotta da tre mesi a un mese dall'art. 1, n. 1, della legge 23 dicembre 1986, n. 897, in conformità di quanto disposto per l'affidamento al servizio sociale dell'art. 4-*bis* legge 21 giugno 1985, n. 297), è rimasta del tutto estranea all'evoluzione dell'istituto comune, culminata con la dichiarazione di incostituzionalità dell'art. 47, terzo comma, della legge n. 354/1975. Si è in tal modo venuta a creare, ad avviso del Collegio, una irragionevole ed ingiustificata disparità di trattamento in danno del cittadino alle armi. Ed infatti, se è vero che nella legge n. 167/1983 appare pienamente giustificata l'esistenza di norme speciali dirette a realizzare gli indispensabili adattamenti richiesti dalla specialità degli organi giudiziari militari e del diritto penale militare, nonché dalla necessità di distinguere a seconda che il condannato abbia terminato oppure no il periodo della ferma (ad esempio le disposizioni di cui agli artt. 4, 3, 8, e 9 in materia di competenza, di modalità per l'affidamento, di legittimazione alla richiesta del beneficio, di comunicazione all'autorità di pubblica sicurezza), è altrettanto vero, ad avviso del tribunale, che tali esigenze di specialità non possono ragionevolmente spingersi fino al punto di porre nel nulla un principio di valenza assolutamente generale (l'equivalenza, cioè, tra l'osservazione durante l'espiazione carceraria e l'osservazione in libertà) che, pur affermato dalla Corte costituzionale relativamente all'istituto comune, sembra dover valere, per evidenti ragioni di eguaglianza, anche in ordine all'istituto speciale. Né pare al tribunale che la indefettibile osservazione intramurale possa essere giustificata dalla peculiare configurazione dell'istituto dell'affidamento in prova del condannato militare che prevede che lo stesso sia affidato non già al servizio sociale (per essere da questo controllato ed aiutato a superare le difficoltà di adattamento alla vita sociale) ma a un comando o ente militare, ovvero o un ufficio o ente pubblico non militare per la prestazione di un determinato servizio. Ed invero, sembra in proposito al collegio che, pure in presenza di tale particolare configurazione dell'istituto, sufficienti ad adeguati elementi di valutazione possano trarsi, ai fini dell'adozione del provvedimento, dalle informazioni degli organi di polizia e dalle risultanze delle visite attitudinali eseguite all'atto della selezione. Oltre che con l'art. 3 della Costituzione, il tribunale ritiene, infine, che l'art. 2, primo comma, della legge 29 aprile 1983, n. 167, confligga anche con l'art. 27, terzo comma, perché, prevedendo indefettibilmente l'osservazione intramurale per almeno un mese, viene, in sostanza, ad eludere la finalità rieducativa delle pene detentive e in particolare di quelle meno gravi.

La rilevanza della prospettata questione appare evidente perché, ove si ritenesse indispensabile l'osservazione nello stabilimento militare di pena, l'istanza dovrebbe essere dichiarata inammissibile.

P. Q. M.

Sentite le richieste delle parti che hanno concluso come da verbale;

Visto l'art. 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87;

Solleva la questione di legittimità costituzionale dell'art. 2, primo comma, della legge 29 aprile 1983, n. 167, come sostituito dall'art. 1, n. 1, della legge 23 dicembre 1986, n. 897, nella parte in cui non prevede che, anche indipendentemente dalla detenzione per espiazione di pena o per custodia cautelare, il condannato possa essere ammesso all'affidamento in prova, se in presenza delle altre condizioni, abbia serbato un comportamento tale da consentire il giudizio di cui al medesimo art. 2, primo comma, in relazione agli artt. 3 e 27, terzo comma, della Costituzione, ritenendo tale questione rilevante e non manifestamente infondata;

Ordina la trasmissione degli atti alla Corte costituzionale e sospende il giudizio in corso;

Dispone inoltre che, a cura della cancelleria, la presente ordinanza sia notificata al Presidente del Consiglio dei Ministri e comunicata ai Presidenti delle due Camere del Parlamento.

Roma, addì 13 maggio 1991

Il presidente estensore: FABRETTI

Il collaboratore di cancelleria: LAVEZZO

Depositata in cancelleria il 17 maggio 1991.

La presente ordinanza, ai sensi dell'art. 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87, è stata notificata al condannato il 3 giugno 1991; al Presidente del Consiglio dei Ministri il 24 maggio 1991, e comunicata al Presidente della Camera dei deputati, al Presidente del Senato della Repubblica il 24 maggio 1991 e 27 maggio 1991.

Il collaboratore di cancelleria: LAVEZZO

91C0887

N. 486

Ordinanza emessa il 16 maggio 1991 dal tribunale di sorveglianza di Palermo nel procedimento di sorveglianza nei confronti di Messina Anna

Ordinamento penitenziario - Beneficio della liberazione anticipata - Concessione - Prevista valutabilità anche del periodo trascorso in stato di custodia cautelare nella forma degli arresti domiciliari - Impossibilità in tal caso, di far luogo all'osservazione del comportamento del detenuto, presupposto della concessione del beneficio - Ingiustificata disparità di trattamento rispetto ai detenuti ristretti in carcere che a tale osservazione sono soggetti - Violazione del principio della funzione rieducativa della pena.

(Legge 26 luglio 1975, n. 354, art. 54, primo comma, modificato dalla legge 10 ottobre 1986, n. 663, art. 18).

(Cost., artt. 3 e 27).

IL TRIBUNALE DI SORVEGLIANZA

Ha pronunciato la seguente ordinanza;

Sciogliendo la riserva di decidere espressa all'udienza del 16 maggio 1991 nel procedimento di sorveglianza promosso da Messina Anna, nata a Palermo il 18 gennaio 1939, in atto detenuta nella casa circondariale di Trapani, con istanza del 25 febbraio 1981 diretta ad ottenere la liberazione anticipata;

Premesso che la condannata è detenuta dal 3 marzo 1987 per espiare la pena di anni cinque di reclusione inflitta con sentenza del tribunale di Palermo del 26 febbraio 1988 per illecita detenzione d'ingenti quantità di sostanze stupefacenti;

Ritenuto che con separata ordinanza si è provveduto in ordine all'istanza di riduzione della pena per il periodo trascorso in carcere a titolo di custodia cautelare e a titolo di espiazione della pena, mentre per il periodo in cui il prevenuto ha sofferto custodia cautelare in regime di arresti domiciliari (10 ottobre 1987 - 8 marzo 1981) devesi eccepire d'ufficio l'illegittimità costituzionale dell'art. 54, primo comma, della legge 26 luglio 1975, n. 354, così come modificato dall'art. 18 della legge 10 ottobre 1986, n. 663, nella parte in cui consente la concessione di liberazione anticipata per il periodo trascorso in stato di custodia cautelare in regime di arresti domiciliari, per violazione degli artt. 3 e 27 della Costituzione.

Ed invero, come già osservato da questo tribunale con ordinanza del 19 maggio 1991 nel procedimento di sorveglianza promosso da Patellaro Antonino, con la quale è stata sollevata analoga questione di legittimità costituzionale, l'innovazione contenuta nell'art. 18 della legge n. 663/1986, relativa alla possibilità della riduzione di pena anche per il periodo trascorso in custodia cautelare in regime di arresti domiciliari, introduce una disciplina uniforme per situazioni strutturalmente diverse e prescinde da qualsiasi funzione rieducativa.

Nell'indicata ordinanza del 9 maggio 1991 il collegio ha, infatti, posto in evidenza le differenze sostanziali tra la misura della custodia cautelare in carcere e quella degli arresti domiciliari, che è meno afflittiva e strutturalmente più assimilabile all'obbligo di dimora; sicché, applicando indifferentemente l'istituto della liberazione anticipata ai detenuti che hanno presofferto custodia cautelare in carcere o in regime di arresti domiciliari, si realizza una palese discriminazione a vantaggio di questi ultimi.

Con l'ulteriore conseguenza che, poiché il giudizio del tribunale è vincolato a un parere estremamente generico e sintetico delle autorità di P.S. preposte alla vigilanza del soggetto durante il regime degli arresti domiciliari, la mera regolarità della condotta durante tale periodo è condizione necessaria e sufficiente per la riduzione della pena, al contrario di quanto avviene per i detenuti che hanno presofferto custodia cautelare in carcere, per i quali la mera regolarità della condotta non può giustificare la concessione di liberazione anticipata, o per i quali, quanto meno, il requisito della «regolarità della condotta» si atteggia diversamente (avendo rilevanza i rapporti con gli organi penitenziari, con il personale di custodia, con gli altri detenuti, sotto il profilo dell'adeguamento alle norme e alle regole dell'ordinamento penitenziario e dell'osservanza della disciplina carceraria).

Ed ancora, durante gli arresti domiciliari non si garantiscono «le finalità rieducative della pena».

Come si è rilevato con la citata ordinanza del 9 maggio 1991, anche nei confronti del detenuto in custodia cautelare in carcere non può ancora formalmente parlarsi di osservazione scientifica della personalità o di trattamento rieducativo, trattandosi di un soggetto ancora investito dalla presunzione d'innocenza. Può però affermarsi che esiste una prospettiva rieducatrice, nella quale l'osservanza di norme regolamentari e disciplinari è anche destinata al miglioramento del suo comportamento e nella quale gli è pure riconosciuta la facoltà di accedere alle occasioni trattamentali (art. 15, terzo comma, della legge n. 354/1975).

Durante gli arresti domiciliari manca, invece, qualsiasi prospettiva rieducatrice, giacché la misura consente al soggetto di vivere nell'ambiente domestico in cui ha sempre vissuto, e i controlli delle forze dell'ordine sono esclusivamente finalizzati a verificare che l'arrestato non si allontani dall'abitazione.

Devesi, pertanto, tornare a denunciare l'illegittimità costituzionale della normativa indicata per contrasto con gli artt. 3 e 27 della Costituzione.

P. Q. M.

Ritenuta rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale, in relazione agli artt. 3 e 27 della Costituzione, dell'art. 54, primo comma, della legge n. 354/1975, modificato dall'art. 18 della legge n. 663/1986, nell'espressione «a tal fine è valutato anche il periodo trascorso in stato di custodia cautelare» nella forma degli arresti domiciliari (art. 284 del c.p.p.), e ciò nei termini di cui in motivazione;

Sospende il giudizio in corso e ordina l'immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale;

Ordina che a cura della cancelleria l'ordinanza sia notificata al Presidente del Consiglio dei Ministri e comunicata ai presidenti delle due Camere del Parlamento.

Roma, addì 16 maggio 1991

Il presidente estensore: CERAMI

Il giudice estensore: MAZZAMUTO

91C0888

N. **487**

Ordinanza emessa il 9 maggio 1991 dal tribunale di sorveglianza di Palermo nel procedimento di sorveglianza nei confronti di Patellaro Antonino

Ordinamento penitenziario - Beneficio della liberazione anticipata - Concessione - Prevista valutabilità anche del periodo trascorso in stato di custodia cautelare nella forma degli arresti domiciliari - Impossibilità in tal caso, di far luogo all'osservazione del comportamento del detenuto, presupposto della concessione del beneficio - Ingiustificata disparità di trattamento rispetto ai detenuti ristretti in carcere che a tale osservazione sono soggetti - Violazione del principio della funzione rieducativa della pena.

(Legge 26 luglio 1975, n. 354, art. 54, primo comma, modificato dalla legge 10 ottobre 1986, n. 663, art. 18).

(Cost., artt. 3 e 27).

IL TRIBUNALE DI SORVEGLIANZA

Ha pronunciato la seguente ordinanza;

Sciogliendo la riserva di decidere espressa dall'udienza del 2 maggio 1991 nel procedimento di sorveglianza promosso da Patellaro Antonino, nato a Monreale il 5 agosto 1945, in atto detenuto nella casa circondariale di Palermo, con istanza del 10 dicembre 1990 diretta ad ottenere la liberazione anticipata;

Premesso che il condannato è detenuto dal 3 marzo 1987 per espiare la pena di anni otto e mesi due di reclusione, inflittagli con sentenza della corte di appello di Palermo del 9 dicembre 1988 per illecita detenzione di ingenti quantità di sostanze stupefacenti;

Ritenuto che con separata ordinanza è stata concessa una riduzione di pena per il periodo dal 3 marzo 1987 al 9 ottobre 1987 e dal 6 dicembre 1990 al 30 aprile 1991, trascorso nella casa circondariale di Palermo, mentre per il periodo in cui il Patellaro ha sofferto custodia cautelare in regime di arresti domiciliari (9 ottobre 1987-5 dicembre 1990) devesi eccepire d'ufficio l'illegittimità costituzionale dell'art. 54 primo comma, della legge 26 luglio 1975, n. 354, così come modificato dalla legge 10 ottobre 1986, n. 663, nella parte in cui consente la concessione di liberazione anticipata per il periodo trascorso in stato di custodia cautelare in regime di arresti domiciliari, per violazione degli artt. 3 e 27 della Costituzione.

Ed, invero, filosofi e studiosi di varia estrazione hanno cercato nel corso della storia di individuare le caratteristiche e le finalità della pena detentiva, e progressivamente si è fatto strada il problema del trattamento del detenuto nell'istituto penitenziario. Nei sistemi penali moderni si è così andata affermando l'idea della pena indirizzata al riadattamento sociale del colpevole e alla rieducazione del condannato.

L'art. 27 della Costituzione italiana prescrive, infatti, che le pene non possono consistere in trattamenti contratti al senso di umanità e devono tendere alla rieducazione del condannato.

Il legislatore ordinario, dopo alterne vicende, ha cercato di conformare l'ordinamento penitenziario al precetto costituzionale, emanando la legge 26 luglio 1975, n. 354, con il relativo regolamento esecutivo (d.P.R. 29 aprile 1976, n. 431). Sicché può dirsi che l'intero sistema penitenziario è basato sull'ideologia del trattamento come terapia di riadattamento sociale.

I principi fondamentali del trattamento sono enunciati nell'art. 1 della legge citata.

Contestualmente e progressivamente si afferma il principio della flessibilità della pena e il c.d. sinallagma carcerario, che consentono attraverso il ricorso alle misure alternative alla detenzione, di modulare la pena in base al comportamento del condannato, alla sua risposta più o meno intesa alle occasioni trattamentali offerte dall'o.p. (lavoro; istruzione; religione; attività culturali, ricreative e sportive; rapporti con la famiglia e con il mondo esterno; rapporti con gli altri detenuti e con gli operatori penitenziari).

L'istituto della liberazione anticipata rientra perfettamente in questo quadro.

L'art. 54 della legge citata consente la concessione di una riduzione di pena «al condannato a pena detentiva che ha dato prova di partecipazione all'opera di rieducazione .....»; mentre l'art. 94 del regolamento citato indica quali debbono essere i parametri di valutazione della partecipazione all'opera di rieducazione.

Peraltro la giurisprudenza della Corte di cassazione in tema di liberazione anticipata ha contribuito a qualificare maggiormente l'istituto: è stato affermato che occorre una partecipazione «attiva e consapevole», escludendosi che una condotta puramente passiva di supina e disciplinata osservanza delle norme e del regime penitenziario possa giustificare la concessione di riduzione di pena; e che la decisione del tribunale di sorveglianza deve basarsi solo sui risultati dell'osservazione scientifica della personalità del detenuto all'interno della struttura penitenziaria.

Com'è noto, la disciplina della liberazione anticipata è stata modificata dall'art. 18 della legge 10 ottobre 1986, n. 663, che ha previsto la possibilità della riduzione di pena anche per il periodo trascorso in stato di custodia cautelare e di detenzione domiciliare».

Ritiene il collegio che l'innovazione concernente la custodia cautelare in regime di arresti domiciliari è contrastante con gli artt. 3 e 27 della Costituzione, poiché introduce una disciplina uniforme per situazioni strutturalmente diverse e perché prescinde da qualsiasi funzione rieducativa.

Va innanzitutto messo in rilievo che il nuovo codice di procedura penale ha dedicato un intero libro (il quarto, dall'art. 272 all'art. 325) alle misure cautelari, distinti in personali e reali.

Quelle personali consistono in limitazioni a vario livello della libertà individuale, nel tentativo, dichiarato dal legislatore, di evitare quanto più possibile il ricorso alla custodia cautelare in carcere, che è la più afflittiva.

Tutto il sistema delle misure cautelari personali si basa sui principi di adeguatezza e proporzionalità (art. 275 del c.p.p.) e di gradualità, nel senso che è stato previsto un ordine di afflittività crescente, nel quale alla custodia cautelare in carcere è stato assegnato un ruolo residuale.

Le misure cautelari personali sono state poi distinte in misure coercitive e misure interdittive.

Le prime, che sono quelle che qui più interessano, consistono in limitazioni della libertà fisica dell'individuo (di movimento, di circolazione, di soggiorno); divieto di espatrio, obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria, divieto e obbligo di dimora, arresti domiciliari, custodia cautelare in carcere (o in luogo di cura).

La misura degli arresti domiciliari è stata pertanto considerata più afflittiva dell'obbligo di dimora e meno afflittiva della custodia cautelare in carcere, alla quale è stata peraltro equiparata per evidenti ragioni di politica criminale. Essa, però, sul piano strutturale è *ictu oculi* altro dalla custodia cautelare in carcere, potendo semmai avvicinarsi nella misura dell'obbligo di dimora, che può essere integrato da particolari restrizioni e prescrizioni (è ben noto che l'imputato agli arresti domiciliari può essere autorizzato ad allontanarsi dalla propria abitazione nel corso della giornata per lavorare o per provvedere alle proprie esigenze indispensabili).

Deve, quindi, concludersi sul punto che la misura degli arresti domiciliari è stata equiparata alla custodia cautelare in carcere solo sul piano formale, all'interno cioé delle regole del nuovo processo penale (peraltro residua qualche differenza, sulla quale non è il caso di attardarsi); nella sostanza si tratta di una misura meno afflittiva e strutturalmente è piuttosto assimilabile all'obbligo di dimora.

Ne deriva che applicando indifferentemente l'istituto della liberazione anticipata ai detenuti che hanno presofferto custodia cautelare in carcere o in regime di arresti domiciliari, si realizza una palese discriminazione a vantaggio di coloro che hanno espiato la pena agli arresti domiciliari.

Va poi detto che un'altra disparità di trattamento si realizza come corollario della precedente, quando si passa alla valutazione del comportamento del soggetto.

Valga a questo proposito quanto è dato riscontrare nel caso di Patellaro Antonino.

Il commissariato di P.S. Porta Nuova di Palermo ha, invero, riferito soltanto che il Patellaro durante il periodo degli arresti domiciliari «non ha dato luogo a lagnanze, rendendosi disponibile durante i controlli effettuati».

Per il periodo della custodia cautelare in carcere dal 3 marzo 1987 al 10 luglio 1987 è stata invece acquisita una relazione dell'educatore e del direttore della casa circondariale di Termini Imerese, che hanno evidenziato che il Patellaro «non è incorso in alcun provvedimento disciplinare e pertanto si presume che la sua condotta sia stata corretta almeno sul piano formale. Non risulta altresì che lo stesso abbia svolto alcuna attività lavorativa interna».

Il gruppo di osservazione della casa circondariale di Palermo ha poi redatto due relazioni (in data 4 marzo 1991 e in data 22 aprile 1991) per il periodo successivo al 6 dicembre 1990, nelle quali, premessa un'analisi della storia del soggetto e della sua famiglia, è detto in particolare: «Il soggetto presenta una personalità stabilizzata orientata ai valori ed alle norme della cultura "rurale", contrassegnata da tratti marcatamente depressivi dalla valenza "persecutoria". Appare psichicamente bene orientato nel tempo e nello spazio, di discrete capacità intellettive, senso della realtà e spirito critico nella norma, dal pensiero lucido e coerente. Affettivamente appare ben compensato; l'esperienza dissociale e le premesse condizioni culturali, sembrano aver acuito impropriamente un atteggiamento iperprotettivo ed asocializzante nei confronti dei figli. Relativamente al reato ascrittogli manifesta la propria innocenza, rappresentandosi vittima di un non bene identificato disegno persecutorio.

L'orizzonte esistenziale del soggetto è contrassegnato a suo dire, dalla "fuga" e dal ritiro in campagna, segno, sempre a suo dire, di un rifiuto della società che lo ha vilipeso. Più verosimilmente tale atteggiamento risponde all'incapacità del soggetto a sostenere il confrointo pubblico per quanto ascrittogli. All'interno della struttura penitenziaria non ha evidenziato particolari problemi di adattamento, se non quelli ricollegabili al suo stato di salute. I rapporti col personale di custodia e con gli operatori appaiono buoni ed improntati al rispetto. Lo stesso dicasi per quelli con i compagni di detenzione.

Il soggetto, che espleta all'interno dell'istituto attività come "inserviente", per problemi di salute ha recentemente chiesto di poter cambiare l'attività svolta con altra più confacente alle proprie condizioni».

Nella seconda relazione è poi precisato quanto segue: «..... nell'ulteriore periodo il soggetto in esame ha continuato a manifestare correttezza nel comportamento personale e ad espletare l'attività lavorativa in qualità di "inserviente". Recentemente, in seguito ad un evento luttuoso che ha colpito la sua famiglia (morte del cognato), il Patellaro ha fruito di un permesso con scorta della durata di cinque ore. Il nucleo del soggetto ha vissuto tale avvenimento con molta angoscia, e l'assenza del capofamiglia ha reso più difficile il superamento delle problematiche connesse. Per quanto concerne le prospettive di inserimento lavorativo esistenti si precisa che il soggetto, a cui è venuta meno l'offerta di lavoro come magazziniere presso un deposito edile di Monreale per le difficoltà prospettate dal datore di lavoro circa la regolare assunzione, attualmente è sprovvisto di un'altra valida offerta. I familiari sono a tutt'oggi impegnati per la ricerca di una regolare occupazione che possa garantirgli un valido reinserimento socio-lavorativo».

Sicché il giudizio sulla condotta del Patellaro deve per forza di cose basarsi da un lato sul documento redatto in modo estremamente sintetico e generico dal dirigente del commissariato di P.S. Porta Nuova di Palermo e dall'altro sulle relazioni degli organi delle case circondariali di Termini Imerese e di Palermo, che hanno fornito un'analisi approfondita della personalità del detenuto e delle sue risposte alle proposte trattamentali offertegli.

Ora, come si è sopra precisato, la mera regolarità della condotta in carcere non può giustificare la concessione di liberazione anticipata, mentre la novella legislativa del 1986, vincolando il giudizio a un parere di poche parole dell'ufficio della p. di s., autorizza la riduzione di pena per i detenuti che abbiano tenuto regolare condotta durante la custodia cautelare in regime di arresti domiciliari.

Se, quindi, le relazioni comportamentali relative al periodo trascorso in carcere avessero contenuto soltanto il riferimento a una «condotta regolare», il tribunale avrebbe dovuto rigettare l'istanza di liberazione anticipata, mentre avrebbe dovuto accoglierla per il periodo trascorso agli arresti domiciliari alla luce del documento del dirigente del commissariato di Porta Nuova.

In realtà le relazioni redatte dagli organi penitenziari, che hanno illustrato in misura approfondita e esauriente il comportamento del Patellaro, hanno consentito al tribunale di motivare un positivo giudizio di accoglimento.

Né può sostenersi in contrario che la mera «regolarità della condotta» è condizione sufficiente per la concessione della riduzione di pena ai detenuti che hanno sofferto custodia cautelare in carcere, giacché si dimentica che il requisiti della «regolarità della condotta» si atteggia diversamente rispetto all'istituzione penitenziaria e rispetto alla misura degli arresti domiciliari.

Nel primo caso acquistano, invero, rilevanza i rapporti con gli organi penitenziari, con il personale di custodia, con gli altri detenuti; e l'assenza di rilievi disciplinasri denota quanto meno che il detenuto si è conformato alle norme e alle regole dell'ordinamento penitenziario e ha mantenuto correttezza di comportamento e osservanza della disciplina carceraria.

Cosa che evidentemente non è dato riscontrare nel soggetto agli arresti domiciliari, nel corso dei quali vengono effettuati saltuari controlli dalle autorità di P.S. solo allo scopo di verificare la presenza della persona in casa.

D'altra parte, ed è questo l'ultimo rilievo, durante gli arresti domiciliari non si garantiscono «le finanità rieducative della pena». La misura consente, infatti, al soggetto di vivere nell'ambiente domestico, quello in cui ha sempre vissuto, e i controlli operati dalle forze dell'ordine sono esclusivamente finalizzati a verificare che l'arrestato non si allontani dalla propria abitazione.

Vero è che nei confronti del detenuto in custodia cautelare in carcere non può ancora formalmente parlarsi di osservazione scientifica della personalità o di trattamento rieducativo, trattandosi di un soggetto ancora investito della presunzione di innocenza e non ancora condannato in modo definitivo; nei suoi confronti può però parlarsi di prospettiva rieducatrice, giacché egli entra a far parte di una struttura, qual'è oggi quella penitenziaria riformata, nella quale egli diventa portatore di doveri e di diritti, nella quale è obbligato all'osservanza di norme regolamentari e disciplinari destinate non solo alla sicurezza interna dell'istituto, ma anche al miglioramento del suo comportamento e del suo atteggiamento nei confronti delle relazioni intepersonali, e nella quale gli è pure riconosciuta la facoltà di accedere al trattamento rieducativo (art. 15, terzo comma, della legge n. 354/1975: «Gli imputati sono ammessi, a loro richiesta, a partecipare ad attività educative, culturali e ricreative e, salvo giustificati motivi o contrarie disposizioni dell'autorità giudiziaria, a svolgere attività lavorativa o di formazione professionale, possibilmente di loro scelta e, comunque, in condizioni adegaute alla loro posizione giuridica»).

È anche per tale motivo che si giustifica la possibilità di valutare non solo il periodo della detenzione in carcere a titolo definitivo, ma anche quello trascorso in stato di custodia cautelare.

Non v'è invece alcuna giustificazione per il periodo trascorso agli arresti domiciliari, nel quale manca del tutto qualsiasi prospettiva rieducatrice.

Alla luce delle considerazioni che precedono, devesi pertanto denunciare l'illegittimità costituzionale della normativa indicata per contrasto con gli artt. 3 e 27 della Costituzione.

P. Q. M.

Ritenuta rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale, in relazione all'art. 3 e all'art. 27 della Costituzione, dell'art. 54, primo comma, della legge n. 354/1975, modificato dall'art. 18 della legge n. 663/1986, nella espressione «a tal fine è valutato anche il periodo trascorso in stato di custodia cautelare» nella forma degli arresti domiciliari (art. 284 del c.p.p.) e ciò nei termini di cui in motivazione;

Sospende il giudizio in corso e ordina l'immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale;

Ordina che a cura della cancelleria l'ordinanza sia notificata al Presidente del Consiglio dei Ministri e comunicata ai Presidenti delle due Camere del Parlamento.

Palermo, addì 9 maggio 1991

Il presidente estensore: CERAMI

91C0889

N. **488**

Ordinanza emessa il 16 aprile 1991 dal commissario regionale per il riordinamento degli usi civici in Abruzzo — L'Aquila — nel procedimento demaniale tra il comune di Avezzano e nucleo industriale

Usi civici - Facoltà della regione Abruzzo di sclassificare terreni demaniali soggetti ad uso civico - Violazione dei principi della imprescrittibilità dei diritti di uso civico, nonché della inusucapibilità ed indisponibilità dei terreni sottoposti ad uso civico, sanciti dalla legge nazionale n. 1766 del 1927 - Eccedenza dai limiti della competenza regionale - Violazione del principio dell'equo indennizzo in caso di espropriazione - Riferimento alla sentenza della Corte costituzionale n. 31/1990.

(Legge regione Abruzzo 3 marzo 1988, n. 25, art. 10).

(Cost., artt. 42, 117 e 118).

IL COMMISSARIO REGIONALE

Letti gli atti di causa;

RILEVA IN FATTO

Con sentenza non definitiva in data 22-28 aprile 1989, n. 14, di rep. questo commissario, provvedendo sulla presente causa demaniale, dichiarava la natura demaniale civica universale di alcuni dei terreni ceduti dal comune di Avezzano al consorzio per il nucleo industriale di quelle città ubicati in località, Parco e, per effetto, dichiarata la nullità assoluta ed insanabile degli atti di disposizione degli stessi beni, ne ordinava la reintegra al comune anzidetto con la condanna degli abusivi occupatori al loro immediato rilascio, liberi di cose e di persone.

I terreni medesimi, elencati nella suddetta decisione, nel frattempo sdemanializzati previa autorizzazione regionale ai sensi dell'art. 12 legge n. 1766/1927, venivano alienati alla Soc. Texas Instruments che vi ha eretto un complesso industriale. Il prezzo ricavato dalla vendita di oltre un miliardo è stato investito a norma dell'art. 24 della legge citata.

Con ordinanza in data 22 aprile 1989 la causa veniva rimessa sul ruolo per la prosecuzione dell'istruttoria diretta ad accertare la natura demaniale o allodiale dei rimanenti terreni ceduti dal comune allo stesso consorzio-depositata la relazione peritale, in esito alla quale risultava che anche tali fondi avevano la stessa qualita soli, veniva dalle parti fatta riserva di esibire la deliberazione con la quale il consiglio comunale intendeva richiedere l'autorizzazione per il mutamento di destinazione dei beni stessi. Senonché all'udienza fissata per la discussione, il procuratore del comune depositava deliberazione della giunta comunale n. 276 dell'11 aprile 1991 con la quale si chiedeva, invece, la sclassificazione, a norma dell'art. 10 legge regionale n. 25/1988, degli appezzamenti ceduti al consorzio del nucleo industriale e ciò in contrasto con quanto in precedenza fatto per i fondi rustici sdemanializzati e poscia alienati alla Soc. Texas.

In tale stato la causa veniva riservata a sentenza.

DIRITTO

Il commissario ritiene di dover sollevare d'ufficio la questione di legittimità costituzionale dell'invocato art. 10 presentandosi essa rilevante in rapporto alla decisione della presente causa e non manifestamente infondata.

La questione è rilevante perchè la decisione di questo giudizio è subordinata all'esito della risoluzione che la regione Abruzzo adotterà sulla deliberazione della giunta municipale di Avezzano menzionata in narrativa diretta ad ottenere la sclassificazione dei terreni che secondo la perizia espletata dovrebbero essere dichiarati di natura demaniale civica universale, nel senso che se l'istanza dovesse essere accolta, il giudicante sarebbe costretto a dichiarare cessata la materia del contendere o ad emettere declaratoria di non luogo a procedere.

La questione, poi, non è manifestamente infondata specie in relazione agli artt. 117, 118 e 42 della Costituzione.

Infatti in virtù dell'art. 66 del d.P.R. 24 luglio 1977, n. 616, furono trasferite alle regioni solo le funzioni amministrative relative alla liquidazione degli usi civici, allo scioglimento delle promiscuità, alla verifica delle occupazioni ed alla destinazione delle terre di uso civico e di quelle provenienti da affrancazioni, nonché le competenze attribuite al Ministero dell'agricoltura e delle foreste, ed altri organi periferici diversi dallo stato ed al commissario per la liquidazione degli usi civici dalla legge 16 giugno 1927, n. 1766, dal regolamento di esecuzione approvato con regio decreto 26 febbraio 1928, n. 332, e dalla legge 16 marzo 1921, n. 377, ad eccezione delle legittimazioni effettuate con decreto del Presidente della Repubblica d'intesa con le regioni interessate rimaste di competenza del commissario.

Il Consiglio di Stato, sez. II con il suo noto parere dell'11 febbraio 1981 ebbe a ben specificare le funzioni amministrative già esercitate dal commissario e trasferite alle regioni per effetto del richiamato decreto presidenziale.

Ora non sembra che la regione Abruzzo con la legge n. 25/1988 abbia rispettato i limiti della delega stabilita da quest'ultimo, essendosi attribuiti poteri quali quelli previsti dall'art. 10 stessa legge che non sono certamente di natura amministrativa, ma legislativa.

Così facendo, ha certamente violato gli artt. 117 e 118 della Costituzione.

Il primo di essi stabilisce che la regione può emanare per le materie elencate nello stesso articolo, compresa l'agricoltura, norme legislative, ma nei limiti dei principi fondamentali stabiliti dalle leggi dello Stato, sempreché le norme stesse non siano in contrasto con l'interesse nazionale e con quelle di altre Regioni.

Ora l'art. 10 della legge regionale n. 25/1988, prevedendo la facoltà della regione Abruzzo di sclassificare terreni demaniali di uso civico, vulnera i principi fondamentali posti dalla legge nazionale 16 giugno 1927, n. 1766, dell'imprescrittibilità dei diritti di uso civico nonché dell'inusucapibilità e dell'indisponibilità delle terre collettive sulle quali la popolazione esercita siffatti diritti, terre sottoposte, pertanto, al vincolo della immutabilità della loro destinazione.

La norma del suddetto art. 10 è in aperto contrasto con tutti tali principi perché stabilisce che la regione può sopprimere diritti perpetui di godimento di contenuto reale, quali sono i diritti di uso civico spettanti alla collettività, proprietaria dei terreni sui quali casi sono esercitati, con la conseguenza che i millenari diritti di usi civici sono stati degradati al rango di meri interessi legittimi che possono essere sacrificati ogni qualvolta piaccia all'ente Regione decretarne la fine.

È evidente la violazione dei principi di imprescrittibilità ed inalienabilità che presidiano l'istituto degli usi civici e ne hanno consentito la sopravvivenza nel corso di millenni.

L'art. 118 è stato vulnerato perché alle regioni spettano le funzioni amministrative per le materie elencate nel precedente art. 117 e non di certo funzioni di sclassificazione di terre demaniali civiche di cui al ripetuto art. 10.

Inoltre la sclassificazione comporta, oltre all'estinzione dei diritti di usi civici, anche la trasformazione delle terre collettive che sono di proprietà delle popolazioni titolari dei diritti anzidetti, in beni patrimoniali, come tali sottratti alla rigorosa disciplina sancita dalla legge n. 1766/1927 e relativo regolamento di esecuzione — cosicché — i diritti proprietari della collettività vengono praticamente espropriati senza che alla medesima sia corrisposto alcun compenso a titolo di indennizzo mentre perfino l'esproprio di terre private viene compensato con il pagamento di una congrua indennità, come ha stabilito di recente la stessa Corte costituzionale.

Si profila a questo punto la grave violazione dell'art. 42 della Costituzione il quale, dopo aver al primo comma stabilito che la proprietà è pubblica o privata, sancisce al terzo comma che solo la proprietà privata può essere nei casi previsti dalla legge e salvo indennizzo, espropriata per motivi di interesse generale.

Non v'è dubbio che i beni di uso civico, detti anche beni universitari o collettivi, siano di dominio pubblico, siccome appartenenti alla popolazione del luogo che vi esercita i diritti civici perpetui di godimento, cfr Cass. 5 gennaio 1950, n. 51; 16 luglio 1958, n. 2593; 23 luglio 1967, n. 654 e 11 febbraio 1974, n. 387, per cui la loro disciplina legale è equiparata al regime della demanialità, come ha affermato il supremo collegio con numerose sentenze (cfr tra le tante Cass. 18 ottobre 1987, n. 2553), donde le richiamate peculiarità dell'inespropriabilità, imprescrittibilità, inalienabilità, inusucapibilità ed indisponibilità che contraddistinguono i beni demaniali pubblici.

Anzi la tutela dei beni civici raggiunge maggior intensità rispetto ai beni demaniali in senso stretto, perché mentre per questi ultimi è prevista in casi eccezionali la sclassificazione tacita del suolo, per i beni civici tale sclassificazione è esclusa, anzi vietata, come ha deciso la Corte suprema con la sentenza 12 dicembre 1953, n. 3690.

Il problema se i beni collettivi di uso civico possano essere o meno espropriati è stato risolto negativamente dalla corte d'appello di Roma sezione speciale usi civici con la sentenza in data 18 maggio 1967.

Infatti le terre di uso civico sono inalienabili ed indisponibili e gli usi civici sono imprescrittibili.

Ciò è una conseguenza della natura pubblicistica di questi diritti la quale consente se non proprio un'identificazione perlomeno un'assimilazione del regime di casi al regime di quelli demaniali in senso tecnico.

Inoltre la legge fondamentale sulle espropriazioni per pubblica utilità del 25 giugno 1865, n. 2259, si riferisce ai beni posseduti *iure privatorum* e tale principio ha ricevuto autorevole conferma nel richiamato art. 42 della Costituzione che — com'è pacifico — prevede l'espropriazione per pubblico interesse solo della proprietà privata.

La legge n. 1766/1927 stabilisce con l'art. 12 che i beni civici previamente assegnati alla cat. «a» di cui al precedente art. 11, possono essere sdemializzati e, quindi alienati o mutati di destinazione dietro autorizzazione rilasciata di volta in volta, ora dalla regione.

L'autorizzazione regionale si sostanza in vero e proprio provvedimento di sdemanializzazione del bene, emesso in base alla legge suddetta, per cui solo dopo di essa il bene diviene oggetto di commercio a tutti gli effetti.

La stessa Corte costituzionale ha confermato indirettamente questi principi, avendo con la sentenza 25 maggio 1957, n. 67, stabilito che non sono espropriabili i terreni pervenuti ad un comune a seguito di scorporo dei beni di uso civico in quanto questi non possono essere considerati privati e con la sentenza 30 dicembre 1981, n. 78, che la natura dei beni civici non consente la loro espropriazione perché non sono di natura privata, per cui anche considerando l'orientamento del Consiglio di Stato sentenza Sex. IV 22 gennaio 1964, n. 10 e parere 7 gennaio 1965, n. 1177, si deve ritenere che tali beni non possano essere espropriati e che alla loro utilizzazione possa provvedersi a norma dell'art. 12 della legge n. 1766/1927 ossia dopo la prescritta autorizzazione di volta in volta rilasciata dalla regione com-

petente per territorio, facultizzata ad effettuare la comparazione tra l'utilità del bene demaniale civico per la comunità e l'indennizzo che può ritrarsi dalla sua alienazione o dal mutamento di destinazione, al fine di evitare che la comunità resti privata dal suo demanio, senza corrispettivo alcuno.

Né può attribuirsi valore alcuno alle dichiarazioni del rappresentante della regione Abruzzo che appaiono a pag. 4 della sentenza della Corte costituzionale n. 31/1990, secondo cui non ci sarebbe violazione dell'art. 47, terzo comma, della Costituzione perché «la sclassificazione di terre di uso civico non ha niente a che vedere con l'espropriazione e, d'altra parte, una volta sclassificati tali beni possono essere alienati solo a titolo oneroso, con destinazione del ricavato a indennizzare la collettività proprietaria».

Tutto ciò, invero, non sta scritto nel richiamato art. 10 ne da esso si desume, onde costituisce una opinione personale del deducente. Se quanto sopra corrispondesse alla *ratio* della norma non si comprenderebbe il motivo della contraddittorietà di comportamento del comune di Avezzano, che in situazioni identiche, ha dapprima fatto ricorso alla procedura tradizionale di cui all'art. 12 della legge n. 1766/1927 e, indi, ha invocato l'art. 10 legge regionale n. 25/1988, nonostante questa ultima fosse già in vigore all'epoca della sdemanalizzazione.

Comunque va rilevato che tale norma è espressamente in contrasto con l'art. 1, ultimo comma, stessa legge nel quale si enuncia la salvaguardia, da parte della regione, dei diritti «originari e imprescrittibili» delle popolazioni abruzzesi sulle terre civiche, dal momento che tali diritti, con la sclassificazione delle stesse terre, verrebbero a scomparire. Se poi, il termine «sclassificazione» dovesse intendersi quale «sdemanializzazione» allora non si capirebbe la sua pratica utilità.

Ribadito, quindi, il principio dell'inespropriabilità dei beni di uso civico siccome gravati da vincolo di destinazione al godimento da parte della collettività dei naturali del luogo, di talché essi sono anche qualificati come beni a destinazione vincolata, e che la condizione di espropriabilità può essere determinata solo eliminando quel vincolo, si rileva che in ogni caso, anche a voler accedere alla possibilità dell'esproprio, la collettività proprietaria avrebbe sempre diritto, così come avviene per la proprietà privata, al pagamento del giusto indennizzo, sicché l'incostituzionalità della norma dovrebbe permanere comunque, considerato che l'interesse pubblico sotteso alle proprietà di godimento è prevalente su ogni altro e addirittura ha oggi una rilevanza costituzionale in quella norma di riserva di proprietà a comunità di lavoratori (art. 44 della Costituzione).

La Corte costituzionale, cui fu già sottoposta la questione di sospetta incostituzionalità della norma in discorso con sentenza n. 31/1990 dichiarò inammissibile la medesima, sul rilievo che nella specie mancava il presupposto di applicabilità dell'art. 10, poiché il terreno in questione era stato già sdemanializzato ed, indi, alienato dal Comune.

Nel caso in esame, invece, i terreni per i quali è causa non sono stati oggetto di provvedimenti di sdemanializzazione, donde la diversità delle due fattispecie. Si reputa, pertanto, opportuno riproporre la questione, data l'evidente sua rilevanza ai fini del presente giudizio che, pertanto resta sospeso, fino all'esito dell'incidente di costituzionalità. Conseguentemente restano sospese anche l'esecutorietà della menzionata deliberazione della giunta municipale di Avezzano n. 276 dell'11 aprile 1991 ed all'uopo la presente ordinanza deve essere comunicata, per ogni provvedimento, al presidente del comitato regionale di controllo, sezione di L'Aquila.

P. Q. M.

Visto l'art. 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87;

Dichiara rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 10 della legge regionale 3 marzo 1988, n. 25, in riferimento agli artt. 117, 118 e 42 della Costituzione;

Dispone l'immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale e sospende il giudizio;

Ordina che, a cura della segreteria, la presente ordinanza sia notificata alle parti in causa ed alla regione Abruzzo in personale del Presidente in carica, ed al Presidente del Consiglio dei Ministri e comunicata ai Presidenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica.

Così deciso in L'Aquila il 16 aprile 1991.

Il commissario regionale: DE ALOYSIO

91C0890

FRANCESCO NIGRO, *direttore*

FRANCESCO NOCITA, *redattore*
ALFONSO ANDRIANI, *vice redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.

* 4 1 1 1 1 1 0 0 2 8 0 9 1 *

L. 7.200